

SENATO DELLA REPUBBLICA

———— XVIII LEGISLATURA ————

**Doc. XXII-bis
n. 15**

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

SUL FEMMINICIDIO, NONCHÉ SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE

*(Istituita con deliberazione del Senato della Repubblica del 16 ottobre 2018
e prorogata con deliberazione del Senato della Repubblica del 5 febbraio 2020)*

RELAZIONE FINALE SULL'ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE

approvata dalla Commissione nella seduta del 6 settembre 2022

(Relatrice: senatrice VALENTE)

Comunicata alla Presidenza l'8 novembre 2022

INDICE

I. I LAVORI DELLA COMMISSIONE	Pag. 9
1.1. LA DELIBERAZIONE ISTITUTIVA E LE LINEE PROGRAMMATICHE DI INTERVENTO	» 9
1.2. I DATI SULL'ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE: AUDIZIONI, SOPRALLUOGHI E DOCUMENTAZIONE	» 13
1.2.1. <i>Le audizioni svolte</i>	» 13
1.2.2. <i>I sopralluoghi</i>	» 23
1.2.2.1. I sopralluoghi a Roma	» 24
1.2.2.2. Il sopralluogo a Potenza	» 25
1.2.2.3. I sopralluoghi a Trento e Rovereto	» 26
1.2.2.4. Il sopralluogo a Palermo	» 27
1.2.2.5. I sopralluoghi a Napoli	» 29
1.2.3. <i>L'attenzione al dato e le ricerche di carattere quantitativo</i>	» 30
1.3. LE RELAZIONI APPROVATE	» 32
1.4. GLI EVENTI ESTERNI ORGANIZZATI DALLA COMMISSIONE: GLI INTERLOCUTORI ISTITUZIONALI, LE AUTORITÀ INTERNAZIONALI	» 33
1.4.1. <i>Gli eventi organizzati in occasione della Giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre</i>	» 34
1.4.2. <i>Gli eventi organizzati in occasione della giornata internazionale delle donne dell'8 marzo</i>	» 35
1.4.3. <i>Gli eventi di presentazione delle relazioni approvate della Commissione</i>	» 37
1.4.4. <i>Ulteriori eventi ed iniziative</i>	» 38
II. LA VIOLENZA DI GENERE: DEFINIZIONE E QUADRO NORMATIVO	» 39
2.1. IL FENOMENO DELLA VIOLENZA DI GENERE: DEFINIZIONE TRA DIRITTO E STORIA	» 39
2.2. IL QUADRO NORMATIVO INTERNAZIONALE	» 41
2.3. IL QUADRO NORMATIVO NAZIONALE	» 45

2.4. LA NORMATIVA PER IL CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE: UNA PROSPETTIVA COMPARATA	Pag. 49
PARTE PRIMA: PREVENZIONE E PROTEZIONE	» 53
III. LA VIOLENZA COME QUESTIONE CULTURALE: LIN- GUAGGIO, COMUNICAZIONE, EDUCAZIONE SCOLA- STICA E UNIVERSITARIA PER PREVENIRE LA VIO- LENZA DI GENERE	» 55
3.1. LA SCUOLA COME LUOGO DI EDUCAZIONE ALLA PARITÀ E AL RISPETTO	» 56
3.2. L'UNIVERSITÀ E LA RECENTE « CONOSCENZA » DEL FENOMENO DELLA VIOLENZA DI GENERE	» 57
3.3. IL RUOLO DEI MEDIA NELLA PREVENZIONE E NEL CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE	» 61
3.4. PREVENIRE LA VIOLENZA ATTRAVERSO LA FORMAZIONE E LA COMU- NICAZIONE: LE PROPOSTE DELLA COMMISSIONE	» 62
3.4.1. <i>La formazione scolastica</i>	» 63
3.4.2. <i>La formazione universitaria</i>	» 65
3.4.3. <i>Il superamento degli stereotipi di genere nella comu- nicazione mediatica</i>	» 67
IV. LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI: RAPPORTO SULLA VIOLENZA DI GENERE E DOMESTICA NELLA REALTÀ GIUDIZIARIA	» 68
4.1. L'INCHIESTA SULLA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI GIUDIZIARI IN MATERIA DI VIOLENZA DI GENERE E DI VITTIMIZZAZIONE SECONDARIA	» 68
4.2. LE PROCURE DELLA REPUBBLICA	» 69
4.3. I TRIBUNALI ORDINARI	» 70
4.4. I TRIBUNALI DI SORVEGLIANZA	» 73
4.5. LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI	» 74
4.6. LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI PER RICONOSCERE LA VIOLENZA ..	» 77
V. PROTEZIONE E SOSTEGNO DELLE VITTIME DI VIO- LENZA: IL RUOLO DEI CENTRI ANTIVIOLENZA E DELLE CASE RIFUGIO	» 79
5.1. IL RUOLO DEI CENTRI ANTIVIOLENZA E DELLE CASE RIFUGIO NELLO SVILUPPO DELLE POLITICHE NAZIONALI DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE IN ITALIA	» 79

5.2. IL SISTEMA DI FINANZIAMENTO DEI CENTRI ANTIVIOLENZA E DELLE CASE RIFUGIO	Pag. 84
5.3. GLI ORIENTAMENTI DI RIFORMA INDICATI DALLA COMMISSIONE ED IL PIANO ANTIVIOLENZA 2021-2023	» 86
VI. UNA STRATEGIA INTEGRATA DI PREVENZIONE: IL TRATTAMENTO DEGLI UOMINI AUTORI DI VIO- LENZA NELLE RELAZIONI AFFETTIVE E DI GENERE	» 91
6.1. I PERCORSI TRATTAMENTALI PER GLI UOMINI AUTORI DI VIOLENZA: NORMATIVA DI RIFERIMENTO	» 92
6.2. OBIETTIVI E METODOLOGIE NEI PROGRAMMI DI TRATTAMENTO DEGLI UOMINI AUTORI DI VIOLENZA NELLE RELAZIONI AFFETTIVE E DI GENERE	» 95
6.3. LINEE GUIDA: ALCUNE PROPOSTE	» 98
6.4 LE PROPOSTE DELLA COMMISSIONE	» 99
VII. DONNE, VIOLENZA E SALUTE: L'APPLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA NAZIONALI	» 102
7.1. PREMessa	» 102
7.2. LE LINEE GUIDA NAZIONALI PER LE AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE IN TEMA DI ASSISTENZA SOCIO SANITARIA ALLE DONNE CHE SUBISCONO VIOLENZA	» 103
7.2.1. <i>Trattamento diagnostico – terapeutico</i>	» 104
7.2.2. <i>Repertazione e conservazione delle prove; valutazione del rischio</i>	» 104
7.2.3. <i>Compiti delle Aziende sanitarie</i>	» 105
7.2.4. <i>Formazione professionale</i>	» 106
7.3. L'ATTUAZIONE DELLE LINEE GUIDA DA PARTE DELLE REGIONI	» 106
7.4. I FLUSSI EMUR: I DATI SUGLI ACCESSI AL PRONTO SOCCORSO DELLE DONNE CHE HANNO SUBITO VIOLENZA	» 107
7.5. LA PROTEZIONE DELLE DONNE DALLA VIOLENZA: ACCESSO AI DATI SANITARI E TUTELA DELLA <i>PRIVACY</i> , UN PROBLEMA APERTO	» 109
7.6. IL RACCORDO TRA LE STRUTTURE OSPEDALIERE E IL TERRITORIO: LE RETI INTERISTITUZIONALI	» 110
7.7. LE DISCRIMINAZIONI MULTIPLE E LA VIOLENZA DI GENERE	» 111
7.7.1. <i>Rendere visibili le donne con disabilità</i>	» 112
7.7.2. <i>La violenza sulle donne anziane</i>	» 114

7.8. LA VIOLENZA SULLE OPERATRICI DELLA SANITÀ	Pag. 115
7.8.1. <i>La prevenzione della violenza sulle operatrici e operatori: i corsi di formazione ECM</i>	» 116
7.9. IL REFERTO PSICOLOGICO	» 116
7.9.1. <i>Le finalità dello sportello psicologico in Pronto Soccorso</i>	» 117
7.9.2. <i>La documentazione e la stesura del referto psicologico</i>	» 118
7.10. CRITICITÀ E PROSPETTIVE	» 119
VIII. IL CICLO DELLA VIOLENZA E LA VITTIMIZZAZIONE SECONDARIA. IN PARTICOLARE: LA VITTIMIZZAZIONE SECONDARIA DELLE MADRI E DEI LORO FIGLI	» 121
8.1. IL FENOMENO DELLA VITTIMIZZAZIONE SECONDARIA: DEFINIZIONE, PRINCIPI COSTITUZIONALI E RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI E INTERNAZIONALI	» 123
8.2. IL MANCATO RICONOSCIMENTO DELLA VIOLENZA DOMESTICA NEI PROCEDIMENTI CIVILI E MINORILI: IL SUPERIORE INTERESSE DEL MINORE	» 128
8.3. I RISULTATI DELL'INDAGINE STATISTICA SUL RICONOSCIMENTO DELLA VIOLENZA NEI PROCEDIMENTI CIVILI E MINORILI	» 132
8.3.1. <i>Il riconoscimento della violenza nei procedimenti civili di separazione giudiziale con affidamento di figli minori</i>	» 133
8.3.2. <i>Il riconoscimento della violenza nei procedimenti minorili sulla responsabilità genitoriale</i>	» 139
8.4. I RISULTATI DELL'ANALISI QUALITATIVA CONDOTTA DALLA COMMISSIONE SU ALCUNI CASI EMBLEMATICI DI VITTIMIZZAZIONE SECONDARIA IN DANNO DI MADRI VITTIME DI VIOLENZA	» 145
8.5. LE CRITICITÀ EMERSE DALL'INCHIESTA	» 148
8.6. COME PROTEGGERE LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA DALLA VITTIMIZZAZIONE: LE PROPOSTE DELLA COMMISSIONE	» 151
8.6.1. <i>Formazione specialistica in materia di violenza domestica e assistita</i>	» 151
8.6.2. <i>Applicazione dell'articolo 31 della Convenzione di Istanbul sulla custodia dei figli: disciplina dell'affidamento, diritti di visita e sicurezza</i>	» 152
8.6.3. <i>Allegazioni di violenza: attività istruttoria e ascolto diretto del minore</i>	» 153
8.6.4. <i>Accertamenti tecnici: esclusione di teorie non riconosciute ed accettate dalla comunità scientifica</i>	» 154

8.6.5. <i>Provvedimenti di allontanamento coattivo dei minori</i> .	Pag. 154
8.6.6. <i>Sostegno alle donne vittime di violenza</i>	» 155
PARTE SECONDA: PUNIZIONE	» 157
IX. I NUMERI DI UNA STRAGE. L'INCHIESTA DELLA COMMISSIONE SUI FEMMINICIDI IN ITALIA NEGLI ANNI 2017 E 2018	» 159
9.1. IL FEMMINICIDIO: PROBLEMI DEFINITORI E CRITICITÀ APPLICATIVE ...	» 160
9.2. I RISULTATI DELL'ANALISI STATISTICA DEI FEMMINICIDI AVVENUTI NEL BIENNIO 2017-2018	» 162
9.2.1. <i>Distribuzione territoriale omogenea, caratteristiche di autori e vittime simili</i>	» 162
9.2.2. <i>Il 57,4 per cento dei femminicidi è opera del partner, il 12, 7 per cento dell'ex</i>	» 168
9.2.3. <i>Una caratteristica ricorrente: il suicidio dell'autore di femminicidio</i>	» 172
9.2.4. <i>Il 64 per cento degli autori ha confessato</i>	» 174
9.2.5. <i>Autori del reato: precedenti penali, giudiziari e dipen- denze</i>	» 174
9.2.6. <i>Il 28 per cento delle donne sono state uccise con modalità efferate</i>	» 176
9.2.7. <i>Sono 169 gli orfani di femminicidio in due anni</i>	» 177
9.2.8. <i>Violenza in maggioranza vissuta in totale solitudine dalle donne</i>	» 178
9.2.9. <i>Solo il 15 per cento delle vittime aveva denunciato precedenti violenze</i>	» 181
9.2.10. <i>Archiviazione nel 37 per cento dei casi, rito abbreviato nell'81,2 per cento dei processi</i>	» 182
9.2.11. <i>Sentenze di condanna e applicazione delle attenuanti</i>	» 183
9.2.12. <i>La infermità mentale come strategia difensiva dell'au- tore</i>	» 188
9.2.13. <i>Il secondo grado di giudizio: nel 63 per cento con- ferma la pena</i>	» 193
9.3. LA FASE DELLE INDAGINI: CRITICITÀ E BUONE PRASSI	» 194
9.4. GLI INTERVENTI NECESSARI	» 198
X. LE MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI	» 201
10.1. LE MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI: PROBLEMI DEFINITORI	» 202

10.2. LE DIMENSIONI DEL FENOMENO NEL MONDO: LE STIME	Pag. 203
10.3. LE MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI NELLE AULE DI GIUSTIZIA ..	» 204
10.4. LO SCENARIO INTERNAZIONALE: IL CONTRASTO ALLE MGF DA TUTELA DELLA SALUTE A SALVAGUARDIA DEI DIRITTI UMANI	» 205
10.5. LA LEGISLAZIONE ITALIANA: NON SOLO REPRESSIONE PENALE	» 207
10.6. LE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E LE CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE	» 208
10.6.1. <i>La prevenzione in ambito medico-sanitario</i>	» 208
10.6.2. <i>Il ruolo della scuola</i>	» 209
10.7. CONCLUSIONI	» 209
XI. COSA NON HA FUNZIONATO ? FEMMINICIDI, VIOLENZE SESSUALI, STALKING, VITTIMIZZAZIONE SECONDARIA: L'INCHIESTA SU CASI SINGOLI DI CRONACA GIUDIZIARIA	» 212
11.1. GLI ULTERIORI CASI DI FEMMINICIDIO ACQUISITI, UNA STRAGE CHE NON SI FERMA: UNA RIFLESSIONE SULL'USO DEL BRACCIALETTO ELETTRONICO ..	» 213
PARTE TERZA: INDIRIZZI E POLICIES	» 217
XII. PREVENIRE, PROTEGGERE E PUNIRE PER CONTRASTARE LA VIOLENZA: LE <i>POLICIES</i> COME MOTORE DEL CAMBIAMENTO. L'ATTIVITÀ DI PROPOSTA NORMATIVA DELLA COMMISSIONE E LA COLLABORAZIONE CON LE ALTRE ISTITUZIONI	» 219
XIII. CONCLUSIONI E PROSPETTIVE: VERSO IL RIORDINO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI VIOLENZA DI GENERE	» 224
13.1. PROPOSTE DI RIFORMA	» 224
13.1.1. <i>Le criticità del sistema: le indicazioni della Commissione per il riordino della normativa in materia di contrasto alla violenza di genere</i>	» 224
13.1.2. <i>Gli interventi necessari in materia di Prevenzione</i> ..	» 228
13.1.3. <i>Gli interventi necessari in materia di Protezione</i> ...	» 229
13.1.4. <i>Gli interventi necessari in materia di Punizione</i>	» 230
13.1.5. <i>Gli interventi necessari in materia di Politiche integrate</i>	» 231
13.2. PROSPETTIVE D'INDAGINE	» 231

I. I LAVORI DELLA COMMISSIONE ⁽¹⁾

1.1. LA DELIBERAZIONE ISTITUTIVA E LE LINEE PROGRAMMATICHE DI INTERVENTO

La Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, è stata istituita con delibera del Senato della Repubblica del 16 ottobre 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 25 ottobre 2018 ed ha avviato i suoi lavori il 7 febbraio 2019.

In base alla delibera istitutiva la Commissione è chiamata in primo luogo a svolgere le indagini e gli approfondimenti necessari a comprendere le dimensioni reali del fenomeno del femminicidio nel nostro Paese, un fenomeno non facile da delineare e perimetrare in modo chiaro e di conseguenza di difficile conoscibilità, anche a causa di una profonda sacca di sommerso che è uno dei problemi più gravi da affrontare.

In secondo luogo, alla Commissione spetta il compito di verificare ed accertare la congruità ed effettività, da un lato, degli strumenti normativi in vigore diretti a tutelare le vittime e gli eventuali minori coinvolti e, dall'altro, degli strumenti di vario genere oggi operativi, come progetti educativi e piani antiviolenza che, insieme all'attività dei centri antiviolenza sul territorio, rappresentano le risorse più importanti per costruire politiche di contrasto al fenomeno della violenza di genere.

Da ultimo la delibera attribuisce alla Commissione di inchiesta un compito più propriamente propositivo, che va declinato secondo almeno due direzioni: quella normativo-finanziaria e quella legislativa e amministrativa. Quest'ultima azione di proposta, nei fini della Commissione, dovrebbe auspicabilmente tracciare il percorso per l'approvazione di testi unici,

⁽¹⁾ La Commissione ringrazia tutti i suoi interlocutori istituzionali e sociali, con particolare riguardo a tutti i centri antiviolenza che hanno in questi anni supportato e suggerito campi di indagine, e non hanno fatto mai mancare il sostegno all'attività della Commissione. Un particolare ringraziamento va inoltre a tutti i soggetti auditi dalla Commissione, che con la loro competenza ne hanno allargato il campo delle conoscenze. Tra i soggetti istituzionali, la Commissione ha un debito di riconoscenza con tutte le Forze dell'ordine, con la Magistratura nel suo complesso a partire dai suoi organi di vertice, che nell'ambito delle rispettive competenze hanno supportato lealmente tutte le attività di indagine svolte.

Da ultimo, un ringraziamento sentito va a tutti gli esperti che, nei singoli campi di competenza, hanno formalmente collaborato, ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento interno, ai lavori. Alla loro disponibilità e dedizione va il riconoscimento di tutti i componenti. Hanno collaborato con la Commissione ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento interno: Prof.ssa Caterina Arcidiacono, Prof.ssa Teresa Bene, Dott. Andrea Bernetti, Dott. Matteo Bohm, Dott.ssa Beatrice Busi, Prefetto Giovanna Cagliostro, Prof.ssa Marina Calloni, Avv. Fabrizia Castagna, Dott.ssa Francesca Ceroni, Dott.ssa Antonella Chiusole, Prof. Emanuele Corni, Dott.ssa Paola Di Nicola Travaglini, Dott.ssa Vittoria Doretti, Avv. Antonella Faieta, Avv. Sabrina Fiaschetti, Dott.ssa Fabiola Furnari, Avv. Concetta Gentili, Prof.ssa Elisa Giomi, Prof.ssa Anna Loretoni, Prof.ssa Delia La Rocca, Prof.ssa Alessandra Kustermann, Avv. Teresa Manente, Luisa Menniti, Dott.ssa Maria Monteleone, Dott.ssa Marina Musci, Prof. Alberto Pesce, Dott.ssa Annamaria Picozzi, Dott.ssa Elvira Reale, Dott. Fabio Roia, Dott.ssa Linda Laura Sabbadini, Dott.ssa Teresa Scafuto, Dott. Arturo Sica, Dott.ssa Paola Tavella, Prof. Salvo Vaccaro, Dott.ssa Monica Velletti e l'Avv. Milli Virgilio. Infine, l'attività della Commissione non avrebbe potuto svolgersi senza il prezioso supporto dei componenti del Nucleo della Guardia di finanza e dell'Archivio della Commissione Femminicidio, al quale va un particolare ringraziamento.

riordinativi di assetti normativi diversi, a tutt'oggi differenziati e talvolta purtroppo ancora disomogenei.

Per la specifica indicazione delle competenze e dei poteri d'inchiesta della Commissione, si rinvia alle singole relazioni approvate⁽²⁾, di cui si darà conto nei Capitoli successivi.

Nella seduta n. 3 del 28 marzo 2019 la Commissione ha approvato le proprie Linee programmatiche di lavoro.

La Commissione, valutando la violenza basata sul genere come un fenomeno sociale di carattere strutturale, con radici culturali profonde che ancora oggi permeano le relazioni tra uomini e donne, alimentato e determinato dalla disparità nei rapporti di forza tra i due sessi, e che per ciò richiede una risposta forte e chiara dalla politica, ha convenuto sulla necessità di improntare i suoi lavori secondo le indicazioni della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 (cosiddetta «convenzione di Istanbul»).

Tale convenzione, ratificata dall'Italia con la legge 27 giugno 2013, n. 77, indica precise strategie da attuare per raggiungere l'obiettivo di eliminare ogni forma di violenza e sopraffazione nelle relazioni di genere. Si tratta delle cosiddette «quattro P»: Prevenire, Proteggere, Perseguire e Politiche.

La Commissione, dopo aver fatti propri gli indirizzi e le conclusioni dell'inchiesta dell'omologa Commissione della XVII legislatura, ha ritenuto in particolare di approfondire i seguenti aspetti:

- la misurazione quali-quantitativa del fenomeno, la creazione ed il miglioramento di reti di interscambio informativo, al fine di indagare le dimensioni reali e multifattoriali del fenomeno della violenza di genere;
- l'interoperabilità di funzionamento delle diverse discipline;
- l'integrazione delle modalità e degli strumenti di intervento tra servizi generali e specializzati pubblici, privati e del privato sociale.

⁽²⁾ Si rinvia al riguardo alle Relazioni già approvate dalla Commissione, DOC. XXII-bis nn. 1 (Relazione su «Misure per rispondere alle problematiche delle donne vittime di violenza dei centri antiviolenza, delle case rifugio e degli sportelli antiviolenza e antitrattra nella situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19»), 2 (Relazione sui dati riguardanti la violenza di genere e domestica nel periodo di applicazione delle misure di contenimento per l'emergenza da COVID-19), 3 (Relazione sulla *Governance* dei servizi antiviolenza e sul finanziamento dei centri antiviolenza e delle case rifugio), 4 (Relazione «Rapporto sulla violenza di genere e domestica nella realtà giudiziaria»), 5 (Relazione su «Contrasto alla violenza di genere: una prospettiva comparata»), 6 (Relazione sulle mutilazioni genitali femminili), 7 (Relazione «La risposta giudiziaria ai femminicidi in Italia. Analisi delle indagini e delle sentenze. Il biennio 2017-2018»), 8 (Relazione sui percorsi trattamentali per uomini autori di violenza nelle relazioni affettive e di genere), 10 (Relazione sulla vittimizzazione secondaria delle donne che subiscono violenza e dei loro figli nei procedimenti che disciplinano l'affidamento e la responsabilità genitoriale), 12 (Relazione su «Linguaggio, educazione scolastica e formazione universitaria per prevenire la violenza di genere: una questione culturale»), 13 (Relazione su «Donne, violenza e salute»), 14 (Relazione su «Riordino della normativa in materia di prevenzione e contrasto della violenza di genere»). Per le linee programmatiche approvate dalla Commissione il 28 marzo 2019 si veda altresì: http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/femminicidio18/linee_programmatiche_di_lavoro_-_approvate_il_28.3.2019.pdf.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 9, della delibera istitutiva, la Commissione ha quindi costituito tre distinti Gruppi di lavoro al fine di indagare in maniera puntuale i diversi campi di intervento e le criticità individuate.

Il primo campo di intervento ha avuto ad oggetto la « Prevenzione ». La violenza contro le donne rappresenta infatti una questione culturale che attraversa tutti gli strati sociali e che trova la propria radice nel permanere dello squilibrio di forza e nella visione asimmetrica esistente dei rapporti tra donne e uomini, che ha origini storiche, ma che continua ad essere riprodotta e rinforzata, in particolare attraverso i messaggi mediatici, ma anche, involontariamente, da agenzie educative come famiglia e scuola. In tal senso le indagini in merito al tema della prevenzione si sono incentrate soprattutto sulla rilevazione delle asimmetrie esistenti nei rapporti tra uomo e donna e sul rispetto per le differenze, così come sullo sviluppo di una consapevolezza critica rispetto a quanto è veicolato dai *media* e, talvolta inconsapevolmente, dalle famiglie, dalle scuole e nei luoghi di frequentazione delle giovani generazioni con riguardo alla popolazione adolescente che, di per sé, approccia ad una fase di costruzione identitaria accompagnata da criticità.

Un primo importante aspetto del quale il gruppo di lavoro ha inteso occuparsi è il tema legato alla comunicazione e ad una cultura rispettosa del genere e della necessità di un superamento di ogni stereotipo e forma di *hate speech*. Non a caso l'articolo 17 della Convenzione di Istanbul inserisce tra i principali protagonisti del contrasto alla violenza di genere proprio i mezzi di comunicazione. In questa prospettiva, la Commissione ha ritenuto in particolare di approfondire, da un lato, la questione connessa alla narrazione della violenza contro le donne e la sua rappresentazione nei media tradizionali, giornali e televisione e nei *social network* anche al fine di evitare possibili incitamenti all'emulazione, e, dall'altro, il tema della rappresentazione femminile nel vasto mondo della comunicazione, del *web*, della televisione e delle pubblicità.

Un secondo aspetto è legato alla formazione, da intendersi sotto un duplice profilo: da un lato come formazione universitaria di coloro che per professione nella loro successiva esperienza lavorativa si potranno confrontare con vittime di violenza e, dall'altro lato, come formazione scolastica in senso proprio e quindi coloro che, da educatori, dovranno promuovere e costruire modelli culturali ed educativi orientati ad una corretta gestione delle relazioni e al riconoscimento e rispetto delle differenze. Con riguardo alla formazione scolastica, la Commissione ha deliberato di affrontare la questione relativa all'educazione alle differenze e ai sentimenti oggi esistente nelle scuole e nei piani formativi, anche con riferimento agli stereotipi contenuti nei libri di testo.

In questo contesto è stata ritenuta fondamentale anche una riflessione sulla informazione/ formazione/ aggiornamento/ specializzazione delle figure professionali che, a vario titolo, si trovano a gestire episodi di violenza di genere. Fra costoro una attenzione particolare deve essere riservata alla verifica della formazione del personale delle forze dell'ordine, del personale medico e sanitario, nonché degli operatori a vario titolo impegnati nei percorsi di presa in carico e protezione delle vittime di violenza; tra questi

sono da includere gli insegnanti, soprattutto per il ruolo che possono svolgere nella precoce individuazione dei segnali di violenza e nella valutazione del rischio di esposizione della donna o del minore a più gravi fatti di sangue. Anche la formazione degli operatori di giustizia riveste in questo campo una particolare rilevanza al fine di riconoscere la violenza sotto il velo degli stereotipi ed evitare così tutte le possibili forme di vittimizzazione secondaria.

Il secondo campo di intervento ha avuto ad oggetto la « Punizione », con particolare riferimento alla disciplina processuale nei giudizi per reati di violenza di genere (soprattutto dei femminicidi), alle modalità di determinazione della pena e, quindi, agli spazi di discrezionalità del giudice in ordine all'applicazione delle circostanze attenuanti nei casi in cui il fatto è commesso ai danni di donne vulnerabili o nei casi in cui ricorrano circostanze aggravanti (si pensi ai reati commessi in danno di minori o di persone legate da un rapporto affettivo o familiare con l'autore del crimine).

A tali profili di criticità è stato ritenuto connesso il problematico rapporto tra i vari contesti giurisdizionali e nello specifico ai rapporti tra procedimenti e processi penali per reati di violenza e giudizi civili per l'affidamento dei minori nei giudizi di separazione e di divorzio. Attualmente, infatti, le determinazioni afferenti all'affido dei minori risultano spesso ispirate al solo principio della bigenitorialità e quindi del tutto disancorate dagli elementi acquisiti in sede penale, perfino in presenza di provvedimenti cautelari a carico del soggetto ritenuto abusante-maltrattante. A ciò si aggiunga anche il tema – complesso – delle consulenze tecniche per le questioni dell'affido che, in non poche occasioni, ispirate a teorie che non tengono conto della violenza (e dei rischi della violenza connessi alla vita dei minori), si trasformano sovente in strumenti di vittimizzazione secondaria delle donne.

Un campo d'indagine particolarmente approfondito dalla Commissione è stato quello relativo alla « Protezione », nel presupposto che per un contrasto efficace alla violenza sia essenziale che la donna vittima, dopo essere stata adeguatamente aiutata nel momento della denuncia e assistita sul piano sanitario, sia seguita nella fase successiva al fine di evitare un pericoloso ritorno alla condizione originaria. Come è noto, troppo spesso le vittime, soprattutto di violenza in ambito domestico o nelle relazioni affettive, per mancanza di un adeguato sostegno anche di natura economica, temporeggiano, esponendosi al rischio di pericolose e spesso letali *escalation* di violenza e decidono di non denunciare.

In proposito, la Commissione ha ritenuto di primaria importanza approfondire la cosiddetta presa in carico delle vittime con particolare riguardo al ruolo dei centri antiviolenza e delle case rifugio. Il ruolo dei centri antiviolenza è essenziale non solo ai fini dell'emersione del fenomeno della violenza e alla precoce individuazione delle vittime ad alto rischio, ma anche in relazione al loro definitivo affrancamento dal contesto violento, riservando particolare attenzione ai percorsi verso l'autonomia economica (formazione professionale, apprendistato, borse lavoro, incentivo speciale per l'assunzione in impresa o per l'autoimpiego, e così via).

Un ulteriore profilo ha riguardato il ruolo del sistema sanitario nella politica di contrasto al fenomeno, con particolare riferimento all'applicazione delle linee guida nazionali volte ad indirizzare ed orientare l'operato delle aziende sanitarie ed ospedaliere in tema di soccorso ed assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza e ai loro figli, vittime di violenza assistita.

Infine, un tema che ha impegnato i lavori della Commissione è quello connesso al recupero degli uomini maltrattanti, con particolare riguardo alla possibile introduzione di percorsi di rieducazione e riabilitazione per autori di comportamenti violenti, che valgano sia come strumento di prevenzione, sia in caso di ammonimento o condanna, sia per accompagnare la fase post detentiva, e che siano centrati sulla assunzione di una responsabilità personale (anche al fine di influire positivamente sulla recidiva degli autori di violenza).

Un programma di lavoro così vasto e intenso ha reso indispensabile prolungare la durata della Commissione fino al termine della legislatura. Ciò è avvenuto con l'approvazione, da parte del Senato della Repubblica, della delibera del 5 febbraio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 febbraio 2020.

1.2. I DATI SULL'ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE: AUDIZIONI, SOPRALLUOGHI E DOCUMENTAZIONE

Durante i suoi lavori – condizionati e limitati peraltro dall'emergenza pandemica da Covid-19 – la Commissione ha svolto un'approfondita attività conoscitiva che ha cercato di toccare tutti temi sopra ricordati, che si è sostanziata nello svolgimento di 117 sedute plenarie, 58 riunioni dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi e nell'audizione di oltre 200 soggetti, nonché in una serie di sopralluoghi sul territorio.

1.2.1. Le audizioni svolte

Le audizioni svolte sono state le seguenti:

- 4^a seduta: 2 aprile 2019, Audizione della dottoressa Elisabetta Rosi, Consigliere della terza sezione penale della Corte di cassazione;
- 5^a seduta: 9 aprile 2019, Audizione del Presidente del tribunale di Roma, dottor Francesco Monastero;
- 6^a seduta: 7 maggio 2019, Audizione della Presidente della sezione GIP del tribunale di Napoli, dottoressa Giovanna Ceppaluni;
- 7^a seduta: 14 maggio 2019, Audizione del Presidente del tribunale di Palermo, dottor Salvatore Di Vitale, e del Presidente del tribunale di Torino, dottor Massimo Terzi;
- 8^a seduta: 28 maggio 2019, Audizione della Presidente della Commissione per le pari opportunità della FNSI, Mimma Caligaris e della Presidente della Commissione per le pari opportunità dell'USIGRAI, Monica Pietrangeli;

– 9^a seduta: 11 giugno 2019, Audizione del Primo Dirigente della Divisione Anticrimine della Polizia di Stato presso la Questura di Trento, Annamaria Maggio e del Tenente Colonnello presso l'Ufficio legislazione del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Filippo Vanni; Audizione del Presidente del Tribunale di Milano, dottor Roberto Bichi;

– 10^a seduta: 13 giugno 2019, Audizione della Presidente dell'Ordine dei giornalisti del Lazio, Paola Spadari e della Presidente dell'Associazione GiULiA – giornaliste, Silvia Garambois;

– 11^a seduta: 18 giugno 2019, Audizione del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e intenzionali violenti, prefetto Raffaele Cannizzaro;

– 12^a seduta: 25 giugno 2019, Audizione della Consigliera nazionale di parità, Francesca Bagni Cipriani e del Presidente della sezione autonoma misure di prevenzione del tribunale di Milano, Fabio Roia;

– 13^a seduta: 2 luglio 2019, Audizione del Coordinatore della Commissione politiche sociali nell'ambito della Conferenza delle Regioni e delle province autonome, Luigi Mazzuto;

– 14^a seduta: 3 luglio 2019, Audizione del Giudice della sezione G.I.P. del tribunale di Roma, Paola Di Nicola;

– 15^a seduta: 16 luglio 2019, Audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le pari opportunità, on. Vincenzo Spadafora;

– 16^a seduta: 23 luglio 2019, Audizione della professoressa Marina Calloni, ordinario di filosofia politica e sociale presso il Dipartimento di sociologia e ricerca sociale dell'Università degli studi di Milano-Bicocca, e del professor Michele Nicoletti, ordinario di filosofia politica presso la facoltà di lettere e filosofia e la Scuola di Studi Internazionali dell'Università degli studi di Trento; seguito dell'audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le pari opportunità, Vincenzo Spadafora;

– 17^a seduta: 30 luglio 2019, Audizione della professoressa Caterina Arcidiacono, ordinario di psicologia sociale presso l'Università degli studi di Napoli Federico II;

– 20^a seduta: 12 settembre 2019, Audizione della Presidente della prima sezione civile del tribunale di Bologna, dottoressa Matilde Betti;

– 21^a seduta: 18 settembre 2019, Audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e UGL (Sonia Ostrica, responsabile Coordinamento pari opportunità UIL, Liliana Ocmin, responsabile Dipartimento politiche migratorie donne giovani e coordinamento nazionale donne CISL, Ornella Petillo, segretario confederale UGL, Fiovo Bitti, dirigente sindacale UGL e Luisa Molè, dirigente sindacale UGL);

– 22^a seduta: 25 settembre 2019, Audizione di rappresentanti delle associazioni Confindustria e Confapi (Dottor Massimo Marchetti – Confindustria, Dottoressa Annalisa Guidotti Confapi);

– 23^a seduta: 26 settembre 2019, Audizione della professoressa Federica Giardini, Associato di filosofia politica presso l'Università degli studi di Roma Tre e della professoressa Elisa Giomi, associato di sociologia della comunicazione presso l'Università degli studi di Roma Tre;

- 24^a seduta: 30 settembre 2019, Audizione di rappresentanti delle organizzazioni Alleanza cooperative italiane, CIA, CNA, Coldiretti, Confagricoltura, Confartigianato, Confcommercio, Confcooperative, Confesercenti, Confserizi, Copagri, Lega delle cooperative, R.E TE. Imprese Italia e UNCI; seguito dell'audizione di rappresentanti delle organizzazioni CGIL, CISL, UIL e UGL (in rappresentanza di Alleanza delle Cooperative italiane Anna Manca, presidente, in rappresentanza di CIA Claudia Merlino, responsabile ufficio organizzazione e lavoro e Massimo Fiorito, responsabile Affari istituzionali e relazioni esterne, in rappresentanza della CNA Maria Fermanelli, presidente, Sara Cubellotti, del Dipartimento relazioni sindacali e Roberto Angelini dell'Ufficio legislativo, in rappresentanza di Coldiretti Pina Boccia della Coldiretti Lazio e Isabella Sposetti della Coldiretti Donne Impresa, in rappresentanza della Confagricoltura Giulia Callini, presidente, in rappresentanza della Confcommercio Paolo Baldazzi, responsabile settore lavoro contrattazione e relazioni sindacali e Laura Iodice del settore lavoro contrattazione e relazioni sindacali, in rappresentanza della Confcooperative Sabina Valentini, capo del Servizio sindacale e giuslavoristico, in rappresentanza della Confesercenti Giuseppe Dell'Aquila, responsabile dell'Ufficio legislativo, in rappresentanza della COPA-GRI Alessandro Cuscianna, referente area legislativa, in rappresentanza della Lega delle cooperative Annalisa Casino, presidente Commissione pari opportunità, in rappresentanza della CGIL Susanna Camusso, responsabile politiche di genere e Giorgia D'Errico, coordinatrice Segreteria generale, in rappresentanza della CISL Liliana Ocmin, responsabile dipartimento politiche migratorie donne giovani e coordinamento nazionale donne, in rappresentanza della UIL Sonia Ostrica, responsabile nazionale pari opportunità e politiche di genere e Alessandra Menelao, responsabile nazionale mobbing e stalking, centri di ascolto contro tutte le violenze e in rappresentanza della UGL Ornella Petillo, segretario confederale, Valentina Iori, dirigente confederale e Luisa Molè, dirigente sindacale);

- 26^a seduta: 8 ottobre 2019, Audizione di Annamaria Arlotta, esperta del fenomeno della pubblicità sessista nella comunicazione mediatica;

- 27^a seduta: 15 ottobre 2019, Audizione della signora Lucia Panigalli;

- 28^a seduta: 28 ottobre 2019, Audizione della Presidente dell'Associazione « Il giardino segreto », avvocato Patrizia Schiarizza;

- 29^a seduta: mar. 5 novembre 2019, h. 11 Audizione del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), Professor Angelo Marcello Cardani;

- 30^a seduta: 12 novembre 2019, Audizione della Presidente dell'Associazione Ebano, Michelangela Barba;

- 31^a seduta: 19 novembre 2019, Audizione di un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (Istat) (dottoressa Linda Laura Sabbadini, dirigente del Dipartimento per la produzione statistica dell'Istat) e Audizione di un dirigente dell'Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali del Consiglio nazionale delle ricerche (IRPPS-CNR) (Professoressa Maura Misiti, ricercatrice);

– 32^a seduta: 26 novembre 2019, Audizione del Presidente, dell'Amministratore delegato e del Direttore del Coordinamento editoriale dei palinsesti televisivi della RAI (Dottor Marcello Foa, Presidente della RAI, dottor Fabrizio Salini, Amministratore delegato della RAI e dottor Marcello Ciannamea, Direttore del coordinamento editoriale dei palinsesti televisivi della RAI);

– 33^a seduta: 10 dicembre 2019, Audizione della Ministra per le pari opportunità e la famiglia, Ministra Elena Bonetti;

– 34^a seduta: 12 dicembre 2019, Audizione della responsabile dell'Unità *Gender and Economic Justice* di ActionAid Italia, dottoressa Rosanna Scaricabarozzi;

– 35^a seduta: 17 dicembre 2019, Audizione del Ministro della giustizia, Alfonso Bonafede;

– 36^a seduta: 19 dicembre 2019, Audizione del Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), Professor Gaetano Manfredi;

– 37^a seduta: 14 gennaio 2019, Audizione di rappresentanti dell'associazione Viola Dauna, dell'associazione Befree, della Casa delle donne per non subire violenza, della Casa Internazionale delle donne Roma, della Cooperativa E.V.A., dell'associazione Differenza Donna, dell'associazione D.i.Re-Donne in Rete contro la violenza, dell'associazione Donne insieme, dell'associazione Lucha y Siesta, dell'associazione Onda Rosa, dell'associazione Pangea Reama, dell'associazione Telefono Rosa e dell'associazione UDI – Unione Donne in Italia (Sono presenti: Stefania Di Gennaro e Laura Spinelli, per l'associazione Viola Dauna; Oria Gargano, per BeFree e per la Casa internazionale delle donne Roma; Anna Pramstrahler, per la Casa delle donne per non subire violenza; Elisa Ercoli, per Differenza Donna; Lella Palladino, per la Cooperativa E.V.A.; Concetta Carrano, per D.i.Re-Donne in rete contro la violenza; Gerardina Speranza, Vincenza Aruta, Maria Teresa Abate e Rosanna Carbone, per Donne insieme; Angela D'Alessandro e Michela Cicculi, per Lucha y Siesta; Simona Lanzoni, per Pangea Reama; Maria Gabriella Carnieri Moscatelli e Antonella Faita, per Telefono Rosa; Vittoria Tola e Giulia Potenza, per UDI-Unione Donne in Italia);

– 38^a seduta: 28 gennaio 2020, Audizione di esperte sull'applicazione delle linee guida concernenti il percorso di tutela delle donne vittime di violenza nelle strutture ospedaliere (Dottoressa Vittoria Doretti, Direttrice UOC Promozione ed Etica della Salute – Direzione Sanitaria – Direttrice UOSD Codice Rosa, Salute e Medicina di Genere – Azienda USL Toscana sud est – Responsabile Rete Regionale Codice Rosa – Regione Toscana; dottoressa Alessandra Kustermann, Direttrice di Unità operativa complessa, responsabile del Centro di riferimento e assistenza per i problemi di violenza alle donne e ai minori della Clinica Mangiagalli di Milano; dottoressa Antonella Bozzaotra, psicologa, intervento di refertazione psicologica in pronto soccorso agli ospedali di Santa Maria di Loreto e San Paolo di Napoli; dottoressa Ester Ricciardelli, intervento di refertazione psicologica in pronto soccorso agli ospedali di Santa Maria di Loreto e San Paolo di Napoli; dottoressa Antonietta Marano, responsabile preospedalizz-

zazione centralizzata della Direzione sanitaria dell'ospedale Cardarelli e referente aziendale per la violenza di genere; dottoressa Alda Centolani, medico responsabile del percorso mantenimento-abuso dell'ospedale di Ravenna Ausl Romagna; dottoressa Rachele Nanni, psicologa responsabile del programma aziendale psicologia, refertazione psicologica Ausl Romagna);

– 41^a seduta: 25 febbraio 2020, Audizione di rappresentanti dell'associazione Sud est donne, del Comitato madri riunite, dell'associazione Arci donna Napoli e dell'associazione Federico nel cuore (Filomena Zaccaria, avvocato del centro antiviolenza Rompiamo il silenzio, Comitato madri unite Presidente Laura Massaro, Associazione Federico nel cuore Presidente Antonella Penati) (Signora Angela Lacitignola, Presidente dell'Associazione Sud est donne, l'avvocato Filomena Zaccaria, in rappresentanza della medesima Associazione; la dottoressa Laura Massaro, presidente del Comitato Madri Unite contro la Violenza Istituzionale e l'avvocato Lorenzo Stipa, consulente legale del Comitato; la dottoressa Rosa Di Matteo, la dottoressa Ester Ricciardelli e la signora Veronica Di Martino, in rappresentanza di Arci donna Napoli; la signora Antonella Penati, Presidente dell'associazione Federico nel cuore, accompagnata dalla signora Sabina Tomasella);

– 45^a seduta: 12 maggio 2020, Audizione della seconda Vicepresidente del GREVIO, organo indipendente di monitoraggio della convenzione di Istanbul presso il Consiglio d'Europa sul rapporto GREVIO per l'Italia, dottoressa Simona Lanzoni;

– 46^a seduta: 19 maggio 2020, Audizione della Presidente dell'Associazione Centro di ascolto Uomini Maltrattanti (CAM) di Firenze nonché dell'associazione Relive – Relazioni libere dalle Violenze – Rete nazionale centro autori di violenza, e di una rappresentante del Consiglio direttivo dell'associazione ALFID Onlus (CAM e Relive Alessandra Pauncz – ALFID Onlus Franca Gamberoni);

– 48^a seduta: 4 giugno 2020, Audizione della Coordinatrice del Centro LDV della AUSL di Modena, del Responsabile CAM (Centro uomini maltrattanti) di Roma e di uno psicoterapeuta esperto nel trattamento di uomini che hanno agito violenza sulle donne (Dottoressa Monica Dotti, Coordinatrice Centro LDV AUSL Modena, Dottor Andrea Bernetti, Responsabile CAM di Roma e Dottor Ivan Pezzotta, psicoterapeuta esperto nel trattamento di uomini che hanno agito violenza sulle donne);

– 49^a seduta: 10 giugno 2020, Audizione di Rappresentanti del Centro Nazionale delle Ricerche (CNR) sui dati della rilevazione dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio in relazione ai criteri dell'intesa tra Stato e Regioni nonché sulle problematiche dei Centri antiviolenza nel periodo delle misure di contenimento relative all'emergenza sanitaria da Covid-19 (Dottoressa Maura Misiti);

– 50^a seduta: 11 giugno 2020, Audizione di un esperto criminologo clinico del trattamento di uomini che hanno agito violenza sulle donne, dottor Paolo Guglielmo Giulini;

– 51^a seduta: 23 giugno 2020, Audizione della responsabile della redazione Dire-Donna e della Vice Presidente dell'associazione Federico

nel cuore Onlus, pediatra e medico legale in tema di alienazione parentale (Dottoressa Silvia Mari e dottoressa Maria Serenella Pignotti);

– 53^a seduta: 7 luglio 2020, Audizione di esperti del trattamento di uomini che hanno agito violenza sulle donne operanti in Norvegia e Spagna (Signori Marius Rakil, esperto di psicologia clinica, responsabile della rete *Alternative to Violence* (ATV), operante in Norvegia, e signor e Heinrich Geldschläger, psicologo e psicoterapeuta, membro dell'associazione *Coxexus*, operante in Spagna);

– 55^a seduta: 21 luglio 2020, Audizione di una docente universitaria esperta psicologa e criminologa sul trattamento dei sex offenders e di un esperto psicoterapeuta responsabile dei programmi per sex offenders in carcere) (Dottoressa Georgia Zara, docente universitaria esperta psicologa e criminologa e Dottor Davide Parma, esperto psicoterapeuta responsabile dei programmi per sex offenders in carcere);

– 56^a seduta: 28 luglio 2020, Audizione di una componente dell'Esecutivo del Consiglio nazionale dell'Ordine degli Psicologi e della Vicepresidente del Consiglio nazionale dell'Ordine degli Assistenti sociali (Dottoressa Angela Maria Quaquero, componente dell'esecutivo del Consiglio nazionale dell'Ordine degli Psicologi e dottoressa Annunziata Bartolomei, Vicepresidente del Consiglio nazionale dell'Ordine degli Assistenti sociali)

– 57^a seduta: 30 luglio 2020, Audizione della Vicepresidente del Consiglio nazionale dell'Ordine degli Assistenti sociali, dottoressa Annunziata Bartolomei;

– 58^a seduta: 4 agosto 2020, Audizione di una pedagogista esperta in problematiche dell'adolescenza e dell'età evolutiva con un focus specifico sui minori vittime di violenza assistita e della Direttrice dell'Ufficio di Servizio sociale per i minorenni di Genova (D.ssa Maria Carla Sivori, pedagogista esperta in problematiche dell'adolescenza e dell'età evolutiva con un focus specifico sui minori vittime di violenza assistita e D.ssa Anna Maria Scazzosi, Direttrice dell'Ufficio di Servizio sociale per i minorenni di Genova);

– 59^a seduta: 22 settembre 2020, Audizione di esperti psicologi in materia di trattamento di *sex offender* in carcere operanti nelle regioni Lazio e Toscana, nonché del garante per i detenuti di Firenze (D.ssa Adele di Stefano, psicologa progetto « *conscious riab* » in carcere per *sex offender*, dott. Mario De Maglie, psicologo responsabile programmi per autori sex offender e il dott. Eros Cruccolini, garante detenuti di Firenze esperto in programmi per autori sex offender in carcere);

– 61^a seduta: 22 ottobre 2020, Audizione del Presidente dell'Associazione Nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola (ANP), del Presidente dell'Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici (ANDIS) e della Presidente dell'Associazione Docenti e dirigenti scolastici italiani (ADi) (Professor Antonello Giannelli, Presidente dell'Associazione Nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola (ANP), professoressa Raffaella Briani, dirigente scolastico membro dello Staff Nazionale ANP e professoressa Paola Bortoletto, Vice Presidente dell'As-

sociazione Nazionale Dirigenti Scolastici (ANDIS)) II. Comunicazioni della Presidente;

– 62^a seduta: 29 ottobre 2020, Audizione di rappresentanti dell'Istituto nazionale di documentazione innovazione e ricerca educativa (INDIRE) e di docenti degli Istituti di istruzione superiore « Nicolò Machiavelli » e del Polo « Fermi – Giorgi » (dottoressa Patrizia Garista e dottoressa Maria Teresa Sagri ricercatrici dell'Istituto nazionale di documentazione innovazione e ricerca educativa (INDIRE), professoressa Francesca Stefani e professoressa Tiziana Bianchini, docenti degli Istituti di istruzione superiore « Nicolò Machiavelli » e del Polo « Fermi – Giorgi »);

– 63^a seduta: 5 novembre 2020, Audizione del dirigente scolastico del liceo scientifico « Roiti » di Ferrara, del dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo statale Margherita Hack di Roma, dell'Istituto Maria Adelaide di Palermo e di una docente dell'Istituto comprensivo statale Silvio Boccone di Palermo (professor Roberto Giovannetti, Preside del liceo scientifico « Roiti » di Ferrara, professor Massimo La Rocca, dirigente scolastico ICS Margherita Hack – plesso Girolami di Roma, professoressa Angela Randazzo, dirigente scolastico dell'Istituto Maria Adelaide di Palermo e professoressa Donatella Lombardo, docente dell'Istituto comprensivo statale Silvio Boccone di Palermo);

– 64^a seduta: 12 novembre 2020, Audizione di un esperto della formazione scolastica in materia di violenza di genere (Professor Mauro Rusconi, esperto sulla formazione scolastica in materia di violenza di genere);

– 65^a seduta: 18 novembre 2020, Audizione di esperti psicologi di educazione emotiva e di un esperto di educazione al pensiero complesso (d.ssa Rosanna Schiralli e dott. Ulisse Mariani, esperti psicologi di educazione emotiva e dott. Antonio Cosentino, esperto di educazione al pensiero complesso)

– 66^a seduta: 2 dicembre 2020, Audizione della Presidente dell'associazione di promozione sociale S.CO.S.S.E. – Soluzioni Comunicative Studi Servizi Editoriali (d.ssa Monica Pasquino, Presidente dell'associazione di promozione sociale S.CO.S.S.E. – Soluzioni Comunicative Studi Servizi Editoriali e d.ssa Giulia Franchi, membro del Consiglio direttivo dell'Associazione);

– 67^a seduta: 10 dicembre 2020, Audizione di rappresentanti dell'AIE, Associazione italiana Editori; audizione di rappresentanti di Save The Children; Audizione di una Dirigente scolastica responsabile della rete regionale e provinciale della Lombardia del progetto « A scuola contro la violenza sulle donne » (dott. Giovanni Bonfanti, presidente Gruppo Educativo dell'AIE Associazione italiana Editori; dott. Paolo Tartaglino, vice presidente Gruppo Educativo dell'AIE; d.ssa Annamaria Urbano, responsabile dell'AIE per i rapporti istituzionali del settore scuola; d.ssa Antonella Inverno, rappresentante Save the Children e prof.ssa Elena Centemero, dirigente scolastica responsabile rete regionale e provinciale della Lombardia del progetto « A scuola contro la violenza sulle donne »);

– 68^a seduta: 21 dicembre 2020, Audizione del Direttore generale dei detenuti e del trattamento del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia, dottor Gianfranco De Gesu;

– 70^a seduta: 12 gennaio 2021, Audizione della Prorettrice dell'Università degli Studi di Trento e di una ricercatrice di filosofia del linguaggio (prof.ssa Barbara Poggio, Prorettrice dell'Università degli Studi di Trento e la d.ssa Martina Rosola, Ricercatrice di filosofia del linguaggio);

– 71^a seduta: 20 gennaio 2021, Audizione della Garante regionale per la tutela delle vittime di reato della regione Lombardia; Audizione della Presidente dell'associazione « Tutte per Italia » e docente di politiche del welfare dell'Università degli Studi di Modena III. Comunicazioni della Presidente (Avvocatessa Elisabetta Aldovrandi, Garante regionale per la tutela delle vittime di reato, accompagnata dalla d.ssa Alessandra Negriolli, dirigente, e dalla signora Manuela Porcaro, membro, della Segreteria dell'Ufficio Garante e la prof.ssa Alessandra Servidori, Presidente dell'associazione « Tutte per Italia » e docente dell'Università degli Studi di Modena);

– 72^a seduta: 26 gennaio 2021, Audizione della Prorettrice con delega a legalità, trasparenza e parità di diritti dell'Università degli Studi di Milano e ordinario di diritto costituzionale; Audizione di Rappresentanti di Amnesty International (prof.essa Marilisa D'Amico, Prorettrice con delega a legalità, trasparenza e parità di diritti dell'Università degli Studi di Milano e ordinario di diritto costituzionale, e d.sse Tina Marinari, Responsabile Campagne, e Giulia Groppi, Lobby and Policy Senior Officer, rappresentanti di Amnesty International);

– 73^a seduta: 10 febbraio 2021, Audizione della Direttrice del Servizio di psicologia giuridica e forense, ordinario di psicologia generale presso la Facoltà di Medicina e Psicologia dell'Università di Roma « La Sapienza » (prof.ssa Anna Maria Giannini, Direttrice del Servizio di psicologia giuridica e forense, ordinario di psicologia generale presso la Facoltà di Medicina e Psicologia dell'Università di Roma « La Sapienza »);

– 74^a seduta: 16 febbraio 2021, Audizione delle Rappresentanti dell'associazione Differenza Donna e delle Rappresentanti dell'Associazione Italiana Donne per lo Sviluppo (AIDOS) (d.ssa Elisa Ercoli, Presidente associazione Differenza Donna e d.ssa Chiara Spampinati, gender expert associazione Differenza Donna Progetti europei ed internazionali; d.ssa M. Grazia Panunzi, Presidente Associazione Italiana Donne per lo Sviluppo (AIDOS); d.ssa Serena Fiorletta, antropologa e responsabile comunicazione di AIDOS e prof.ssa Patrizia Farina, docente di Demografia all'Università di Milano Bicocca);

– 76^a seduta: 2 marzo 2021, Audizione dei Rappresentanti dell'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria (IAP) e di una Professoressa di sociologia dei processi culturali e comunicativi, esperta di stereotipi di genere nel linguaggio (Rappresentanti Istituto Autodisciplina Pubblicitaria (IAP) presidente, dott. Mario Barbuto, direttore, dott. Vincenzo Guggino e d.ssa Monica Davò e la Prof.ssa di sociologia dei processi culturali e comunicativi dell'Università di Catania, esperta di stereotipi di genere nel linguaggio, Graziella Priulla);

– 79^a seduta: 17 marzo 2021, Audizione della dottoressa Anna Colucci, esperta dell'Istituto superiore di sanità sulla formazione del personale sanitario nei percorsi protetti per le donne che hanno subito violenza;

– 80^a seduta: 25 marzo 2021, Audizione di rappresentanti di ActionAid Italia, di Amref Health Africa – Italia e di Save the Children (d.ssa Rossana Scaricabarozzi, responsabile unità gender and economic justice e d.ssa Isabella Orfano, esperta di diritti delle donne di ActionAid Italia; d.ssa Paola Magni, head of institutional strategic partnership, d.ssa Renata Torrente, coordinatrice dei programmi in Italia e d.ssa Roberta Rughetti, di Amref Health Africa – Italia; d.ssa Giusy D'Alconzo, responsabile delle relazioni istituzionali e advocacy e d.ssa Chiara Damen, international advocacy e policy coordinator di Save the Children);

– 81^a seduta: 8 aprile 2021, Audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e UGL (d.ssa Liliana Ocmin, Responsabile Coordinamento Nazionale Donne CISL, d.ssa Selly Kane, Responsabile per le politiche sull'immigrazione CGIL, d.ssa Alessandra Menelao, Responsabile Nazionale Centri di Ascolto Mobbing e Stalking contro tutte le violenze UIL e d.ssa Ornella Petillo, Segretario confederale UGL);

– 82^a seduta: 15 aprile 2021, Audizione di rappresentanti delle associazioni « Nosotras » e « Laboratorio una donna », sul tema delle mutilazioni genitali femminili N.B.: anche se non presenti sull'odg ci sono state anche Comunicazioni della Presidente (prima dell'audizione) (d.ssa Isabella Mancini, Presidente associazione « Nosotras » e d.ssa Maricetta Tirrito, Presidente associazione « Laboratorio una donna »);

– 83^a seduta: 27 aprile 2021, Audizione del Ministro dell'Università e della Ricerca, prof.ssa Maria Cristina Messa;

– 84^a seduta: 4 maggio 2021, Audizione del Direttore scientifico dell'IFO-IRCCS San Gallicano, Prof. Aldo Morrone; audizione della Presidente dell'UNICEF Italia (dr. Salvatore Polito, d.ssa Claudia Messina e d.ssa Carmela Pace, dr. Andrea Iacomini, d.ssa Chiara Curto e d.ssa Marta Fiasco);

– 85^a seduta: 20 maggio 2021, Audizione del Presidente della Scuola superiore della Magistratura, Prof. Giorgio Lattanzi;

– 87^a seduta: 10 giugno 2021, Audizione di Rappresentanti della Federazione tra le Associazioni Nazionali delle persone con Disabilità (FAND) e della Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap (FISH) (d.ssa Silvia Cutrera, VicePresidente nazionale Federazione Italiana per Superamento Handicap (FISH) e d.ssa Linda Legname, Rappresentante Federazione tra Associazioni Nazionali persone con Disabilità (FAND)) Comunicazioni della Presidente;

– 88^a seduta: 15 giugno 2021, Audizione di una professoressa associata di Islamistica e Storia dei paesi islamici presso il Dipartimento di forme e civiltà del sapere dell'Università di Pisa e di una professoressa di Antropologia culturale e politica presso il Dipartimento di Scienze politiche dell'Università Roma3 sul tema delle mutilazioni genitali femminili (Michela Fusaschi, prof.ssa di Antropologia culturale e politica presso Dipar-

timento Scienze politiche Università Roma 3 e prof.ssa Renata Pepicelli, associata di Islamistica e Storia dei paesi islamici presso Dipartimento di forme e civiltà del sapere Università di Pisa);

– 90^a seduta: 1° luglio 2021, Audizione delle Associazioni Be Free, Differenza Donna, D.i.Re – Donne in Rete contro la violenza, Reama – Fondazione Pangea onlus, Telefono Rosa, UDI – Unione Donne in Italia (D.ssa Oriana Gargano, Presidente associazione Be Free; D.ssa Elisa Ercoli, Presidente associazione Differenza Donna; D.ssa Manuela Ulivi, Avvocato associazione D.i.Re – Donne in Rete contro la violenza e la Dottoressa Simona Lanzoni, Vice Presidente dell’associazione Reama – Fondazione Pangea onlus);

– 91^a seduta: 20 luglio 2021, Audizione della Ministra per le pari opportunità e la famiglia, prof.ssa Elena Bonetti;

– 94^a seduta: 14 settembre 2021, Audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, onorevole Andrea Orlando; Audizione del procuratore della Repubblica reggente presso il tribunale di Reggio Emilia, dottoressa Isabella Chiesi;

– 95^a seduta: 12 ottobre 2021, Audizione della Ministra per le disabilità, senatrice Erika Stefani;

– 101^a seduta: 11 gennaio 2022, Audizione del Ministro dell’istruzione, Prof. Patrizio Bianchi;

– 103^a seduta: 13 gennaio 2022, Audizione di Rappresentanti della Società Italiana delle Storiche (Prof.ssa Raffaella Sarti, Presidente, e prof.sse Marina Garbellotti, Nadia Filippini, Simona Feci, Laura Schettini, Elisabetta Serafini e Paola Stelliferi, Rappresentanti della Società Italiana delle Storiche);

– 105^a seduta: 16 marzo 2022, Audizione della Garante nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, dottoressa Carla Garlatti;

– 106^a seduta: 31 marzo 2022, Audizione di Rappresentanti della Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale (FIMMG) (d.ssa Tommasa Maio e d.ssa Alessandra Taraschi);

– 107^a seduta: 5 aprile 2022, Audizione del Presidente dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, dottor Pasquale Stanzone;

– 110^a seduta: 4 maggio 2022, Audizione della Governatrice del Distretto 209 Italia dell’*International Inner Wheel* su un progetto educativo di prevenzione della violenza di genere nelle scuole (d.ssa Simona Calai Granelli);

– 111^a seduta: 18 maggio 2022, h. 8,30 Audizione di Rappresentanti di Federsanità – Confederazione Anci regionali (dottoressa Daniela Donetti e la dottoressa Maria Pia Ruggieri);

– 112^a seduta: 25 maggio 2022, Audizione del Direttore nazionale della Summer School « Vito Giustolisi » della Società Italiana della Medicina di Emergenza-Urgenza (SIMEU) (dottor Mario Guarino);

– 114^a seduta: 30 giugno 2022, Audizione della Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche (FNOPI) (dottoressa Barbara Mangiacavalli);

– 115^a seduta: 5 luglio 2022, Audizione del Responsabile dell’Unità Operativa Semplice Autonoma (U.O.S.A.) Cronicità e fragilità negli anziani

dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese Le Scotte (dottor Marco Antonio Bellini).

Sono state altresì audite, in sedute informali in Ufficio di Presidenza allargato a tutti i componenti, congiuntamente con gli Uffici di Presidenza di altre Commissioni, il Vice Primo ministro dell’Ucraina, con delega all’integrazione europea ed euro-atlantica, Olha Stefanishyna sul tema degli stupri di guerra⁽³⁾ e Monica Tereza Benício, accompagnata da rappresentanti di Amnesty International, compagna della consigliera comunale di Rio de Janeiro e attivista per i diritti umani e delle persone LGBT in Brasile, Marielle Franco, uccisa a Rio de Janeiro il 14 marzo 2018⁽⁴⁾.

L’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi ha altresì incontrato, il 29 giugno 2022, una delegazione di parlamentari della Grande Assemblea Nazionale Turca, composta dalle onorevoli Çiğdem Erdogan Atabek, Yelda Erol Gökcan, Çiğdem Koncagül, Nevin Taşlıçay e Suzan Şahin. L’incontro è stato particolarmente interessante anche in considerazione della recente decisione della Repubblica di Turchia di recedere dalla convenzione di Istanbul. Dal dibattito su questo tema durante l’incontro con i componenti della Commissione è emerso un quadro politico diversificato, in cui da un lato alcune parlamentari turche, rappresentanti del partito del Presidente Erdogan, hanno affermato che la legislazione turca è molto avanzata in tema di contrasto alla violenza sulle donne e più in generale sui loro diritti e che pertanto la decisione in questione non avrà ricadute negative sui temi dei diritti delle donne e sulla violenza di genere; dall’altro le rappresentanti del partito di opposizione hanno fatto presente di aver impugnato presso gli organi giurisdizionali competenti la decisione del Presidente di recedere dal Trattato, perché ciò rappresenterà sicuramente un passo indietro soprattutto sul tema della violenza di genere.

1.2.2. I sopralluoghi

La Commissione, fin dalla sua istituzione, ha ritenuto di fondamentale importanza svolgere sui territori sopralluoghi mirati ad acquisire informazioni sul tema della violenza di genere e sulle modalità operative adottate in concreto per il suo contrasto e la prevenzione.

Conoscere le diverse realtà territoriali, le specifiche problematiche, acquisire le *best practices* sul territorio nazionale, sono state infatti ritenute da tutti i componenti uno degli strumenti per conoscere da vicino il fenomeno e quindi poter proporre le migliori soluzioni legislative.

Le informazioni e le opinioni acquisite nei sopralluoghi si sono rivelate preziose per tutta la complessa attività di indagine svolta dalla Commis-

⁽³⁾ L’audizione si è svolta il 13 aprile 2022 congiuntamente agli Uffici di Presidenza allargati della Commissione straordinaria Diritti Umani del Senato e della Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza, il video dell’audizione informale è disponibile all’indirizzo https://webtv.senato.it/4623?video_evento=240331.

⁽⁴⁾ L’audizione si è svolta il 5 giugno del 2019 congiuntamente all’Ufficio di Presidenza allargato della Commissione straordinaria Diritti Umani del Senato.

sione in ordine ai diversi temi trattati. La violenza di genere e il femminicidio, che ne rappresenta la forma più grave, sono questioni non solo di interesse del legislatore internazionale e nazionale ma anche di quello regionale. Non sono pochi gli Statuti regionali a prevedere fra le loro finalità il contrasto di tale fenomeno. E non sono nemmeno poche le leggi regionali che a tale finalità si propongono di dare attuazione, con misure « operative ». Ciò determina una potenziale differenza sul piano territoriale. A ciò si aggiunga che il fenomeno della violenza di genere per la sua intrinseca multiformità risente profondamente anche dei contesti socioeconomici e culturali.

A causa dell'emergenza pandemica, peraltro, la Commissione ha dovuto interrompere per un lungo periodo l'attività di ispezione e sopralluogo; l'ulteriore sviluppo di questa attività di verifica « sul campo » avrebbe dovuto riguardare anche altre realtà territoriali significative sia sul piano sociale che organizzativo, quali la Lombardia, il Veneto e l'Umbria: le restrizioni imposte dalla pandemia, non hanno consentito di procedere in tal senso. È pertanto auspicabile che, ove il nuovo Parlamento proceda nuovamente alla costituzione di una Commissione sulla violenza di genere, secondo l'auspicio della quarta P della convenzione di Istanbul, tali lacune siano colmate.

1.2.2.1. I sopralluoghi a Roma

La Commissione ha svolto diversi sopralluoghi, tre dei quali a Roma. Il primo di questi sopralluoghi è stata la visita nella giornata del 16 aprile 2019 al centro antiviolenza « Donna L.I.S.A. », operante nel territorio del III Municipio, nell'ambito dell'indagine sul finanziamento e sulla *governance* dei centri antiviolenza e delle case rifugio che ha portato all'approvazione del Doc. XXII-bis n. 3. Il sopralluogo si è rivelato particolarmente prezioso nell'incontro con le operatrici volontarie, responsabili del Centro che, come è stato messo in luce, non percepisce alcun finanziamento pubblico per il modo in cui sono strutturati i bandi a partire dalla normativa approvata con il decreto-legge n. 93 del 2013 e dalla relativa intesa tra Stato e Regioni. Il centro antiviolenza in questione infatti, che rappresenta un caso emblematico di centri antiviolenza storici, è presente sul territorio dalla fine degli anni '80 e nonostante l'esperienza maturata negli anni nell'accoglienza e nel supporto a donne che hanno subito violenza e ai loro figli, proprio per il fatto che l'esperienza e la specifica professionalità non viene adeguatamente valutata all'interno dei bandi di assegnazione dei finanziamenti, non ha ricevuto alcuna risorsa e riesce a sopravvivere con le donazioni volontarie, nonostante continui a essere punto di riferimento delle forze dell'ordine operanti nella zona. La questione è stata ampiamente sottolineata nella relazione sopra citata approvata dalla Commissione.

La Commissione ha poi svolto, il 18 giugno 2019, un sopralluogo al tribunale di Roma dove ha potuto assistere al processo di un caso di maltrattamenti in famiglia riguardante una donna che aveva subito violenza fisica, psicologica ed economica dal marito, per approfondire la questione, segnalata anche dal rapporto del Gruppo di esperte e di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne (GREVIO), della vittimizza-

zione secondaria nei procedimenti giudiziari. La delegazione della Commissione ha quindi assistito a un procedimento per una violenza sessuale perpetrata da un uomo ai danni una minorenni di pochi anni.

Infine, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il 26 novembre 2019, la Commissione ha svolto un sopralluogo, a cui ha partecipato anche il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, con una visita all'Istituto statale omnicomprensivo Charles Darwin, scuola ubicata nel quartiere Tuscolano di Roma. Nell'occasione la Commissione ha incontrato l'assemblea degli studenti e gli insegnanti dell'Istituto. Le senatrici e i senatori nonché il Presidente del Consiglio hanno dibattuto con gli studenti e gli insegnanti nonché con i rappresentanti politici della municipalità in cui l'Istituto è situato dei temi della violenza di genere e sono stati presentati gli elaborati (video e grafici) prodotti dagli studenti su questo tema.

1.2.2.2. Il sopralluogo a Potenza

La Commissione ha poi svolto una serie di sopralluoghi in diverse Regioni che hanno avuto ad oggetto una pluralità di temi trattati.

Il primo di questi sopralluoghi ha avuto luogo l'8 maggio 2019 a Potenza, presso l'Università della Basilicata. L'incontro pubblico è stato introdotto dalla Rettore dell'Università della Basilicata nonché incaricata dalla CRUI di seguire le questioni della parità di genere. La Rettore ha illustrato le attività dell'ateneo sul tema della parità di genere ed in particolare sul tema della violenza sulle donne, richiamando il lavoro svolto con continuità dal collettivo studentesco WO-MAN che lavora sui temi della parità di genere non solo all'interno dell'ateneo ma anche con le scuole superiori di Potenza, al fine di sensibilizzare anche gli studenti delle scuole superiori e non solo quelli universitari.

La delegazione della Commissione ha a sua volta illustrato le linee programmatiche che la Commissione si è prefissa di seguire nei suoi lavori sottolineando il fatto significativo che per il suo primo impegno esterno la Commissione abbia scelto una Università, ritenendo quello della formazione e della cultura il terreno principe su cui si gioca la battaglia della parità di genere in generale e quello della violenza contro le donne in particolare.

Quest'ultimo fenomeno, nell'analisi della Commissione, rappresenta non tanto una questione emergenziale, ma piuttosto un dato strutturale che permea la società in modo trasversale: per questa ragione quello della formazione scolastica e universitaria rappresentano punti strategici di possibili interventi per contrastare la violenza di genere nel suo complesso. La battaglia è di natura culturale e non può limitarsi soltanto all'azione repressiva nei riguardi di coloro che commettono atti di violenza sulle donne: per questa ragione la Commissione ha espresso la convinzione che a impegnarsi su questo terreno debbano essere le istituzioni culturali e in primo luogo quella universitaria. In particolare, si rende necessaria la formazione affinché tutti siano in grado di riconoscere la violenza in tutte le sue forme e la sappiano distinguere dal conflitto che può avvenire anche

tra eguali, mentre nella violenza – dallo *stalking* al femminicidio – c'è sempre una vittima e un disequilibrio di posizioni di forza.

Si è aperto quindi un dibattito nel quale sono intervenuti il Presidente del Consiglio degli studenti dell'Ateneo, nonché i rappresentanti del collettivo studentesco WO-MAN che hanno illustrato le attività del collettivo impegnato nella battaglia contro le discriminazioni e contro la violenza di genere. Sono intervenuti successivamente, rappresentando brevemente le questioni afferenti ai temi della Commissione, la Commissaria per le pari opportunità, il Questore di Potenza, la magistrata responsabile delle fasce sociali deboli della procura della Repubblica presso il tribunale di Potenza, la Presidente del CUG dell'Università di Potenza, la Presidente dell'Osservatorio regionale della Basilicata sulla violenza di genere, la psichiatra responsabile della ASL di Potenza e la Commissaria regionale di parità.

La delegazione ha concluso il sopralluogo con una visita al centro antiviolenza (Cav) e casa rifugio della rete dell'associazione Telefono rosa incontrando la responsabile e le operatrici del Cav. Sono state in particolare illustrate le attività del centro antiviolenza e i dati sull'aiuto e l'ascolto delle donne, che rappresenta l'attività primaria, e quelle della casa rifugio, che rappresenta l'attività secondaria. Si sono poi sottolineate le difficoltà derivanti dalla scarsità e della irregolarità dei finanziamenti che la Regione eroga con grande ritardo, con ciò creando grandi difficoltà sia al centro che, soprattutto, alla casa rifugio: si è espresso l'auspicio che la Commissione possa farsi interprete con il Parlamento tutto e con le altre istituzioni territoriali per venire incontro alle necessità dei centri antiviolenza e delle case rifugio che su tutto il territorio nazionale soffrono di problemi analoghi. La delegazione, infine, ha visitato i locali della Casa rifugio incontrando alcune delle ospiti presenti.

1.2.2.3. I sopralluoghi a Trento e Rovereto

I sopralluoghi a Trento e Rovereto di una delegazione della Commissione hanno avuto luogo nelle giornate del 10 e 11 luglio 2019. Il giorno 10 presso la sede del Commissario del governo, dopo un colloquio con il Prefetto e il suo *staff*, la delegazione ha incontrato i responsabili del « gruppo di lavoro Scotland », metodo mutuato dall'esperienza inglese per assistere e proteggere le donne che subiscono violenza, che si sostanzia in una rete territoriale composta dalle istituzioni (provincia autonoma, comune, Forze dell'ordine, Polizia locale, rete sanitaria e assistenziale territoriale), centri antiviolenza, case rifugio e altri soggetti della società civile e del terzo settore, che agiscono insieme per la prevenzione della violenza di genere. Hanno preso parte all'incontro, illustrando le proprie funzioni all'interno della rete, l'assessora alla sanità e pari opportunità del Consiglio provinciale di Trento, la rappresentante dell'Amministrazione provinciale, nonché l'ispettrice della Polizia di Stato della Questura di Trento e coordinatrice del gruppo. Sono successivamente intervenute la rappresentante dell'azienda sanitaria, quella del Commissariato del governo, la responsabile di una casa rifugio e una rappresentante dell'ordine degli assistenti sociali. Sono intervenuti infine la rappresentante della Polizia

locale, la rappresentante dell'Osservatorio sulle pari opportunità e un rappresentante dell'Arma dei Carabinieri.

La delegazione della Commissione ha incontrato successivamente i rappresentanti degli enti del terzo settore e dei centri antiviolenza operanti sul territorio della Provincia, e al termine si è trasferita a Rovereto dove ha visitato il centro antiviolenza « Famiglia Materna » e l'associazione ALFID *onlus*, che si occupa di uomini maltrattanti, dove i responsabili del centro e gli operatori hanno illustrato il metodo del trattamento degli uomini che hanno agito violenza sulle donne.

Nella giornata dell'11 luglio, presso la sede del Commissariato del Governo, la Commissione ha poi incontrato i vertici della magistratura dei tribunali di Trento e Rovereto. Hanno preso parte all'incontro, con interventi sui temi della violenza di genere, sulle norme relative al codice rosso, sul rapporto tra processo civile e penale in materia di violenza di genere e vittimizzazione secondaria, la presidente della Corte d'appello di Trento, il procuratore generale presso la Corte d'appello, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Trento e la magistrata vicaria in sostituzione del Presidente del tribunale di Trento. È intervenuto altresì il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Rovereto, il quale ha sottolineato che, essendo quello di Rovereto uno dei tribunali più piccoli del Paese, tra gli altri problemi, è presente la difficoltà della specializzazione dei magistrati. È intervenuto infine il presidente del tribunale dei minorenni di Trento che ha illustrato i temi della violenza di genere in relazione all'affido dei minori.

Nel prosieguo della giornata la delegazione ha incontrato, presso la sede della provincia autonoma di Trento, i dirigenti dell'ufficio statistico della provincia che hanno illustrato il sistema di rilevamento dei reati di violenza di genere e successivamente le componenti della Commissione per le pari opportunità del Consiglio della Provincia autonoma di Trento.

Infine, la Commissione ha incontrato presso il Rettorato dell'Università degli studi di Trento, la Prorettrice incaricata dei temi della violenza di genere, la quale ha illustrato le attività di insegnamento e scientifiche dell'Università su tale tema sia in relazione alla formazione di studenti e operatori, sia all'organizzazione dei CUG. La Prorettrice e le Senatrici della Commissione, infine, hanno partecipato ad una conferenza stampa per illustrare i risultati del sopralluogo e le attività universitarie sul tema della violenza di genere, al fine di sottolineare l'importanza della collaborazione tra Parlamento e sistema universitario.

1.2.2.4. Il sopralluogo a Palermo

La Commissione ha svolto, sui temi del contrasto alla violenza di genere e sulla formazione degli operatori, un sopralluogo a Palermo nelle giornate del 17 e 18 ottobre 2019.

Nella giornata del 17, presso la prefettura di Palermo, la delegazione ha incontrato anzitutto il prefetto in sede, la quale ha illustrato le problematiche connesse ai reati di violenza di genere nel territorio di Palermo e, successivamente, i vertici della Magistratura di Palermo e Termini Imerese.

La Commissione, durante quest'ultimo incontro, ha ritenuto di approfondire i temi della specializzazione e formazione degli operatori della giustizia nonché la questione dell'alienazione parentale e il rapporto tra processo penale e civile in caso di separazioni in cui si siano verificati episodi di violenza e sia in gioco l'affidamento di figli minori. Sono stati inoltre richieste opinioni ed eventuali suggerimenti in relazione alle norme del cosiddetto « codice rosso » (legge 19 luglio 2019, n. 69). Nel corso dell'incontro sono intervenuti il presidente vicario della Corte d'appello di Palermo, l'avvocato generale della Corte d'appello di Palermo in rappresentanza del procuratore generale, il presidente del tribunale di Palermo, la procuratrice e il presidente del tribunale dei minorenni di Palermo, la sostituta procuratore aggiunto presso la procura di Palermo, nonché responsabile della sezione fasce deboli, il presidente del tribunale di Termini Imerese, nonché il procuratore del tribunale di Termini Imerese.

La Commissione ha successivamente incontrato i rappresentanti delle forze dell'ordine, il questore di Palermo, il generale dei Carabinieri responsabile della compagnia regionale dei carabinieri, il colonnello comandante della compagnia provinciale dei carabinieri e il capitano comandante dei carabinieri che si è occupato di casi di violenza di genere e della formazione dei carabinieri su questo tema. Al termine la Commissione ha visitato il Centro antiviolenza « Le Onde » incontrando le volontarie responsabili del centro.

Nella giornata di venerdì 18 ottobre, presso la sede della Prefettura, la Commissione ha incontrato tutte le rappresentanti dei centri antiviolenza e delle case rifugio operanti nel territorio di Palermo e provincia: le rappresentanti del centro « Le Onde », del centro « Millecolori », di Palermo, di « EOS Onlus » di San Giuseppe Iato e « Nuova Generazione » di Bagheria. Nell'incontro le rappresentanti dei centri, dopo aver espresso soddisfazione per essere state convocate dalla Commissione, hanno ampiamente illustrato le difficoltà operative e finanziarie delle associazioni e fornito una serie di suggerimenti volti al miglioramento della disciplina legislativa che riguarda centri antiviolenza e case rifugio.

Successivamente la delegazione della Commissione, presso il Rettorato, ha incontrato il rettore dell'Università di Palermo, la responsabile del settore Prevenzione della corruzione, trasparenza, normativa e regolamenti di Ateneo e componente del CUG, nonché i docenti dell'Università che si occupano di violenza di genere nei loro corsi, i quali hanno illustrato le attività scientifiche in atto e affrontato i temi della formazione degli studenti e degli operatori. Sono quindi state fornite informazioni sulle attività dell'Ateneo sul territorio, svolte in collaborazione con i Cav.

La delegazione della Commissione ha incontrato infine una deputata regionale componente della Commissione affari sociali dell'Assemblea regionale siciliana, che ha illustrato le attività sul tema della violenza di genere.

Al termine degli incontri si è svolta, nella sede della prefettura, una conferenza stampa con la delegazione della Commissione e il prefetto di Palermo per riferire sui risultati del sopralluogo.

1.2.2.5. I sopralluoghi a Napoli

L'ultimo sopralluogo svolto dalla Commissione prima dell'emergenza pandemica da Covid-19 è stato a Napoli il 14 e 15 novembre 2019.

Il primo incontro, nella giornata del 14 novembre, ha avuto luogo all'ospedale Cardarelli, con il direttore generale del nosocomio e i medici del pronto soccorso che hanno spiegato l'applicazione delle linee guida nazionali per l'assistenza alle donne vittime di violenza e le buone pratiche per la presa in carico delle donne che subiscono violenza. Le psicoghe dell'associazione Dafne, presenti all'incontro, in collaborazione con l'ospedale, hanno illustrato la presa in carico sul piano psicologico delle donne che decidono spontaneamente di intraprendere questo percorso che porta alla refertazione psicologica. Con tutti i presenti si è discusso inoltre dei percorsi di formazione dei medici, sia di pronto soccorso sia degli specialisti a cui le donne sono affidate per le specifiche diagnosi sulla violenza.

La delegazione della Commissione, presso gli uffici della Giunta regionale della Campania, ha incontrato poi l'assessore della Giunta regionale alle pari opportunità e le associazioni e i centri antiviolenza operanti nel territorio della città metropolitana di Napoli. In tale ambito si è svolto un ampio dibattito all'interno del quale sono stati messi in luce i problemi delle associazioni alcune delle quali, pur essendo destinatarie di fondi pubblici, non si occupano in modo specifico di violenza di genere ma di fasce deboli. Nel dibattito è stato sottolineato il rischio della mancata qualificazione dei soggetti che trattano il tema della violenza sulle donne. Si è inoltre discusso del rapporto con gli enti territoriali e il tema dei bandi e dei finanziamenti.

La delegazione della Commissione ha quindi incontrato il presidente della fondazione Polis e gli operatori e le volontarie della cooperativa EVA. Nell'incontro sono state raccolte una serie di testimonianze di ragazzi e ragazze orfani di femminicidio e si è svolto un dibattito sull'applicazione della legge 11 gennaio 2018, n. 4, proprio in sostegno dei minori vittime del reato di femminicidio e delle famiglie che di loro si fanno carico.

Nella giornata di venerdì 15 novembre, nella sede della prefettura si è svolto un incontro con i vertici della Corte d'appello e della procura generale di Napoli, della procura e del tribunale di Napoli, della procura e del tribunale minorile di Napoli, della procura e del tribunale di Napoli nord, della procura e del tribunale di Nola e della procura e del tribunale di Torre Annunziata, dove sono stati affrontati i temi dell'applicazione del codice rosso, dei reati di violenza di genere nei territori rappresentati dai tribunali presenti all'incontro, della vittimizzazione secondaria delle donne che subiscono violenza e perdono anche l'affidamento dei figli, nonché della formazione dei magistrati.

Successivamente la Commissione ha incontrato i vertici delle forze dell'ordine, in particolare il Questore di Napoli e il Comandante responsabile della compagnia provinciale dell'arma dei carabinieri, che hanno rappresentato alla Commissione l'impegno di formazione e specializzazione dei loro operatori per reati, come quelli di violenza di genere, che destano grande allarme sociale.

Il sopralluogo si è concluso con un incontro al Rettorato dell'Università degli studi Federico II di Napoli con il rettore, il vice rettore e con i docenti responsabili degli insegnamenti sul genere, all'interno del quale sono state illustrate le attività delle diverse discipline e in particolare quelle del corso di psicologia sulla violenza di genere, tema sul quale l'Università offre un *master* di specializzazione.

Al termine della situazione emergenziale, il 9 giugno 2022 una delegazione della Commissione ha svolto un ultimo sopralluogo a Napoli per incontrare, nella sede della procura, i magistrati della procura della Repubblica del tribunale di Napoli che hanno illustrato il bilancio sociale della medesima in materia di violenza di genere, elaborato in collaborazione con l'Università Federico II. Nel corso dell'incontro, si è discusso anche delle misure di contrasto proposte nel disegno di legge d'iniziativa governativa « Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica » (atto Senato n. 2530)⁽⁵⁾, al fine di acquisire da parte della magistratura impegnata in prima linea contro la violenza di genere indicazioni circa eventuali possibili interventi integrativi ed osservazioni.

La delegazione ha incontrato inoltre la presidente del tribunale di Napoli interloquendo sulla possibilità di creare tavoli di lavoro tra i diversi soggetti che operano a sostegno delle donne che subiscono violenza e dei loro figli, in relazione al tema della vittimizzazione secondaria.

1.2.3. *L'attenzione al dato e le ricerche di carattere quantitativo*

La Commissione ha deciso, fin dall'inizio dei suoi lavori, di approvare più relazioni sui singoli fenomeni che connotano la violenza di genere in tutte le sue manifestazioni in luogo di una unica relazione finale. Ha inoltre stabilito di validare una parte delle indagini dei fenomeni attraverso rilevazione e l'elaborazione di dati statistici al fine di far emergere anche gli aspetti più nascosti della violenza sulle donne.

In particolare, tre delle relazioni approvate (di cui si darà conto più avanti: i Doc. XXII-bis nn. 4, 7 e 10) hanno ricavato la parte essenziale delle conclusioni proprio sulla base dei dati statistici rilevati dalla Commissione. La prima di queste relazioni è il « Rapporto sulla violenza di genere e domestica nella realtà giudiziaria ». I dati sono stati acquisiti mediante la somministrazione di questionari elaborati dagli esperti collaboratori della Commissione e inviati dagli uffici della Commissione tramite un'applicazione elaborata dal Servizio dell'Informatica del Senato. I questionari sono stati inviati a tutti i tribunali e alle relative procure, ai tribunali di sorveglianza, ai tribunali per i minorenni e alle relative procure, al Consiglio superiore della magistratura, alla Scuola superiore della magi-

⁽⁵⁾ Il disegno di legge, d'iniziativa del Ministro senza portafoglio per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti, del Ministro dell'interno Luciana Lamorgese e del Ministro della giustizia Marta Cartabia, è stato presentato in Senato il 16 febbraio 2022 ed assegnato per l'esame in sede redigente alla 2^a Commissione Permanente, che ne aveva avviato la discussione il 13 aprile 2022. Lo scioglimento anticipato delle Camere non ha consentito la conclusione dell'esame del provvedimento.

stratura, al Consiglio nazionale forense e agli Ordini regionali degli psicologi. I risultati della rilevazione hanno consentito una proficua interlocuzione con tutti i soggetti che hanno partecipato alla rilevazione per rafforzare il tema della formazione degli operatori della giustizia che si occupano della violenza di genere. In particolare i dati hanno consentito l'emergere anche di alcune buone pratiche che andrebbero sollecitate in tutti gli uffici giudiziari che si trovano in una situazione meno avanzata.

Anche la ricerca sui femminicidi in Italia negli anni 2017 e 2018 si è avvalsa, nella lettura degli atti giudiziari relativi ad ogni singolo femminicidio dei due anni in questione, acquisiti dalla Commissione, di griglie di lettura dei dati informatizzate, elaborate dal Servizio dell'Informatica del Senato, che hanno costituito la base dei dati elaborati da collaboratori esperti statistici. I dati rilevati hanno un particolare pregio in quanto, in totale riservatezza e grazie ai poteri d'inchiesta della Commissione, è stato possibile acquisire e analizzare i fascicoli processuali completi di ogni singolo femminicidio in tutti i gradi di giudizio dalle indagini fino alle sentenze di primo e secondo grado.

Un procedimento analogo è stato adottato anche per la rilevazione dei dati derivanti dalla lettura dei fascicoli giudiziari acquisiti dalla Commissione su separazioni giudiziali con affidamento di minori o di giudizi sulla responsabilità genitoriale secondo le indicazioni di due distinti campioni elaborati dagli esperti statistici, collaboratori della Commissione estratti tra i tribunali ordinari e i tribunali dei minorenni. L'analisi statistica ha riguardato lo studio di 1411 procedimenti giudiziari, iscritti a ruolo nell'anno 2017, relativi sia a giudizi civili di separazione giudiziale con domande di affidamento di figli minori sia a giudizi minorili sulla responsabilità genitoriale. Tutte queste relazioni contengono elaborazioni statistiche elaborate per la prima volta.

La Commissione ha inoltre instaurato un rapporto costante per l'acquisizione dei dati sui reati di violenza di genere con la Direzione centrale della Polizia criminale e con la Direzione di statistica del ministero della Giustizia, organismo a cui va un ringraziamento per la collaborazione e la disponibilità costantemente manifestate. I dati acquisiti sono stati di grande utilità per l'approvazione della relazione sui numeri riguardanti la violenza di genere e domestica nel periodo di applicazione delle misure di contenimento per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 (Doc. XXII-bis n. 2), della relazione sulle mutilazioni genitali femminili (Doc. XXII-bis n. 6), oltre che alla relazione sui femminicidi.

1.3. LE RELAZIONI APPROVATE

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 10, della delibera istitutiva e dell'articolo 20 del regolamento interno, la Commissione ha stabilito la possibilità di approvare singole relazioni tematiche oltre a quella finale. Poiché la materia della violenza di genere tocca moltissimi aspetti dell'ordinamento giuridico e della vita sociale, è apparso preferibile affrontare compiutamente – più di quanto sarebbe stato possibile in una

sola relazione onnicomprensiva – singole tematiche da portare all’attenzione dell’Assemblea del Senato e delle altre istituzioni.

Nel dettaglio, la Commissione ha quindi approvato le seguenti dodici relazioni tematiche, che saranno sistematizzate nella cornice di questa Relazione finale ma alle quali si rinvia integralmente per la piena comprensione dei fenomeni esaminati:

– Doc. XXII-*bis* n. 1, relazione su « Misure per rispondere alle problematiche delle donne vittime di violenza dei centri antiviolenza, delle case rifugio e degli sportelli antiviolenza e antitrattra nella situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 »⁽⁶⁾;

– Doc. XXII-*bis* n. 2, relazione sui dati riguardanti la violenza di genere e domestica nel periodo di applicazione delle misure di contenimento per l’emergenza da COVID-19⁽⁷⁾;

– Doc. XXII-*bis* n. 3, relazione sulla *Governance* dei servizi antiviolenza e sul finanziamento dei centri antiviolenza e delle case rifugio⁽⁸⁾;

– Doc. XXII-*bis* n. 4, relazione su « Rapporto sulla violenza di genere e domestica nella realtà giudiziaria »⁽⁹⁾;

– Doc. XXII-*bis* n. 5, relazione su « Contrasto alla violenza di genere: una prospettiva comparata »⁽¹⁰⁾;

– Doc. XXII-*bis* n. 6, relazione sulle mutilazioni genitali femminili⁽¹¹⁾;

– Doc. XXII-*bis* n. 7, relazione su « La risposta giudiziaria ai femminicidi in Italia. Analisi delle indagini e delle sentenze. Il biennio 2017-2018 »⁽¹²⁾;

– Doc. XXII-*bis* n. 8, relazione sui percorsi trattamentali per uomini autori di violenza nelle relazioni affettive e di genere⁽¹³⁾;

– Doc. XXII-*bis* n. 10, Relazione sulla vittimizzazione secondaria delle donne che subiscono violenza e dei loro figli nei procedimenti che disciplinano l’affidamento e la responsabilità genitoriale⁽¹⁴⁾;

⁽⁶⁾ Il Documento è disponibile all’indirizzo: <http://senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/350725.pdf>.

⁽⁷⁾ Il Documento è disponibile all’indirizzo: <http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/352661.pdf>.

⁽⁸⁾ Il Documento è disponibile all’indirizzo: <http://senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/353297.pdf>.

⁽⁹⁾ Il Documento è disponibile all’indirizzo: <http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/361580.pdf>.

⁽¹⁰⁾ Il Documento è disponibile all’indirizzo: <http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/364467.pdf>.

⁽¹¹⁾ Il Documento è disponibile all’indirizzo: <http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/365233.pdf>.

⁽¹²⁾ Il Documento è disponibile all’indirizzo: <http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/366054.pdf>.

⁽¹³⁾ Il Documento è disponibile all’indirizzo: <http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/368125.pdf>.

⁽¹⁴⁾ Il Documento è disponibile all’indirizzo: <http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/372013.pdf>.

- Doc. XXII-*bis* n. 12, relazione su « Linguaggio, educazione scolastica e formazione universitaria per prevenire la violenza di genere: una questione culturale »⁽¹⁵⁾;
- Doc. XXII-*bis* n. 13, relazione su « Donne, violenza e salute »⁽¹⁶⁾;
- Doc. XXII-*bis* n. 14 relazione sul Riordino della normativa in materia di prevenzione e contrasto della violenza di genere⁽¹⁷⁾.

Due delle relazioni (nello specifico, i Doc. XXII-*bis* nn. 3 e 8) sono state discusse dall'Assemblea del Senato con l'approvazione di specifiche risoluzioni votate all'unanimità⁽¹⁸⁾. Lo scioglimento anticipato delle Camere non ha consentito la discussione in Assemblea del Doc. XXII-*bis* n. 10, pur richiesta dalla Commissione.

Tutte le relazioni hanno costituito l'occasione di un'interlocuzione approfondita con altre istituzioni ed in particolare con la Magistratura e con le Forze dell'ordine, sia in ordine ai temi della formazione degli operatori del settore, sia con riferimento alle specifiche criticità del sistema.

1.4. GLI EVENTI ESTERNI ORGANIZZATI DALLA COMMISSIONE: GLI INTERLOCUTORI ISTITUZIONALI, LE AUTORITÀ INTERNAZIONALI

Poiché la violenza di genere e i femmicidi rappresentano fenomeni di particolare allarme sociale, la Commissione ha ritenuto indispensabile veicolare all'esterno del Parlamento i contenuti dell'azione politica della Commissione medesima e le istanze della convenzione di Istanbul attraverso l'organizzazione di una serie di eventi che hanno coinvolto, ai massimi livelli, le Istituzioni nazionali, europee e la società civile. Alcuni di essi hanno avuto luogo in occasione delle ricorrenze dell'8 marzo per la giornata internazionale delle donne e del 25 novembre per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Altri eventi sono stati invece organizzati per presentare alle altre istituzioni e alla società civile le relazioni approvate dalla Commissione e al fine di coinvolgere il maggior numero di soggetti sugli aspetti di un tema tanto complesso quanto pervasivo come quello della violenza di genere. Altri ancora hanno avuto l'obiettivo di diffondere studi che molte università stanno facendo sul tema. Vale sempre la pena di ricordare che in questo specifico campo della comunicazione l'emergenza pandemica ha giocato un ruolo negativo proprio per la limitazione dei contatti tra le persone; tuttavia anche in questa condizione la Commissione ha trovato il modo per non interrompere i contatti con la società civile e anzi richiamare con forza l'attenzione sull'impatto negativo che le limitazioni hanno avuto su molte donne in condizioni di violenza domestica.

⁽¹⁵⁾ Il Documento è disponibile all'indirizzo: <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/420884.pdf>.

⁽¹⁶⁾ Il Documento è disponibile all'indirizzo: <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/420886.pdf>.

⁽¹⁷⁾ Il Documento è disponibile all'indirizzo: <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/420887.pdf>.

⁽¹⁸⁾ Si vedano le sedute dell'Assemblea del Senato n. 255 dell'8 settembre 2020 e n. 437 del 25 maggio 2022

1.4.1. Gli eventi organizzati in occasione della Giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre

Il primo degli eventi organizzati in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne si è svolto presso la Sala Zuccari a Palazzo Giustiniani il 25 novembre 2019. L'evento dal titolo « Libere dalle molestie, libere di scegliere »⁽¹⁹⁾, alla presenza del Presidente del Senato, e con gli interventi della Ministra per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti, di Linda Laura Sabbadini, Susanna Camusso, Marcella Panucci e Francesca Bagni Cipriani, ha voluto porre l'attenzione sul tema delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro, tema oggetto di disegni di legge presentati da più componenti della Commissione. Esso ha fatto seguito anche ad una importante interlocuzione della Commissione con tutti i soggetti operanti nel mondo del lavoro attraverso una serie nutrita di audizioni in cui si è a lungo discusso dei possibili profili penali configuranti le molestie sul luogo di lavoro come forma di discriminazione violenta e penalizzante della libertà femminile.

L'evento organizzato il 24 novembre 2020 dal titolo « Proteggere e prevenire: il ruolo dei centri antiviolenza nella lotta contro la violenza sulle donne e come motore del cambiamento culturale »⁽²⁰⁾ essendosi svolto in piena pandemia, è stato effettuato con la presenza nella sala Zuccari di Palazzo Giustiniani dei soli componenti della Commissione, mentre le relazioni degli ospiti sono state svolte in videoconferenza. Dopo un videomessaggio di saluto del Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e una introduzione della Presidente Valeria Valente, la Commissione si è collegata con il centro antiviolenza « Maree » gestito dalla « cooperativa Befree » alla presenza dell'assessore al turismo e alle pari opportunità della Regione Lazio Giovanna Pugliese e con il centro antiviolenza della Casa internazionale dei diritti umani delle donne gestito dall'associazione « Telefono Rosa » alla presenza dell'assessore alla persona, scuola e comunità solidale del Comune di Roma Capitale, Veronica Mammì. I centri hanno illustrato le loro attività e mostrato i locali dove tali attività sono svolte. È poi intervenuta la Ministra delle pari opportunità e della famiglia Elena Bonetti e in conclusione il presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte, che ha risposto alle domande delle Reti dei centri antiviolenza UDI- Unione donne in Italia; D.i.Re- Donne in rete contro la violenza; Differenza Donna; Casa internazionale delle donne di Roma; Pangea Reama.

L'occasione del 25 novembre 2021 è stata quella di ricordare la giornata internazionale contro la violenza sulle donne con la presentazione di una delle relazioni più significative approvate dalla Commissione, quella relativa a « La risposta giudiziaria ai femminicidi in Italia. Analisi delle indagini e delle sentenze. Il biennio 2017-2018 » (Doc. XXII-bis n. 7). L'evento dal titolo « Donne uccise dagli uomini: i numeri di una strage.

⁽¹⁹⁾ Il video dell'evento è disponibile all'indirizzo: https://webtv.senato.it/4623?video_evento=46501.

⁽²⁰⁾ Il video dell'evento è disponibile all'indirizzo: https://webtv.senato.it/4623?video_evento=140101.

Dove sbagliamo ? »⁽²¹⁾ ha avuto luogo il 24 novembre 2021 presso la Sala Capitolare del Chiostro di Santa Maria sopra Minerva, sede della Biblioteca del Senato.

Dopo l'intervento del Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati e della Presidente della Commissione Valeria Valente, il convegno ha proseguito con il primo *panel*, moderato dalla Presidente della Commissione, dal titolo « Il reato di femminicidio nella prospettiva europea » nel quale sono intervenuti il Presidente dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, Rik Daems e la Commissaria europea per l'Uguaglianza, Helena Dalli in video messaggio. Nel secondo *panel* dal titolo « L'inchiesta sui femminicidi in Italia. Presentazione della relazione sulla risposta giudiziaria ai femminicidi in Italia negli anni 2017-2018 », moderato dalla Vicepresidente della Commissione Cinzia Leone, hanno svolto le rispettive relazioni Paola Di Nicola Travaglini, Fabio Roia, e Linda Laura Sabbadini. Sono quindi intervenute la Ministra della Giustizia Marta Cartabia, la Ministra dell'Interno Luciana Lamorgese e la Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti. La Presidente della Commissione Valeria Valente ha concluso i lavori.

1.4.2. Gli eventi organizzati in occasione della giornata internazionale delle donne dell'8 marzo

L'8 marzo 2021 la Presidente e le due Vicepresidenti della Commissione hanno incontrato a Palazzo Chigi il Presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi, per sensibilizzare il Governo sul tema dei femminicidi.

In particolare, la Commissione parlamentare ha sottoposto al Presidente il problema della corretta lettura della violenza di genere e della sua natura anche culturale. A tale riguardo si è rappresentato il fatto che la formazione degli operatori costituisce un elemento essenziale nel riconoscimento della violenza, nell'assistenza alle donne che ne sono vittime e nella prevenzione di forme di vittimizzazione secondaria. Si è quindi rappresentata la necessità di rafforzare, attraverso lo stanziamento di appositi fondi, la formazione specifica sui temi della violenza di genere delle forze dell'ordine, dei magistrati, degli avvocati e del personale sanitario, anche mediante il coinvolgimento diretto degli ordini professionali e della Scuola superiore della magistratura.

In relazione poi alla preoccupante recrudescenza dei fenomeni di violenza e dei femminicidi si è sottolineato l'importanza di un forte impegno del Governo nel realizzare specifiche campagne di informazione e sensibilizzazione dirette a promuovere sia gli strumenti di assistenza alle donne, sia un cambiamento del paradigma culturale nella percezione del fenomeno da parte della società. Sotto il profilo del cambiamento culturale la Commissione, nel verificare l'attuazione nelle scuole delle linee guida

⁽²¹⁾ Il video dell'evento è disponibile all'indirizzo: https://webtv.senato.it/4623?video_evento=239155.

concernenti il Piano nazionale per l'educazione al rispetto, approvato dal Ministero dell'istruzione nel 2017, ha sottolineato di ritenere la formazione scolastica imprescindibile nel superamento degli stereotipi sessisti e dei paradigmi culturali discriminatori basati sul genere. Per questa ragione la Commissione ha rimarcato la necessità di avviare una interlocuzione con l'Esecutivo sulle azioni da intraprendere per l'implementazione e l'aggiornamento delle suddette linee guida.

In relazione alla preoccupante *escalation* di femminicidi osservata nei primi mesi del 2021, oltre a garantire la certezza della pena per gli autori dei reati di genere, la Commissione ha sottolineato al Presidente del Consiglio la necessità di potenziare le misure penali di protezione delle donne vittime di violenza, anche al fine di tutelare la vittima da ulteriori azioni lesive da parte del maltrattante, che non di rado sfociano nello stesso femminicidio. Per una più piena tutela delle donne vittime di violenza ha altresì invocato un rafforzamento del ricorso allo strumento dei braccialetti elettronici sia nella fase cautelare che nella esecuzione della pena. Come dimostrato in particolare durante l'emergenza pandemica, è essenziale l'individuazione di luoghi in cui la donna vittima di violenza possa essere accolta e assistita. Per questo si è ribadita la necessità di proseguire nel sostegno ai centri antiviolenza, che rappresentano un presidio in difesa di tutte le donne (*cfr.* Doc. XXII-bis, n.3). Si è poi indicato che occorre al contempo favorire un cambio di prospettiva culturale, assicurando sostegno anche alle reti che intervengono nel recupero degli uomini maltrattanti. Per il completamento del percorso di assistenza e uscita dalla violenza, la Presidente e le Vicepresidenti hanno richiamato la necessità di assicurare alle donne che ne sono vittima strumenti di emancipazione economica per il reinserimento sociale. A tal fine, costituisce un sicuro elemento di sostegno l'istituzione – da parte del cosiddetto « decreto rilancio » n. (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) – del reddito di libertà, il cui fondo è stato rifinanziato dalla legge di bilancio. Poiché ogni intervento proposto non può prescindere da una precisa valutazione delle dimensioni del fenomeno, la Commissione ha inoltre sollecitato il Governo a facilitare il percorso parlamentare del disegno di legge che istituisce un articolato sistema integrato di rilevazione statistica dei dati concernenti la violenza di genere e i femminicidi, approvato all'unanimità dal Senato della Repubblica ed al tempo all'esame della Camera dei deputati ⁽²²⁾.

L'8 marzo 2022 la Commissione ha organizzato, presso la Sala Capitolare del Chiostro del Convento di Santa Maria Sopra Minerva, sede della Biblioteca del Senato, un evento dal titolo « Il lavoro delle donne: libertà dalla violenza e strategia di sviluppo del paese » ⁽²³⁾ con il quale ha

⁽²²⁾ Il disegno di legge d'iniziativa di tutti i componenti della Commissione è stato approvato in via definitiva. Si tratta della legge 5 maggio 2022, n. 53, recante « Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 24-05-2022, *cfr.* <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022;53#:~:text=La%20presente%20legge%20e'%20volta,un%20effettivo%20monitoraggio%20del%20fenomeno.>

⁽²³⁾ Il video dell'evento è disponibile all'indirizzo: https://webtv.senato.it/4623?video_evento=239909.

inteso porre l'accento sulla necessità di valorizzare il lavoro delle donne per renderle libere dalla violenza in un'ottica di crescita del Paese.

Con la moderazione della giornalista Flavia Fratello, gli interventi introduttivi sono stati quelli della Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio Valeria Valente e della Ministra per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti.

Si sono poi succedute tre relazioni tematiche: Linda Laura Sabbadini, direttrice centrale ISTAT, ha illustrato la relazione su: « I dati sulle donne: tra violenza maschile, maternità, occupazione e carriere mancate »; Paola Profeta, ordinaria di scienza delle finanze dell'Università Bocconi, ha illustrato la relazione su: « Quanto vale l'occupazione femminile per il futuro del Paese »; Maria Cecilia Guerra, Sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, ha illustrato la relazione su: « *Gender Equality* tra PNRR e bilancio di genere ». Nella successiva tavola rotonda sono intervenuti Antonella Veltri, presidente di Di.Re Donna, Anna Manca, presidente della Commissione Donne e parità dell'Alleanza delle cooperative italiane, Lella Palladino del *forum* « Disuguaglianze Diversità », Lella Golfo, presidente della Fondazione Bellisario, Susanna Camusso, responsabile delle politiche di genere della CGIL. Ha concluso i lavori il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Andrea Orlando.

1.4.3. Gli eventi di presentazione delle relazioni approvate della Commissione

Il 16 luglio 2021 la Commissione ha organizzato un evento finalizzato a diffondere la relazione relativa al « Rapporto sulla violenza di genere e domestica nella realtà giudiziaria » (Doc. XXII-bis n. 4). L'evento, dal titolo « Giustizia e violenza contro le donne: riconoscere per perseguire »⁽²⁴⁾ si è svolto nella sala Zuccari di Palazzo Giustiniani. Dopo un breve intervento introduttivo della presidente della Commissione Valeria Valente e la lettura del messaggio di saluto del Presidente del Senato hanno illustrato il rapporto Maria Monteleone, e Linda Laura Sabbadini. Sono intervenuti nel dibattito il vice presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, on. le David Ermini, il primo presidente della Corte di Cassazione, Pietro Curzio, il procuratore generale della Corte di cassazione, Giovanni Salvi, la Presidente del Consiglio nazionale forense, Maria Masi e il presidente del Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi, dott. David Lazzari. Ha concluso i lavori la Presidente della Commissione.

L'ultimo evento organizzato dalla Commissione, il 13 maggio 2022, è stato quello relativo alla presentazione della relazione sulla vittimizzazione secondaria delle donne che subiscono violenza e dei loro figli nei procedimenti che disciplinano l'affidamento e la responsabilità genitoriale (Doc.

⁽²⁴⁾ Il video dell'evento è disponibile all'indirizzo: https://webtv.senato.it/4623?video_evento=222801.

XXII-bis n. 10) dal titolo « Separazioni e genitorialità tra responsabilità e diritti: la violenza negata »⁽²⁵⁾ tenutosi nella sala Koch del Senato.

Dopo un breve saluto della presidente della Commissione Valeria Valente che ha letto un messaggio di saluto del Presidente del Senato, hanno illustrato la relazione Elvira Reale, Linda Laura Sabbadini, e Monica Velletti. Sono quindi seguiti gli interventi della Ministra della giustizia Marta Cartabia e del presidente della Corte costituzionale Giuliano Amato. Ha concluso i lavori la Presidente della Commissione. L'evento ha avuto una larghissima partecipazione in presenza, essendo venute meno le restrizioni introdotte con lo stato di emergenza per la pandemia da Covid-19, sia da parte delle Istituzioni e degli operatori (magistratura, forze dell'ordine, ordini di psicologi, assistenti sociali, avvocati, associazione dei centri antiviolenza e enti del terzo settore), sia da parte dei cittadini.

1.4.4. Ulteriori eventi ed iniziative

In occasione del decennale dell'approvazione da parte del Consiglio d'Europa della convenzione di Istanbul, nella giornata del 10 maggio 2021 la Commissione femminicidio e la Rete universitaria UN.I.RE hanno organizzato un convegno dal titolo « Il ruolo dell'università nel contrasto alla violenza di genere. Per la costituzione della Rete Accademica UN.I.RE. a dieci anni dalla firma della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica »⁽²⁶⁾ che si è svolto presso Sala Capitolare del Chiostro di Santa Maria sopra Minerva, sede della Biblioteca del Senato.

Il convegno è stato organizzato in tre *panel* il primo dei quali su « Parità, Formazione, Giustizia, Sicurezza: il ruolo delle istituzioni ». Dopo un videomessaggio del Presidente del Senato ha introdotto i lavori con una relazione la Presidente della Commissione Valeria Valente. Sono quindi intervenute con le rispettive relazioni la Ministra per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti, la Ministra dell'interno Luciana Lamorgese, la Ministra dell'università e della ricerca Cristina Messa e in videomessaggio la Ministra della giustizia Marta Cartabia.

Nel secondo *panel*, dal titolo « La Convenzione di Istanbul e il Consiglio d'Europa », presieduto dalla vice presidente della Commissione Maria Rizzotti, che ha introdotto i lavori, sono intervenuti la Segretaria generale del Consiglio d'Europa Marija Pejčinović Burić, Michele Nicoletti, ordinario di filosofia politica dell'Università di Trento e già presidente dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, la seconda vice presidente del GREVIO Simona Lanzoni e Linda Laura Sabbadini, Chair W20.

Infine, nel terzo *panel* dal titolo « Il progetto nazionale UN.I.RE.: attività svolte e proposte per il futuro. Per la costituzione dell'*Academic*

⁽²⁵⁾ Il video dell'evento è disponibile all'indirizzo: https://webtv.senato.it/4623?video_evento=240595.

⁽²⁶⁾ Il video dell'evento è disponibile all'indirizzo: https://webtv.senato.it/4623?video_evento=191701.

Network UN.I.RE. », presieduto dalla vicepresidente della Commissione Cinzia Leone che ha introdotto i lavori, sono intervenute con due relazioni la senatrice Valeria Fedeli già ministro dell'istruzione, e la responsabile di UN.I.RE Marina Calloni. Al dibattito hanno partecipato quindi i responsabili delle unità di ricerca: Daniela Belliti (Università di Milano-Bicocca), Francesca Brezzi (Osservatorio interuniversitario sugli studi di genere – GIO), Giovanna Covi (Università di Trento), Marilisa D'Amico (Università di Milano), Alessandra Kustermann (Fondazione IRCCS, Policlinico di Milano), Isabella Loiodice (Università di Foggia), Luca Milani (Università cattolica del Sacro Cuore, Milano), Giuliana Mocchi (Università della Calabria), Alessandra Pietrobon (Università di Padova), Patrizia Romito (Università di Trieste), Giorgia Serughetti (Università di Milano-Bicocca).

Gli atti del convegno sono stati pubblicati, con la prefazione del presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, nella collana editoriale Europa del Senato della Repubblica e sono disponibili sul sito del Senato al seguente indirizzo: https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/file/repository/relazioni/libreria/novita/XVIII/Universit_genera.pdf.

Infine, nel dicembre 2019, la Commissione ha promosso un incontro con le rappresentanti delle associazioni e dei centri antiviolenza, ed in particolare con le donne del carcere di Napoli aiutate nel reinserimento lavorativo da parte dell'associazione « Le Lazzarelle » e dalla « Cooperativa Eva ». All'evento, aperto a tutte le senatrici e i senatori, hanno preso parte il Presidente del Senato e le responsabili di tutte le associazioni e dei centri antiviolenza, oltre che rappresentanti della magistratura, delle forze dell'ordine e del Ministero dell'interno.

II. LA VIOLENZA DI GENERE: DEFINIZIONE E QUADRO NORMATIVO

2.1 IL FENOMENO DELLA VIOLENZA DI GENERE: DEFINIZIONE TRA DIRITTO E STORIA

Quello di « violenza di genere » è un concetto entrato piuttosto di recente nel lessico scientifico, giuridico e politico pur essendo la violenza sulle donne un fenomeno antico e radicato in tradizioni secolari, in molti paesi del mondo. La nozione di violenza sulle donne è infatti cambiata nei secoli a seconda dei contesti sociali, familiari e affettivi in cui si sono sviluppate le relazioni tra uomini e donne. Per una ricognizione degli studi storici, sociologici e filosofici in cui si è passati a definire il fenomeno della violenza sulle donne come violenza di genere si rinvia alle relazioni Doc XXII-bis nn. 7 e 12. Solo da pochi decenni ogni forma di violenza contro le donne è ritenuta anzitutto una violazione dei diritti umani, una questione di salute pubblica, un ostacolo allo sviluppo economico ed un freno ad una democrazia compiuta.

Per quanto riguarda invece una possibile definizione giuridica del concetto di violenza di genere è necessario fare riferimento soprattutto alla normativa internazionale di cui si dirà meglio nel paragrafo successivo. La

direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2012/29/UE, del 25 ottobre 2012, definisce la violenza di genere nel modo seguente: « Per violenza di genere s'intende la violenza diretta contro una persona a causa del suo genere, della sua identità di genere o della sua espressione di genere o che colpisce in modo sproporzionato le persone di un particolare genere. Può provocare un danno fisico, sessuale, emotivo o psicologico, o una perdita economica alla vittima. La violenza di genere è considerata una forma di discriminazione e una violazione delle libertà fondamentali della vittima e comprende la violenza nelle relazioni strette, la violenza sessuale (compresi lo stupro, l'aggressione sessuale e le molestie sessuali), la tratta di esseri umani, la schiavitù e varie forme di pratiche dannose, quali i matrimoni forzati, la mutilazione genitale femminile e i cosiddetti "reati d'onore". Le donne vittime della violenza di genere e i loro figli hanno spesso bisogno di un'assistenza e protezione speciali a motivo dell'elevato rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni connesso a tale violenza ». In questo perimetro trova definizione anche la violenza sulle donne ma non soltanto.

Più specifica invece è la definizione che ne dà la convenzione di Istanbul che concentra la sua attenzione proprio sulla violenza sulle donne e sulla violenza domestica, che trova la sua radice nel fenomeno storico della disuguaglianza nei rapporti tra uomini e donne e in una sperequata relazione di potere. L'articolo 3 della convenzione, con l'espressione « violenza nei confronti delle donne », « intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata », mentre con l'espressione « violenza domestica » designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o *partner*, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima. Con il termine « genere » la convenzione « si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini ». Infine, con l'espressione « violenza contro le donne basata sul genere » l'articolo 3 « designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato ».

Altrettanto dibattuta è la definizione di « femminicidio » come atto estremo della violenza di genere, per un approfondimento della quale si rinvia al Doc XXII-bis n. 7. Sinteticamente si può qui affermare che la parola è ormai entrata non solo nel nome della Commissione ma anche nel linguaggio comune sia nei media e che nelle istituzioni in quanto essa definisce concettualmente, ancorché non vi sia la definizione di uno specifico reato nel nostro codice penale, l'uccisione di una donna avvenuto normalmente per mano maschile per ragioni di genere, nel senso dato alla

questa parola dalla Convenzione di Istanbul appena citata, più sovente all'interno di relazioni affettive ma non soltanto.

Mancando appunto disposizioni normative, interne o sovranazionali, che qualifichino il femminicidio come reato a sé stante, nelle indagini della Commissione si è ritenuto di prendere come base: la definizione contenuta nella delibera istitutiva della Commissione medesima secondo cui femminicidio è « inteso come uccisione di una donna basata sul genere »; la definizione richiamata nella risoluzione del Parlamento europeo del 28 novembre 2019 ⁽²⁷⁾, secondo cui il femminicidio è « la morte violenta di una donna per motivi di genere, che avvenga nell'ambito della famiglia, di un'unione domestica o di qualsiasi altra relazione interpersonale, nella comunità, a opera di qualsiasi individuo, o quando è perpetrata o tollerata dallo Stato o da suoi agenti, per azione o omissione »; le definizioni del fenomeno elaborate dalla giurisprudenza di legittimità ⁽²⁸⁾.

2.2. IL QUADRO NORMATIVO INTERNAZIONALE

In questo paragrafo sono richiamate in sintesi le fonti del diritto internazionale ed europeo sulla violenza di genere rinviano per una trattazione più completa alla relazione sul riordino della disciplina in materia di violenza di genere (Doc XXII-bis n. 14) di cui esso rappresenta una sintesi.

Com'è noto, l'ONU e le sue agenzie specializzate, quale l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), riservano, da tempo, una specifica attenzione ai diritti delle donne. Risale al 18 dicembre 1979 l'approvazione da parte dell'Assemblea generale dell'ONU della convenzione per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW), che segna una svolta storica nel percorso dei diritti umani delle donne. L'Italia ratifica la CEDAW sei anni dopo, con la legge 14 marzo 1985, n. 132. Sebbene la CEDAW non prevedesse interventi specifici in tema di eradicazione della violenza maschile sulle donne, l'affermazione dell'obiettivo della piena libertà femminile rappresenta la cornice normativa entro cui si collocheranno nei decenni successivi interventi più mirati.

L'emersione della violenza contro le donne da semplice « fatto privato » – come tale riconducibile alla « normale » repressione penale – a problema di natura strutturale viene sancita per la prima volta dalla Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne, adottata da

⁽²⁷⁾ Considerando E) della Risoluzione sull'adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul e altre misure per combattere la violenza di genere (2019/2855(RSP) che riprende la definizione della convenzione interamericana sulla prevenzione, la repressione e l'eliminazione della violenza contro le donne (c.d. convenzione di Belém do Pará) approvata dall'Assemblea Generale dell'Organizzazione degli Stati Americani a Belém (Brasile) nel giugno 1994.

⁽²⁸⁾ Cass. Pen., Sez. I, 1 febbraio 2021, (dep. 28 maggio 2021), n. 21097; Cass. Pen., Sez. I, 27 maggio 2019 (dep. 15 gennaio 2020), n. 1396, Cass. Pen., Sez. I, 21 luglio 2019 (dep. 16 aprile 2019), n. 12292.

parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 48/104 del 20 dicembre 1993.⁽²⁹⁾

Due anni dopo, la questione della violenza sulle donne acquista specifico rilievo nella Piattaforma d'azione adottata dalla IV Conferenza mondiale sulle donne di Pechino (4-15 settembre 1995). La questione è indicata quarta tra le dodici « aree critiche » del Programma di azione e articolata in tre « Obiettivi strategici » (prevenire, studiare le cause e l'efficacia delle misure di prevenzione, eliminare la tratta delle donne).

L'approccio della Conferenza mondiale di Pechino anticipa ampiamente quello che nel 2011 sarà adottato dal Consiglio d'Europa nella Convenzione di Istanbul: riconoscere la valenza strutturale della violenza maschile contro le donne e impegnare gli Stati membri ad adottare politiche integrate e trasversali per tutelare efficacemente i diritti delle donne.

Tra le convenzioni internazionali adottate dall'ONU in attuazione delle indicazioni di Pechino, merita di essere ricordato il Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria, adottato dall'Assemblea generale dell'ONU, con risoluzione A/RES/55/25 del 15 novembre 2000 ed entrato in vigore il 28 gennaio 2004).

La lotta alla tratta di persone che, com'è noto, ha tra le sue principali vittime le donne era già stata indicata quale uno dei tre obiettivi strategici (Area critica D, *La violenza contro le donne*) del Programma di Azione della citata Conferenza di Pechino del 1995.

Nell'ambito dell'impegno delle agenzie specializzate dell'ONU, particolare rilievo assume quello dell'OIL, da sempre attiva nella tutela dei diritti delle donne lavoratrici e nella lotta contro i fenomeni di riduzione in schiavitù e di caporalato.

Non è un caso, che l'OIL abbia promosso l'approvazione del primo Trattato internazionale che affronta in modo organico la questione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro: la recente convenzione n. 190 del 21 giugno 2019 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro (e dalla relativa raccomandazione n. 206)⁽³⁰⁾, ratificata dall'Italia con la legge 15 gennaio 2021, n. 4.

La raccomandazione n. 206, a sua volta, individua una serie di misure da adottare per « attenuare l'impatto della violenza domestica nel mondo del lavoro »:

- a) congedi per le vittime di violenza domestica;
- b) modalità di lavoro flessibili e protezione per le vittime di violenza domestica;

⁽²⁹⁾ La Dichiarazione è preceduta dalla General Recommendation n. 19 (GR 19) adottata dalla Cedaw nel 1992, un documento di carattere interpretativo, la cui portata si è rivelata determinante nel processo di affermazione del diritto di « vivere libere dalla violenza ».

⁽³⁰⁾ La convenzione OIL n.190 e la relativa Raccomandazione n.206, sono state approvate emblematicamente dalla Conferenza Internazionale dell'OIL di Ginevra nello stesso giorno in cui viene approvata la Dichiarazione del Centenario dell'OIL sul Futuro del Lavoro, che esprime un chiaro impegno per un mondo del lavoro libero da violenza e molestie. La convenzione, entrata in vigore il 21 giugno 2021.

- c) protezione temporanea contro il licenziamento per le vittime di violenza domestica, a seconda dei casi, salvo qualora questo si verifichi per ragioni non correlate alla violenza domestica e alle sue conseguenze;
- d) inclusione della violenza domestica nella valutazione dei rischi sul luogo di lavoro;
- e) un sistema di orientamento ai servizi pubblici di attenuazione della violenza domestica;
- f) sensibilizzazione sugli effetti della violenza domestica.

Alcune delle misure previste dalla raccomandazione sono state, di recente, introdotte nel nostro ordinamento, seppure ancora in forma episodica ed emergenziale (ad esempio i congedi retribuiti; le agevolazioni fiscali per le cooperative sociali; il cosiddetto « reddito di libertà »).

Tra le convenzioni internazionali di livello regionale⁽³¹⁾, per il nostro Paese assume rilievo vincolante la convenzione di Istanbul: la legge di ratifica della convenzione contiene anche il relativo ordine di esecuzione (articolo 2 della legge n. 77 del 2013), che la rende immediatamente applicabile.

La convenzione di Istanbul opera un significativo passo in avanti, in primo luogo, nella stessa analisi del fenomeno e, conseguentemente, nell'indicazione delle strategie necessarie per l'eradicazione della violenza contro le donne.

Il Consiglio d'Europa fa tesoro della sua precedente convenzione sulla lotta contro la tratta di esseri umani adottata a Varsavia il 16 maggio 2005⁽³²⁾, della quale riprende, opportunamente adattandolo, l'impianto strategico delle cosiddette « quattro P »: *Prevention, Protection, Prosecution, Partnership (coordinated Policies)*.

Proseguendo sulla linea già tracciata in sede ONU, la convenzione di Istanbul indica una nuova strada: andare alle radici dei persistenti fenomeni di violenza maschile, individuarne l'ampiezza e le motivazioni, offrire prospettive concrete e praticabili a coloro che rivendicano la fuoriuscita dal ruolo di « vittima », a prendere (o a riprendere) il proprio diritto fondamentale all'autodeterminazione.

Come nelle convenzioni internazionali precedentemente citate, la convenzione del Consiglio d'Europa si è fatta interprete anche delle indicazioni provenienti dai movimenti internazionali delle donne, che segnalano la necessità di adeguare le politiche statali al livello della sfida: se la violenza di genere ha « natura strutturale », non bastano misure episodiche e frammentarie. Tanto meno risultano adeguate risposte estemporanee, nel segno dell'emergenza.

⁽³¹⁾ La prima convenzione internazionale di livello regionale sulla violenza contro le donne risale al 1994: la convenzione interamericana sulla prevenzione, punizione e sradicamento della violenza contro le donne di Belém do Pará, adottata dall'Assemblea Generale dell'OSA. È possibile, inoltre, citare il Protocollo di Maputo aggiuntivo alla Carta africana sui diritti dell'uomo e dei popoli, adottato nel 2003 dall'Assemblea dell'Unione Africana, che riserva un rilievo centrale alla tematica della violenza di genere.

⁽³²⁾ Firmata dall'Italia nel giugno 2005, viene ratificata con la legge 2 luglio 2010, n. 108 recante la ratifica e l'esecuzione della convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta alla tratta di esseri umani, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (G.U. 15/07/2010).

Occorre una vera e propria strategia in grado di connettere tra loro interventi « a monte » (Prevenzione), « a valle » (Protezione e supporto delle vittime). Così come occorre saper disarticolare la reazione repressiva (a seconda dei contesti in cui maturano i diversi processi che sfociano o rischiano di sfociare) in atti lesivi dei diritti fondamentali delle donne.

L'altro punto di forza della convenzione di Istanbul è quello di essersi dotato di un apposito « meccanismo » di monitoraggio/valutazione: il GREVIO, organismo di esperti ed esperte indipendenti, incaricato di vigilare, attraverso l'adozione di rapporti e raccomandazioni, sullo stato di attuazione della convenzione nei diversi Stati membri (operativo dal settembre 2015). Ciò che rende la convenzione di Istanbul un punto di riferimento imprescindibile per i movimenti delle donne non è, dunque, tanto (o soltanto) il suo carattere giuridicamente vincolante: è, soprattutto, la forza con la quale insiste su un approccio globale, orientato all'eradicazione della violenza contro le donne e della violenza domestica e fondato sulla chiarezza della sua premessa: la definizione della violenza contro le donne come una manifestazione delle relazioni di potere storicamente ineguali tra donne e uomini.

Anche l'Unione europea ha sviluppato una ricca disciplina comunitaria in tema di discriminazioni fondate sul genere, che contiene definizioni puntuali dei concetti di « discriminazione » (diretta ed indiretta), di « molestie » e di « molestie sessuali » e impone un complesso apparato di forme di tutela applicabili, sia nell'ambito del diritto del lavoro, che del diritto dei contratti. Tuttavia, malgrado le numerose riforme volte ad agevolarne l'attuazione, il nostro diritto antidiscriminatorio risente ancora di una ridotta implementazione proprio nell'ambito delle discriminazioni basate sul genere⁽³³⁾. La sua applicazione è affidata, per lo più, alle azioni giudiziarie che dovrebbero essere proposte dalle donne, dalle consigliere di parità, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni impegnate nella tutela contro le discriminazioni e le molestie sui luoghi di lavoro. Inoltre non è improbabile che in un contesto di grave crisi economica, di elevati tassi di disoccupazione e di inattività femminile, di straordinaria diffusione di forme di lavoro precario e di lavoro « grigio », lo strumento dell'azione antidiscriminatoria venga guardato con diffidenza dalle stesse donne che – per quanto consapevoli dei propri diritti – temono ripercussioni negative sulla propria condizione lavorativa.

Il diritto antidiscriminatorio non si estende alle relazioni familiari. Assente anche il riferimento alla violenza di genere (se non limitatamente alla formula delle « molestie » nei rapporti di lavoro), che l'ordinamento europeo invece prende in seria considerazione all'interno delle politiche di contrasto della tratta di persone, del caporalato e della tutela delle vittime di reati contro la persona.

Con riferimento alla disciplina della tutela delle vittime di reati, va ricordata la specifica attenzione alla tutela delle vittime di violenza di

⁽³³⁾ Maggiore successo sembra registrarsi, invece, nel campo delle azioni antidiscriminatorie verso la violazione dei divieti di discriminazione basati sullo *status* di migrante e, di recente, di disabilità e orientamento sessuale.

genere contenuta nella direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 (che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI), che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato. La direttiva è stata recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 212. In essa sono contenuti diffusi riferimenti alla questione della violenza di genere, inclusa la violenza domestica, della quale la direttiva, al considerando 17, fornisce la definizione.

Appare inoltre opportuno ricordare che quest'anno, la Commissione europea ha scelto simbolicamente la data dell'8 marzo per presentare la proposta di una direttiva specificamente rivolta alla « lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica » (Strasburgo, 8 marzo 2022 COM (2022) 105 *final*). La proposta di direttiva intende perseguire l'obiettivo « di garantire un alto livello di sicurezza e il pieno godimento dei diritti fondamentali all'interno dell'Unione, incluso il diritto alla parità di trattamento e alla non discriminazione tra donne e uomini ». Qualora approvata, la nuova direttiva costituirà il primo atto dell'Unione europea ad affrontare in modo organico la questione della violenza contro le donne e ad offrire un quadro di riferimento sistematico delle azioni intraprese dagli Stati membri, costruendo una base comune e coordinata, sia con riferimento ad alcuni *standard* normativi, sia agli interventi in materia di assistenza e supporto. Vale la pena, inoltre, evidenziare come l'impianto della proposta riprenda l'impostazione della convenzione di Istanbul, assumendo l'approccio integrato tra i medesimi profili individuati dal Consiglio d'Europa. Di grande rilievo, infine, il peso attribuito al profilo dei servizi di assistenza alle donne, considerato il nodo più fragile degli interventi posti in atto finora dai diversi Stati membri.

2.3. IL QUADRO NORMATIVO NAZIONALE

L'ordinamento italiano ha subito negli anni, in relazione ai diritti delle donne, cambiamenti profondi per l'analisi dei quali si rinvia alla già citata relazione sul riordino della legislazione in materia di violenza di genere, che ne fornisce un'ampia lettura in chiave storica e critica. In questo paragrafo sarà dato conto sinteticamente della legislazione più recente, ancorché vasta, relativa a questa materia. Nel primo decennio del nuovo secolo la legislazione italiana si muove in sintonia con le indicazioni provenienti dall'ONU: oltre alla repressione, serve la prevenzione e la protezione.

Prevenzione e protezione non vanno intese solo come misure « assistenziali ». Sono anche misure « strumentali » alla repressione dei reati di violenza, da quella domestica, a quella delle criminalità organizzate: solo se si riesce a sottrarre la vittima alle minacce e alla paura della ritorsione, risulta possibile perseguire in modo efficace gli autori del reato.

In questa direzione si muovono: nell'ambito della violenza domestica, la legge 4 aprile 2001, n. 154, che sposta l'attenzione sulle esigenze di sicurezza della vittima (nonché di prevenzione della reiterazione del reato), introducendo nel codice civile gli articoli 342-*bis* e 342-*ter*, che prevedono la possibilità di avvalersi di specifici « ordini di protezione » nei confronti

del coniuge o del convivente violento, e parallelamente nel codice di procedura penale, una nuova misura cautelare, l'allontanamento dalla casa familiare (articolo 282-*bis*); nell'ambito della violenza contro le donne vittime di tratta, grazie all'introduzione dell'articolo 18 del testo unico sull'immigrazione, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il Governo italiano lancia un programma strutturale di interventi rivolti ad assicurare la protezione delle vittime di traffico di persone (al tempo, prevalentemente soggette a sfruttamento sessuale).

Successivamente i due « filoni » dell'intervento pubblico di contrasto della violenza di genere sembrano destinati a restare separati: il primo avrà per molti anni uno sviluppo confinato entro l'ambito della repressione penale; il secondo resta, tuttora, ghettizzato all'interno delle politiche migratorie.

Negli anni successivi, l'intervento pubblico di contrasto alla violenza di genere intraprende la strada del progressivo incremento delle fattispecie di illeciti:

– con la legge 9 gennaio 2006, n. 7, viene introdotto nel codice penale il reato di « pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili »⁽³⁴⁾;

– con il decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, viene introdotto il reato di « atti persecutori », meglio noto come reato di *stalking* (articolo 612-*bis* del codice penale)⁽³⁵⁾; lo stesso provvedimento prevede nuove misure cautelari penali, tra cui quella prevista all'articolo 282-*ter* del codice di procedura penale, che prevede il divieto di avvicinamento e comunicazione con la persona offesa.

Quest'ultimo reato finisce, tuttavia, per sovrapporsi con due fattispecie civilistiche di comportamenti vietati, entrate nel nostro ordinamento negli stessi anni:

– il cosiddetto *mobbing*, figura in Italia di matrice prettamente giurisprudenziale, utilizzata tanto in ambito lavoristico, quanto nell'ambito della responsabilità civile per i cosiddetti danni endo-familiari (molestie e maltrattamenti in famiglia, anche al di fuori delle ipotesi di reato);

– il divieto di molestie, anche sessuali, nei rapporti di lavoro, introdotto dalla normativa antidiscriminatoria europea, puntualmente recepita dalla legislazione nazionale, che assimila le molestie ai comportamenti discriminatori⁽³⁶⁾.

⁽³⁴⁾ Il nuovo articolo 583-*bis* del codice penale introduce il nuovo reato quale ipotesi speciale ed autonoma rispetto alla fattispecie di base di lesioni personali di cui all'articolo 582 del codice penale. Si veda al riguardo il Doc. XXII-*bis* n. 6 relativo appunto al tema delle mutilazioni genitali femminili.

⁽³⁵⁾ Si tratta, in realtà, di un reato « neutro »: pensato per colpire le molestie nei confronti delle donne, si estende a coprire ogni ipotesi di reiterazione di condotte di molestia o minaccia in danno di taluno « in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita ».

⁽³⁶⁾ L'articolo 26 del Codice pari opportunità, che recepisce la definizione comunitaria, definisce le molestie sessuali come « comportamenti indesiderati a connotazione sessuale espressi

Anche al di là della « confusione » e dell'incertezza sulla strada migliore da intraprendere caso per caso, resta un tema comune alle tre fattispecie: la difficoltà per la vittima di denunciare le molestie, per il timore di non essere creduta o di subire ritorsioni.

Non migliora molto la situazione la recente modifica del codice delle pari opportunità, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, introdotta con l'articolo 1, comma 218, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per l'anno 2018), che, da un lato, tenta di rafforzare la tutela delle vittime di molestie sui luoghi di lavoro, rendendo nulli tutti gli atti o comportamenti ritorsivi del datore di lavoro; ma, dall'altro, aggiunge una precisazione dal sapore di *excusatio non petita*: « Le tutele di cui al presente comma non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del denunciante per i reati di calunnia o diffamazione ovvero l'infondatezza della denuncia » (articolo 26, comma 3-bis, del codice delle pari opportunità). Una norma del tutto pleonastica, che finisce per tradire il timore dello stesso legislatore nei confronti di un possibile « approfittamento » della tutela antidiscriminatoria da parte di lavoratrici, che si presumono inclini alla « calunnia » o ad accuse infondate.

In relazione poi alla violenza di genere, dopo la ratifica della convenzione di Istanbul, il tema subisce un'accelerazione nell'estate del 2013. L'allarme sociale provocato da una serie di femminicidi induce il Governo ad inserire nuove misure contro la violenza di genere in un decreto-legge, emanato alla vigilia di ferragosto, che affrontava una serie di questioni « urgenti » (interventi in materia di protezione civile, di commissariamento delle province, ecc.). L'approccio emergenziale appare, dunque, impresso nella stessa scelta dello strumento normativo, per sua natura riservato ai soli « casi straordinari di necessità e d'urgenza » (articolo 77 della Costituzione.).

Il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, definito dai media come « decreto femminicidio », contiene una riforma incisiva di singole fattispecie incriminatrici, l'introduzione di nuove circostanze aggravanti, la previsione di nuove misure coercitive e una serie di statuizioni in materia di diritti conoscitivi della vittima. Sul piano dell'attuazione della convenzione di Istanbul, la novità più rilevante del provvedimento risiede nel tentativo di imprimere un salto di qualità nelle politiche di contrasto della violenza contro le donne: si prende atto, per la prima volta, della necessità di adottare un approccio integrato tra repressione, prevenzione e protezione, attraverso una pianificazione delle azioni. Viene così prevista la predisposizione di un

in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo ». A differenza della fattispecie penalistica, la definizione comunitaria e nazionale di « molestia » consente di superare la necessità di provare l'intenzionalità del comportamento molesto, secondo la nozione oggettiva di discriminazione. Inoltre, essendo la norma posta all'interno del diritto antidiscriminatorio, permette di contrastare anche le c.d. molestie ambientali, ovvero quei comportamenti che, pur ciascuno in sé considerato privo di caratteristiche gravemente offensive e inizialmente non considerati illegittimi dalla giurisprudenza, nell'insieme siano in grado di produrre condizioni pesantemente negative nel luogo di lavoro.

Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, ora rinominato « Piano strategico », da redigere con cadenza triennale (articolo 149 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 - legge di bilancio 2022).

La legge n. 119 del 2013 (legge di conversione del citato decreto-legge n. 93 del 2013), insieme al primo atto dell'intesa Stato-regioni, adottato nel 2014, rappresenta, dunque, uno spartiacque nell'organizzazione del sistema antiviolenza in Italia: per la prima volta, l'ordinamento italiano si dota di un modello integrato di interventi, prevedendo tanto il potenziamento dei servizi già esistenti, quanto la promozione di una più ampia diffusione territoriale dei servizi.

Infine, nell'ultimo decennio, gli interventi normativi in materia di violenza contro le donne sono stati continui e incalzanti. Come si è detto, a partire dal 2013, tale intervento si è articolato su due assi:

– il progressivo consolidamento del sistema repressivo/punitivo, che ha richiesto e richiede continui aggiornamenti, spesso dettati dall'esperienza maturata in una serie di procedimenti o in una serie di « insuccessi » del nostro apparato di prevenzione dei reati;

– la graduale costruzione di un sistema di protezione e supporto delle donne, che dopo la legge n.119 del 2013 può avvalersi, finalmente, di un'apposita linea di finanziamenti.

Per ciò che concerne il primo profilo dell'intervento, meritano di essere segnalati:

– il decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 117, che modificava la disposizione di cui all'articolo 275 del codice di procedura penale, in punto di misure cautelari. In particolare, venivano escluse dall'ambito operativo del comma 2-*bis* – secondo cui la custodia in carcere non può essere applicata ove il giudice ritenga che la pena detentiva irrogata all'esito del giudizio non superi i tre anni di reclusione – le fattispecie di maltrattamenti (articolo 572 del codice penale) e atti persecutori (articolo 612-*bis* del codice penale);

– il decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 212, con il quale l'Italia ha recepito la citata direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, delineando un nuovo statuto per la vittima del reato, fortemente potenziandone lo spazio di azione nell'ambito del processo penale;

– la legge 17 ottobre 2017, n. 161, per effetto della quale è stata estesa l'applicabilità delle misure di prevenzione agli indiziati del delitto di *stalking* (modifica dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159);

– la legge 11 gennaio 2018, n. 4, recante modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni a favore degli orfani per crimini domestici;

– la legge 19 luglio 2019, n. 69 recante disposizioni in tema di violenza domestica e di genere, che interviene sul codice penale, sul codice di procedura penale, sul codice antimafia e sull'ordinamento penitenziario (*Codice rosso*);

– la legge 23 dicembre 2021 n. 238, che – nell’ambito delle disposizioni di adeguamento alla direttiva n. 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011 – ha apportato modifiche in materia di pedopornografia (articoli 600-*quater*, 602-*ter* del codice penale) ed in materia di violenza sessuale (articoli 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies* e 609-*undecies* del codice penale).

Un quadro legislativo tuttora in continua evoluzione, che lascia nell’interprete il dubbio di una ricognizione non esaustiva.

Un complesso normativo che si articola, oltre che nella produzione di nuove fattispecie di reato o nella ridefinizione di fattispecie già previste, in una serie di misure amministrative, civili e penali, preordinate ad una tutela rapida ed anticipata rispetto alla definizione del procedimento penale: dalle misure di prevenzione di competenza del questore, alle diverse misure cautelari e precautelari; dalle misure di sicurezza alle diverse tipologie di ordini di protezione.

2.4. LA NORMATIVA PER IL CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE: UNA PROSPETTIVA COMPARATA

La Commissione, al fine di restituire sistematicità al quadro legislativo a tutela delle donne vittime di violenza, ha ritenuto essenziale avviare un’attività di studio di diritto comparato, volta ad approfondire la disciplina in materia di violenza di genere in alcuni Paesi del mondo.

La scelta della Commissione è stata quella di analizzare, oltre alla legislazione di alcuni Paesi europei firmatari della convenzione di Istanbul, fra i quali Francia, Germania, Norvegia, Spagna e Inghilterra, anche quella di alcuni Stati extra-europei. Si è deciso, in particolare, di prendere in considerazione per il continente africano la Repubblica del Kenya, per l’Asia l’India e per le Americhe l’Argentina. L’attività svolta si è sostanziata nella approvazione all’unanimità di una specifica ed articolata relazione (Doc. XXII-*bis* n. 5).

Tale indagine ha consentito alla Commissione non solo di cogliere le peculiarità delle politiche di punizione, protezione e prevenzione della violenza in ciascuno dei sistemi presi in considerazione, ma anche di individuare eventuali *best practices* potenzialmente trasponibili in future iniziative legislative sul piano nazionale.

Nel complesso, si è riscontrato come vi sia sempre più affinità fra i vari ordinamenti non solo europei, ma anche extraeuropei, sul piano della lotta alla violenza di genere e ciò, evidentemente, in ragione dell’importante stimolo che in questo campo è stato rappresentato dagli strumenti pattizi e dalla giurisprudenza sovranazionali. Tali atti hanno condotto a una definizione del fenomeno che include le varie forme di violenza di cui una donna può essere vittima (fisica, psicologica, verbale), all’adozione di *standard* normativi comuni agli Stati contraenti e, più in generale, al riconoscimento della violenza contro le donne come una violazione dei diritti umani.

Senza dubbio un ruolo di innegabile rilievo è stato svolto in questo contesto, da un lato, dalla convenzione sull’eliminazione di ogni forma di

discriminazione della donna (CEDAW) del 1979 e, dall'altro, da alcuni trattati di diritto internazionale regionale, fra cui in particolare la convenzione di Istanbul del 2011.

La relazione approvata dalla Commissione ha posto in luce come fra i Paesi europei analizzati, solo in Spagna si sia proceduto all'adozione di un testo unico, che disciplina in modo organico il tema della violenza contro le donne in tutti i suoi aspetti. La Spagna, infatti, dal 2004 si è dotata della *Ley orgánica 1/2004*, « *de medidas de protección integral contra la violencia de género* », autentico testo di riferimento a livello internazionale, cui nel 2017 è stato accompagnato un nuovo testo di alto livello istituzionale (il *Pacto de Estado contro la violencia di genere*) con numerose indicazioni operative ulteriori. Il contenuto di questa legge comprende sia gli aspetti preventivi, educativi, sociali, assistenziali e di sostegno alle vittime, sia la normativa civile che afferisce alla sfera familiare o della convivenza, dove prevalentemente si verificano le aggressioni, sia i profili penali afferenti alla violenza. In altre parole la violenza di genere è inquadrata dalla legge spagnola in modo integrale e multidisciplinare. Particolarmente apprezzabile è anche l'ordine degli interventi: la prima risposta alla violenza di genere è rappresentata dalla prevenzione, il cui elemento chiave è il sistema educativo come veicolo di trasmissione del rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e dell'uguaglianza tra uomini e donne; la repressione penale rappresenta invece l'ultima ed *extrema ratio* nella politica di contrasto alla violenza, anche se ciò non significa affatto che vi si ricorra di rado.

Con specifico riguardo alla repressione penale della violenza, lo studio comparatistico ha posto in luce come le diverse legislazioni statali siano state oggetto, proprio nell'ultimo ventennio, di numerosi e reiterati interventi di modifica. Interventi che tra gli altri si sono sostanziati in una maggiore tipizzazione delle condotte di violenza sessuale e nella progressiva attribuzione di rilevanza al consenso. Significativa a tal ultimo proposito è la riforma del 2016 attuata in Germania, incentrata sul principio del « No significa No », per la quale il baricentro del disvalore della condotta cessa di collocarsi nella violenza o nella minaccia come strumenti di coercizione dell'atto sessuale, per radicarsi nella mancanza del consenso della partner. Non si esige più dall'accusa di dar prova che tale prevaricazione della altrui volontà sia avvenuta tramite specifiche attività costrittive, perché nella prassi giudiziaria ciò finiva per comportare la necessità, per l'accusa, di dimostrare una reazione attiva e potenzialmente efficace da parte della vittima rispetto alla violenza subita, con un ribaltamento dei ruoli nel protagonismo processuale tra imputato e parte offesa. Anche la riforma dei reati sessuali, giunta di recente al termine del suo *iter* di approvazione in Spagna, si muove pur con alcune differenze nella medesima direzione⁽³⁷⁾.

⁽³⁷⁾ Si tratta della cd. legge del « solo sì es sì » (121/000062 *Proyecto de Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual*), approvata in via definitiva dal Congresso dei deputati il 25 agosto 2022.

Con riguardo alle altre condotte nelle quali si sostanzia la violenza di genere è interessante rilevare come, in linea generale, negli ordinamenti esaminati si sia assistito alla graduale introduzione di nuove e specifiche fattispecie di reati finalizzate a sanzionare: gli atti persecutori, la pratica dei matrimoni forzati, il fenomeno del *revenge porn* e delle altre forme di ripresa e diffusione di immagini contro la volontà delle vittime e infine le mutilazioni genitali femminili.

Considerazione a parte merita il tema della violenza domestica. In proposito, lo scenario comparato mostra differenti approcci al problema: si passa dal sistema tedesco nel quale non si rinvencono fattispecie specifiche per la violenza domestica, a nulla rilevando ai fini della configurazione di un dato reato il luogo o le circostanze affettive-familiari in cui viene perpetrato, all'ordinamento norvegese nel quale, similmente al nostro, esiste un reato di violenza domestica con il quale sono puniti tutti quegli abusi gravi e reiterati commessi nei confronti di soggetti in « stretta relazione ». Con riguardo ai reati commessi in ambito familiare-affettivo interessanti spunti di riflessione pone il modello francese, nel quale assume esplicita rilevanza penale anche la violenza morale ove perpetrata all'interno di un rapporto di coppia. Violenza morale che viene sanzionata più pesantemente (con la previsione di specifiche circostanze aggravanti) nei casi in cui da essa derivi una incapacità lavorativa parziale o totale ovvero nel caso in cui da essa derivi il suicidio o il tentato suicidio della vittima.

Ancora, dall'analisi dei vari sistemi emerge come sempre di più stia aumentando la consapevolezza dell'esigenza di contrastare tutte quelle forme di violenza più subdole e meno evidenti, che si sostanziano in molestie, in particolare nei luoghi di lavoro e in condotte di *hate speech*. Con riguardo alle molestie sessuali in Francia e in Norvegia, oltre a essere punite all'interno dei rispettivi codici penali, sono disciplinate anche da ulteriori fonti quando sono perpetrate in ambiti lavorativi, scolastici o educativi. Alla repressione si accompagnano in questi casi una serie di *positive actions* finalizzate alla promozione dell'uguaglianza di genere. Con riguardo al tema dell'*hate speech* è importante segnalare la recente introduzione in Francia del reato di disprezzo sessista. Una fattispecie questa che consente di sanzionare tutte quelle condotte sessuali o sessiste offensive della dignità.

Una efficace politica di repressione della violenza non può prescindere da un sistema processuale altrettanto all'avanguardia. Anche da questo punto di vista non si può che guardare con interesse all'ordinamento spagnolo nel quale, con la già ricordata riforma del 2004, si è proceduto anche alla istituzione di tribunali specializzati per la violenza sulle donne, con competenze non solo in ambito penale, ma anche su tutte quelle controversie di diritto civile, per lo più di diritto di famiglia, che fanno da corollario alle condotte violente rilevanti in ambito penale. Si tratta di un approccio che merita attenzione. È innegabile infatti che nel nostro ordinamento vi sia –nonostante i primi passi compiuti con la legge sul codice rosso che ha introdotto specifici obblighi di comunicazione– uno scarso dialogo fra la giustizia penale e quella civile e minorile. Non sono, infatti, purtroppo eccezionali i casi in cui genitori che hanno agito violenza

sono stati ritenuti, in nome della bigenitorialità, coaffidatari o addirittura affidatari esclusivi dei figli. E ancora, troppo spesso –anche in ragione di evidenti *deficit* formativi da parte dei professionisti coinvolti– nelle cause di separazione e divorzio sembra essere trascurata la sostanziale differenza tra lite e maltrattamenti. Tali criticità peraltro sono state puntualmente rilevate dalla Commissione nella Relazione sulla vittimizzazione secondaria delle donne che subiscono violenza e dei loro figli nei procedimenti che disciplinano l'affidamento e la responsabilità genitoriale (Doc. XXII-bis n. 10).

Relativamente poi ai profili della prevenzione, nei vari ordinamenti emerge l'importanza attribuita alla formazione e all'educazione scolastica nel processo di eradicazione degli stereotipi e dei pregiudizi di genere che, per vari aspetti, si possono considerare alla base del fenomeno della violenza contro le donne. Anche da questo punto di vista il modello spagnolo offre degli interessanti spunti di riflessione. L'elemento chiave della prevenzione, come accennato, è rappresentato dal sistema educativo. Ciascun segmento educativo ha pertanto uno scopo specifico: l'educazione della prima infanzia contribuisce allo sviluppo dell'apprendimento della risoluzione pacifica dei conflitti; l'istruzione primaria aiuta a sviluppare negli studenti abilità nella risoluzione pacifica dei conflitti e di comprendere e rispettare l'uguaglianza tra i sessi; l'istruzione secondaria obbligatoria punta a sviluppare negli studenti la capacità di interagire con gli altri pacificamente e di conoscere, valorizzare e rispettare le pari opportunità per uomini e donne. Anche quando l'opzione dello studente si rivolge alla formazione professionale, lo Stato offre programmi formativi dedicati all'uguaglianza di genere. Lo stesso vale per la formazione degli adulti, a partire dalle università. Inoltre, è previsto che nei piani di formazione iniziale e permanente degli insegnanti sia inclusa una formazione specifica sull'uguaglianza. Ulteriori azioni di formazione in materia di uguaglianza e non discriminazione in base al sesso e sulla violenza di genere sono contemplate in modo strutturato nei corsi di formazione per giudici e magistrati, procuratori, cancellieri, organi di sicurezza pubblica e medici legali.

Infine, considerato che spesso il femminicidio rappresenta il drammatico epilogo di una *escalation* di violenza, di storie di maltrattamenti e di vessazioni, è importante intervenire e rafforzare le misure di protezione individuali. Tutti gli ordinamenti considerati si sono dotati, a ben vedere, di specifici strumenti: i vari ordini di protezione delle vittime che consistono in una serie di divieti impartiti all'autore della violenza, finalizzati proprio a interrompere la su ricordata *escalation*.

**PARTE PRIMA:
PREVENZIONE E PROTEZIONE**

III. LA VIOLENZA COME QUESTIONE CULTURALE: LINGUAGGIO, COMUNICAZIONE, EDUCAZIONE SCOLASTICA E UNIVERSITARIA PER PREVENIRE LA VIOLENZA DI GENERE

La convenzione di Istanbul, al capitolo III, introduce il concetto di « Prevenzione » e all'articolo 12 indica fra gli « Obblighi generali » la necessità per le Parti di adottare « le misure necessarie per promuovere i cambiamenti nei comportamenti socio-culturali delle donne e degli uomini, al fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica basata sull'idea dell'inferiorità della donna o su modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini ».

All'articolo 14, il comma 1 prevede che i Paesi contraenti pongano in essere tutte le azioni necessarie per includere « nei programmi scolastici di ogni ordine e grado dei materiali didattici sui temi quali la parità tra i sessi, i ruoli di genere non stereotipati, il reciproco rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, la violenza contro le donne basata sul genere e il diritto all'integrità personale, appropriati al livello cognitivo degli allievi ». Il successivo comma 2 invita le Parti a intraprendere le azioni necessarie per promuovere i principi enunciati al comma 1 anche « nelle strutture di istruzione non formale, nonché nei centri sportivi, culturali e di svago e nei *mass media* ».

Il tema dell'educazione scolastica e formazione accademica, insieme a quello della comunicazione mediatica, giocano pertanto un ruolo fondamentale nel promuovere i cambiamenti culturali indicati dall'articolo 12 della convenzione di Istanbul. Infatti, come sottolineato nell'ultimo *Report* sull'Italia anche dal GREVIO, istituito con la convenzione stessa⁽³⁸⁾: « Nonostante le misure adottate dalle autorità per sradicare i pregiudizi e gli atteggiamenti che favoriscono la disparità di genere e alimentano la violenza contro le donne, gli stereotipi di genere negativi rimangono una problematica »⁽³⁹⁾. Se è vero che l'ordinamento giuridico italiano si è dotato in questi ultimi anni di nuovi strumenti di carattere civile e penale per prevenire e contrastare la violenza contro le donne, rimane ancora molto da fare per superare la problematica degli stereotipi e pregiudizi di genere.

La Commissione, pertanto, nella sua attività d'inchiesta, ha ritenuto indispensabile dedicare un *focus* specifico ai temi dell'educazione, della formazione e della comunicazione approvando una relazione (Doc XXII-bis n. 12) alla quale si rinvia per ulteriori approfondimenti.

⁽³⁸⁾ Cfr. articolo 66 della convenzione di Istanbul.

⁽³⁹⁾ Si veda il Rapporto di valutazione di base Italia sulle misure legislative e di altra natura da adottare per dare efficacia alle disposizioni della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica del GREVIO, pubblicato il 13 gennaio 2020 (GREVIO/Inf(2019)18), <http://www.pariopportunita.gov.it/wp-content/uploads/2020/06/Grevio-revisione-last-08-06-2020.pdf>.

3.1. LA SCUOLA COME LUOGO DI EDUCAZIONE ALLA PARITÀ E AL RISPETTO

La violenza contro le donne costituisce un fenomeno anzitutto culturale, che si innesta su stereotipi e pregiudizi profondamente radicati nella società, che vedono gli uomini in una posizione di superiorità rispetto alle donne, soprattutto nell'esercizio dei ruoli tradizionalmente a loro assegnati. La Commissione ha ritenuto pertanto che la scuola sia il luogo privilegiato per l'educazione all'uguaglianza di genere. È fondamentale incentivare, soprattutto nelle giovani generazioni, la capacità di costruire relazioni basate sui principi di parità, equità, rispetto, inclusività, nel riconoscimento e nella valorizzazione delle differenze, così da promuovere una società in cui il libero sviluppo di ciascun individuo avvenga in accordo col perseguimento del bene collettivo.

L'educazione dei bambini e delle bambine al rispetto di genere e al contrasto alla violenza domestica non possono essere efficaci a meno che non si operi soprattutto sui modelli culturali che sottendono, promuovono, e riproducono disparità di genere nella società. L'azione di prevenzione deve articolarsi in percorsi educativi, orientati soprattutto a bambini, bambine e adolescenti, volti all'esplorazione, all'identificazione e alla messa in discussione dei modelli di relazione convenzionali, degli stereotipi di genere e dei meccanismi socio-culturali di minimizzazione e razionalizzazione della violenza.

La Commissione ritiene che occorranza azioni sinergiche che – sul modello di molti Paesi europei – coinvolgano l'intera comunità e in particolare tutte le agenzie formative, fra cui la scuola.

La scuola ha il compito fondamentale di formare le nuove generazioni e può avere un ruolo molto importante perché tutto quello che riguarda la modifica, naturalmente in senso positivo, dei nostri comportamenti e delle nostre condotte quali cittadini non può che passare dalla scuola. Con le leggi sicuramente si possono imporre delle regole e se ne può chiedere il rispetto, ma non si possono sostanzialmente modificare i comportamenti. Questo ruolo compete alla scuola.

Sono fondamentali le azioni necessarie per includere nei programmi scolastici di ogni ordine e grado dei materiali didattici su temi quali la parità tra i sessi, i ruoli di genere non stereotipati, il reciproco rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, il contrasto alla violenza contro le donne basata sul genere e il diritto all'integrità personale, appropriati al livello cognitivo, affettivo ed emotivo degli allievi. I temi devono essere affrontati mediante la partecipazione attiva, valorizzando le esperienze personali, le opinioni, i punti di vista, le emozioni degli studenti ed evitando generalizzazioni e giudizi di merito.

L'attività conoscitiva svolta dalla Commissione ha evidenziato come nel sistema italiano vigente già si riscontri una diffusa sensibilità, confermata dai numerosi progetti realizzati, del mondo della scuola nei confronti del fenomeno della violenza contro le donne.

Si tratta di interventi interessanti ma non risolutivi in quanto sporadici, non diffusi uniformemente sul territorio nazionale ed affidati – nella maggior parte dei casi – alla sensibilità di docenti e dirigenti scolastici. Per

realizzare un vero e proprio salto di qualità è necessario adottare fin dall'infanzia e per tutta la durata del percorso di studi modelli educativi finalizzati alla non violenza e alla creazione di relazioni positive e paritarie.

Affrontare con bambini, bambine e adolescenti i temi dell'educazione al rispetto, fornendo la possibilità di sperimentare un ambiente accogliente e non giudicante, consente loro di procedere verso una destrutturazione dei ruoli e delle relazioni basate su stereotipi per poter acquisire modalità di relazione con sé stessi e con l'altro basate su criteri di libertà e responsabilità e di costruire una società inclusiva e non violenta.

Fin dall'infanzia si possono creare occasioni di confronto per educare alla non violenza. Il lavoro di sensibilizzazione e prevenzione necessario per il contrasto alla violenza maschile sulle donne e l'educazione a relazioni non violente passa per la possibilità offerta alle nuove generazioni di riflettere su sé stessi e sul rapporto con gli altri.

In questo contesto l'educazione emozionale può assumere un rilievo determinante, in quanto interviene proprio sull'aspetto emotivo nei processi di crescita e di apprendimento dei bambini e degli adolescenti per metterli in grado di riconoscere le proprie emozioni e quelle altrui e saperle gestire. Questo approccio impone altresì un coinvolgimento di tutto il contesto attraverso un lavoro con le famiglie e con gli educatori perché deve chiamare in causa tutti gli adulti che interagiscono coi più giovani, soprattutto se si tratta di una persona di riferimento.

È essenziale ripensare il ruolo della scuola quale luogo di formazione della persona, sia attraverso l'acquisizione del sapere, sia delle competenze umane e dei valori morali, prevedendo moduli didattici mirati ai diversi gradi scolastici. Parallelamente ai moduli didattici di educazione emozionale, il mondo scolastico dovrebbe essere incoraggiato, con mirate linee di finanziamento a sostegno degli organi scolastici, a progettare, in un quadro più organico e sistematico, specifici programmi di offerta formativa aggiuntiva e integrativa sulla violenza di genere nonché sulla prevenzione e sul contrasto culturale, anche valorizzando le reti associative e istituzionali già esistenti, calibrandoli sapientemente sui territori ove insistono le attività didattiche e di dopo-scuola.

3.2. L'UNIVERSITÀ E LA RECENTE « CONOSCENZA » DEL FENOMENO DELLA VIOLENZA DI GENERE

Come rilevato nel Doc. XXII-bis n.12 la conoscenza del dramma della violenza di genere, sessuale e domestica, fino a qualche decennio fa, rappresentava una questione pressoché « sconosciuta » nelle università.

Non era scientificamente espressa in corsi e ricerche, se non in settori alquanto limitati e a parte qualche eccezione. Era relegata come un che di « esterno », di cui si occupavano perlopiù associazioni di donne, servizi dedicati, istituzioni giudiziarie. Le « esperte » e gli « esperti » non erano certamente docenti universitari. Il mancato riconoscimento pubblico implicava così una conseguente marginalità accademica e scientifica.

L'UNESCO, nel 2005, con il documento « Verso una società della conoscenza » individuava l'educazione, la ricerca e l'innovazione come

elementi fondamentali per affrontare le sfide di un mondo in forte trasformazione e decisamente a rischio. Lo sviluppo umano e la sostenibilità ambientale (come indicato anche dall'Agenda ONU 2030) non possono essere pertanto disgiunti dal riconoscimento del ruolo centrale che la conoscenza e la qualità dell'educazione rivestono per il miglioramento dei processi di vita, individuali e collettivi. L'istruzione diventa il principale vettore per favorire l'emergere di società della conoscenza, accrescere la qualità della vita, rendere il pianeta sostenibile.

Cosa può allora significare il contrasto della violenza di genere, sessuale e domestica, in società della conoscenza, fra loro sempre più interconnesse e interessate a combattere un fenomeno comune, in quanto trans-culturale? E al riguardo, quale tipo di sapere è necessario per poter acquisire una migliore conoscenza del fenomeno, condividendo pratiche comuni per contrastarlo?

In tale contesto globale e insieme locale, il sistema universitario è chiamato a giocare un ruolo fondamentale in generale per il conseguimento e lo sviluppo della conoscenza, ma anche nello specifico per pianificare interventi per la prevenzione della violenza di genere, nel momento in cui esso stesso sta subendo radicali cambiamenti rispetto al passato.

Molte sono le nuove sfide sociali, economiche, culturali e ambientali che l'Università si trova a dover affrontare, da cui conseguono maggiori responsabilità istituzionali. Se in passato l'Università era perlopiù legata alla riproduzione di un sapere consolidato, ripetuto entro ristrette cerchie scientifiche e con un limitato accesso degli studenti, attualmente essa non può che fare i conti con i propri cambiamenti indotti da società vorticosamente in mutamento, che richiedono nuove conoscenze e competenze, ma soprattutto la costante abilità di apprendere e imparare – non solo in senso tecnologico – da parte tanto di docenti, quanto di tecnici e discenti.

Politiche di contrasto e per la prevenzione della violenza di genere – così come di ogni tipo di abuso, molestia e discriminazione – diventano un importante banco di prova per misurare la capacità stessa del sistema universitario di evolversi, non soltanto attraverso processi interni di innovazione, bensì soprattutto grazie alla comprensione di questioni di rilevanza pubblica provenienti dalla società civile che richiedono necessari interventi.

I compiti che l'Università si trova oggi a dover affrontare non riguardano infatti più solo processi di riorganizzazione interna, riferentesi soprattutto alla didattica, alla ricerca e all'amministrazione. Concernono altresì lo sguardo e l'interesse che deve rivolgere verso l'esterno: da una parte in forma di terza missione, che significa rapporto col territorio e le diverse comunità che lo abitano, dall'altra come attenzione verso problematiche globali emergenti e politiche indicate a livello internazionale ed europeo. Queste nuove responsabilità rendono necessarie un rinnovato approccio alla stessa formazione universitaria e all'aggiornamento professionale continuo. Significa altresì « scoprire » nuovi casi di interesse scientifico e sociale.

La consapevolezza pubblica del fenomeno è comunque recente, quando è diventata palese la sua gravità in termini di mortalità, morbilità e conseguenze intergenerazionali, grazie alle istanze sollevate da movimenti

trans-culturali di donne in sedi internazionali. Ed è così che le Nazioni Unite riconobbero nel 1993 la violenza contro le donne come una violazione dei diritti umani e come un fenomeno pandemico, in quanto presente in tutte le società mondiali. Sono conseguite prese di posizione internazionali e piattaforme per l'azione (a partire dal 1995), che nel corso degli anni hanno indotto la promozione di legislazioni e politiche a livello nazionale, nella convinzione che il contrasto al fenomeno della violenza di genere debba essere fondato su un sapere comune e su conoscenze condivise. La scienza e una rinnovata formazione accademica acquistano così un fondamentale valore conoscitivo, preventivo e trasformativo dal forte impatto umano, sociale, politico, economico e culturale, nonostante si registrino ancor oggi resistenze in ambito universitario nell'accogliere come « scientificamente e positivamente valutabili » studi di genere.

L'articolo 15 della convenzione di Istanbul è espressamente dedicato alla « Formazione delle figure professionali », stabilendo che « Le Parti forniscono o rafforzano un'adeguata formazione delle figure professionali che si occupano delle vittime o degli autori di tutti gli atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente convenzione in materia di prevenzione e individuazione di tale violenza, uguaglianza tra le donne e gli uomini, bisogni e diritti delle vittime, e su come prevenire la vittimizzazione secondaria ». La formazione diventa pertanto una misura fondamentale per sviluppare una cooperazione coordinata interistituzionale, al fine di consentire una gestione globale e adeguata degli orientamenti da seguire nei casi di violenza.

Sulla base dei principi del rispetto intersoggettivo e della parità fra uomini e donne e grazie a programmi dedicati, volti sia alla formazione specialistica che all'apprendimento continuo, l'educazione diventa il principale grimaldello capace di sveltire situazioni inique. Per questo diventano necessari la progettazione e l'attuazione di politiche di prevenzione in particolare in ambito universitario, in grado di valutare i rischi che si corrono per mancata conoscenza, sottovalutazione del fenomeno o impreparazione degli addetti.

Nell'ottica di una formazione complessa – specialistica, interdisciplinare, integrata, continua e interattiva fra i vari soggetti, agenzie ed enti interessati – la convenzione di Istanbul ha avuto il merito di creare le basi sia per il riconoscimento di competenze professionali individuali, sia per la formazione di gruppi di lavoro cooperativi, uniti in rete, sia per l'istituzionalizzazione di centri d'intervento specializzati. Tale trasformazione ha un'indubbia incidenza sulla programmazione generale, sulle proposte formative e sugli indirizzi scientifici nelle università.

Tradotto nell'ambito accademico, significa che per prevenire la violenza di genere, sessuale e domestica, l'Università deve affrontare cambiamenti: di tipo strutturale, potenziando i propri programmi didattici e scientifici; di tipo culturale, contribuendo a cambiare mentalità discriminatorie e violente; di tipo socio-economico, inaugurando politiche inclusive a livello organizzativo e socio-culturali, sviluppando un continuo dialogo con i diversificati attori sociali ed enti presenti sul territorio.

Tale processo trasformativo non può che avvenire se non in un'ottica olistica e integrata, capace di far interagire l'università con esperti professionisti/e, associazioni della società civile e istituzioni, al fine di rafforzare la legittimità di processi e di organismi democratici. Il riconoscimento della violenza di genere rappresenta dunque non solo un banco di prova, bensì una nuova opportunità per l'università di riflettere sulla necessità di una conoscenza rinnovata e sul significato di forme di apprendimento in continua evoluzione, intese in senso tanto multisetoriale e multidisciplinare, quanto specialistico e perfezionato.

Più nel dettaglio con riguardo alla realtà universitaria è necessario ricordare che nella relazione conclusiva della prima Commissione d'inchiesta sul fenomeno, istituita nella XVII legislatura si riconosce il crescente interesse degli atenei per la tematica del contrasto alla violenza di genere. Ciò che appare opportuno approfondire è l'aspetto legato all'esistenza all'interno delle università di percorsi di valorizzazione degli studi di genere e di conoscenza del fenomeno della violenza contro le donne anche al fine di introdurre nei repertori nazionali e regionali dei titoli e delle qualificazioni (o formare e aggiornare) le sempre più specifiche figure professionali coinvolte, a vario titolo e nelle diverse postazioni, nella prevenzione e nel contrasto al fenomeno.

In conclusione un lavoro di prevenzione sui temi della violenza di genere, attuato nell'Università e nell'alta formazione, implica la necessità di una strutturazione non episodica di corsi, progetti e servizi dedicati, tali da significare il netto rifiuto della violenza di genere nell'ambito delle attività quotidiane svolte dai diversi soggetti, componenti la comunità universitaria.

Al fine di conseguire le riforme auspicate, è altrettanto fondamentale un chiaro indirizzo politico-legislativo, che si sostanzia anche in un incremento delle risorse da destinare all'attuazione degli impegni internazionali, leggi e piani nazionali in materia di contrasto e prevenzione alla violenza di genere.

Prevenire il fenomeno significa conoscerlo, attraverso la condivisione di esperienze, conoscenze e saperi, secondo un rapporto sinergico tra sistema accademico, sfere istituzionali, mondo delle professioni e associazioni della società civile.

3.3. IL RUOLO DEI *MEDIA* NELLA PREVENZIONE E NEL CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE

La convenzione di Istanbul ha il triplice scopo di prevenire la violenza, proteggere le vittime e perseguire penalmente i loro aggressori anche tramite la sensibilizzazione di tutti i membri della società e la promozione di una maggiore uguaglianza tra donne e uomini, in quanto la violenza ha profonde radici nella disparità tra i sessi e nella cultura che tollera e giustifica la violenza di genere.

Infatti, la sezione « Prevenzione » della convenzione mette al centro la necessità di un profondo cambiamento di atteggiamenti e il superamento di stereotipi culturali che favoriscono o giustificano l'esistenza di forme di

violenza di genere. A tale scopo, la convenzione impegna gli Stati aderenti non solo ad adottare misure legislative per prevenire la violenza, ma anche a promuovere campagne di sensibilizzazione, a favorire nuovi programmi educativi e a formare adeguate figure professionali.

In questo contesto, il ruolo dei *media* è centrale, come ampiamente mostrato anche da recenti studi empirici: l'oggettualizzazione delle donne nei *media* è l'elemento che spiega la correlazione tra uso di questi strumenti e presenza di attitudini e comportamenti che supportano la violenza contro le donne.

Come già ricordato, prima della convenzione di Istanbul già la convenzione delle Nazioni Unite per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW, 1979) recava una specifica definizione di « discriminazione » intendendo con essa « ogni distinzione, esclusione o limitazione basata sul sesso, che abbia l'effetto o lo scopo di compromettere o annullare il riconoscimento, il godimento o l'esercizio da parte delle donne, indipendentemente dal loro stato matrimoniale e in condizioni di uguaglianza fra uomini e donne, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile, o in qualsiasi altro campo ».

Gli Stati che hanno ratificato la convenzione CEDAW si sono impegnati non solo ad adeguare la propria legislazione, ma anche ad eliminare ogni discriminazione praticata a tutti i livelli e ad adottare le misure necessarie ed adeguate per modificare costumi e pratiche discriminatorie.

Il Comitato istituito per verificare il rispetto degli impegni assunti da parte degli Stati aderenti, nelle osservazioni conclusive sullo stato di attuazione della CEDAW in Italia ha rilevato, da ultimo nel 2017, che gli stereotipi di genere alimentati dai *media* sono concausa della scarsa emersione del fenomeno e dell'inefficacia della risposta pubblica che colpevolizza le vittime, giustifica le condotte criminali in termini di conflitto ed esito di patologie o disturbi individuali, alimentando così l'impunità, precludendo in concreto un pieno accesso alla giustizia.

A titolo esemplificativo, una trasmissione che « simulasse » un processo per reati di genere dovrebbe rigettare *in toto* proprio lo schema simmetrico e giustificazionista: un processo e un'aula di tribunale non possono essere veicolati al pubblico televisivo secondo un modello improntato sulla mediazione ed equivalenza delle condotte di chi subisce violenza e chi agisce la violenza, in quanto tale modello rappresenterebbe una violazione dei doveri che vincolano l'azione pubblica per la prevenzione della violenza nei confronti delle donne.

Il Comitato CEDAW, in vista del rapporto 2022, ha dunque richiesto al Governo italiano di fornire informazioni sulle misure adottate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; tali informazioni saranno valutate anche alla luce delle indicazioni contenute nella raccomandazione generale n. 35/2017 (che ha incluso nella nozione di violenza di genere anche quella a carattere virtuale).

In tale ultimo documento si prevede che gli Stati debbano adottare e attuare misure efficaci per incoraggiare i *media* a eliminare la discriminazione contro le donne, incluso il ritratto o la rappresentazione dannosi e

stereotipati delle donne o di gruppi specifici di donne, anche nella pubblicità, *online* e in altri ambienti digitali. Tali misure dovrebbero sostanziarsi, in primo luogo, nella creazione o nel rafforzamento di meccanismi di autoregolamentazione da parte delle organizzazioni dei *media*, comprese le organizzazioni dei *media online* o sociali, finalizzati all'eliminazione degli stereotipi di genere relativi a donne e uomini, o a gruppi specifici di donne, e ad affrontare la violenza di genere che avviene attraverso i loro servizi e piattaforme. In secondo luogo, è raccomandata l'adozione di Linee guida per la copertura appropriata da parte dei *media* dei casi di violenza di genere ed infine la creazione e il rafforzamento della capacità delle istituzioni nazionali per i diritti umani di monitorare o prendere in considerazione le denunce riguardanti i mezzi di comunicazione che ritraggono immagini discriminatorie di genere o contenuti che oggettivamente o sminuiscono le donne o promuovono mascolinità violenta.

Molti sono gli strumenti che negli anni, con l'acuirsi della sensibilità sul tema della violenza di genere, si sono sviluppati anche nel nostro Paese per intervenire nel senso sopra descritto sulla comunicazione mediatica e per i quali appare necessario rinviare alla Relazione Doc. XXII-bis n. 12. Al riguardo appare comunque opportuno riassumere le principali fonti normative in materia di contrasto alla violenza di genere e promozione di una cultura che tale violenza ripudia, nel settore dei *media*. In particolare devono essere ricordati: il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi (TUSMA), di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 – unica fonte di rango legislativo al momento vigente ; le delibere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) atti, anche di cosiddetta *soft law*, aventi cioè valore di indirizzo interpretativo delle disposizioni del TUSMA; il vigente contratto di servizio RAI (2018- 2022), strumento di natura pattizia; il codice di autodisciplina della comunicazione commerciale, strumento di natura volontaria, così come il Manifesto di Venezia, delle giornaliste e dei giornalisti per il rispetto e la parità di genere nell'informazione contro ogni forma di violenza e discriminazione attraverso parole e immagini.

3.4. PREVENIRE LA VIOLENZA ATTRAVERSO LA FORMAZIONE E LA COMUNICAZIONE: LE PROPOSTE DELLA COMMISSIONE

La violenza di genere ha radici in un rapporto squilibrato tra uomini e donne e nella mancata parità tra i due sessi, al di là di quanto sancito formalmente dalla Costituzione e dalla legge. Nel corso della propria attività d'inchiesta la Commissione ha potuto verificare che la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere non può prescindere da un cambiamento culturale e sociale.

In questo contesto, la Convenzione di Istanbul, che ha introdotto un approccio olistico ed integrato al fenomeno della violenza, ha rappresentato un punto di svolta fondamentale: l'aver inserito gli strumenti di prevenzione, di formazione e di specializzazione degli operatori come elementi imprescindibili nel contrasto alla violenza unitamente alla protezione e alla punizione ha contribuito al rafforzamento di una cornice culturale comune,

e ad un decisivo cambiamento di prospettiva. La Convenzione di Istanbul ha messo al centro, come origine e causa della violenza contro le donne, gli squilibri di genere in tutte le loro dimensioni culturali, sociali, economiche, politiche e relazionali. Si ritiene pertanto che tutte le agenzie educative e culturali, la scuola, l'università, debbano essere chiamate a dare il meglio delle loro risorse per un cambiamento profondo di mentalità che, a partire dall'educazione e dalla corretta comunicazione, radichi nella coscienza civica e sociale l'idea della parità tra uomini e donne ed il disvalore profondo di ogni atteggiamento violento e discriminatorio.

3.4.1. *Formazione scolastica*

Nel corso dell'attività conoscitiva svolta dalla Commissione è emerso chiaramente come educare al rispetto e alle emozioni fin dalla più tenera età rappresenti uno strumento efficace per contrastare la violenza. Le famiglie e la scuola rappresentano i luoghi in cui si formano i nostri bambini, ed in cui possono e devono essere veicolati i contenuti culturali fondamentali del loro percorso di crescita.

Le Linee Guida adottate nel 2017 dal ministero dell'Istruzione hanno rappresentato un primo passo verso la realizzazione di un progetto culturale di più ampio respiro che, nel rispetto dell'autonomia scolastica, arrivi a coinvolgere tutte le scuole d'Italia, di ogni ordine e grado.

L'educazione emozionale e la cultura del rispetto debbono infatti – è questo l'intendimento della Commissione – uscire dalla sperimentazione e divenire elemento strutturale dei percorsi formativi dei bambini e dei ragazzi. Questi corsi debbono riguardare le scuole di ogni ordine e grado su tutto il territorio nazionale e coinvolgere tutte le soggettività che intervengono nella relazione educativa, a partire dalla famiglia e dagli insegnanti.

Il legislatore, in questa prospettiva, dovrà trovare strumenti che consentano di bilanciare l'autonomia scolastica con la vincolatività dell'insegnamento al rispetto, ad esempio attraverso l'introduzione di premialità per le istituzioni scolastiche che introducano a regime dei percorsi formativi curriculari in cui trasversalmente siano rappresentati e trasmessi i temi della parità tra uomini e donne, del contrasto alla violenza di genere e domestica, della storia delle donne. Oppure, ancora, un concorso per le scuole coinvolte che possa premiare i percorsi didattici e relativi prodotti finali progettati da studenti che propongano una riflessione sulle pari opportunità e sulla valorizzazione delle differenze.

Per raggiungere questi obiettivi, occorre introdurre in primo luogo corsi di formazione per docenti di ogni ordine e grado di scuola, a partire dall'infanzia fino alla scuola secondaria, che abbiano l'obiettivo di rendere i *curricula* scolastici più inclusivi attraverso l'insegnamento e la conoscenza della storia delle donne e delle relazioni di genere, soprattutto nel quadro della riforma prevista nel sistema di reclutamento e formazione iniziale del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

In secondo luogo, incontri formativi rivolti direttamente a ragazzi e ragazze della scuola secondaria, con l'obiettivo di farli entrare in relazione con un racconto storico che valorizzi le soggettività ritenute a lungo

subalterne e che ricostruisca le storie delle donne, delle culture femminili, che metta in prospettiva diacronica le relazioni di genere. Per raggiungere questo obiettivo potrebbe per esempio essere esplicitato, all'interno delle linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica, in linea con l'agenda 2030, la necessità di promuovere la parità di genere attraverso specifici percorsi di educazione alla cittadinanza.

Al fine di acquisire in modo strutturale questi cambiamenti culturali nel sistema educativo potrebbero essere altresì valorizzati alcuni strumenti normativi già in vigore. Ad esempio, l'incentivo della promozione di azioni concrete da parte delle scuole per realizzare quanto stabilisce la legge 13 luglio 2015, n. 107, che all'articolo 1, comma 16, dispone che: « Il piano triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori ».

Il raggiungimento di questo ambizioso obiettivo passa inevitabilmente per la formazione della comunità educante, in particolare del corpo docente, per renderla protagonista di trasformazioni che possano avvenire nella scuola primariamente e quindi nella società. Le azioni necessarie al raggiungimento di questo obiettivo, per essere pervasive ed efficaci, devono tuttavia inserirsi in progetti che abbiano un orizzonte più ampio e che producano cambiamenti permanenti. Questi interventi dovrebbero rendere la relazione educativa realmente trasformativa attraverso percorsi che abbiano contenuti nuovi per rendere i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze protagonisti delle loro vite e valorizzarne le soggettività.

Nell'ambito di una formazione generalizzata e trasversale su questi temi da parte di tutto il sistema scuola – docenti e studenti – è anzitutto necessario rafforzare, attraverso una costante e sinergica collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, tutti i percorsi educativi connessi alla formazione democratica, con riferimento alla Costituzione italiana, alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, al contesto internazionale, anche con riferimento al già citato inserimento della materia di insegnamento « educazione civica ».

Deve essere altresì valutata positivamente l'introduzione aggiuntiva di una materia curricolare specifica, come l'educazione emozionale. Per educare alla non violenza, infatti, è necessario lavorare fin dall'infanzia sulla creazione di relazioni positive e paritarie. L'esercizio della cooperazione e della condivisione, l'abitudine all'ascolto partecipe, all'empatia, al rispetto, soprattutto se promossi sin dalla tenera età, incentivano lo sviluppo di un clima di accoglienza, prevengono fenomeni di discriminazione ed esclusione e favoriscono la capacità di stare in una relazione in cui la forza personale non si traduce e non si esprime nel dominio sull'altro. L'educazione emozionale implica anche la capacità di acquisire e padroneggiare il linguaggio per comunicare e trasmettere agli altri le emozioni che comportino atteggiamenti equi e rispettosi, dove emozioni e ragione si integrino nel riconoscimento reciproco dell'alterità. Tradurre le emozioni in parole, scoprire e ampliare il vocabolario emotivo, permette di sviluppare in prospettiva sentimenti di empatia nei confronti di altre persone.

3.4.2. La formazione universitaria

L'introduzione di insegnamenti specifici e la formazione trasversale di docenti, ricercatori e studenti sui temi della parità e della violenza di genere è raccomandata anche per le istituzioni universitarie.

In questo contesto, la formazione deve necessariamente coinvolgere sia i docenti, ricercatrici e ricercatori, sia studenti. Al riguardo, la Commissione propone di realizzare in ogni sede universitaria specifiche analisi di contesto, tramite *focus-group*, interviste semi-strutturate, questionari, al fine di ottenere una panoramica dettagliata di cosa succede realmente e di quali sono gli ambiti di criticità. Questa analisi di contesto è propedeutica all'assunzione di *policies* specifiche e anche ad una più adeguata formulazione del *Gender Equality Plan*.

Per favorire la formazione trasversale alla parità di genere e alle pari opportunità anche a livello universitario, inoltre, si può certamente fare riferimento alle previsioni delle direttive relative ai *Gender Equality Plan* nelle università e inserire in questi percorsi formativi anche l'insegnamento della storia delle donne e di genere, oltre che percorsi professionalizzanti contro la violenza di genere.

Seguendo esperienze già fatte nel campo della formazione e in altri campi di studio, si invitano le università a valutare la costruzione di una rete dei dottorati italiani che possano trattare le tematiche della violenza di genere, in modo da assicurare una maggiore interazione tra le diverse sedi e consentire uno scambio di esperienze e competenze, anche per aiutare le sedi più piccole a entrare in un meccanismo nazionale.

Nell'ambito della formazione universitaria potrebbero essere previsti dei moduli di insegnamento da inserire nei corsi di laurea come « micro-credenziale » aggiuntiva, finalizzati a sviluppare conoscenza e consapevolezza non solo tra coloro che frequentano corsi di studio affini alle materie in oggetto, in *primis* le scienze sociali, ma anche a favore delle scienze sperimentali ed applicate. Talvolta si sottovaluta che nell'ambito della ingegneria robotica, del *data science* e della intelligenza artificiale in generale, nonché nei percorsi di *cybersecurity*, si presentano molti rischi di stereotipi e *bias* inconsci, che limitano significativamente il potere di emancipazione di questo ambito di studi, come messo in luce da una considerevole letteratura in materia. Anche sotto questo aspetto, per favorire la ricerca di genere, sia in generale, sia sui temi connessi a violenza, disuguaglianze e discriminazioni, è necessario operare in sintonia con il Ministero dell'università e della ricerca e prevedere, come avviene già in ambito europeo, dei vantaggi nei processi di valutazione delle proposte di ricerca, in particolare nei Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN) e in tutti gli ambiti del Piano nazionale per la ricerca (PNR) a favore della presenza di studiose tra i *Principal Investigator* (PI), e nei *team* di ricerca. Al momento il Ministero prevede un *plus* in termini di punteggio solo per gli *under 40*. Questo *favor* andrebbe esteso al genere sottorappresentato nelle università italiane.

Un'attenzione particolare poi – come peraltro evidenziato dalle relazioni della Commissione sulla violenza di genere e domestica nella realtà

giudiziaria, sui femmicidi e sulla vittimizzazione secondaria – va riservata alla formazione e alla specializzazione di tutti gli operatori che hanno, o avranno durante il proprio futuro professionale, a che fare con la violenza di genere. Ci si riferisce ai corsi di formazione universitaria o post-universitaria per determinate categorie professionali come ad esempio avvocati, magistrati, giornalisti, psicologi, assistenti sociali, Forze dell'ordine ma anche operatori dei centri antiviolenza. In alcuni casi è già prevista una formazione universitaria focalizzata e inserita nei rispettivi corsi di laurea: questa formazione specializzata deve essere rafforzata ed accompagnata da un'attenzione strutturale e trasversale ai temi della violenza.

In questa prospettiva sarà pertanto cruciale utilizzare anche i fondi previsti dal PNRR per azioni contro la violenza di genere e ogni forma di discriminazione, a partire dalla scuola, dall'università, dal rapporto col territorio, dalla collaborazione con imprese in connessione con il mondo del lavoro. Oltre che sostenere l'istruzione, la formazione e l'occupazione dei giovani, il PNRR è fortemente orientato all'inclusione di genere. Riconosce che la persistenza di disuguaglianze di genere, così come l'assenza di pari opportunità – a prescindere dalla provenienza, religione, disabilità, età o orientamento sessuale – rappresentino un ostacolo significativo alla crescita economica ed all'equità sociale. Il PNRR sottolinea inoltre come le disuguaglianze di genere abbiano radici culturali profonde, che riguardano il contesto familiare ed educativo, prima ancora che quello lavorativo e donne subiscono forme di discriminazione tanto indiretta quanto diretta, orizzontale e verticale, come nei casi di bullismo in ambito scolastico e di sessismo nei luoghi di lavoro. Dall'inizio della pandemia è stata altresì segnalata una significativa recrudescenza di episodi di violenza sulle donne e casi di femmicidio.

Le pari opportunità di genere, assieme alle pari opportunità generazionali e territoriali, sono infatti riconosciute come una priorità trasversale che impegna tutte le sei missioni previste dal PNRR, in sinergia con la Strategia nazionale per la parità di genere.

Infine, per valorizzare l'attenzione sui temi della violenza di genere, ed aiutare i contesti universitari a favorire una maggiore attenzione sul tema, sarebbe opportuno prevedere che in ogni Ateneo sia presente un prorettore/prorettrice o delegato/a sui temi della violenza di genere, delle pari opportunità, dell'inclusione, sul modello già sperimentato con la delega alla disabilità.

Andrebbe inoltre introdotto l'obbligo per tutte le Università italiane di attivare sportelli antiviolenza: assicurare a tutti gli studenti e studentesse la possibilità di denunciare discriminazioni e violenze rappresenta un dovere civico per queste istituzioni.

3.4.3. Il superamento degli stereotipi di genere nella comunicazione mediatica

Anche il mondo dei *media*, in qualità di agenzia di socializzazione, non può prescindere da una specifica formazione sui temi della parità e del contrasto alla violenza di genere e domestica. Devono cioè essere *in primis*

formati coloro che veicolano i contenuti, il messaggio, come giornalisti ed operatori. Poiché la formazione, veicolata attraverso gli ordini professionali di appartenenza con il metodo dei crediti formativi, ovvero attraverso associazioni professionali, è comunque effettuata su base volontaria, la prima raccomandazione della Commissione è quella di introdurre specifiche linee guida sul punto e vincolare alla formazione su questi temi tutti gli operatori della comunicazione.

L'articolo 17 della convenzione di Istanbul interviene specificamente sul ruolo dei *media*, introduce il concetto di forme di autoregolamentazione e regolamentazione: se è vero che esiste la libertà di espressione e di manifestazione del pensiero, tutelata dall'articolo 21 della Costituzione, devono essere tuttavia previsti limiti, per evitare la formazione ed il radicamento di pratiche e modelli stereotipati, vietati invece dall'articolo 12 della convenzione. Uno dei limiti è rappresentato sicuramente dalla parità di genere, dalla non discriminazione, dalla non istigazione all'odio, dal rispetto della dignità della persona.

Nella normativa italiana manca una norma riguardante tutti i contenuti dei *media* e non solo le piattaforme, piattaforme che devono essere tuttavia particolarmente monitorate quando si è in presenza di minori o in situazioni di pericolo.

Il presidio normativo ad oggi più specifico, vale a dire la delibera Agcom n. 442/17/CONS sulla corretta rappresentazione dell'immagine della donna, non è però vincolante, trattandosi di una raccomandazione che per sua natura non reca norme imperative né, conseguentemente, vi sono presidi sanzionatori per la eventuale inosservanza⁽⁴⁰⁾. È pertanto necessario un intervento normativo che introduca strumenti specifici e vincolanti per contrastare il fenomeno. Occorre altresì aggiornare e implementare le forme di co-regolamentazione già esistenti, al fine di prevenire anche nel mondo della pubblicità – veicolo molto efficace per la diffusione degli stereotipi di genere – ogni tipo di discriminazione e strumentalizzazione delle donne.

Nell'ambito della prevenzione, la convenzione di Istanbul suggerisce infine la promozione di campagne di sensibilizzazione e di interventi significativi nella comunicazione al fine di cambiare la narrazione del fenomeno violento e favorire la rimozione degli stereotipi di genere, che resta un tema assai delicato e complesso nonché stratificato. La Commissione ritiene questo un impegno da cui oggi non si può prescindere, e raccomanda la promozione di campagne di informazione e sensibilizzazione su tutte le piattaforme – anche *social-media* – per avvicinare un tema così importante al mondo dei giovani, realizzando un progetto formativo globale.

⁽⁴⁰⁾ Diversamente, costituiscono invece presidi normativi vincolanti e con efficacia deterrente, anche se non specificamente rivolti a contrastare la violenza di genere, il Testo unico e la delibera Agcom n. 157/19/CONS recante il regolamento su *hate speech*.

IV. LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI: RAPPORTO SULLA VIOLENZA DI GENERE E DOMESTICA NELLA REALTÀ GIUDIZIARIA

4.1. L'INCHIESTA SULLA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI GIUDIZIARI IN MATERIA DI VIOLENZA DI GENERE E DI VITTIMIZZAZIONE SECONDARIA

La Commissione ha ritenuto importante accertare, attraverso la verifica della qualità della risposta giudiziaria ad alcune specifiche problematiche, se e come i principi fondamentali della convenzione abbiano assunto concreto rilievo traducendosi nella realtà operativa.

In particolare la Commissione, nella cornice sovranazionale dei principi della convenzione di Istanbul, ha ritenuto importante verificare quanto il nostro Paese abbia aderito agli impegni rivolti agli stati firmatari (articolo 4) ad « adottare le misure legislative e di altro tipo necessarie per promuovere e tutelare il diritto di tutti gli individui, e segnatamente delle donne, di vivere libere dalla violenza, sia nella vita pubblica che privata », ed anche (articolo 5) ad essere diligenti nel « prevenire, indagare, punire i responsabili ».

È proprio con riguardo a questo obbligo di « diligenza » nell'attività preventiva e repressiva che la Commissione non poteva non considerare l'importante monito dei Giudici della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo – nella sentenza « Talpis c. Italia » del 2 marzo 2017- ad operare affinché i meccanismi di protezione previsti nel diritto interno funzionino in pratica e non solo in teoria, e che soprattutto nelle cause in materia di violenza domestica i diritti dell'aggressore non possano prevalere sui diritti alla vita ed alla integrità fisica e psichica delle vittime.

In un contesto così delineato, e nel difficile percorso intrapreso dal nostro Paese di adeguamento alla normativa convenzionale, la Commissione ha focalizzato alcuni aspetti più qualificanti, quali: la specializzazione degli operatori, ed in particolare dei magistrati, degli avvocati e degli psicologi nonché le formule organizzative adottate e ritenute idonee a garantire immediatezza ed efficacia all'intervento giudiziario.

L'attenzione si è, in particolare, concentrata sugli aspetti maggiormente qualificanti dell'attività di alcuni uffici giudiziari più importanti, in quanto sintomatici del grado di efficacia nel contrasto, nella protezione e nella prevenzione della violenza domestica e di genere messo in campo dal nostro Paese e nello stesso tempo ha valutato il tema centrale della « formazione » e della « specializzazione » dei diversi protagonisti dell'attività di contrasto: i magistrati, gli avvocati ed i consulenti tecnici (nello specifico: gli psicologi).

Sulla base di specifici questionari appositamente redatti, le indagini hanno riguardato le procure ed i tribunali ordinari, i tribunali di sorveglianza, il Consiglio superiore della magistratura, la Scuola superiore della magistratura, il Consiglio nazionale forense e gli ordini degli psicologi ed hanno focalizzato l'attenzione sul triennio 2016-2018. I questionari inviati – agli uffici giudiziari ed agli organi rappresentativi interessati – sono stati

somministrati dalla Commissione nel dicembre 2019 tramite un'applicazione informatica e la raccolta dei dati si è conclusa nel 2020.

I risultati derivanti dall'attività di indagine e dall'elaborazione statistica dei dati dei questionari sono contenuti nella relazione « Rapporto sulla violenza di genere e domestica nella realtà giudiziaria. Analisi delle indagini condotte presso le procure della Repubblica, i tribunali ordinari, i tribunali di sorveglianza, il Consiglio superiore della magistratura, la Scuola superiore della magistratura, il Consiglio nazionale forense e gli ordini degli psicologi », approvata dalla Commissione nella seduta del 17 giugno 2021 (DOC. XXII-bis n. 4)⁽⁴¹⁾, alla quale si rinvia integralmente per il dettaglio.

4.2. LE PROCURE DELLA REPUBBLICA

Gli uffici più direttamente coinvolti nell'azione di contrasto alla violenza di genere e domestica per le funzioni inquirenti attribuite dall'ordinamento giudiziario sono le procure della Repubblica, uffici competenti, insieme agli organi di polizia giudiziaria, nell'assicurare l'intervento dello Stato nella immediatezza della commissione dei reati e nel conseguente svolgimento delle attività di indagine. Per questo motivo un'attenzione particolare è stata rivolta all'esame degli aspetti più qualificanti dell'attività investigativa e dell'organizzazione delle Procure. La rilevazione attraverso i questionari si riferisce al triennio 2016-2018. Il tasso di risposta, molto alto, è stato pari al 98,6 per cento (138 procure su 140).

L'analisi multivariata ha consentito di ricomporre un panorama di comportamenti frammentati da parte delle procure.

Un processo di adeguamento e aggiornamento richiesto dalla necessità di un efficace contrasto alla violenza di genere e domestica è stato avviato negli uffici inquirenti che evidenziano, però, stadi diversi di avanzamento in un quadro caratterizzato da non poche criticità.

Emerge infatti un ampio numero di uffici nei quali occorre investire risorse – sia di personale che di mezzi – per consentire alle procure di raggiungere migliori *standard* operativi, così che possano anche assumere un importante ruolo propulsivo per gli altri uffici giudiziari con effetti anche nei successivi gradi di giudizio.

È fondamentale rimarcare l'esigenza che sia effettiva la perequazione dei carichi di lavoro e che le migliori modalità operative sperimentate dagli uffici di procura più virtuosi non restino loro patrimonio esclusivo, né rimangano una esperienza locale ed occasionale, strettamente connessa alla attenzione e sensibilità dei singoli uffici, ma diventino « strutturali » e condivise.

Un ruolo molto rilevante può essere svolto in questo senso dal Consiglio superiore della magistratura.

In questo contesto è decisivo interrogarsi sulla compatibilità con le disposizioni della convenzione di Istanbul che richiedono la specializzazione di tutti gli operatori – quindi anche dei magistrati – delle vigenti

⁽⁴¹⁾ <http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/361580.pdf>

disposizioni⁽⁴²⁾ secondo le quali (fatta eccezione solo per gli uffici di più ridotte dimensioni) è fatto divieto ai magistrati, anche a chi ricopre le funzioni di pubblico ministero, di rimanere in servizio nel medesimo gruppo di lavoro – quindi anche quello specializzato nella violenza di genere e domestica – per più di dieci anni.

4.3. I TRIBUNALI ORDINARI

Uno dei temi centrali nella convenzione di Istanbul è quello della « cooperazione interistituzionale », tanto che vi è (articolo 15) l'espreso incoraggiamento ai legislatori dei Paesi firmatari ad inserire tale materia nella formazione, al dichiarato fine di consentire una gestione globale e adeguata degli orientamenti da seguire nei casi di violenza, ed è anche posto a carico degli Stati (articolo 18) l'obbligo di garantire « adeguati meccanismi di cooperazione efficace tra tutti gli organismi statali competenti, comprese le autorità giudiziarie, i pubblici ministeri, le autorità incaricate dell'applicazione della legge ».

Detta cooperazione riguarda, ovviamente, anche l'ambito e le competenze interne alla giustizia, cioè quella civile, penale e minorile.

Per queste ragioni si è posta l'attenzione a come il tema della unicità della giurisdizione assuma rilievo nei nostri tribunali, e specificamente nelle cause civili davanti al tribunale ordinario, per verificare se e in che misura la violenza domestica e di genere emerga e quanto venga presa in considerazione nelle decisioni dei giudici, al fine anche di accertare, attraverso un *focus* sui rapporti tra la giurisdizione penale e quella civile, quale considerazione e quale rilievo le siano riservati nei casi di nuclei familiari in cui è agita la violenza domestica.

Attraverso i questionari ci si è concentrati, in particolare, sulla verifica di quanto la violenza nelle relazioni familiari emerga nelle cause civili, quanto sia conosciuta, quanta importanza assuma nell'attività istruttoria e quale rilievo abbia nelle decisioni dei giudici. In sintesi: quale sia la risposta che viene data in questo settore, con una attenzione specifica al ruolo svolto dai Consulenti tecnici d'ufficio nominati dal giudice ed ai rapporti con il procedimento penale eventualmente pendente tra le stesse parti.

Non può sfuggire come la violenza – sia fisica che psicologica- nelle relazioni familiari, sia tema che pone in stretta correlazione le cause civili in materia⁽⁴³⁾ con i procedimenti penali – instaurati o da instaurarsi – tra le medesime persone della relazione familiare portata all'attenzione del giudice civile.

È stato quindi analizzato il flusso delle informazioni tra le due autorità giudiziarie e sulla coerenza dei provvedimenti adottati dai diversi giudici competenti, in funzione anche della effettiva protezione delle persone più vulnerabili, siano esse minorenni che maggiorenni.

⁽⁴²⁾ Articolo 19, comma 2 *bis* del d.l. 160/2006 (Ordinamento giudiziario) e Regolamento del CSM del 13/3/2008.

⁽⁴³⁾ Ci si riferisce alle cause di separazione giudiziale, di scioglimento e di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di provvedimenti riguardo ai figli.

Di questa esigenza si è fatto carico il legislatore che, con la legge 19 luglio 2019, n. 69, ha introdotto nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale l'obbligo di trasmettere determinati atti del procedimento penale a quello civile nei casi in cui si proceda per determinate ipotesi di reato (articolo 64-bis).

L'ambito dei rapporti tra le diverse autorità giudiziarie e la ripartizione delle rispettive competenze presenta profili molto complessi che coinvolgono anche fondamentali principi costituzionali.

Sempre in tema di unicità della giurisdizione, è parso centrale anche evidenziare il ruolo svolto dal pubblico ministero nel processo civile, riguardo al quale – come è noto – l'articolo 70 del codice di procedura civile prevede che « deve intervenire a pena di nullità [...] nelle cause matrimoniali, comprese quelle di separazione personale dei coniugi ».

Per ragioni più che evidenti, pare essenziale che questi debba essere un magistrato specializzato nella violenza di genere e domestica, come pure si ritiene fondamentale una nuova e significativa riconsiderazione del ruolo che effettivamente può e deve svolgere anche nelle indicate cause civili.

Si è quindi considerato di rilievo l'accertamento di quanto sia effettivo il suo intervento nelle cause civili di separazione ed in quelle riguardanti i minorenni, nella veste di « parte pubblica », chiamata a garantire effettività di tutela e protezione di tutti gli interessi in gioco, ma soprattutto (sebbene non solo) dei minori eventualmente coinvolti in relazioni familiari caratterizzate da violenza, concorrendo, in tal modo, ad assicurare che in tutte le decisioni – anche in sede civile – si tenga nel debito conto effettivamente e concretamente del « superiore interesse del minore », come richiesto anche dalla normativa internazionale.

Si tratta, indubbiamente, di un tema complesso e di non facile soluzione che coinvolge anche profili organizzativi di rilievo; tuttavia deve considerarsi come, in questo momento storico, meriti la massima attenzione, potendo incidere significativamente sulla qualità della risposta giudiziaria alla violenza domestica e di genere, ancor più ove coinvolga soggetti minorenni.

Un altro aspetto che soprattutto negli ultimi anni, con l'espandersi della violenza domestica, ha assunto una importanza non trascurabile è quello del ruolo riservato nelle medesime cause civili al consulente tecnico d'ufficio (CTU) nominato dal giudice civile, quasi sempre un esperto in psicologia, con particolare riferimento alle modalità con le quali è scelto e, non certo da ultimo, al ruolo che nella realtà gli viene attribuito e che concretamente svolge.

Il codice di procedura civile (articolo 61) prevede che la consulenza tecnica di ufficio sia disposta quando il giudice ritiene necessario « farsi assistere per il compimento di singoli atti o per tutto il processo da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica », e quanto al compito affidatogli l'articolo 62 del codice di procedura civile precisa che questi « compie le indagini che gli sono commesse dal giudice ».

Il ricorso a questo istituto è sostanzialmente riservato alle cause di separazione giudiziale e a quelle riguardanti i figli, che sono caratterizzate

da relazioni interpersonali familiari particolarmente complesse e conflittuali e/o nelle quali sono agite condotte di violenza.

Da qui il rilevante e significativo interesse a conoscere chi siano i professionisti « dotati di particolare competenza tecnica » ai quali il giudice ricorre in questi casi, se e come viene valutata la loro competenza tecnica ed anche specialistica, come si procede alla loro nomina, quale l'incarico conferito, ed anche quale rilevanza assumano sulla decisione del giudice le conclusioni della CTU.

Si comprende, pertanto, come sia centrale il tema dei criteri con i quali il giudice individua il consulente da nominare. Se di norma la scelta deve avvenire tra le persone iscritte negli appositi albi istituiti presso ogni tribunale, purtuttavia è evidente che parimenti dovrebbe essere garantita l'esigenza che essa ricada sul consulente che possieda non solo una professionalità generica adeguata, ma anche una specializzazione nella materia da trattare.

In questo contesto assume significativa importanza il contenuto del quesito formulato da ciascun giudice, che è oggetto dell'incarico, e anche le modalità attraverso le quali sia elaborato ed individuato.

È rilevante, infatti, accertare se esso sia stato condiviso tra i magistrati del medesimo ufficio, se sia eventualmente frutto di una elaborazione partecipata con gli stessi esperti o figure specializzate, o se, invece, sia individuato dal singolo giudice. In quest'ultimo caso c'è il rischio di una qualche sottovalutazione della complessità della materia, specie se il giudice in questione non possieda una specializzazione sufficiente nella materia della violenza di genere e domestica.

Si tratta, all'evidenza, di aspetti complessi e problematici perché coinvolgono direttamente il ruolo giurisdizionale riservato al magistrato, il suo rapporto con l'accertamento tecnico, ancora più pregnante di significati e di conseguenze nella materia della famiglia e delle persone, soprattutto ove coinvolga soggetti minorenni.

Riflessioni del tutto specifiche si impongono riguardo all'« ordine di protezione contro gli abusi familiari » (articolo 342-*bis* del codice civile), provvedimento attribuito alla competenza del giudice civile che nelle intenzioni del legislatore era chiaramente finalizzato a contrastare la violenza nelle relazioni familiari.

Complessivamente, l'analisi ha evidenziato una sostanziale « invisibilità » della violenza di genere e domestica nei tribunali civili, nei quali la situazione appare più critica e arretrata rispetto a quella emersa nelle Procure. Elementi positivi si affiancano a elementi negativi, ma sono questi ultimi, nel complesso, a pesare di più.

La rilevazione, come già ricordato, si riferisce al triennio 2016-2018. Il tasso di risposta, molto alto, è stato pari al 99 per cento (130 tribunali su 131).

La rilevazione ha evidenziato complessivamente uno stato in cui gli aspetti critici sono senz'altro prevalenti, fatte salve pochissime eccezioni.

Preoccupa il fatto che non sia possibile rilevare quali e quante siano le cause in cui emergono situazioni familiari nelle quale si agisce la violenza, così come la mancanza di qualsiasi garanzia che nelle nomine del CTU sia

assicurata sempre la professionalità e la specializzazione necessarie, come pure appare critica la tipologia delle indagini delegate da alcuni giudici.

In tale contesto si prospetta il rischio che l'attività ed il ruolo del CTU sconfinino, anche solo in parte, nell'area delle competenze riservate al giudice.

Va per altro verso sottolineato che non mancano però segnali incoraggianti. I tribunali ordinari appaiono divisi in due « macro gruppi » della stessa dimensione.

Nel primo si collocano quelli caratterizzati da alcune scelte positive, che andrebbero però incoraggiate e messe a regime, così da compiere un salto di qualità e migliorare la risposta giudiziaria alla violenza domestica e di genere. Nel secondo gruppo si collocano quei tribunali in situazione più arretrata e, quindi, critica rispetto alla condivisione di comportamenti e modalità operative adeguate ed efficaci, funzionali ad assicurare il contrasto e la protezione delle vittime.

È necessario supportare i tribunali che stanno attuando degli sforzi virtuosi, incoraggiandoli a proseguire in tal senso, e – soprattutto – è auspicabile che le buone prassi adottate ed i modelli organizzativi positivamente sperimentati diventino patrimonio comune sia attraverso interventi efficaci ed operativi anche del Consiglio superiore della magistratura, sia attraverso azioni positive che assicurino una effettiva formazione e specializzazione dei magistrati.

4.4. I TRIBUNALI DI SORVEGLIANZA

I delitti che sono espressione di violenza di genere e domestica sono sanzionati dal legislatore con pene severe. Sempre più di frequente sono irrogate condanne che comportano, per gli autori, l'applicazione della pena detentiva del carcere.

La Commissione ha ritenuto pertanto importante verificare se e quanto, nella concessione dei benefici penitenziari, i tribunali di sorveglianza valutino la specificità del trattamento penitenziario di detti condannati e, soprattutto, quale rilievo sia dato all'inderogabile esigenza di protezione delle vittime.

La prospettiva nella quale ci si muove è che sia necessaria, anche durante la fase dell'esecuzione penale, una piena sensibilizzazione, anche culturale, ed una adeguata formazione di tutti gli operatori coinvolti, non disgiunte dalla consapevolezza della specifica pericolosità sociale dei condannati.

Ci si riferisce, in particolare, al tema centrale del rischio di recidiva specifica che li caratterizza, strettamente connesso, da un lato, alla abitudine delle condotte criminose, e, dall'altro, anche al rapporto personale-familiare-affettivo tra l'autore della violenza e la persona offesa, che spesso si viene a trovare in una condizione di « particolare vulnerabilità » proprio a causa della violenza subita.

È noto anche che, per le caratteristiche proprie di questa forma di violenza, soprattutto nei casi in cui le condotte si siano protratte per molto tempo e con ripetitività, l'autore non sempre acquisisce piena consapevolezza del disvalore dei suoi comportamenti, spesso non si ritiene colpevole, non comprende la condanna e difficilmente modifica le proprie condotte.

In questo contesto la concessione dei benefici penitenziari, dal « permesso premio » alla « semilibertà », non può prescindere da un fondato accertamento che essi non mettano a rischio la sicurezza delle persone offese dal reato.

Per tali ragioni si è ritenuto importante verificare se e con quali modalità le indicate problematiche assumano rilievo davanti alla magistratura competente, quanto incidano sulle richieste del condannato di accedere a misure di esecuzione penale esterna, ed anche quanto si tenga conto dell'evoluzione dei rapporti del condannato con la vittima, ivi compreso l'accertamento del loro stato al momento della decisione del tribunale.

In sintesi, appare centrale conoscere le modalità con le quali la magistratura di sorveglianza valuta il rischio di recidiva specifica ai fini della concessione dei benefici previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354.

L'analisi dei dati pervenuti ha evidenziato, nel complesso, una scarsa attenzione all'esigenza di protezione delle vittime di violenza domestica e di genere.

I dati di seguito esposti fanno riferimento alla quasi totalità (ventisette su ventotto) dei tribunali di sorveglianza che hanno risposto all'indagine.

I profili delle persone in stato di detenzione per reati di violenza di genere e domestica si caratterizzano per una particolare pericolosità sociale. Pertanto, appare di estrema importanza che, nella concessione dei benefici penitenziari – dal « permesso premio » alla « semilibertà » – i magistrati di sorveglianza considerino prioritaria la protezione della persona offesa. Preoccupa che in sede di valutazione delle richieste del condannato di ammissione ai benefici previsti dalla legge n. 354 del 1975 il tema non sia centrale e che non sempre venga accertato lo stato dei suoi rapporti con la vittima, tanto che in un quarto dei tribunali di sorveglianza non vengono mai acquisite notizie ed informazioni dalle persone offese.

Anche nella fase esecutiva della pena non si può abbassare la guardia ed è necessario un impegno costante perché le buone prassi adottate da alcuni tribunali di Sorveglianza diventino un patrimonio comune, proprio perché l'autore di delitti di violenza domestica e di genere presenta tratti caratteristici del tutto tipici, sia riguardo alle condotte che alla personalità, ed entrambi detti tratti si riflettono sulla sua pericolosità sociale condizionandola significativamente.

Analogamente a quanto già evidenziato per le procure ed i tribunali ordinari, è necessario assicurare circolarità delle buone prassi e delle migliori linee operative sperimentate in alcuni uffici più virtuosi, non disgiunte da adeguati interventi nella formazione dei giudici e degli operatori penitenziari.

4.5. LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI

La formazione degli operatori è tema centrale nella convenzione di Istanbul e sebbene il nostro Paese se ne sia fatto interprete in una recente disposizione normativa – articolo 5 della legge n. 69 del 2019 – riguardo soltanto alla formazione degli « operatori di polizia », è di tutta evidenza

come non possa non riguardare tutti i professionisti che hanno competenze nell'attività di contrasto alla violenza domestica e di genere.

In particolare la convenzione, nella disposizione sulla « formazione delle figure professionali » (articolo 15) richiede agli Stati di « fornire e rafforzare » la formazione delle figure professionali che si occupano sia delle vittime che degli autori di violenza di genere e domestica, come pure di incoraggiare e inserire nella formazione la materia della « cooperazione coordinata e interistituzionale ».

Nell'analisi della effettiva operatività nel nostro Paese di questi principi è apparso importante ed utile la verifica di come siffatto obbligo sia stato attuato riguardo soprattutto alle figure più direttamente coinvolte nel processo: magistrati, avvocati e psicologi. Una parte dei questionari è stata pertanto focalizzata proprio sull'approfondimento di questa tematica.

Riguardo alla magistratura l'offerta formativa appare, nel complesso, piuttosto carente.

Le magistrature sono risultate più interessate al tema della violenza di genere e domestica, più sensibili a questo tema e più impegnate nella formazione, come attesta la maggiore partecipazione ai corsi di aggiornamento professionale.

Quanto all'offerta formativa della Scuola Superiore della magistratura è risultato che nel triennio 2016-2018 sono stati organizzati soltanto 6 corsi di aggiornamento in materia di violenza di genere e domestica, di cui 2 rivolti sia al settore civile che penale, e 4 esclusivamente al settore civile.

Le magistrature hanno frequentato i corsi formativi in numero di gran lunga superiore ai colleghi uomini: in media, nel triennio analizzato, il 67 per cento dei partecipanti sono donne, a fronte di una proporzione di donne in magistratura pari al 52 per cento.

Importante e significativo il fatto che nella materia in esame le principali problematiche affrontate dalla Scuola superiore della magistratura abbiano privilegiato il settore civile, quindi quello delle separazioni, dei divorzi e dei provvedimenti riguardo i figli.

L'offerta di formazione appare, così, piuttosto scarsa, soprattutto riguardo al settore penale.

Peraltro, il numero limitato dei magistrati partecipanti che esercitano funzioni giudicanti potrebbe essere sintomatico di una insufficiente attenzione e specializzazione del Giudice, a cui è fondamentale porre rimedio, e ciò con riguardo a tutti i gradi del giudizio, quindi anche all'appello, se si vuole che l'azione di contrasto sia efficace ed effettiva in tutte le fasi processuali.

La circostanza è del tutto coerente con quanto riferito circa l'esito dell'indagine riguardo agli uffici di procura e dei tribunali ordinari che ha consentito di rilevare come le procure siano più attente alla specializzazione ed abbiano anche raggiunto, in numero significativo, *standard* qualitativi importanti, mentre non può dirsi lo stesso per i giudici, per i quali i dati qualificanti della specializzazione sono meno diffusi.

Si tratta di una evidenza molto significativa ed importante che indica chiaramente il netto interesse dei magistrati per l'aggiornamento in sede

locale, ascrivibile non solo a ragioni di tipo logistico ma, verosimilmente, anche al maggiore interesse per l'offerta formativa delle sedi distrettuali.

Appare quanto mai auspicabile una estensione della offerta formativa anche attraverso una doverosa sensibilizzazione di tutti i magistrati, soprattutto uomini, ancora di più se delegati a trattare la materia specialistica, particolarmente ove esercitino funzioni di Giudice per le indagini preliminari, quindi di Giudice che svolge un ruolo di essenziale rilievo in un doveroso raccordo con il Pubblico Ministero nella fase delle indagini preliminari (è, ad esempio, competente ad emettere le misure cautelari, ad autorizzare le intercettazioni telefoniche, a disporre l'incidente probatorio speciale per l'ascolto delle vittime) e che per tale ragione non può non essere « specializzato ».

Analoghe le considerazioni per la figura del Giudice per la udienza preliminare che, frequentemente, è il Giudice nei riti alternativi, la cui mancata specializzazione appare non pienamente in linea con i principi della convenzione di Istanbul.

Per quanto attiene agli Avvocati, sulla base dei dati forniti dal Consiglio Nazionale Forense, deve prendersi atto che si dispone di informazioni piuttosto generiche, purtuttavia sintomatiche di una carenza di offerta formativa in materia, e, quindi, di una insufficiente attenzione al tema della violenza di genere e domestica.

Dai dati comunicati dal Consiglio nazionale, dal 2016 al 2018 sono stati organizzati in tutto il Paese « più di 100 eventi in materia di violenza di genere e domestica e vi hanno partecipato oltre 1.000 avvocati » (su un totale di 243.000 circa), di cui oltre l'80 per cento donne, ed in maggioranza civiliste.

In tre anni, dunque, lo 0,4 per cento degli avvocati ha partecipato ad eventi formativi in materia di violenza di genere e domestica, per l'80 per cento donne.

Pare evidente che i dati riferiti siano sintomatici di scarsa sensibilità della classe forense, soprattutto maschile, per il fenomeno della violenza di genere e domestica, e come prevalga nella richiesta ed attenzione formativa il settore civile nel quale pure sono largamente protagoniste le donne avvocate.

Inoltre, alla domanda circa l'istituzione di elenchi di avvocati specializzati nella materia, il Consiglio ha riferito che sono pochi gli elenchi istituiti, come pure gli sportelli dedicati alla materia aperti presso i Consigli degli ordini professionali. Anche nel caso dell'avvocatura si rilevano iniziative individuali meritorie ed utili che necessiterebbero di sostegno per essere valorizzate, strutturate e estese imprimendo una svolta culturale già ad iniziare dai percorsi di studio ed universitari.

Evidenti criticità si registrano, quanto alla formazione, anche riguardo agli psicologi, e ciò sia per quanto attiene alla formazione, sia riguardo alla costituzione di gruppi di lavoro mirati sull'attività di consulenza giuridico-forense nell'ambito della violenza di genere e domestica.

I dati acquisiti sono sintomatici di una generalizzata sottovalutazione circa la necessità che gli psicologi, ove svolgano attività di consulenza e peritale nel processo, sia civile che penale, possiedano anche una forma-

zione di tipo specialistico forense ed anche competenze adeguate ove operino nella materia della violenza di genere e domestica.

Le buone prassi e linee guida, pur esistenti, sono poche e frammentarie e sembra emergere, a livello nazionale, una doppia carenza nella formazione degli psicologi, che pare espressione della mancanza di una visione globale e condivisa del ruolo di questo professionista e della ineludibile necessità della sua specializzazione.

Le risposte ai quesiti specifici sugli eventi formativi e di aggiornamento hanno rivelato una limitata attenzione al tema, considerato che poco meno della metà degli Ordini regionali – otto su diciotto – ha dichiarato di non avere mai organizzato eventi formativi nella materia specializzata.

Nel complesso, il numero degli eventi formativi organizzati si rivela piuttosto basso, atteso che nel 2016, in tutto il Paese, sono stati otto, nel 2017 e 2018 sono stati ventiquattro per ciascun anno. Peraltro, soltanto 3 Ordini hanno organizzato almeno un evento in tutti e tre gli anni.

Merita di essere menzionata la circostanza che soltanto la metà degli ordini – nove su diciotto – ha organizzato dei gruppi di lavoro mirati sulla materia della violenza di genere e domestica.

Con riguardo specifico ai profili di consulenza giuridico-forense, in riferimento alle problematiche, indubbiamente molto rilevanti, circa le perizie e le consulenze tecniche svolte dagli psicologi, si deve evidenziare che solo cinque dei nove ordini hanno organizzato gruppi di lavoro mirati sulle attività di consulenza giuridico-forense, e che 4 di essi non hanno mai trattato questa materia.

Due gli Ordini risultati più virtuosi i quali, oltre ad essere stati più attenti alla materia, hanno organizzato sia eventi formativi che di aggiornamento, ed hanno anche organizzato gruppi di lavoro mirati sugli aspetti specifici e qualificanti dell'attività giuridico-forense.

Conclusivamente, anche per gli psicologi deve prendersi atto di una generalizzata carenza di sensibilità ed attenzione per la formazione degli operatori di ciascun settore, ed anche di una significativa sottovalutazione del ruolo che gli psicologi hanno nel tempo assunto nel settore specifico e quanto tutto questo incida sulla efficacia, effettività e tempestività della risposta giudiziaria alla violenza domestica e soprattutto alla protezione delle vittime, molte delle quali in condizioni di « particolare vulnerabilità » in quanto minorenni.

4.6. LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI PER RICONOSCERE LA VIOLENZA

In conclusione, dall'indagine è emersa una realtà multiforme ed allo stesso tempo complessa.

Il contesto nel quale operano gli uffici giudiziari è obiettivamente difficile, segno – anche ma non solo – di mancanza di investimenti che hanno determinato gravi carenze anche strutturali, soprattutto di personale e mezzi che ne hanno significativamente condizionato l'efficienza.

È parsa anche scarsa la consapevolezza, in chi opera nel settore, della necessità di adeguare i propri *standard* operativi alle mutate esigenze, nonché della esigenza di una effettiva cooperazione e collaborazione

interistituzionale, presupposti ineludibili perché il contrasto alla violenza domestica e di genere sia effettivo ed efficace.

È doveroso sottolineare che, accanto a indubbi aspetti critici, si registrano importanti progressi nel percorso indicato, come attesta lo sforzo compiuto da una parte – purtroppo ancora minoritaria – della magistratura, più evidente per quella inquirente, la quale interpreta il proprio ruolo con modalità organizzative più aderenti alle mutate esigenze investigative. Tutto ciò avviene – comunque – in un quadro complessivo di evidenti difficoltà e resistenze, anche di natura culturale.

Non ci si può certo ritenere soddisfatti della realtà così come rappresentata dalle indagini condotte, ma è anche innegabile che sia in atto un grande sforzo messo in campo da alcuni uffici giudiziari più virtuosi che possono – auspicabilmente – essere trainanti per tutti gli altri, purché sostenuti anche da adeguate iniziative di tipo organizzativo, e supportati nel percorso di formazione e specializzazione di chi ha il compito di assicurare in tutto il territorio nazionale uniformità e coerenza dell'azione giudiziaria.

Occorre anche sottolineare la mancanza di consapevolezza della esigenza –ineludibile – di attuare forme di collaborazione e cooperazione tra tutti gli organi e le figure istituzionali coinvolte, sempre in una prospettiva comune: combattere la violenza, soprattutto in ambito domestico.

Non vi è dubbio che le maggiori criticità siano state rilevate per quanto riguarda la formazione specifica sui temi della violenza di genere e domestica nell'ambito dell'attività forense ed in quella dei consulenti tecnici, psicologi in particolare: ciascuno nel proprio ambito e nell'esercizio delle proprie competenze ha evidenziato mancanza di attenzione e di sensibilità per il tema della violenza di genere e domestica, soprattutto nella formazione e nell'aggiornamento professionale. Sia gli avvocati che gli psicologi hanno soltanto avviato un percorso di sensibilizzazione alle tematiche indicate e sono in grave ritardo nella specializzazione dei professionisti.

L'esito delle indagini svolte segnala, perciò, una sostanziale difficoltà, anche di tipo culturale, nella conoscenza del fenomeno. Ciò comporta – da parte di tutto il sistema – una sottovalutazione dei fenomeni di violenza di genere e domestica, che non viene « letta » correttamente. Per queste ragioni può affermarsi che vi è ancora molto da fare perché si possa ritenere che il nostro « sistema Paese » sia davvero democratico in quanto garantisce alle donne di essere libere da ogni forma di violenza.

Se è vero che la fotografia della realtà giudiziaria che emerge dai dati dei questionari segnala che il percorso di adeguamento ai principi della convenzione di Istanbul appare solo avviato, sono anche molteplici le buone prassi e le collaborazioni interistituzionali che hanno consentito un decisivo passo in avanti nella tutela delle donne vittime di violenza di genere.

Deve pertanto essere ribadita la necessità per il legislatore, in costante raccordo con tutte le istituzioni e gli ordini professionali coinvolti, di rafforzare e mettere « a sistema » i modelli positivi emersi, come pure di implementare le misure normative già vigenti al fine di garantire a tutti i soggetti coinvolti l'accesso agli strumenti processuali e la formazione

necessaria per una corretta lettura ed un efficace e tempestivo contrasto della violenza di genere e domestica.

V. PROTEZIONE E SOSTEGNO DELLE VITTIME DI VIOLENZA: IL RUOLO DEI CENTRI ANTIVIOLENZA E DELLE CASE RIFUGIO

Nell'ambito delle attività d'inchiesta, la Commissione ha fin dall'inizio ritenuto indispensabile indagare sul sistema istituzionale di finanziamento e *governance* dei servizi che operano nel campo della prevenzione e del contrasto alla violenza maschile contro le donne.

I risultati dell'indagine sono contenuti nella relazione sulla *Governance* dei servizi antiviolenza e sul finanziamento dei centri antiviolenza e delle case rifugio, approvata dalla Commissione nella seduta del 14 luglio 2020 (Doc. XXII-bis n. 3)⁽⁴⁴⁾ a cui si rinvia per ulteriori approfondimenti.

5.1. IL RUOLO DEI CENTRI ANTIVIOLENZA E DELLE CASE RIFUGIO NELLO SVILUPPO DELLE POLITICHE NAZIONALI DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE IN ITALIA

Il rapporto sull'implementazione della convenzione di Istanbul in Italia, redatto dal Gruppo di esperte ed esperti del Consiglio d'Europa (GREVIO) sottolinea quanto il sistema italiano di protezione e supporto delle vittime di violenza e dei loro figli e delle loro figlie si basi « in larga misura sul lavoro delle ONG femminili, che di norma si organizzano sotto forma di organizzazioni senza scopo di lucro che gestiscono centri anti-violenza e Case rifugio a livello locale o regionale. Oltre a gestire servizi specializzati per le vittime, tali ONG organizzano attività di prevenzione e offrono formazione sulla violenza nei confronti delle donne per funzionari delle forze dell'ordine, pubblici ministeri, magistrati, assistenti sociali e altri soggetti interessati »⁽⁴⁵⁾.

Il ruolo delle associazioni di donne e la necessità di un loro coinvolgimento attivo nella progettazione delle politiche di contrasto alla violenza contro le donne viene del resto riconosciuto anche al livello della legislazione nazionale, e, in particolare, dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 93 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 19 del 2013.

In questo senso, se oggi i centri antiviolenza e le case rifugio « costituiscono lo snodo centrale della rete di presa in carico territoriale » e « gli elementi cruciali dei sistemi integrati di *governance* territoriale locale e delle relative reti »⁽⁴⁶⁾, rappresentando la risposta più coordinata e

⁽⁴⁴⁾ <http://senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/353297.pdf>.

⁽⁴⁵⁾ Si veda in particolare alla pagina 25 il Rapporto di valutazione di base Italia sulle misure legislative e di altra natura da adottare per dare efficacia alle disposizioni della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica del GREVIO, pubblicato il 13 gennaio 2020 (GREVIO/Inf(2019)18), <http://www.pariopportunita.gov.it/wp-content/uploads/2020/06/Grevio-revisione-last-08-06-2020.pdf>.

⁽⁴⁶⁾ Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020, p. 27.

organizzata al fenomeno della violenza di genere, è proprio grazie all'impegno decennale che le associazioni di donne hanno profuso su tutto il territorio nazionale.

I primi spazi autonomi di ascolto protetto e sostegno attivo gestiti da donne e dedicati a donne in situazioni di violenza, sono infatti sorti in Italia tra la fine degli anni Ottanta e gli inizi degli anni Novanta, sulla scia di medesime esperienze emerse negli anni Ottanta nel Nord Europa. La loro origine si radica nel movimento delle donne che si era sviluppato negli anni Settanta a livello internazionale, e in particolare nella diffusione dei « gruppi di autocoscienza »: è proprio in questo tipo di gruppi, basati sulla condivisione tra donne dei propri vissuti, che inizia a emergere la pervasività della violenza intrafamiliare e si inizia a costruire un'analisi storico-politica del persistente sistema di disuguaglianze sociali tra uomini e donne che sostengono tale violenza.

Nel corso degli anni Ottanta, dopo un'intensa stagione di manifestazioni di massa che avevano l'obiettivo di rendere visibile a livello pubblico il fenomeno della violenza contro le donne, l'attivismo femminile e femminista italiano si capillarizza, spostando il *focus* del proprio intervento sulla trasformazione sociale e il lavoro di sensibilizzazione nei territori, attraverso la fondazione di associazioni, centri culturali autonomi, librerie e biblioteche delle donne.

Il primo incontro, finalizzato alla condivisione di progetti e pratiche antiviolenza, e in particolare al confronto sulle esperienze europee già avviate di case rifugio, si svolge a Venezia alla fine del 1986 con il titolo *Violare il silenzio*. La conferenza viene organizzata dal Centro donna del Comune di Venezia, che era stato istituito nel 1980, in collaborazione con il Comitato che aveva promosso la legge di iniziativa popolare contro la violenza sessuale nel 1979.

I primi centri antiviolenza e case rifugio nascono su iniziativa di gruppi di donne dell'UDI e da altre associazioni femministe in città come Bologna, Modena, Milano, Roma, Merano e Palermo, spesso con il sostegno delle amministrazioni locali e provinciali, che iniziano a occuparsi di politiche di contrasto alla violenza contro le donne molto prima dell'amministrazione centrale: la prima legge regionale risale infatti al 1989, e viene promulgata dalla Provincia autonoma di Bolzano.

Nel corso degli anni Novanta i centri e le case si sviluppano con grande rapidità e in meno di un decennio vengono fondati settanta centri antiviolenza: una fioritura resa possibile e stimolata dal costante confronto e dalla circolazione delle pratiche e delle esperienze promossa dalla Rete dei centri antiviolenza e delle case delle donne. La Rete, convocata per la prima volta al Centro documentazione delle donne di Bologna nel 1991, organizza il primo convegno nazionale nel 1996 a Marina di Ravenna, con il titolo *Uscire dalla violenza si può*, al quale partecipano più di 500 donne⁽⁴⁷⁾.

⁽⁴⁷⁾ E' da questa prima rete informale che nel 2008 nascerà l'associazione nazionale D.i.Re - Donne in Rete contro la violenza, il cui Atto costitutivo riflette i contenuti della *Carta della Rete Nazionale dei Centri Antiviolenza e delle Case delle donne*, il documento conclusivo di un

Come ricorda il rapporto del GREVIO, dunque, « i movimenti femminili e le ONG per i diritti delle donne hanno rivestito, e continuano a rivestire, un ruolo fondamentale nel sostenere e permettere l'evoluzione delle misure legislative e politiche per prevenire e combattere la violenza nei confronti delle donne »⁽⁴⁸⁾.

Da questo punto di vista, gli anni Novanta e il primo decennio del Duemila, hanno rappresentato un periodo molto dinamico, sia per quanto riguarda l'impegno delle associazioni di donne sia per quanto riguarda il livello istituzionale, che registra una accresciuta presenza femminile, sia con riferimento ai rapporti intercorsi tra questi due livelli, a tratti conflittuali, a tratti virtuosi.

Nel 1995 l'Italia aderisce alla Dichiarazione ONU, approvata dalla Quarta Conferenza mondiale sulle donne « Azione per l'uguaglianza, lo sviluppo e la pace », svoltasi a Pechino, impegnandosi a dare esecuzione al connesso « Programma di azione ». Un anno dopo, viene finalmente adottata la legge n. 66 del 1996 sulla violenza sessuale (« norme contro la violenza sessuale »), risultato di un lungo e complesso *iter* parlamentare, che aveva attraversato diverse legislature.

Nel 1998, il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri avvia il progetto pilota di ricerca-azione « Rete anti violenza tra le città *Urban* Italia », nell'ambito del Programma di iniziativa comunitaria *Urban* Italia, che nella sua prima fase coinvolge 8 città attraverso una metodologia partecipativa.

Il progetto viene lanciato dopo l'approvazione della direttiva Prodi-Finocchiaro del 1997 (decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 marzo 1997), che viene riconosciuto dalle associazioni di donne come il primo documento del Governo italiano a considerare la violenza contro le donne una priorità per le proprie azioni.

La direttiva del 1997 costituiva il primo passo di un programma di attuazione degli impegni assunti dall'Italia con l'adesione alla Dichiarazione ONU di Pechino, che intendeva trasporre integralmente nell'ordinamento italiano la complessa strategia prevista dal citato Programma di azione ONU. La direttiva, infatti, affrontava tutte le « aree critiche » del percorso delle donne verso l'uguaglianza e lo sviluppo, individuate dal Programma, inclusa quella relativa alla violenza contro le donne (cap. 4, lettera d).

Proprio con riferimento all'area critica « violenza contro le donne », la direttiva accoglieva pienamente le istanze dei centri anti violenza e delle case rifugio che, come abbiamo visto, lavoravano spesso in sinergia con gli enti locali, in particolare con i comuni.

Sei anni dopo Pechino, nel 2001, vengono adottate nuove misure di contrasto alla violenza domestica, grazie all'approvazione della legge 4 aprile 2001, n. 154 (Misure contro la violenza nelle relazioni familiari), che

incontro della rete a cui avevano partecipato 57 Centri e che si era svolto alla Casa internazionale delle donne di Roma nel 2006. Attualmente, aderiscono alla rete D.i.Re 80 Centri anti violenza distribuiti in quasi tutto il territorio nazionale.

⁽⁴⁸⁾ Grevio, cit., p. 25.

ha introdotto la misura precautelare dell'allontanamento d'urgenza del maltrattante dall'abitazione familiare, ancora oggi purtroppo molto poco applicata, come spesso già sottolineato dalla Commissione. La legge, nata da un disegno d'iniziativa governativa, rappresentava anche l'esito dell'azione di *advocacy* promossa, tra gli altri, dal gruppo delle avvocate della rete dei Centri e delle Case rifugio.

La rete nazionale di Centri e Case rifugio contribuisce anche all'elaborazione della legge 9 gennaio 2006, n. 7 (Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile) attribuendo rilevanza anche a talune forme di violenza, fino ad allora misconosciute, come, appunto, le mutilazioni genitali femminili. La rete ha svolto un ruolo estremamente importante anche nello sviluppo di altre pratiche istituzionali a supporto delle donne.

Nel 2006 viene istituita la linea telefonica di assistenza pubblica nazionale italiana (1522), la cui gestione viene coaffidata attraverso un bando nazionale a un centro antiviolenza della rete (Le Onde di Palermo) e a un gruppo di ricercatrici e ricercatori sociali (LeNove). L'istituzione di una linea di assistenza nazionale non solo ha permesso alle donne in situazioni di violenza di disporre di uno strumento più immediato e accessibile per chiedere supporto e sostegno, ma ha anche riconosciuto a livello nazionale i Centri e le Case rifugio come parte integrante di una più ampia rete di servizi antiviolenza. Nell'ambito di questo progetto, denominato *AriaNna* (Attivazione di una Rete nazionale ntiviolenza) e pensato in continuità con la Rete antiviolenza tra le città *Urban*, il Dipartimento per le pari opportunità chiederà infatti agli enti locali, nei territori nei quali insistevano i centri antiviolenza, di stipulare un *Protocollo di Rete* a garanzia di un'azione sinergica con il numero 1522, il sostegno allo sviluppo di reti locali, e la diffusione di procedure standardizzate da utilizzare per migliorare l'integrazione dei servizi e l'efficacia degli interventi.

Sempre nel 2006, viene condotta dall'ISTAT la prima rilevazione nazionale sulla violenza contro le donne, che riceverà una valutazione positiva anche da parte del rapporto CEDAW (2011): i dati statistici hanno per la prima volta confermato la prevalenza della violenza domestica e intima da parte dei *partner* rispetto alle altre forme di violenza maschile contro le donne.

Infine, nel febbraio 2009, l'Italia ha adottato una legge specifica sullo *stalking* (legge 23 aprile 2009, n. 38, di conversione del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), una misura che i centri antiviolenza stavano aspettando da molti anni e su cui lavoravano dal 2005, attraverso un dialogo costante con il legislatore. È proprio in seguito all'approvazione della legge sullo *stalking* e grazie all'azione politica dei gruppi di donne e dei centri antiviolenza, e in particolare della rete Di.Re, che viene adottato il primo Piano nazionale contro la violenza di genere e lo *stalking* nell'ottobre 2010.

Il primo Piano nazionale contro la violenza e lo *stalking* rimane operativo fino al novembre 2013: lo stesso anno in cui viene ratificata la

Convenzione di Istanbul e approvata la legge cosiddetta « anti femminicidio » (il già citato decreto-legge. n. 93 del 2013), che ha richiesto la definizione di un nuovo Piano nazionale, adottato nel 2015, per il periodo 2015-2017 (Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere). Si tratta in entrambi i casi di Piani di carattere « straordinario »; straordinarietà sicuramente legata all'esigenza di fornire una risposta immediata e tempestiva all'allarme sociale – lanciato proprio con la legge anti femminicidio - nei confronti del crescente fenomeno della violenza contro le donne. Tale caratteristica – come è stato espressamente evidenziato da molte associazioni di donne – deve essere ormai superata, optando per interventi programmatori permanenti e più strutturali.

Sempre con riguardo ai Piani, e in particolare in relazione alla individuazione degli interventi e alla loro programmazione, molte delle associazioni impegnate nel campo del sostegno alle vittime della violenza hanno lamentato un loro scarso coinvolgimento. L'avvio da parte dell'Esecutivo, in occasione della predisposizione del Piano nazionale del 2015, di un processo di consultazione delle associazioni delle donne è stata giudicata un primo importante passo, che ha portato al recepimento di suggerimenti e indicazioni nella redazione del nuovo Piano. Si tratta comunque, come evidenzia il rapporto della Rete D.i.R.e, di un confronto non ancora sufficiente. La redazione di strumenti giuridici operativi per il contrasto della violenza di genere deve presupporre un metodo maggiormente partecipativo – che storicamente peraltro ha contraddistinto il sistema nei primi anni del nuovo millennio – che non releghi le associazioni allo svolgimento di mere funzioni consultive, ma porti a progressivo ritorno a modalità di lavoro più condivise.

Un esempio del parziale riconoscimento delle associazioni che gestiscono centri e case come esperte qualificate e titolate a intervenire prioritariamente nella definizione delle politiche antiviolenza, è rappresentato proprio dall'Intesa Stato-regioni del 2014 che ha identificato i requisiti minimi per i centri antiviolenza e le case rifugio. Da un lato, oltre ad aver accolto i principi della convenzione di Istanbul e l'approccio della « metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne » (articolo 1, comma 2 e articolo 8, comma 2), l'accordo ha riconosciuto il fatto che il percorso di protezione e sostegno debba essere *personalizzato*, ovvero « costruito insieme alla donna e formulato nel rispetto delle sue decisioni e dei suoi tempi » (articolo 5, comma 2).

D'altra parte, l'Intesa non è però riuscita a riconoscere il ruolo svolto dai Centri nella promozione di una trasformazione del sistema culturale e sociale nel quale si origina la violenza maschile. Dunque, sebbene l'Intesa sia servita a fornire gli strumenti tecnici alle amministrazioni regionali e locali per verificare quali organizzazioni possano accedere al sistema di finanziamento nazionale, continua a mancare una valorizzazione delle attività di prevenzione e, dunque, un esplicito collegamento tra la capacità politica delle associazioni di intervenire nel contesto culturale e sociale e la qualità e l'efficacia dei servizi erogati.

Il ruolo e il coinvolgimento dei gruppi di donne e dei centri antiviolenza si sono nuovamente intensificati durante la definizione del Piano

nazionale 2017-2020 (Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne). Quest'ultimo Piano era proprio pensato per « prevedere cambiamenti strutturali e di lungo termine, mirando a un cambiamento culturale relativo alla violenza contro le donne ».

Costruito attorno alle « quattro P » della convenzione di Istanbul (Prevenzione, Protezione, Perseguimento dei reati e Politiche integrate), il Piano ha introdotto alcuni aspetti innovativi nello sviluppo delle politiche di contrasto alla violenza di genere in Italia attraverso una metodologia partecipativa, ovvero coinvolgendo le principali parti interessate (amministrazioni nazionali, regionali e locali, ONG, associazioni che gestiscono centri e case rifugio, sindacati, ISTAT e IRPPS-CNR). In questo senso il terzo Piano ha cercato di focalizzare gli interventi previsti sui bisogni delle donne in situazioni di violenza, riconoscendo la violenza maschile come questione sociale e culturale fondata su gerarchie di genere, relazioni di potere e disuguaglianze, e utilizzando un linguaggio di genere.

Il Piano aveva infatti previsto anche una serie di interventi strutturali per lo sviluppo delle politiche contro la violenza di genere, disponendo strumenti per la gestione delle risorse assegnate, il sistema di monitoraggio e la raccolta dei dati e riconoscendo il ruolo fondamentale dei centri e delle case rifugio. Aveva sottolineato, inoltre, il ruolo svolto dai servizi generali, in particolare il ruolo di prima linea dei servizi sanitari pubblici, impostando il percorso per la definizione di Linee guida sull'assistenza sanitaria delle donne vittime di violenza, sulle quali la Commissione ha presentato una relazione *ad hoc* (DOC. XXII-bis, n. 13).

5.2. IL SISTEMA DI FINANZIAMENTO DEI CENTRI ANTIVIOLENZA E DELLE CASE RIFUGIO

La metodologia che i centri antiviolenza e le case rifugio gestite dall'associazionismo femminile e femminista hanno messo a punto nel corso del tempo è incentrata principalmente sul potenziamento delle capacità di autonomia delle donne che decidono di intraprendere un percorso di uscita dalla violenza. Un obiettivo che può essere raggiunto o comunque perseguito solo attraverso un percorso personalizzato, di ascolto e supporto attivo tra donne, che riesca a sostenerle nel faticoso processo di liberazione dal ciclo della violenza in cui sono state intrappolate dal maltrattante, attraverso la ricostruzione di un proprio contesto relazionale e alla riappropriazione di tutte le risorse simboliche e materiali necessarie a una piena autogestione della quotidianità oltretutto alla possibilità di riprogettare le proprie scelte di vita.

Nei centri antiviolenza e nelle case gestite da associazioni di donne, il perno attorno al quale ruota il lavoro delle *equipe* impegnate a costruire il progetto di fuoriuscita dalla violenza con le donne che vi si rivolgono, è la figura dell'operatrice d'accoglienza: la sua caratteristica principale è la capacità di gestire una relazione simmetrica, non giudicante, anche a partire dal riconoscimento della disparità di ruoli tra donne che accompagna inevitabilmente il percorso. Una figura centrale, troppo poco valorizzata dall'Intesa Stato-regioni.

La metodologia della relazione fra donne è basata cioè su un approccio integrato alla violenza oltreché personalizzato sui bisogni delle donne che la vivono, che tuttavia entra frequentemente in conflitto con la logica organizzativa, parcellizzante e standardizzante, che sta alla base sia dell'approccio istituzionale all'erogazione di servizi assistenziali sia dell'approccio espresso dagli enti gestori non esclusivamente specializzati nella violenza contro le donne.

Tale differenza di approcci, che è stata sottolineata nelle audizioni delle associazioni presso la Commissione⁽⁴⁹⁾, è stata segnalata con preoccupazione anche nel rapporto del GREVIO: « i gruppi femminili indicano che molti dipendenti dei servizi di supporto generale non possiedono conoscenze adeguate sul tema della violenza e non seguono un approccio sensibile alle specificità di genere. [...] Inoltre, le ONG femminili hanno portato all'attenzione del GREVIO il fatto che una formazione inadeguata può far sì che il personale dei servizi generali nutra un atteggiamento culturale che mette in discussione la credibilità delle vittime e le espone alla vittimizzazione secondaria »⁽⁵⁰⁾.

L'assenza di politiche di coordinamento e di una sostanziale valorizzazione delle competenze maturate dalle associazioni di donne, si riflette quindi innanzitutto sulla capacità di mettere davvero al centro di tutti i servizi, specializzati e generali, la risposta ai bisogni delle donne che si impegnano in percorsi di uscita dalla violenza nel rispetto della loro autodeterminazione.

Per queste ragioni, una delle principali raccomandazioni contenute nel rapporto del GREVIO o rivolte al Governo italiano riguarda la semplificazione e l'accelerazione dell'erogazione dei finanziamenti a centri anti-violenza e case rifugio.

È in questa direzione che il 31 maggio 2019 la Commissione ha inteso indirizzare alcuni quesiti ai Presidenti delle regioni e delle province autonome, al fine di ricostruire il percorso/la filiera dei finanziamenti nazionali sul quale si era concentrata anche l'istruttoria della Corte dei conti nel 2016⁽⁵¹⁾, per il cui esame in dettaglio si rinvia alla relazione approvata dalla Commissione.

Le risorse statali assegnate agli interventi previsti dall'articolo 5 del richiamato decreto legge n. 93 del 2013 – che finanzia le linee di azione individuate per l'attuazione dei Piani nazionali – e dall'articolo 5-bis – che prevede un finanziamento permanente da ripartire tra le regioni per il potenziamento dell'assistenza e del sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli e figlie – sono erogate dalle regioni attraverso differenti procedure amministrative, ovvero in base al proprio modello di *governance*.

L'indagine della Commissione ha messo in luce come sussistano almeno tre modelli differenti di erogazione delle risorse finanziarie trasferite alle regioni (sulla base del piano di riparto previsto dall'Intesa

⁽⁴⁹⁾ Cfr. Capitolo 1.2.2.1.

⁽⁵⁰⁾ Grevio, cit., p. 48.

⁽⁵¹⁾ Corte dei Conti – Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, La gestione delle risorse finanziarie per l'assistenza e il sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli (D.L. N. 93/2013), Deliberazione 5 settembre 2016, n. 9/2016/G.

Stato-regioni): 1. Regioni che, a loro volta, li trasferiscono ad altre amministrazioni pubbliche/enti locali, al fine del successivo finanziamento dei Centri e delle Case rifugio; 2. Regioni che assegnano le risorse direttamente ai Centri e alle Case rifugio attraverso specifici atti di concessione; 3. Regioni che assegnano le risorse a valere sull'articolo 5 ad Enti locali e/o Ambiti territoriali, mentre provvedono direttamente alla selezione degli enti gestori dei centri antiviolenza e delle case rifugio (articolo 5-bis).

5.3. GLI ORIENTAMENTI DI RIFORMA INDICATI DALLA COMMISSIONE ED IL PIANO ANTIVIOLENZA 2021-2023

Alla luce dei risultati dell'indagine, la Commissione ha ritenuto indicare in via prioritaria e urgente il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

1) implementare le risorse per l'intero sistema di prevenzione e contrasto alla violenza, semplificare e velocizzare il percorso dei finanziamenti, verificarne l'effettiva erogazione ai centri antiviolenza e alle case rifugio attraverso un sistema di monitoraggio più efficace e potenziare la *governance* centrale del sistema;

2) promuovere un'analisi territoriale dei bisogni coinvolgendo gli enti gestori specializzati di centri antiviolenza e case rifugio in tutti i livelli decisionali.

A tal fine, la Commissione prospetta l'esigenza di una riforma organica della normativa in materia di prevenzione e di contrasto di ogni forma di violenza di genere, nell'ambito della quale vengano prioritariamente individuati i seguenti strumenti: 1) revisione dell'Intesa Stato-regioni; 2) istituzione di un Osservatorio nazionale permanente, con compiti di valutazione indipendente dell'intero sistema dei servizi dedicati al contrasto della violenza contro le donne, di monitoraggio dell'implementazione delle azioni previste e di controllo degli *standard* di qualità dei servizi antiviolenza.

Per quanto riguarda le procedure di erogazione dei finanziamenti a centri antiviolenza e case rifugio, sulla scia dei rilievi contenuti nel rapporto del GREVIO e nel monitoraggio di *ActionAid* Italia, la Commissione raccomanda l'adozione di misure volte alla semplificazione e alla sburocratizzazione delle operazioni di allocazione dei fondi agli enti gestori (pubblici e/o del privato sociale specializzato).

Come più volte evidenziato, è indispensabile evitare il protrarsi dello stato di precarietà e di incertezza che contraddistingue il modello di sostegno pubblico di attività dirette alla protezione di diritti fondamentali delle donne (a partire dalla tutela del diritto alla vita e all'integrità fisica)⁽⁵²⁾.

⁽⁵²⁾ Come ricorda la Corte Costituzionale nella sentenza n. 50 del 2008, la normativa in materia di violenza sessuale e di genere è « finalizzata ad assicurare la prevenzione e repressione

Nel pieno rispetto del principio di leale collaborazione tra Stato ed Enti territoriali ⁽⁵³⁾, è opportuno ripensare, in primo luogo, il controverso sistema di trasferimenti plurimi delle risorse che recano, per legge, il vincolo di destinazione ai centri antiviolenza e alle case rifugio (causa primaria della tempistica che intercorre tra stanziamento statale ed erogazione effettiva delle risorse).

Si raccomanda, altresì, il superamento del meccanismo di riparto annuale, in favore di un riparto almeno triennale (che consentirebbe una programmazione più razionale degli impegni di spesa).

In sintesi, per quanto riguarda i requisiti minimi per i centri antiviolenza, è necessario individuare innanzitutto in modo chiaro quali sono i soggetti che possono candidarsi a gestirli e chiarire che cosa si intenda per « ente promotore » rivedendo l'articolo 1, comma 2. In questo senso, andrebbe utilmente precisato che il promotore è l'ente finanziatore, sia esso pubblico o privato.

Occorre, inoltre, superare gli equivoci sorti in sede di interpretazione dell'articolo 1, comma 3, ridefinendo e precisando meglio il requisito della comprovata esperienza nel campo del contrasto alla violenza sulle donne. In tale direzione, si tratta innanzitutto di chiarire se sia sufficiente l'inserimento nello statuto della finalità del contrasto alla violenza di genere come attività esclusiva o prioritaria dei soggetti che si candidano o se tale riferimento non debba essere considerato meramente aggiuntivo (e non alternativo) rispetto al criterio « dei cinque anni di esperienza ».

Si potrebbe, altresì, valutare se il riferimento al solo statuto dell'associazione risulti adeguato o se – come da qualcuno prospettato – sia opportuno prendere in considerazione anche l'atto costitutivo.

Sarebbe opportuno, inoltre, chiarire cosa si intenda per « finalità prioritaria », valorizzando così l'attività di quelle associazioni che da molti anni operano esclusivamente per il supporto alle donne vittime di violenza e alle loro figlie e figli. Un possibile criterio di valutazione potrebbe essere, ad esempio, quello relativo alla consistenza percentuale delle risorse destinate ad interventi di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne nel bilancio degli enti del privato sociale che si candidano a gestire centri antiviolenza e case rifugio.

La Commissione raccomanda, in ogni caso, l'introduzione di una norma sulle procedure di affidamento della gestione dei servizi ad asso-

di reati » ed « è riconducibile sia all'ambito materiale dell'ordine pubblico e sicurezza, sia a quello dell'ordinamento penale ».

⁽⁵³⁾ Principio richiamato nella citata sentenza della Corte Costituzionale n. 50 del 2008, che aveva ad oggetto proprio la questione del riparto di competenze tra Stato e Regioni, tra le altre, nella delicata materia delle azioni di contrasto della violenza di genere. È opportuno richiamare l'attenzione sulle argomentazioni della Corte. La sentenza, infatti, metteva in chiara evidenza come la questione coinvolga ambiti attribuiti alla competenza legislativa esclusiva statale (ordine pubblico, sicurezza e ordinamento penale), così come, almeno in parte, l'ambito dei servizi sociali, di competenza regionale. Data la complessità della questione, la stessa Corte rilevava come il concorso di competenze statali e regionali non possa comporsi « mediante l'applicazione del principio di prevalenza ». Sugeriva, pertanto, « la necessità che debbano essere previste forme di leale collaborazione » tra Stato e Regioni, che avrebbero potuto essere assolve tramite la « previa acquisizione del parere della Conferenza unificata », in sede di programmazione delle risorse.

ciazioni, che preveda il ricorso a modelli alternativi rispetto a quelli previsti dal codice dei contratti pubblici⁽⁵⁴⁾ (evitando, così, il frequente ricorso alle procedure degli appalti sotto-soglia e all'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa), quali, ad esempio, la co-progettazione⁽⁵⁵⁾.

Risulta altrettanto importante chiarire quali siano i requisiti strutturali ed organizzativi a cui i Centri devono tendere (articolo 2), dal momento che dall'attuale formulazione non si evince se, ad esempio, la reperibilità nelle ventiquattr'ore sia rivolta alle donne o alle operatrici e operatori delle reti anti violenza o che cosa si intenda concretamente per apertura di cinque giorni alla settimana, ivi compresi i festivi.

Infine, è cruciale il rafforzamento del ruolo dei centri anti violenza all'interno delle reti territoriali (articolo 6), in quanto soggetti essenziali e cuore del funzionamento delle reti stesse, in particolare laddove non siano già soggetti promotori e coordinatori delle reti stesse.

Rispetto alle case rifugio, al fine di garantire una maggiore qualità dei servizi e la massima sicurezza alle donne ospiti e alle loro figlie e figli, è allo stesso modo necessario rivederne la definizione (articolo 8), chiarendo, ad esempio, se per case rifugio si intendono esclusivamente quelle ad indirizzo segreto o se si intenda includere anche le Case rifugio ad indirizzo pubblico.

È necessario inoltre definire quale sia la relazione tra i centri anti violenza e le Case rifugio nelle fasi di protezione e supporto alle donne e alle loro figlie e figli, in modo da garantire un maggiore raccordo tra i principali servizi specializzati anche nell'ottica del potenziamento del lavoro di rete. A questo proposito, sarebbe opportuno prevedere un ulteriore articolo, affinché anche le case rifugio aderiscano alle reti territoriali e siano coinvolte in prima linea nell'operatività delle stesse.

Infine, si ritiene necessaria una riformulazione di alcuni articoli dell'Intesa Stato-Regioni (come, ad esempio, gli articoli 1, 3, 6 e 7) aggiornandoli ai dettami della convenzione di Istanbul e del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017 – 2020, per garantire una più lineare conoscenza dei servizi specializzati anti violenza

⁽⁵⁴⁾ Si può ipotizzare l'esclusione esplicita dell'applicabilità del Codice dei contratti pubblici ai servizi di contrasto della violenza di genere, con l'estensione anche a tali servizi del modello già previsto dal Codice del Terzo Settore (autorizzazione, accreditamento, co-programmazione, co-progettazione). Del resto, nella direzione di un ripensamento complessivo delle procedure di affidamento dei servizi sociali seguite nell'ultimo decennio si è di recente espresso il Consiglio di Stato, sezione atti normativi, del dicembre 2019.

⁽⁵⁵⁾ Vale la pena richiamare, la sentenza n.131/2020 della Corte Costituzionale che – pur riferita ad altre tipologie di soggetti *no profit* – ha colto l'occasione per ribadire il significato dei modelli alternativi di affidamento di servizi di interesse pubblico al privato sociale. Secondo la Corte, va valorizzato quel « canale di amministrazione condivisa, alternativo a quello del profitto e del mercato: la “co-programmazione”, la “co-progettazione” e il “partenariato” (che può condurre anche a forme di “accreditamento”) si configurano come fasi di un procedimento complesso espressione di un diverso rapporto tra il pubblico ed il privato sociale, non fondato semplicemente su un rapporto sinallagmatico ». Se c'è un campo nel quale la cooperazione pubblico-privato non dovrebbe basarsi (per usare le parole della Corte) « sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata », né sul « mero scambio utilitaristico », questo è proprio quello della delicatissima attività dei servizi dedicati alle donne vittime di violenza.

che operano sul territorio nazionale e implementare l'azione del numero di pubblica utilità 1522.

Per consentire a tutte le amministrazioni coinvolte di agire verso un miglioramento della qualità dei servizi, appare necessario ragionare non solo in termini di requisiti minimi, bensì nell'ottica della definizione di un insieme di *standard* e principi guida a cui tendere.

Uno dei motivi di preoccupazione posto all'attenzione dal rapporto del GREVIO in merito agli interventi delle regioni, riguarda l'assenza di un controllo, preliminare all'assegnazione dei finanziamenti, sulle organizzazioni del « privato sociale » che si candidano a gestire o che già gestiscono centri antiviolenza e case rifugio. Di conseguenza, si teme che le sovvenzioni pubbliche dedicate esclusivamente ai centri antiviolenza e alle case rifugio vengano assegnate anche ad organizzazioni che, mediante il loro operato, non producano propriamente quel sistema di valori mirato al rispetto dei principi fondamentali, come la parità tra donne e uomini ed i diritti umani.

L'adozione di *standard* e principi guida rappresenta del resto un orizzonte verso il quale sia gli Stati sia i servizi antiviolenza devono tendere, anche in relazione al fatto che gli uni e gli altri operano all'interno di una cornice normativa internazionale (UN-WOMEN, OSCE e UNFPA, e in particolare il Consiglio d'Europa) che già li individua.

Tra questi, risultano fondanti: l'adozione di approccio fondato sul genere che riconosca la natura strutturale della violenza contro le donne, la concezione proprietaria del corpo femminile, causa e conseguenza della disparità di potere e delle disuguaglianze sociali tra donne e uomini; il riconoscimento che la violenza contro le donne è una violazione dei diritti umani; una lettura intersezionale della trasversalità della violenza, che consenta di elaborare risposte specifiche a fronte dell'eterogeneità delle condizioni sociali, culturali ed economiche delle donne che si rivolgono ai servizi e la garanzia della sicurezza, della segretezza e dell'anonimato.

Anche al fine di un rafforzamento della *governance* del sistema di servizi antiviolenza e sulla scia di analoghe esperienze internazionali, si suggerisce l'istituzione di un Osservatorio nazionale permanente, che vada oltre i limitati orizzonti temporali dei Piani antiviolenza e dei mandati governativi, con compiti di valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del sistema delle azioni di contrasto alla violenza contro le donne (dall'analisi dei flussi finanziari alla qualità dei servizi erogati), nonché di monitoraggio delle prestazioni erogate dai servizi antiviolenza (anche attraverso la previsione di visite periodiche sul campo e l'esercizio di poteri ispettivi).

In questa direzione la Commissione, nel rivolgere precise indicazioni al Governo in occasione della predisposizione del Piano antiviolenza per gli anni 2021-2023, ha sottolineato la necessità di garantire continuità e stabilità al sistema dei servizi antiviolenza. Risulta ormai indilazionabile lo sviluppo e l'implementazione di una programmazione di ampio respiro, a partire da finanziamenti strutturali, secondo un criterio di sostenibilità per gli enti del privato sociale specializzati. Infatti appare indispensabile superare la logica degli interventi straordinari ed emergenziali e riconoscere la dimensione sistemica del fenomeno della violenza contro le donne

attraverso la definizione di un impegno istituzionale di lungo periodo nel suo contrasto.

La Commissione aveva inoltre suggerito di introdurre specifiche indicazioni delle modalità che potessero consentire nella futura programmazione l'auspicata sinergia tra le risorse statali, regionali e comunitarie. La scelta operata dal Piano 2021-2023, tuttavia, ha distinto tra il livello della pianificazione « strategica » e di programmazione « operativa », senza dubbio corretta sul piano amministrativo e con margini di una maggiore flessibilità attuativa. Si tratta, tuttavia, di una scelta che rischia di riprodurre le medesime criticità già presenti nella precedente programmazione, segnalate dallo stesso Piano strategico.

Il nuovo Piano 2021-2023 presenta tuttavia alcune significative differenze, in linea con le indicazioni dell'inchiesta della Commissione. In particolare, è stata introdotta la previsione di Linee guida di cui dotare le regioni per uniformare a livello nazionale gli *standard* qualitativi dei servizi erogati dai centri antiviolenza e dalle case rifugio, dalle reti territoriali e dal sistema sanitario a livello territoriale (Livelli essenziali di assistenza socio-assistenziale) attraverso un aggiornamento a sistema della mappatura dei centri (centri antiviolenza e case rifugio), che siano finanziati con risorse pubbliche o meno, attivi a livello nazionale e territoriale (incluse aree specifiche come le periferie) monitorando la loro attività e le risorse finanziarie messe a disposizione per fonte di finanziamento.

Sono state inoltre inserite specifiche indicazioni per la presa in carico delle donne vittime di violenza e dei minori vittime di violenza assistita attraverso l'integrazione degli interventi previsti nei percorsi di sostegno e di reinserimento, sia per la fase di emergenza, sia nel favorire l'inserimento lavorativo, abitativo e l'*empowerment* nel percorso di uscita dalla violenza. Le modalità di collaborazione previste per concretizzare l'interazione a livello territoriale intendono: potenziare l'utilizzo dei luoghi di confronto e di concertazione tra Amministrazioni e parti sociali già istituiti (Conferenze, tavoli, ecc.), per dialogare, scambiare contenuti e buone prassi, condividere metodologie ed interventi attraverso cui agire; coinvolgere le Amministrazioni centrali competenti e le regioni nell'ambito di accordi mirati, protocolli d'intesa, tavoli interistituzionali, con il fine di affrontare congiuntamente le problematiche della violenza maschile sulle donne in tutti i suoi aspetti; coinvolgere comuni, province e città metropolitane nei processi di programmazione e di mappatura, promuovendo il rilancio della collaborazione con l'Associazione nazionale comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia (ANCI ed UPI), con la sottoscrizione di Protocolli d'intesa fondati su nuove basi e sistemi di regole, per la istituzione, ove necessario, di « consulte » o patti territoriali tesi a garantire un presidio ottimale degli interventi, nell'ambito del modello di *governance* territoriale definito a livello regionale; valorizzare le relazioni tra gli enti territoriali, i centri antiviolenza e le case rifugio. Come sottolineato più volte dalle inchieste della Commissione, infatti, è essenziale che, nell'accoglienza e nella presa in carico delle madri con figlie/i minori venga attivata un'integrazione efficace tra servizi sociali, sanitari e centri antiviolenza.

Al fine di potenziare l'efficacia dell'intervento svolto dalla linea nazionale 1522, sono stati previsti interventi di rafforzamento delle conoscenze in materia di valutazione del rischio e dei percorsi di presa in carico, affinché le operatrici del 1522 possano contare su tutte le informazioni utili per l'azione tempestiva (sempre nel rispetto dell'anonimato) nonché la predisposizione di campagne di comunicazione a carico del 1522 targettizzate e specifiche.

Deve infine essere segnalato che la legge di bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234), accogliendo le indicazioni della Commissione, da un lato assegna al Piano nazionale antiviolenza un nuovo respiro « strategico » ed uno sviluppo su base triennale, dall'altro, introduce un rafforzamento della *governance* di livello centrale, attraverso la costituzione presso l'Autorità politica delegata per le pari opportunità dei nuovi organismi nazionali con competenza nella materia (Cabina di regia e Osservatorio nazionale). La complessità dell'attuale modello di *governance* richiederà, comunque, la predisposizione di un testo normativo organico⁽⁵⁶⁾, che consenta di rendere più trasparente e meno « burocratica » la dinamica delle relazioni tra livello statale e livello territoriale.

Va considerato, inoltre, che l'incremento del Fondo destinato al finanziamento dei centri antiviolenza e delle case rifugio (operato dalla legge di bilancio 2022) potrà produrre effetti positivi solo se accompagnato da una revisione delle modalità di sostegno alle strutture del privato sociale specializzate nella gestione dei percorsi di fuoriuscita dalla violenza.

VI. UNA STRATEGIA INTEGRATA DI PREVENZIONE: IL TRATTAMENTO DEGLI UOMINI AUTORI DI VIOLENZA NELLE RELAZIONI AFFETTIVE E DI GENERE

La violenza maschile contro le donne rappresenta un fenomeno che ha una dimensione pubblica e dalle radici culturali profonde, che ancora oggi permeano le relazioni tra uomini e donne. La convenzione di Istanbul, nell'individuare le strategie da porre in essere per contrastare la violenza maschile contro le donne, nell'ambito della « Prevenzione », agli articoli 12 e 16 individua la necessità di istituire, accanto ai fondamentali servizi di sostegno per le vittime, anche dei programmi di trattamento per uomini autori di violenza, sia per evitare recidive, sia per favorire – negli uomini che non si siano resi autori di tali condotte criminose – un cambiamento culturale che prevenga episodi di violenza.

La Commissione ha deciso di indagare anche questo specifico aspetto della strategia integrata indicata dalla convenzione di Istanbul: dopo una lunga serie di audizioni⁽⁵⁷⁾ ha quindi approvato una specifica relazione sui percorsi trattamentali per uomini autori di violenza nelle relazioni affettive e di genere (DOC. XXII-bis n. 8), alla quale si rinvia per approfondimenti ulteriori. La Commissione ha ritenuto infatti che una strategia di intervento

⁽⁵⁶⁾ Cfr. Doc. XXII-bis n. 14 e Capitolo 13.1 della presente Relazione.

⁽⁵⁷⁾ Per le quali si rinvia al dettagliato elenco di cui al Capitolo 1.2.1

anche sugli uomini autori di violenza – come segnalato da numerose esperienze internazionali – possa contribuire a contrastare il fenomeno della violenza maschile contro le donne.

Se non si interviene per cambiare il comportamento degli uomini autori, il contrasto alla violenza contro le donne non può dirsi mai completo: nella consapevolezza che il lavoro sul comportamento di tali uomini non attiene in alcun modo alla condanna delle condotte illecite, rispetto alle quali gli autori restano responsabili e condannabili, la relazione ha individuato specifici obiettivi degli interventi sul soggetto autore di violenza. Anzitutto, l'interruzione della *escalation* di violenza già dai primi « comportamenti spia »; la riduzione dell'alto tasso di recidiva tra gli autori di comportamenti violenti; una funzione specificamente preventiva, nell'evitare che altre donne restino vittime dello stesso soggetto, poiché è noto che il comportamento violento risponde spesso ad una coazione a ripetere le stesse dinamiche in nuove relazioni.

6.1. I PERCORSI TRATTAMENTALI PER GLI UOMINI AUTORI DI VIOLENZA: OBIETTIVI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il lavoro con gli uomini autori di violenza ha e deve avere come scopo prioritario l'interruzione della violenza, al fine di garantire la sicurezza delle vittime, ma deve essere anche visto anche come parte di un processo più ampio di cambiamento culturale per il superamento degli stereotipi di genere che portano alla discriminazione e alla violenza.

Per attuare l'interruzione dei comportamenti violenti, i centri che si occupano della rieducazione si propongono di far comprendere innanzitutto agli uomini autori cosa sia la violenza e il dolore indelebile provocato alle vittime nonché di sviluppare in essi le competenze necessarie per riconoscere e gestire quei vissuti che generano rabbia e violenza, così da evitare recidive ed *escalation*.

Le ricerche dimostrano infatti che coloro che agiscono violenza contro le donne tendono ad atti aggressivi sempre più gravi e, in assenza di un intervento, recidivano nell'85 per cento dei casi. Le conseguenze della violenza nella vita delle donne vittime sono gravi e hanno effetti sia immediati che a lungo termine. Inoltre si traducono in sofferenza e traumi per i figli; ad aggravare ulteriormente questa dinamica, il comportamento violento tende ad essere appreso dai figli e replicato, anche a distanza di molti anni. Dai dati⁽⁵⁸⁾ emerge che molti degli uomini autori sono stati a loro volta vittime o testimoni di violenza da bambini.

È essenziale quindi che gli interventi sugli autori di violenza abbiano come obiettivo – come del resto richiede espressamente la stessa convenzione di Istanbul – la sicurezza della vittima. I centri che attuano programmi per uomini autori si assumono la responsabilità, quindi, non solo nei confronti degli uomini in trattamento, ma soprattutto, e in collabora-

⁽⁵⁸⁾ <https://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/violenza-dentro-e-fuori-la-famiglia/fattori-di-rischio>

zione con centri antiviolenza, nei confronti delle vittime. L'obiettivo principale del lavoro sugli uomini è proprio prestare massima attenzione alla tutela per le donne e per i figli che assistono o che subiscono violenza, interrompendo i comportamenti violenti degli autori.

Per raggiungere l'obiettivo di interrompere i comportamenti violenti, i servizi resi dai centri per gli uomini autori di violenza devono rappresentare, nel quadro di un sistema di intervento basato su strategie di lavoro di rete, un valore aggiunto a disposizione dell'approccio integrato alla violenza contro donne.

Tuttavia, oggi, in Italia, gli uomini autori di violenza vanno incontro a destini diversi a seconda della collocazione geografica della loro residenza. Sono infatti pochi i centri specializzati ai quali potersi rivolgere, non diffusamente distribuiti sul territorio e sovente, in assenza di accreditamento e finanziamento pubblico, per poter esistere devono offrire servizi a pagamento.

I centri dovrebbero invece essere diffusi ovunque sul territorio, avere *standard* omogenei ed essere finanziati, in modo da poter offrire servizi all'altezza dello scopo: agli autori di violenza e ai loro familiari che volontariamente vi si rivolgono, ai questori ed ai magistrati che procedono a invii e anche alle strutture penitenziarie.

Il panorama internazionale offre una vasta serie di programmi e progetti rivolti agli uomini autori di violenza. Tali programmi nascono tra la fine degli anni '70 e l'inizio degli anni '80 nell'area dei Paesi anglosassoni (Inghilterra, Stati Uniti, Australia e Nuova Zelanda), per poi essere adottati pochi anni dopo anche in alcuni Paesi del Nord Europa, come la Norvegia. Alle origini i programmi sono sovente stati creati dall'auto-organizzazione della società civile e solo in un secondo momento hanno incontrato supporto istituzionale. Malgrado una storia ormai pluridecennale, solo di recente essi stanno diventando un sistema strutturato e coordinato.

In Italia, oltre alla convenzione di Istanbul, la normativa nazionale di riferimento è rappresentata dal decreto-legge n. 93 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2013, laddove all'articolo 5 si prevede, nell'ambito dell'adozione del Piano straordinario di azione contro la violenza di genere, la promozione dello sviluppo e l'attivazione, in tutto il territorio nazionale « di azioni, basate su metodologie consolidate e coerenti con linee guida appositamente predisposte, di recupero e di accompagnamento dei soggetti responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive, al fine di favorirne il recupero e di limitare i casi di recidiva ».

Più di recente la legge 19 luglio 2019, n. 69 (« Codice rosso »), ha modificato l'articolo 13-*bis* dell'ordinamento penitenziario, ora rubricato: « Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori », allineando la normativa nazionale ai più alti *standard* internazionali: in base all'attuale formulazione dell'articolo 13-*bis* citato, infatti, non più solo i condannati per i delitti di cui agli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*.1, 600-*quinquies*, 609-*quater*, 609-*quinquies* e 609-*undecies* del codice penale, ma anche quelli *ex* 572, 583-*quinquies*, 609-*bis*, 609-*octies* e 612-*bis* del codice

penale, possono sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno ⁽⁵⁹⁾.

Obiettivo principale di questi percorsi trattamentali è l'abbattimento del tasso di recidiva, che per questo tipo di condotte sarebbe in assenza di trattamento più elevato. « In buona sostanza – così il rapporto del Ministero della giustizia “Un anno di Codice rosso” – è fondamentale che il detenuto aderisca ad un doppio “patto trattamentale”: uno con l'amministrazione penitenziaria e relativo al profilo rieducativo generico, l'altro con gli operatori del trattamento psicologico e terapeutico. Vi potranno pertanto essere punti di contatto ed obiettivi comuni, e necessariamente anche momenti di sintesi, pur rimanendo gli approcci e gli strumenti distinti ».

In tema di misure di prevenzione e cautelari si segnala la nuova formulazione proposta dall'articolo 282-*quater* del codice di procedure penale, come modificato dal Codice rosso, in base alla quale « Quando l'imputato si sottopone positivamente ad un programma di prevenzione della violenza organizzato dai servizi socio-assistenziali del territorio, il responsabile del servizio ne dà comunicazione al pubblico ministero e al giudice ai fini della valutazione ai sensi dell'articolo 299, comma 2 ». Tale disposizione incide su una prassi pericolosa in base alla quale, trascorso un primo periodo in custodia cautelare in carcere, all'imputato sono comunque concessi gli arresti domiciliari o altra misura ancora meno incisiva, senza che egli abbia seguito alcun trattamento e quindi realizzando una situazione ad alto rischio di recidiva. La frequentazione del programma con valutazione « positiva » è invece volta proprio ad abbattere il rischio di recidiva.

La nuova normativa sulla quale maggiormente si è dibattuto riguarda infine coloro che sono condannati ad una pena relativamente bassa che potrebbe permettere loro di beneficiare della sospensione condizionale della pena (*ex* articolo 163 e seguenti del codice penale). In base al nuovo quinto comma dell'articolo 165 del codice penale (come modificato dall'articolo 6 del Codice rosso) è previsto che: « Nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies* e 612-*bis*, nonché agli articoli 582 e 583-*quinquies* nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati ». Tale nuova norma ha reso esplicita e obbligatoria una possibilità già prevista dal comma 1 dell'articolo 165 del codice penale, ma affidata alla sensibilità del singolo giudice di subordinare la concessione della sospensione « all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ». Pertanto, subordinare alla partecipazione a specifici percorsi di recupero la sospensione condizionale della pena, costituisce una novità importante, che

⁽⁵⁹⁾ Si tratta rispettivamente dei reati di: prostituzione minorile; pornografia minorile; pornografia virtuale; iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile; atti sessuali con minorenni; corruzione di minorenni; adescamento di minorenni; maltrattamenti contro familiari o conviventi; deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso; violenza sessuale; violenza sessuale di gruppo; atti persecutori.

potrà certamente stimolare un maggior ricorso e una maggiore diffusione su tutto il territorio nazionale di percorsi per uomini autori di violenza.

La legge n. 69 del 2019 non ha previsto una disciplina per il riconoscimento e l'accreditamento degli enti e delle associazioni che possono fornire tali « percorsi di recupero ». Oggi, in attesa di accreditamento e di linee guida nazionali, accanto a chi, con serietà e da anni, mette la propria professionalità e organizza percorsi di recupero di alta qualità, vi possono essere realtà che senza la dovuta esperienza e qualifica si organizzano rapidamente approfittando dell'opportunità « di mercato » che la normativa ha creato. La Commissione ha pertanto sottolineato nella Relazione come sia indispensabile giungere rapidamente a una disciplina e ad una regolamentazione per l'accreditamento e la definizione degli *standard* di qualità dei servizi.

6.2. OBIETTIVI E METODOLOGIE NEI PROGRAMMI DI TRATTAMENTO DEGLI UOMINI AUTORI DI VIOLENZA NELLE RELAZIONI AFFETTIVE E DI GENERE

Nella relazione della Commissione sono state individuate specifiche linee guida per il trattamento degli uomini autori di violenza.

I programmi per autori di violenza devono dare, ad ogni livello, la priorità alla sicurezza delle donne vittime e dei minori in contatto con gli uomini autori. Nel lavoro con gli uomini, quindi, si hanno due categorie di beneficiari: i beneficiari prioritari sono le donne e i minori coinvolti, in quanto, appunto, scopo fondamentale dell'intervento è interrompere la violenza da loro subita; in secondo luogo l'uomo, che assumendosi la responsabilità delle azioni violente e del proprio cambiamento, può attraverso il programma sviluppare un modo nuovo di agire i comportamenti nelle relazioni.

I programmi per uomini autori di violenza sono parte di un sistema più ampio d'intervento e dovrebbero essere sempre integrati con le reti territoriali e interistituzionali di contrasto alla violenza sulle donne. Per svolgere un'efficace azione preventiva e di contrasto sulla violenza, questi programmi devono essere inclusi nel sistema d'intervento integrato e partecipare attivamente a collaborazioni e a strategie di lavoro di rete contro la violenza domestica.

In questo senso è fondamentale che i centri per uomini autori di violenza siano accreditati e presenti a livello nazionale, inseriti nei protocolli di contrasto alla violenza di genere esistenti nei diversi territori e che questi collaborino alla creazione e sviluppo di reti con tutti i servizi coinvolti come il sistema di giustizia, le forze dell'ordine, i servizi sociali, i servizi sanitari e servizi per la protezione dell'infanzia, i centri antiviolenza e più in generale gli operatori pubblici e privati che intercettano la violenza domestica come gli ordini professionali e i professionisti. La cooperazione e la partecipazione a sistemi di collaborazione e reti dovrebbero riguardare sia lo sviluppo di strategie di contrasto alla violenza, sia la gestione di singoli casi su cui si sta intervenendo.

Per affrontare correttamente la complessità della natura del comportamento violento da parte degli uomini, gli interventi devono porre l'at-

tenzione sulle dimensioni più significative dei diversi fattori – socioculturali, relazionali, psicologici e criminologici – implicati in questo fenomeno, organizzati in un modello di azione che riguardi in maniera integrata tutti i diversi assi di intervento fondamentali.

Oltre ai fondamentali, ogni centro deve garantire alcuni punti fermi che caratterizzano in senso generale l'intervento: mantenere il *focus* dell'intervento sulla violenza; considerare che la violenza è sempre inaccettabile; ribadire sempre che la responsabilità della violenza è di chi la agisce; evitare di colludere con l'autore di violenze scusando, giustificando o minimizzando i suoi agiti violenti; evitare ogni forma di colpevolizzazione della donna ed in generale letture del comportamento fondate sulla colpa, orientando l'intervento sulla responsabilità personale; accogliere l'uomo senza un approccio giudicante e moralistico; sostenere l'idea che l'assunzione della responsabilità è la premessa per darsi l'opportunità di cambiare comportamento.

Attraverso il percorso, l'uomo autore di violenza, dovrebbe poter raggiungere i seguenti obiettivi: riconoscere i propri comportamenti violenti come qualcosa di agito e non subito, qualcosa di cui si è dunque pienamente responsabili; saper ricondurre il proprio agire violento al complesso intreccio di aspetti sociali, culturali, relazionali, emotivi e identitari; non effettuare semplificazioni liquidatorie e autoconsolatorie volte a scaricare le responsabilità ed il peso emotivo della violenza su altri, specie le vittime; avere la capacità di pensare le emozioni che in particolare spingono a scaricare violenza sulla vittima, pensarle per sospendere l'azione e costruire letture più congruenti, complesse e utili per il problema che si sta vivendo; riuscire a « sentire » l'altro come soggetto e non come oggetto funzionale alle proprie esigenze emotive e personali.

I centri per uomini autori di violenza devono dare fondamentale attenzione ad azioni concrete rivolte a minimizzare i rischi di recidiva. Un punto nodale dell'attuazione di queste azioni è legato alla condivisione delle informazioni fra i vari soggetti della rete. Punto di partenza di ogni ragionamento in merito è la constatazione del fatto che il centro per uomini autori di violenza, nello svolgimento della propria attività con l'uomo, acquisisce naturalmente un bagaglio di informazioni che, filtrate attraverso l'analisi dei e delle professioniste, risultano utili a valutare con maggiore precisione il livello di rischio cui sono esposti la donna e i minori e non sono altrimenti acquisibili da fonti alternative.

La condivisione da parte del centro di queste informazioni deve realizzarsi secondo regole precise (preferibilmente nella forma di linee guida, periodicamente aggiornabili tenendo conto delle migliori prassi) che ne disciplinino il flusso, guardando in primo luogo alla sicurezza della donna e dei minori e nel rispetto della *privacy* di tutti i soggetti coinvolti. La pubblicazione del Consiglio d'Europa del 2007, in particolare, nel definire gli *standard* minimi di riferimento per i programmi di trattamento degli uomini autori di violenza, segnalano la necessità, ai fini della valutazione del rischio, di limitare il diritto alla riservatezza delle informazioni riferite al maltrattante e di far sottoscrivere allo stesso un modulo di consenso alla divulgazione di informazioni riservate in relazione alla

finalità del trattamento. Al riguardo, peraltro, si sottolinea che in tali moduli di consenso deve essere vietato qualsiasi tipo di contatto con la vittima o richiesta rivolta alla stessa.

Tale attività andrà gestita in modo diverso a seconda che esista o meno sul territorio una rete di supporto alle vittime ovvero che la donna si sia già rivolta ad essa o abbia scelto di non farlo. La presenza di un tavolo territoriale partecipato ed efficiente è, anche relativamente a questi aspetti, importante poiché può permettere una circolazione fluida e funzionale delle informazioni in possesso di ciascun membro e di interesse per l'altrui lavoro. La gestione di questi aspetti all'interno di un tavolo permette infatti di abbattere il rischio di un utilizzo utilitaristico e manipolatorio della propria partecipazione a un percorso da parte dell'uomo a danno della donna. L'assenza di una rete territoriale che si faccia carico efficacemente della gestione del flusso informativo, oppure il fatto che la donna non sia in carico ad alcun servizio, non esonerano il centro dall'onere di attivarsi per contattare le forze dell'ordine le quali si faranno carico di valutare i rischi per la vittima.

Le linee guida precedentemente citate dovranno avere particolare cura di disciplinare questi aspetti. In ogni caso, nessun riscontro sugli esiti delle attività di gestione delle informazioni e contatto qui descritte dovrà mai arrivare all'uomo trattato e il centro in questione dovrà adottare le migliori strategie affinché questo non accada. Nello svolgimento di tali attività, si manterrà il principio di separazione dell'intervento autore/vittima, anche dal punto di vista della gestione degli spazi in cui realizzare le attività.

Inoltre, dalla decisione della donna di ricevere o meno informazioni sul percorso dell'uomo, condividendo quelle relative alla recidiva, non può essere ricavata alcuna deduzione o conseguenza per lei giuridicamente pregiudizievole in caso di eventuali giudizi pendenti tanto penali, come civili, come specificamente relativi alla disciplina dell'affidamento dei figli. La correttezza della procedura relativa al cosiddetto contatto-*partner* e la modulistica utilizzata dovranno essere tra gli aspetti più scrupolosamente verificati da parte del soggetto che sarà incaricato di effettuare gli accreditamenti e i controlli periodici degli enti che offrono percorsi per uomini autori di violenza. Ciò considerato, il centro non potrà avanzare ragioni di *privacy* per non comunicare alle realtà della rete territoriale di supporto alle vittime (ove esistente) o alle forze dell'ordine, informazioni determinanti per la sicurezza della vittima.

In questo contesto è essenziale anche la valutazione del rischio di recidiva: la funzione di valutazione del rischio è infatti da considerarsi parallela alla funzione trattamentale, possibilmente svolta da professionisti con competenze specifiche, che oltre ad utilizzare una specifica metodologia (*test*, questionari, griglie di valutazione eccetera), s'interfacciano con diverse figure come gli operatori stessi che svolgono l'azione trattamentale, ma anche il maggior numero possibile di soggetti che possono essere fonti di informazione, in particolare, le forze dell'ordine e ogni altro tipo di ente/servizio che si occupi dell'autore, della vittima o della sua famiglia. Le operazioni di valutazione del rischio dovrebbero essere sistematiche e ripetute nel tempo, per tener conto del carattere dinamico dei fattori di

rischio della violenza. Identificare gli uomini ad elevato rischio di violenza mette infatti gli operatori e la rete territoriale di contrasto alla violenza in condizione di avviare le misure adeguate a garantire la sicurezza delle vittime. In tal senso risulta di primaria importanza considerare la valutazione del rischio come una funzione specifica che agisce a livello di rete territoriale, condividendo con gli altri soggetti della rete strumenti, procedure e informazioni.

6.3. LINEE GUIDA: ALCUNE PROPOSTE

L'adozione di linee guida nazionali per la realizzazione di una rete nazionale di centri per la rieducazione di uomini autori di violenza domestica e di genere dovrebbe muovere dai seguenti elementi di condivisione minimi e indispensabili. L'obiettivo principale del lavoro con gli uomini autori di violenza è la prevenzione e l'interruzione della violenza, l'assunzione di responsabilità da parte dell'uomo violento e la costruzione di alternative al comportamento violento al fine di evitarne le recidive.

Per svolgere un'azione efficace, i programmi per uomini autori di violenza devono far parte di un sistema d'intervento integrato e partecipare attivamente a collaborazioni e a strategie di lavoro di rete contro la violenza domestica e di genere; particolarmente importante resta dunque la collaborazione con servizi per le donne vittime di violenze. La cooperazione e la partecipazione a sistemi di collaborazione e reti dovrebbe essere riconosciuta e finanziata.

I centri per uomini autori di violenza e, ove esistente, la rete territoriale sono responsabili rispetto al fatto che le donne che lo desiderano siano informate sugli obiettivi e sui contenuti del programma, con specifico riguardo alla possibilità dell'insorgere di ulteriori episodi di violenza, sia del possibile fallimento nell'obiettivo di modificare il comportamento violento. Le donne coinvolte hanno il diritto di essere avvertite – secondo le modalità previste da specifiche linee guida – qualora l'uomo si ritiri dal programma o qualora gli operatori o le operatrici percepiscano una variazione peggiorativa nel livello di rischio per la donna. Va ribadito che in ogni caso mai la libera scelta della donna a non voler essere informata del percorso intrapreso dall'autore di violenza deve essere contrastata, così come tale decisione non può mai essere stigmatizzata e utilizzata ai fini del processo civile o della valutazione delle competenze genitoriali.

Gli interventi di consulenze e terapie di coppia nonché la mediazione familiare, nei contesti di violenza, aumentano la pericolosità della situazione della vittima e quindi non possono essere attuati e sono tassativamente vietati dalla convenzione di Istanbul.

La valutazione del rischio di recidiva è un'azione necessaria e deve svolgersi, in parallelo al trattamento, durante tutto il percorso. Gli operatori e le operatrici che svolgono la valutazione del rischio, oltre ad utilizzare specifiche metodologie, si interfacciano con le diverse figure della rete territoriale. Identificare gli uomini ad elevato rischio di essere violenti mette gli operatori e la rete territoriale di contrasto alla violenza in condizione di avviare le misure adeguate a garantire la protezione delle vittime.

Per poter garantire la qualità del trattamento degli uomini autori di violenza, i professionisti coinvolti, in aggiunta alla pertinente formazione di provenienza e alla relativa esperienza lavorativa non inferiore a tre anni, devono aver effettuato una formazione specifica nel campo della violenza domestica e di genere e nel trattamento degli uomini autori di violenza.

È necessario attivare un processo finalizzato alla documentazione e valutazione del lavoro svolto e l'individuazione di criteri e verifica di qualità dei servizi; gli indicatori di esito e di processo dovrebbero essere riconosciuti come parte integrante di ogni programma. Al momento questo punto risulta carente su tutto il territorio nazionale, per questo sarebbe necessario incrementare i fondi disponibili per i Centri in modo da ottimizzare anche questo aspetto. Tale incremento si è realizzato con la legge di bilancio per l'anno 2022.

La rete nazionale dei centri per uomini autori di violenza dovrebbe essere composta da centri del servizio pubblico, ossia progetti realizzati dalle ASL territoriali, oppure da centri del privato sociale, associazioni o cooperative. Ciascuno di questi soggetti dovrebbe soddisfare le caratteristiche indicate ed espresse in linee guida nazionali e internazionali. Risulta fondamentale ribadire l'importanza di una diffusione omogenea di questi centri su tutto il territorio nazionale, con centri afferenti a reti nazionali che curano la verifica del rispetto di linee guida nazionali e internazionali e un processo di formazione continua.

I centri per uomini autori di violenza, per la realizzazione di tutte le loro funzioni (il lavoro trattamentale, quello di rete, di valutazione del rischio e quello culturale nonché la raccolta dei dati), devono essere sostenuti economicamente con risorse pubbliche.

Il Fondo creato dall'articolo 26-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge n. 126 del 2020, con il quale sono state destinate specifiche risorse all'istituzione e al potenziamento dei centri di rieducazione per gli uomini autori di violenza, deve quindi essere rifinanziato e assegnato sulla base di procedure di accreditamento nazionali anche oltre gli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio per il solo anno 2022.

Il « Codice Rosso » ha già previsto un intervento economico da parte degli uomini aderenti al percorso ma, come specificato in precedenza, possono essere stanziati risorse da destinare ai centri strutturati per l'attuazione di programmi per uomini autori di violenza.

6.4. LE PROPOSTE DELLA COMMISSIONE

L'istituzione e il sostegno dei programmi rivolti agli uomini autori di violenza domestica e di genere hanno l'obiettivo di accompagnare gli autori in un percorso di cambiamento dei comportamenti violenti per raggiungere la finalità di tutelare le vittime per interrompere la violenza, prevenendo nuove violenze, *escalation* e recidive.

Sussistono in proposito precisi obblighi normativi nazionali e internazionali, come la convenzione di Istanbul che agli articoli 12 e 16 prevede espressamente la necessità di istituire e sostenere programmi rivolti agli autori di atti di violenza.

Pur essendo ancora in fase di analisi in ambito scientifico, l'entità dell'efficacia dei programmi rivolti agli uomini autori depone per la conclusione che realizzare i trattamenti sugli uomini autori sia meglio che non realizzarli.

Le analisi parziali condotte - da IRPPS - CNR (Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali del CNR), dalla rete dei Centri per uomini autori di violenza *Relive*, associata alla rete europea WWP, dalla regione Toscana e dalla Divisione anticrimine della questura di Milano in collaborazione con il CIPM - sono confortanti circa il raggiungimento degli obiettivi di monitoraggio del rischio e delle finalità di abbattimento delle *escalation* e del tasso di recidiva dei comportamenti violenti.

A livello comparato sussistono variegata esperienze, che solo in pochi casi (Norvegia tra essi) hanno realmente assunto una dimensione nazionale, rimanendo sovente confinate a una dimensione regionale o locale. Ciò è dipeso dal carattere spontaneo della nascita di tali percorsi trattamentali.

L'assenza di un quadro attuativo nazionale di riferimento e, fino a poco tempo fa, di un reale interesse da parte di istituzioni di livello nazionale e internazionale ha fatto sì che tali esperienze mantenessero sempre dimensioni contenute.

Se oggi è maturo il tempo per superare lo spontaneismo, si può certamente affermare che per una certa fase esso sia stato un valore aggiunto che ha permesso alle iniziative di svilupparsi in direzioni differenti, mantenendo ampia libertà nella sperimentazione. La matrice propria del privato sociale ha inoltre creato le condizioni affinché le esperienze locali entrassero in reciproca sinergia, anche a livello internazionale, costituendo spontaneamente reti, condividendo esperienze e creando nel tempo *standard* comuni.

Anche in Italia l'evoluzione è stata simile a quella descritta. La presenza di centri che propongono programmi per uomini autori di violenza è di carattere locale e la distribuzione sul territorio nazionale non è omogenea, presentando una maggiore concentrazione al centro-nord. Esiste una rete nazionale, *Relive*, associata alla rete europea WWP e pur tuttavia, in assenza di un quadro normativo, attuativo e regolamentare nazionale, non sussiste alcun obbligo in capo a un singolo centro (esistente o in fase di costituzione) di fare riferimento agli *standard* proposti dalla rete. Al riguardo, sarebbe utile comunque una mappatura di tutti i centri presenti sul territorio nazionale, al fine di raccogliere le esperienze più positive.

La Commissione sottolinea pertanto la necessità di un quadro normativo, attuativo e regolamentare nazionale tale da portare il sistema dei centri per il trattamento degli uomini autori di violenza ad un livello di sviluppo superiore che preveda linee guida, livelli di specializzazione degli operatori e *standard* organizzativi dei trattamenti omogenei a livello nazionale nonché verifiche sull'efficacia dei programmi e sulle recidive, operate da soggetti terzi.

Al riguardo, è essenziale approvare in Parlamento una normativa di riferimento completa per le attività di trattamento degli uomini autori di violenza. Infatti, in anni recenti, il trattamento degli uomini autori di violenza è sì entrato a far parte del nostro ordinamento giuridico, ma con

interventi spesso non adeguatamente armonizzati. Così come è fondamentale approvare linee guida e *standard* di servizio che diano la garanzia di uniformità sul territorio nonché la garanzia di una effettiva possibilità di accesso, rendendo omogenea la diffusione nazionale dei percorsi trattamentali.

Quanto al trattamento in senso stretto, esso deve essere inquadrato in una duplice veste. Da un lato costituisce un autentico servizio pubblico, funzionale, nell'ambito dei servizi della rete, alla protezione delle vittime e della collettività nel suo complesso. Dall'altro l'esperienza psico-educativa del trattamento può generare una maggiore consapevolezza culturale di come sia proprio il modello patriarcale quello all'interno del quale si sviluppano le azioni individuali di violenza contro le donne e di come il cambiamento culturale di ogni singolo genera un cambiamento culturale collettivo sempre più diffuso.

Alla luce di ciò, se i costi del mero trattamento e nei casi di accesso spontaneo al servizio possono essere previsti parzialmente a carico dell'uomo, i costi del servizio che i centri svolgono – analisi del rischio, raccolta dei dati, collaborazione di rete etc. – dovranno invece essere sempre principalmente sostenuti con risorse pubbliche, anche attraverso il rifinanziamento del Fondo creato dall'articolo 126-*bis* del decreto-legge n.104 del 2020, convertito dalla legge n. 126 del 2020 e ai fondi, per ora circoscritti al solo anno 2022, stanziati dalla legge di bilancio per il medesimo anno.

Le risorse dovranno in ogni caso essere assegnate con l'utilizzo dello strumento dell'accreditamento, al fine di garantire la presenza omogenea dei centri su tutto il territorio nazionale ed i medesimi *standard* di servizio.

La creazione di centri e di percorsi trattamentali dovrebbe infine conformarsi ai principi di prossimità e celerità.

Si dovrà giungere a una situazione in cui l'uomo che autonomamente si renda conto di non riuscire a gestire la propria rabbia e i propri comportamenti violenti possa rivolgersi a un centro specializzato, relativamente prossimo al proprio domicilio.

Qualora vi siano invece i primi segnali di una situazione non gestibile in autonomia, l'uomo dovrà ricevere dei forti inviti ad aderire al percorso trattamentale anche a seguito di ammonimento del questore o di invii da parte di altri soggetti della rete; tale possibilità deve essere assicurata su tutto il territorio nazionale.

Qualora, a fronte di elementi raccolti che si traducano in gravi indizi di colpevolezza, l'autorità giudiziaria ritenga di applicare misure cautelari, pur nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza, ben potrà esigere che l'uomo si adoperi in un percorso di cambiamento.

Successivamente al momento della condanna, potrà infine applicarsi l'articolo 165 del codice penale che potrà essere modificato con i correttivi segnalati nel Doc XXII-*bis* n. 8. Si sottolinea in particolare che la concessione di eventuali benefici deve essere necessariamente sottoposta ad una verifica preventiva da parte dell'Autorità giudiziaria stessa dell'avvio del percorso trattamentale e del suo svolgimento con esito positivo.

Nel caso di condanne a pene detentive lunghe, i rei dovranno poter accedere ai percorsi all'interno del carcere.

Sarebbe da ultimo auspicabile che tutta la normativa in materia sia oggetto di una rapida approvazione parlamentare e sia inclusa in un titolo specifico di un Testo Unico, dedicato al contrasto della violenza di genere e alla promozione di una società libera dalla violenza contro le donne.

VII. DONNE, VIOLENZA E SALUTE: L'APPLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA NAZIONALI

7.1. PREMESSA

La Commissione ha, tra i compiti ad essa attribuiti dall'articolo 1, comma 1, lettere *d*) ed *f*) della delibera istitutiva, quello relativo all'accertamento del livello di attenzione e la capacità di intervento delle autorità e delle pubbliche amministrazioni centrali e periferiche competenti a svolgere attività di prevenzione e assistenza, nonché il monitoraggio dell'effettiva applicazione da parte delle regioni del Piano antiviolenza e delle linee guida nazionali per le aziende sanitarie e ospedaliere in tema soccorso e assistenza socio-sanitaria alle vittime di violenza e ai loro parenti fino al terzo grado vittime di violenza assistita.

In tale ambito la Commissione ha stabilito di indagare specificamente i temi relativi all'assistenza sanitaria delle donne vittime di violenza ed in particolare l'attuazione delle « Linee guida nazionali per le aziende sanitarie e ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne che subiscono violenza », adottate nel 2016 ai sensi dell'articolo 1, commi 790 e 791, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 – legge di stabilità 2016, con l'approvazione di una relazione *ad hoc* (Doc XXII-bis n. 13), alla quale si rinvia per approfondimenti.

Considerato che le strutture sanitarie sono infatti quelle che possono intercettare anche in una fase precoce i segni della violenza di genere e domestica a partire dalle strutture di pronto soccorso, le linee guida costituiscono un perimetro minimo per assicurare un intervento adeguato e integrato nel trattamento delle conseguenze fisiche e psicologiche che la violenza maschile produce sulla salute della donna e degli eventuali minori vittime di violenza assistita.

Come più volte ricordato, la convenzione di Istanbul riconosce la violenza maschile contro le donne quale violazione dei diritti umani e forma di discriminazione, evidenziandone la natura strutturale. La violenza verso le donne è un fenomeno mondiale non ancora sufficientemente riconosciuto e denunciato. L'Organizzazione mondiale della sanità definisce la violenza contro le donne come l'uso intenzionale della forza fisica o del potere, o della minaccia di tale uso, rivolto contro le stesse, o contro un'altra persona che produca, o sia molto probabile che possa produrre, lesioni fisiche, morte, danni psicologici, danni allo sviluppo, privazioni. Dalle statistiche comunitarie, risulta che in Europa la violenza rappresenta una tra le prime cause di morte delle donne nella fascia di età compresa tra i sedici e i

cinquant'anni. Secondo dati diffusi dall'Istat, in Italia circa una donna su tre, dai sedici ai settant'anni, nel corso della propria vita è stata vittima della violenza fisica o sessuale.

Nell'ambito dell'inchiesta sulle politiche di prevenzione, pertanto, la Commissione ha iniziato una specifica indagine sul fenomeno della violenza di genere connesso alla salute fisica e psicologica delle donne.

La Commissione nell'indagine ha approfondito il fenomeno sulla base di alcuni presupposti ritenendo che la prevenzione ed il contrasto al fenomeno delle violenze e l'assistenza alle vittime necessitano: di un'intensa e convincente azione culturale della collettività, fondata su una coincidente organizzazione delle operatrici e degli operatori coinvolti, appartenenti ai diversi enti e dotati di particolari e specifiche competenze in materia; di una rete interistituzionale e delle associazioni nei diversi ambiti territoriali espressiva della cultura del contrasto all'uso della violenza nei rapporti interpersonali, che garantisca soccorso e sostegno a tutte le vittime ed una maggiore emersione di tali forme di reato nonché azioni sinergiche basate su collaborazioni stabili per un'offerta articolata e coordinata da esprimere sul piano di azione locale; dell'istituzione di tavoli operativi interistituzionali al fine di individuare prassi e modalità agili di risposta ad eventuali criticità, da implementare in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale; di un monitoraggio del processo e una valutazione degli esiti in tutte le dimensioni al fine di porre in essere tutte le attività, in modalità integrata, nel rispetto delle proprie competenze, con la possibilità di stimare anche la quota dei casi non intercettati dalle istituzioni.

Attualmente, alla luce delle « Linee guida nazionali per le aziende sanitarie e ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne che subiscono violenza » le aziende sanitarie devono adeguare e unificare i percorsi in una unica procedura denominata « Percorso per le donne che subiscono violenza ».

7.2. LE LINEE GUIDA NAZIONALI PER LE AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE IN TEMA DI ASSISTENZA SOCIO SANITARIA ALLE DONNE CHE SUBISCONO VIOLENZA

Le Linee guida nazionali ⁽⁶⁰⁾ stabiliscono che « Il percorso per le donne che subiscono violenza, garantisce una tempestiva e adeguata presa in carico delle donne a partire dal *triage* e fino al loro accompagnamento/orientamento, se consenzienti, ai servizi pubblici e privati dedicati presenti sul territorio di riferimento al fine di elaborare, con le stesse, un progetto personalizzato di sostegno e di ascolto per la fuoriuscita dalla esperienza di violenza subita » e che « destinatarie del percorso sono le donne che subiscono violenza (con il termine “donne” sono da intendersi anche le ragazze di meno di diciott'anni come previsto dall'articolo 3, lettera *f*) della convenzione di Istanbul), italiane e straniere, che abbiano subito una qualsiasi forma di violenza. Sono coinvolti nel percorso anche le/gli

⁽⁶⁰⁾ <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/01/30/18A00520/SG>.

eventuali figlie/i minori della donna, testimoni o vittime di violenza assistita tenuto conto della normativa riguardante i minori e delle vigenti procedure di presa in carico socio-sanitaria delle persone minorenni ».

Le Linee guida prevedono che la donna possa accedere al pronto soccorso: spontaneamente (sola o con prole minore); accompagnata dal 118 con o senza l'intervento delle forze dell'ordine; accompagnata dalle forze dell'ordine; accompagnata da operatrici dei centri antiviolenza; accompagnata da altri servizi pubblici o privati; accompagnata da persone da identificare; accompagnata dall'autore della violenza.

Il personale infermieristico addetto al *triage*, con un'adeguata formazione professionale, deve procedere al tempestivo riconoscimento di ogni segnale di violenza, anche quando non dichiarata. A tal fine può avvalersi di informazioni relative ad eventuali precedenti accessi al pronto soccorso del territorio da parte della donna.

Le linee guida prevedono inoltre che nella zona del *triage* deve essere presente materiale informativo (cartaceo e/o multimediale) visibile e comprensibile anche da donne straniere, relativo a: tipologie di violenza; effetti della violenza sulla salute di donne e bambine/i; normativa di riferimento; indicazioni logistiche sui servizi pubblici e privati dedicati presenti sul territorio; servizi per il sostegno a figlie/i minori testimoni o vittime di violenza; indicazioni relative al numero di pubblica utilità 1522.

Alla donna presa in carico dovranno essere assicurate l'assistenza e la protezione richieste dal caso specifico.

7.2.1. *Trattamento diagnostico – terapeutico*

La donna presa in carico deve essere accompagnata in un'area separata dalla sala d'attesa generale che le assicuri protezione, sicurezza e riservatezza. Eventuali accompagnatrici/accompagnatori, ad eccezione delle/dei figlie/i minori, dovranno essere in un primo momento allontanati; successivamente, e solo su richiesta della donna, potranno raggiungerla nell'area protetta. L'area protetta rappresenta, possibilmente, l'unico luogo in cui la donna viene visitata e sottoposta ad ogni accertamento strumentale e clinico, nonché il luogo di ascolto e prima accoglienza (ove anche repertare il materiale utile per una eventuale denuncia/querela), nel pieno rispetto della sua *privacy*.

7.2.2. *Repertazione e conservazione delle prove; valutazione del rischio*

Per evitare la contaminazione, la degradazione e la perdita di tracce biologiche, ed ottenere risultati fruibili per successivi ed eventuali procedimenti giudiziari, sono indispensabili una corretta repertazione, una successiva corretta conservazione, e la predisposizione della catena di custodia dei reperti.

Al termine del trattamento diagnostico-terapeutico, l'operatrice/operatore sanitaria/o che ha preso in carico la donna utilizza lo strumento di rilevazione « *Brief Risk Assessment for the Emergency Department – DA5* », indicato dal Ministero della salute, per essere coadiuvata/o nella

elaborazione e formulazione di una corretta e adeguata rilevazione in pronto soccorso del rischio di recidiva e letalità e per adottare le opzioni di dimissioni di seguito suggerite:

a) Rilevazione del rischio in Pronto soccorso basso:

l'operatrice/operatore sanitaria/o informa la donna della possibilità di rivolgersi ai centri antiviolenza, ai servizi pubblici e privati della rete locale e la rinvia al proprio domicilio; qualora la donna acconsenta, attiva la rete antiviolenza territoriale.

b) Rilevazione del rischio in Pronto soccorso medio/alto:

l'operatrice/operatore sanitaria/o informa la donna della possibilità di rivolgersi ai centri antiviolenza, ai servizi pubblici e privati della rete locale e, qualora la donna acconsenta, attiva la rete antiviolenza territoriale. In mancanza di possibili soluzioni immediate, e se previsto da accordi con la Direzione sanitaria di riferimento, l'operatrice/operatore sanitaria/o prospetta alla donna la possibilità di rimanere in osservazione breve intensiva (OBI) o comunque in ambiente ospedaliero per un tempo non superiore alle 36/72 ore, al fine di garantire la sua protezione e messa in sicurezza.

7.2.3. *Compiti delle aziende sanitarie*

Le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere, anche attraverso i propri distretti, presidi e servizi territoriali, devono adoperarsi affinché, nel prestare assistenza socio-sanitaria a donne che subiscono violenza, siano rispettate tutte le indicazioni contenute nelle Linee guida nazionali.

Dovranno di conseguenza impegnarsi a: realizzare al loro interno percorsi e procedure di accoglienza e presa in carico che prevedano e garantiscano, tra l'altro, il raccordo operativo e la comunicazione con tutti gli attori della rete antiviolenza territoriale; garantire una regolare e continua attività di formazione e aggiornamento del personale – compreso quello convenzionato (ad esempio medici di famiglia, pediatri, medici specialistici) – partecipando alla progettazione e alla organizzazione di moduli formativi, anche avvalendosi delle competenze specifiche e operative maturate negli anni a partire dal proprio territorio; partecipare a tavoli di confronto periodici con istituzioni e soggetti pubblici e privati della rete antiviolenza territoriale; assicurare il monitoraggio costante del fenomeno della violenza maschile contro le donne, attraverso la rilevazione e il controllo degli strumenti in uso (scheda del *triage*, schede di dimissione); effettuare il monitoraggio dell'applicazione delle procedure, con eventuale avvio di azioni di miglioramento.

Le aziende sanitarie e le aziende ospedaliere devono individuare un referente del Percorso per le donne che subiscono violenza che deve interfacciarsi con gli altri attori della rete antiviolenza territoriale. Inoltre, in attuazione delle linee guida nazionali e nel rispetto degli indirizzi e degli assetti organizzativi definiti a livello regionale, dovranno coordinare e supervisionare il Percorso per le donne che subiscono violenza e trasmettere periodicamente, ai competenti referenti regionali, una relazione aggiornata sullo stato e sugli esiti delle procedure, nonché comunicare e far confluire

i dati raccolti nell'ambito del sistema di monitoraggio previsto a livello regionale e nazionale.

7.2.4. *Formazione professionale*

La formazione professionale e l'aggiornamento continui di operatrici e operatori sono indispensabili per una buona attività di accoglienza, di presa in carico, di rilevazione del rischio e di prevenzione. I moduli formativi dovranno fornire una adeguata conoscenza di base del fenomeno della violenza maschile contro le donne.

7.3. L'ATTUAZIONE DELLE LINEE GUIDA DA PARTE DELLE REGIONI

Dato conto del disegno di assistenza contenuto nelle Linee guida nazionali, la Commissione ha ritenuto indispensabile verificare quante siano state le regioni che hanno dato attuazione a questi percorsi, nella convinzione che anche questo aspetto del funzionamento del sistema sanitario nazionale possa giocare un ruolo primario nel contrasto alla violenza di genere.

La Commissione ha proceduto pertanto, attraverso una lettera rivolta ai presidenti delle regioni e agli assessori che si occupano del sistema sanitario, ad acquisire le seguenti informazioni:

1) in relazione ai dati sull'attuazione e applicazione regionale delle Linee guida è stato chiesto di fornire i dati complessivi riferiti alla regione e non quelli relativi a singole strutture ospedaliere. In particolare, di conoscere il numero di tutte le aziende sanitarie ed ospedaliere che hanno attuato le Linee guida ed il numero delle sale per il codice rosa presenti sul territorio regionale;

2) i dati relativi al finanziamento, nel triennio 2017-2019, dei percorsi di salute per la tutela delle vittime di violenza;

3) i dati relativi alla formazione specialistica del personale sanitario che la regione ha attuato al fine di assicurare assistenza alle donne vittime di violenza;

4) i dati relativi alle azioni ed alle iniziative specificamente assunte a tutela delle donne che hanno subito violenza dall'inizio dell'emergenza pandemica da Covid-19;

5) i dati relativi ad eventuali iniziative ulteriori assunte dalla regione a tutela delle donne vittime di violenza, anche in raccordo con altre istituzioni o organismi operanti nel territorio regionale.

Alle richieste di informazione della Commissioni hanno risposto dodici regioni e le due province autonome di Trento e Bolzano: Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Sardegna, Toscana, Valle d'Aosta, Veneto e le Province Autonome di Trento e Bolzano.

Dalle risposte ricevute si può in linea di massima affermare che nei pronto soccorso degli ospedali italiani sembra persistere ancora una forte

disomogeneità nell'assistenza prestata alle donne che hanno subito violenza e nella attuazione delle Linee Guida Nazionali.

Tutte le aziende sanitarie ed ospedaliere delle regioni che hanno fornito dati alla Commissione hanno attuato pienamente le Linee guida con l'eccezione dell'Emilia-Romagna, della Liguria, della Sardegna e della provincia autonoma di Trento che sono in fase di completa attuazione delle linee guida, ma che hanno comunque già adottato protocolli e specifiche procedure. Si rinvia al Doc. XXII-bis n. 13 per i relativi approfondimenti.

7.4. I FLUSSI EMUR: I DATI SUGLI ACCESSI AL PRONTO SOCCORSO DELLE DONNE CHE HANNO SUBITO VIOLENZA

La Commissione ha acquisito dal Ministero della salute elementi conoscitivi sui flussi informativi EMUR. Al fine di rendere più efficace la produzione di dati per la conoscenza del fenomeno relativo alla violenza di genere, così come richiesto anche dalla convenzione di Istanbul, il 20 novembre 2019 è stato stipulato un accordo tra l'ISTAT e il Ministero della salute, attualmente in fase di rinnovo, volto a sviluppare un rapporto di collaborazione finalizzato ad analizzare i contenuti informativi relativi agli accessi in pronto soccorso con diagnosi di violenza, rilevati dal Sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza in emergenza-urgenza (EMUR). Il sistema EMUR, istituito con decreto ministeriale del 17 dicembre 2008, consente la rilevazione ed il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'emergenza-urgenza, sia da parte del Sistema 118 che dei presidi ospedalieri, con riferimento alle attività di pronto soccorso.

Nell'anno 2021, nell'ambito dell'accordo ISTAT – Ministero della salute per « l'alimentazione della Banca dati sulla violenza di genere con i flussi informativi sanitari », il Ministero ha effettuato un'analisi degli accessi delle donne vittime di violenza negli anni 2014 – 2020, al fine di conoscere il fenomeno relativo alle donne che si rivolgono al percorso dell'emergenza, nonché le modalità di accoglienza loro riservate, anche per l'identificazione di *policy* e indicazioni per le operatrici e gli operatori sanitari.

Il processo complessivo della analisi esplorativa dei dati per la caratterizzazione del fenomeno della violenza è stato così strutturato: 1) individuazione delle donne che hanno ricevuto almeno una diagnosi di violenza nel periodo di riferimento; 2) estrazione dello storico degli accessi delle predette donne nel medesimo periodo; 3) integrazione delle variabili esplicative con informazioni aggiuntive provenienti dalla anagrafica delle strutture di Pronto Soccorso, integrazione con variabili analitiche sulla frequenza degli accessi ed aggiunta di apposite variabili di stratificazione (tra cui l'età, opportunamente suddivisa in fasce); 4) aggregazione delle variabili per la costruzione degli indici statistici degli accessi; 5) calcolo delle statistiche degli accessi.

Dai dati è emerso che l'emergenza sanitaria da SARS-CoV2 ha determinato un aumento della pressione sulle strutture sanitarie e un forte impatto sull'accessibilità dei servizi, anche quelli di emergenza-urgenza. I dati sugli accessi al Pronto Soccorso hanno consentito di misurare alcuni

effetti della pandemia, anche in relazione agli accessi delle donne vittime di violenza. Nel 2020, infatti, si sono registrati circa 6 milioni di accessi al pronto Soccorso di donne, di cui quasi 5.500 con l'indicazione di diagnosi di violenza (9,2 ogni 10.000 accessi). Il totale degli accessi per qualsiasi diagnosi nell'anno della pandemia ha subito una diminuzione del 40 per cento rispetto al 2019, mentre quelli con diagnosi di violenza sono diminuiti in misura minore (28 per cento). Nel periodo precedente all'emergenza sanitaria (2014-2019) si era registrato un numero crescente di accessi al pronto soccorso di donne con diagnosi di violenza, da circa 3.300 a oltre 7.600 (+133 per cento), a fronte di un aumento degli accessi totali pari al 4 per cento. L'incidenza di tali accessi, rispetto agli accessi totali, è quindi cresciuta da 3,4 ogni 10 mila nel 2014 a 7,7 nel 2019. Tale andamento crescente è verosimilmente attribuibile in parte alla maggiore sensibilizzazione e capacità degli operatori sanitari del pronto soccorso di « riconoscere » i casi di violenza (emersione del fenomeno), anche grazie alle attività formative sul tema da parte del Ministero della salute e dell'Istituto Superiore di Sanità e, in parte, anche ad un aumento assoluto dei casi di violenza. Infatti, nel 2020, a fronte di un abbattimento degli accessi del 28%, il tasso di violenza è risultato incrementato del 19 per cento rispetto al 2019, e la fascia di età con maggior frequenza si è rivelata quella 35-44 anni. È emerso, altresì, che un accesso in pronto soccorso su 6 (16,9 per cento), con problema principale per « trauma », è relativo a donne con età inferiore ai 24 anni, evidenziando una incidenza non trascurabile di violenza nei confronti di giovani o minori e che, mediamente, più di 4 donne su 10 (44,4 per cento), con pregresso di diagnosi di violenza, ricevono in pronto soccorso la diagnosi problema principale « Trauma ».

Dunque, seppur il sistema EMUR non nasce con il precipuo obiettivo di rilevare i dati e le informazioni relative alla violenza contro le donne, ma di rilevare e monitorare le prestazioni erogate nell'ambito dell'emergenza-urgenza, i dati nello stesso raccolti consentono l'effettuazione dell'analisi sopra descritta, evidenziando fattori concomitanti con diagnosi e accessi ripetuti nel tempo, che aiutano a rilevare i casi di violenza sulle donne.

Al fine di progettare adeguate politiche di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, nonché di assicurare un effettivo monitoraggio del fenomeno, come già ricordato è stata approvata la legge 5 maggio 2022, n. 53, recante « Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere » che, all'articolo 4, prevede per tutte le strutture sanitarie pubbliche, e in particolare per le unità operative di pronto soccorso, l'obbligo di fornire i dati e le informazioni relative alla violenza contro le donne.

Il predetto articolo dispone, altresì, che il flusso informativo EMUR Pronto soccorso sia integrato con le informazioni utili e necessarie per la rilevazione della violenza di genere contro le donne, assicurando l'individuazione della relazione tra autore e vittima e rilevando il seguente ulteriore *data-set* di informazioni: *a)* la tipologia di violenza, fisica, sessuale, psicologica o economica, esercitata sulla vittima; *b)* se la violenza è commessa in presenza dei figli degli autori o delle vittime e se la violenza

è commessa unitamente ad atti persecutori; c) gli indicatori di rischio di revittimizzazione previsti dall'allegato B al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 novembre 2017, facendo salva la garanzia di anonimato delle vittime. Tale obbligo impone alle unità operative di pronto soccorso di adeguare i flussi informativi per migliorare la qualità dei dati trasmessi dai pronto soccorso ai sistemi informativi regionali e la modifica degli applicativi di pronto soccorso per migliorare ulteriormente la capacità degli operatori sanitari che operano in queste strutture di « riconoscere » i casi di violenza e fornire loro strumenti utili all'interno dell'applicativo e quindi più facilmente fruibili. Ulteriori analisi esplorative sui dati EMUR PS anche in combinazione con le schede di dimissione ospedaliera (SDO) potrebbero portare alla conferma delle evidenze emerse da queste prime analisi e fornire ulteriori chiavi per facilitare l'intercettazione delle donne vittime di violenza e la loro accoglienza in un percorso di uscita dalla violenza.

Va tuttavia rilevato che la non uniformità tra i sistemi informatici di rilevazione degli accessi e delle dimissioni dai Pronto soccorso delle singole regioni – e a volte anche all'interno della stessa regione – rende sostanzialmente impossibile nell'emergenza accedere a informazioni che sarebbero fondamentali per una più accurata valutazione della persona che ha subito violenza, specie se in quel momento la donna non ha ancora stabilito una relazione di fiducia con l'operatrice/operatore sanitario.

Sotto tale profilo, nel rispetto delle vigenti normative per la tutela della *privacy* e protezione dei dati, sarebbe pertanto opportuno valutare l'introduzione di modalità di interscambio di informazioni nella Rete di assistenza socio-sanitaria.

7.5. LA PROTEZIONE DELLE DONNE DALLA VIOLENZA: ACCESSO AI DATI SANITARI E DELLA TUTELA DELLA *PRIVACY*, UN PROBLEMA APERTO

La Commissione ha ritenuto necessario affrontare il tema del contenimento dell'esigenza di garantire la riservatezza dei dati sanitari delle donne che hanno subito violenza e si sono rivolte alle strutture sanitarie di pronto soccorso, e la necessità, da parte delle diverse strutture di pronto soccorso, di poter accedere a quei dati per poter individuare le violenze più pericolose e ripetute che, non raramente, vengono registrate in pronto soccorso differenti a cui le donne si rivolgono di volta in volta.

Il Garante per la protezione dei dati, appositamente richiesto di chiarimenti, nell'audizione svolta in Commissione⁽⁶¹⁾ ha specificato al riguardo che: « L'idea della necessaria sinergia tra protezione della vittima (anche nella sua componente dignitaria e quindi, nella necessaria riservatezza che merita) e contrasto del femminicidio è, del resto, alla base dell'approccio integrato proposto dalla convenzione di Istanbul, articolato sulle 4 P (*Prevent, Punish* e, appunto, *Protect*). Riservatezza dei dati personali della vittima non vuol dire, peraltro, incomunicabilità o segretezza

⁽⁶¹⁾ La Commissione ha audito il Professor Stanzone nella seduta del 5 aprile 2022.

assolute delle informazioni inerenti il fatto di reato, gli abusi subiti e le condizioni della persona offesa. Vuol dire, più precisamente, circolazione delle informazioni nella sola misura effettivamente necessaria (è il criterio essenziale del “*need to know*”), per finalità predeterminate e legittime. In questo senso – prosegue il Garante – il quesito posto dalla Commissione se, cioè, la *privacy* possa rappresentare un ostacolo alla condivisione di informazioni utili alla presa in carico della vittima – non può che ricevere una risposta recisamente negativa. La *privacy* non è, non deve e non può mai essere un ostacolo alla circolazione (pertinente e legittima) di informazioni necessarie alla protezione della persona offesa, alla sua migliore assistenza e finanche alla prevenzione di ulteriori condotte illecite o, comunque, di recidive, nella misura in cui un’adeguata presa in carico della donna possa consentirlo. Si tratta di un profilo relevantissimo, in quanto una tutela effettiva della vittima esige un approccio multidisciplinare, integrato e il concorso di più soggetti pubblici (sanitari, forze dell’ordine, magistratura, servizi sociali) i quali non possono, certamente, ignorare il contesto complessivo in cui la violenza è maturata e si è sviluppata. Eppure, proprio la migliore efficacia di quest’approccio integrato presuppone il rispetto di alcuni principi essenziali di protezione dati. Tra questi, in particolare, quelli di esattezza e qualità dei dati, proporzionalità, sicurezza, minimizzazione del trattamento, che contribuiscono alla più congrua gestione delle informazioni evitando possibili disallineamenti tra informazioni, impedendo anche indebiti accessi o esfiltrazioni dei dati (che sarebbero tanto più gravi quanto più idonei a determinare un rischio rilevante di vittimizzazione secondaria) ».

A questo fine sarebbe pertanto indispensabile che le regioni adeguassero i sistemi informatici aziendali e regionali, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali, per consentire all’azienda sanitaria o all’ospedale di riferimento di essere in rete con tutte le altre strutture della regione di appartenenza per verificare il numero degli accessi della vittima che possono rappresentare un segnale molto rilevante.

7.6. IL RACCORDO TRA LE STRUTTURE OSPEDALIERE E IL TERRITORIO: LE RETI INTERISTITUZIONALI

Come rilevato da molti dei soggetti auditi, ed in particolare dall’associazione Federsanità, la presa in carico delle vittime deve avvenire attraverso l’applicazione di protocolli operativi, che sviluppino azioni coordinate per la prevenzione, il contrasto e la diffusione della cultura della non violenza, attivando anche sistemi per il monitoraggio ed analisi costante del fenomeno, nel pieno rispetto delle rispettive competenze istituzionali e della normativa vigente.

I tavoli operativi di confronto interistituzionale sono prevalentemente organizzati tra aziende sanitarie, prefetture, questure, Arma dei Carabinieri, enti locali ed associazioni, ognuno per l’ambito di propria competenza istituzionale e nel rispetto delle direttive ministeriali/regionali; promuovono incontri di confronto al fine di condividere e implementare conoscenze e

abilità nell'ambito delle proprie competenze, in ordine al tema della violenza; sviluppano prassi operative integrate nella rete dei servizi e dei percorsi assistenziali per la corretta e appropriata presa in carico delle vittime, favorendo anche la partecipazione delle proprie operatrici e operatori all'aggiornamento e all'approfondimento delle tematiche di settore; sviluppano il sistema di informazioni alle vittime relative ai centri anti-violenza e alle associazioni del territorio, favorendone i contatti nonché le informazioni inerenti all'applicazione delle misure di prevenzione anche adottabili dalle forze dell'ordine; collaborano alla progettazione e all'organizzazione di specifici corsi di formazione finalizzati all'ampliamento ed alla specializzazione del patrimonio di conoscenza e di esperienza delle operatrici e degli operatori allo scopo di creare « esperti della rete »; promuovono e supportano la realizzazione di azioni di sensibilizzazione, informative ed educative finalizzate a rafforzare la cultura della non violenza, del rispetto e della comprensione dell'altro; assicurano il puntuale monitoraggio dei dati relativi ai casi presi in esame, al fine di promuovere la proficua circolarità delle informazioni e prevenire e/o ridurre la diffusione del fenomeno del cosiddetto « sommerso »; agevolano e promuovono idonei rapporti con gli altri soggetti (istituzionali e non) coinvolti nello specifico settore della violenza di genere; in particolare, favoriscono la collaborazione con gli Istituti scolastici e con i centri antiviolenza esistenti sul territorio, al fine di implementare il proprio bacino informativo e garantire una costante presenza su tutto il territorio.

Come è risultato dalle audizioni svolte dalla Commissione con le associazioni di categoria appare indispensabile incrementare, nella presa in carico territoriale, il coinvolgimento dei medici di medicina generale, le cui competenze sono tali da offrire sul territorio assistenza primaria e continuativa, garantendo al contempo ai cittadini capillarità, prossimità e facilità di accesso alle cure. Elemento caratterizzante la relazione medico di medicina generale-paziente è il rapporto di fiducia, che porta nel tempo alla conoscenza non solo degli aspetti clinici e assistenziali ma anche sociali ed economici del paziente e del nucleo familiare cui appartiene. Possono svolgere un ruolo fondamentale non solo nel trattamento delle più evidenti conseguenze degli atti di violenza, ma anche nel riuscire a intercettare i segnali di allarme che possono far sospettare una violenza e identificare situazioni di rischio particolari riguardanti i soggetti più deboli, come le donne disabili e le donne anziane.

7.7. LE DISCRIMINAZIONI MULTIPLE E LA VIOLENZA DI GENERE

Nel novembre 2021, con l'approvazione del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023 del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono stati individuati quattro assi di intervento relativi a: prevenzione; protezione e sostegno alle vittime; perseguire e punire i colpevoli; assistenza e promozione. Tra le diverse finalità del Piano, è indicata anche « la tutela delle donne migranti e vittime di discriminazioni multiple ».

Una discriminazione non sempre è riferibile a un'unica dimensione, come identità di genere, razza o una disabilità, talvolta agiscono due o più fattori concomitanti. Una persona può appartenere contemporaneamente a più gruppi sociali sfavoriti e subire più forme discriminanti ben distinte. Nel caso di compresenza di più fattori discriminatori si parla di discriminazione multipla. Si crea in altri termini un circolo vizioso nel quale le discriminazioni, ad esempio, che le donne con disabilità si trovano e dover subire, si sommano le une alle altre. La carenza di dati disaggregati è uno dei primi grandi ostacoli alla possibilità di piena emersione del fenomeno che è solo l'inizio di un percorso ancora molto lungo nel reale contrasto alla violenza di genere. Per dare risposte concrete a criticità complesse servono sia i dati sia la conoscenza diretta delle situazioni. Disporre di dati disaggregati non solo per genere nei vari ambiti ma anche per aspetti specifici è importante per poter programmare ed implementare politiche ed interventi *ad hoc*. Su questo hanno insistito le associazioni audite dalla Commissione e anche la Ministra alla disabilità.

7.7.1. *Rendere visibili le donne con disabilità*

In Italia, come ha rilevato l'ISTAT (2014), le donne vittime nel corso della propria vita di una qualche forma di violenza fisica o sessuale sono 6 milioni e 788.000 (il 31,5 per cento delle donne tra i sedici e i settant'anni). Tra queste, critica appare la situazione delle donne con disabilità o con problemi di salute: ha subito violenze fisiche o sessuali il 36,7 per cento di chi ha malattie croniche o problemi di salute di lunga durata, il 36,6 per cento di chi ha limitazioni gravi nelle attività e il 36,2 per cento di chi ha limitazioni non gravi (a fronte di circa il 30 per cento di chi non ha problemi di salute né limitazioni funzionali). In particolare, il rischio di subire stupri o tentati stupri è più che doppio per le donne con limitazioni gravi: il 10 per cento contro il 4,7 per cento delle donne senza limitazioni o problemi di salute. Anche la violenza psicologica da parte del *partner* attuale o passato presenta valori più elevati tra le donne con problemi di salute o con limitazioni funzionali. Facendo riferimento solo al *partner* attuale, subisce violenze psicologiche il 31,4 per cento delle donne con disabilità contro il 25 per cento delle donne che non hanno limitazioni. Il rischio aumenta anche in caso di *stalking*. Hanno subito comportamenti persecutori durante o dopo la separazione dal *partner* il 21,6 per cento delle donne con limitazioni funzionali gravi, il 19,3 per cento di quelle con limitazioni non gravi e il 18,4 per cento di chi ha malattie croniche o problemi di salute di lunga durata contro circa il 14 per cento di chi non ha limitazioni o problemi di salute.

Nella quasi totale assenza di dati aggiornati, disaggregati per genere e disabilità relativi alla violenza nei confronti delle donne, ai fini della descrizione e della comprensione del fenomeno stesso l'associazione FISH, audita dalla Commissione, ha realizzato la seconda edizione della ricerca VERA – VERA 2 (*Violence Emergence, Recognition and Awareness*), tramite un questionario somministrato *online*, rivolto a donne con disabilità che hanno subito violenza. Dei 561 questionari validi ai fini della ricerca

sono stati utilizzati solo i 486 che contenevano le risposte all'intera sezione sulla violenza e che sono stati compilati da altrettante donne con disabilità. L'età delle intervistate varia dai diciotto ai novantanove anni, ma la classe di età prevalente è quella tra i trentuno e i sessant'anni. Per tipologia di disabilità: ha una disabilità motoria il 70,2 per cento delle intervistate, una disabilità sensoriale il 23,8 per cento, una disabilità intellettiva, relazionale o psichiatrica il 14,6 per cento, una disabilità multipla (fatta di due ma anche tre o quattro limitazioni funzionali contemporaneamente) il 7,2 per cento del campione. Nel 6 per cento dei casi la disabilità è stata causata dalla violenza.

Il 62,3 per cento del campione (303 donne) dichiarano di aver subito nel corso della propria vita almeno una forma di violenza. La forma di violenza più ricorrente è quella psicologica (51,4 per cento del campione), segue la violenza sessuale (34,6 per cento dei casi), la violenza fisica (14,4 per cento) e quella economica (7,2 per cento).

In merito all'autore/trice della violenza è stato rilevato che nella quasi totalità dei casi (87 per cento) si tratta di una persona nota alla vittima, con diversi gradi di prossimità. Sotto il profilo della reazione alla violenza, le donne del campione che dichiarano di aver reagito in qualche modo alla stessa sono il 46,5 per cento, ma solo il 6,7 per cento ha sporto denuncia alle forze dell'ordine, ed appena il 3,5 per cento di esse si è rivolta ai centri antiviolenza ⁽⁶²⁾.

Per individuare e far emergere situazioni così delicate e difficili da affrontare, sarebbe importante formare e mettere a disposizione figure professionali che possano individuare il problema e, conseguentemente, aiutare le vittime a denunciare il fatto e a intraprendere un efficace percorso di uscita dalla violenza. I magistrati, gli avvocati e le forze dell'ordine spesso non sono adeguatamente informati e formati sui diritti delle donne con disabilità e manifestano stereotipi negativi riguardanti le donne con disabilità nelle loro pratiche lavorative, in assenza di specifiche discipline sulla presa in carico dei bisogni di queste vittime di reato, specie in materia di accessibilità.

Accade che non venga riconosciuta alle donne con disabilità la capacità di testimoniare, che – dunque – non si dia credito alle loro deposizioni e che, non infrequentemente, non vengano avviati i procedimenti volti a perseguire gli atti violenti commessi in loro danno. Talvolta, neppure viene garantita la partecipazione in giudizio delle vittime con disabilità. Di conseguenza, è necessario fornire alle operatrici e agli operatori che lavorano nel campo dell'amministrazione della giustizia, incluse le forze dell'ordine, una adeguata formazione relativa all'intersezione tra fattore genere e fattore disabilità e alle discriminazioni che essa determina, al fine di far emergere e riconoscere la violenza nei confronti delle donne e delle ragazze con disabilità da parte dei professionisti a ciò deputati, garantire la partecipazione in giudizio di queste vittime, nonché fornire alle stesse informazioni accessibili per agire in giudizio.

⁽⁶²⁾ <https://www.fishonlus.it/progetti/multidiscriminazione/azioni/>.

La citata legge 5 maggio 2022, n. 53, dispone che l'ISTAT e il Sistema statistico nazionale (SISTAN) realizzino con cadenza triennale indagini sulla violenza contro le donne mediante raccolta di dati disaggregati, in considerazione dei fattori indicati dalla legge stessa, « al fine di progettare adeguate politiche di prevenzione e contrasto e di assicurare un effettivo monitoraggio del fenomeno ». Tuttavia, il testo potrebbe essere utilmente integrato prevedendo che i dati raccolti siano disaggregati anche in considerazione della disabilità delle vittime, e che nella rilevazione relativa ai centri antiviolenza e alle case rifugio sia rilevata l'accessibilità degli stessi.

Sarebbe quindi necessario sostenere ed incrementare ricerche e processi in tal senso, ricordando che nel dicembre 2020 l'ISTAT è stato autorizzato dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali a realizzare il Registro sulla disabilità, basato sulla integrazione di una serie di archivi amministrativi (quelli dell'INPS e delle ASL, dell'Agenzia delle entrate) nei quali è possibile rinvenire eventi riferibili ad atti o procedimenti legati alla presenza di una condizione di disabilità di un individuo, con l'obiettivo di soddisfare due esigenze informative: la stima della prevalenza della disabilità, da un lato, e la caratterizzazione dell'inclusione sociale delle persone con disabilità, dall'altro.

7.7.2. *La violenza sulle donne anziane*

Altro fenomeno da sottolineare tra quelli della violenza di genere è quello sulle donne anziane. Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) circa una persona anziana su sei (141 milioni di persone nel mondo) hanno subito forme di abuso nella comunità durante lo scorso anno. Uno studio del 2017 basato sulle migliori prove disponibili di cinquantadue studi in ventotto Paesi di diverse regioni, tra cui dodici Paesi a basso e medio reddito, ha stimato che, nell'ultimo anno, il 15,7 per cento delle persone di età pari o superiore a 60 anni sono stati sottoposti ad alcune forma di abuso. I dati sulla portata del problema in istituzioni come ospedali, case di cura e altre strutture di assistenza a lungo termine sono scarsi. L'abuso nei confronti delle persone anziane si può manifestare attraverso abusi fisici, psicologici, economici, sessuali e la negligenza. Tra i responsabili delle azioni di abuso ci sono principalmente i figli, ma possono essere anche altri familiari o *caregiver*, pagati o meno.

Vi è quindi, anche in questo campo, la necessità di una formazione specifica, che potrebbe costituire uno strumento efficace per la prevenzione del fenomeno.

Mancano inoltre dati specifici sul fenomeno e sarebbe importante che i medici di medicina generale venissero maggiormente coinvolti nella rilevazione e nella segnalazione dei casi. Altrettanto fondamentale è anche in questo settore il ruolo delle reti territoriale di assistenza socio-sanitaria.

7.8. LA VIOLENZA SULLE OPERATRICI DELLA SANITÀ

I dati sulla presenza femminile tra gli operatori del Servizio sanitario nazionale è un fenomeno in crescita in Italia. I dati al 31 dicembre 2020

del Conto annuale Igop – Ragioneria generale dello Stato, evidenziano che sono oltre 442.000 le donne che lavorano con contratto a tempo indeterminato nel Servizio sanitario nazionale, quasi il 69 per cento del personale complessivo. Gli infermieri registrano il dato più elevato in tema di violenza sulle donne, in quanto questa categoria professionale è al 78 per cento di sesso femminile. Inoltre, la presenza femminile si sta facendo sempre più importante anche tra i medici. Tale tendenza è destinata a crescere considerata la prevalenza del genere femminile nelle classi di età più giovani.

Le donne, purtroppo, sono più degli uomini vittime di aggressioni. Anche nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, in particolare nelle postazioni di guardie mediche e nei Pronto soccorso.

Per contrastare questo fenomeno è stata approvata la legge 14 agosto 2020, n. 113, che dispone misure di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni.

Come sottolineato anche dalla Federazione degli ordini infermieristici nell'audizione in Commissione, la pandemia da Covid ha esacerbato un quadro già complicato. I numeri già drammatici verificati dall'INAIL, non tengono però conto del sommerso. Sono numerosi i casi non denunciati, perché considerate dinamiche connaturate alla professione. Situazioni che non si sono interrotte con il Covid ma che, anzi, hanno assunto forme nuove ma non meno impattanti. Il 32,3 per cento degli infermieri, pari a circa 130.000 persone, hanno subito violenza durante il lavoro nell'ultimo anno. È quanto emerge dalla ricerca CEASE-IT (*Violence Against Nurses in the Work Place*), conclusa ad aprile 2021, svolta da otto università italiane, con a capofila l'Università di Genova, su iniziativa della Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche (FNOPI). Ciò significa che tra gli infermieri vi è un sommerso pari a 125.000 persone, cioè infermiere/i che hanno subito infortuni per episodi violenti sul luogo di lavoro, senza denunciare l'accaduto. L'omessa denuncia si spiega – nella maggior parte dei casi – con la percezione che l'aggressione subita faccia strutturalmente parte dell'attività professionale. Il 75 per cento delle aggressioni riguarda donne.

Con il decreto 13 gennaio 2022 del Ministro della salute è stato costituito l'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie. La sua costituzione ufficiale è avvenuta con l'obiettivo di contrastare gli episodi di violenza fisica e/o verbale sugli operatori sanitari, attraverso azioni che vanno dal monitoraggio su tutti i livelli di sicurezza degli operatori sanitari alla proposta di misure concrete che li mettano in sicurezza negli ambiti di rischio, dagli interventi sugli aspetti organizzativi delle singole aziende a un'azione coordinata e corale per ridare prestigio e dignità alle professioni sanitarie, proteggendo e valorizzando il loro lavoro quotidiano e assicurando maggiore sicurezza anche ai cittadini assistiti. La prima attività dell'Osservatorio è quella della raccolta e della sistematizzazione dei dati sulle violenze, per poi mettere a punto una strategia condivisa per promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte e misure

idonee a ridurre i fattori di rischio negli ambienti più esposti; la diffusione delle buone prassi in materia di sicurezza degli operatori sanitari e socio-sanitari, anche rispetto al lavoro in *équipe*; promuovere corsi di formazione per il personale medico e sanitario, che abbiano come obiettivo la prevenzione e la gestione delle situazioni di conflitto e a migliorare la qualità della comunicazione con gli utenti.

7.8.1. La prevenzione della violenza sulle operatrici e operatori: i corsi di formazione ECM

Come risulta dalle audizioni effettuate dalla Commissione le Federazioni degli ordini delle professioni infermieristiche (FNOPI) e degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri (FNOMCEO) hanno offerto gratuitamente ai loro iscritti nel 2019 veri e propri corsi di addestramento per mettere in grado i propri iscritti di prevenire il fenomeno della violenza sugli operatori sanitari. I corsi di formazione a distanza (FAD) specifici, si basano su interventi di comunicazione verbale e non, con l'obiettivo di diminuire tensione e aggressività nella relazione interpersonale. I corsi prevedono al loro completamento numerosi crediti ECM (educazione medica continua), necessari per rimanere abilitati all'esercizio della professione.

In una prospettiva futura la formazione si pone come un vero e proprio strumento di intervento nella lotta alla violenza di genere; l'obiettivo prioritario è quello di favorire l'applicazione sistematica di corretti protocolli tecnico-scientifici e comunicativo-relazionali affinché a ciascuna donna venga fornita la medesima opportunità di essere accompagnata in percorsi di fuoriuscita dal circuito della violenza.

7.9. IL REFERTO PSICOLOGICO

Com'è noto il referto psicologico in pronto soccorso sulle donne che hanno subito violenza non è contenuto quale elemento obbligatorio nelle linee guida nazionali sopra descritte. Tuttavia, poiché anche la violenza psicologica rappresenta uno dei fattori più impattanti sulla salute delle donne che la subiscono, anche in relazione alle audizioni svolte sul punto dalla Commissione, appare opportuno dare conto di alcune esperienze maturate in questo campo come buone prassi che potrebbero essere estese a tutte le strutture di primo soccorso del Servizio sanitario nazionale.

L'importanza di un servizio psicologico in pronto soccorso è suffragata dal fatto che il danno fisico non necessariamente è l'effetto più frequente della violenza di genere. Gli effetti più comuni sono quelli psicologici. Molte donne vanno al pronto soccorso, ma il legame tra la lesione psichica e la violenza domestica spesso non è riconosciuto e le donne non ricevono una diagnosi e un trattamento adeguati. La consulenza e il supporto psicologico in pronto soccorso sono poi consigliati perché qualificano l'assistenza sanitaria in modo globale, in quanto colgono l'unità psico-fisica delle donne vittime di violenza e dei loro figli minori.

Anche le Linee guida nazionali indicano come « La visita medica è un'occasione irripetibile per garantire un'assistenza adeguata alle necessità psicologiche e sanitarie della donna. Al contempo sarà assicurata una successiva assistenza psicologica, qualora la donna lo desideri, che potrà essere effettuata dalla psicologa dell'ospedale, se presente, o da una professionista della rete territoriale antiviolenza »⁽⁶³⁾.

Quindi, dopo l'intervento medico in pronto soccorso, il percorso di tutela delle donne che subiscono violenza può proseguire con la consulenza e l'assistenza psicologica (l'intervento psicologico è successivo all'intervento medico, è consigliato e raccomandato come prosieguo e approfondimento dell'osservazione medica, ma può essere differito ed è una libera scelta della donna che decide se usufruirne o meno).

Il servizio di prima assistenza psicologica ha la finalità di mettere al centro gli aspetti subdoli della violenza cosiddetta invisibile, di dettagliarne le forme e le modalità con cui si inseriscono nella vita della donna abbassandone il livello di autonomia e di autodeterminazione. Al centro dell'intervento psicologico è infatti la presa di coscienza della vittima del controllo coercitivo, considerato il cuore della violenza di coppia perché è l'espressione tipica del rapporto di potere uomo donna; esso incide sulla limitazione della libertà personale attraverso le minacce sulla vita della donna e di altri familiari, sulla perdita di beni economici, sulla perdita della relazione con i figli.

Nel quadro complesso dei significati spesso nascosti di questa violenza, inserire uno sportello di ascolto e di prima assistenza psicologica nel percorso ospedaliero del pronto soccorso diviene essenziale per la tutela delle donne e significa sia avere la possibilità di rendere visibile questa violenza, sia misurare gli effetti psicologici di ogni altro tipo di violenza fisica, sessuale, economica per mostrare l'ampio ventaglio di danni che tutti questi eventi producono nella vita della donna.

7.9.1. Le finalità dello sportello psicologico in pronto soccorso

Lo sportello di prima assistenza psicologica per le vittime di violenza ha una doppia finalità: sostenere psicologicamente le donne e fare luce sul loro ruolo di vittime incolpevoli nei primi momenti in cui si recano in ospedale, quando sono preda di sentimenti contrastanti, di incertezze, di uno stato di confusione in cui non mettono a fuoco le responsabilità del violento spesso addossandosi tutte le sue colpe; documentare quello stato particolare in cui si trovano attestando (nel referto) una condizione post-traumatica, che fa luce sul loro stato emotivo e psicologico, senza creare equivoci circa la loro attendibilità nel fornire gli elementi della violenza subita.

La prima finalità è l'intervento di sostegno della vittima con un'iniziale riduzione del trauma da violenza che prepari la prosecuzione nel territorio (Centri antiviolenza) del percorso di uscita dalla violenza stessa. Così che il primo risultato da conseguire nell'assistenza psicologica alle

⁽⁶³⁾ Cfr. Allegato A delle linee guida.

vittime è la deresponsabilizzazione rispetto alla violenza subita con la riduzione del senso di colpa e di vergogna per quanto subito.

L'intervento psicologico in emergenza si dispiega in tre fasi. La prima fase poggia su una attività di osservazione che punta a cristallizzare la condizione traumatica con cui la donna si presenta attraverso la raccolta di quanto riferito.

La seconda fase punta ad aiutare la donna a posizionarsi diversamente nei confronti del trauma, e cioè a: riattraversare gli eventi di violenza per individuare la loro potenza e attraverso questa lettura superare il senso di incapacità e fallimento personale nel loro fronteggiamento; riconoscersi nel ruolo di vittima incolpevole, rispetto al pregiudizio che penalizza le donne di essere cioè nella violenza domestica una vittima 'provocatrice' o collusa.

La terza fase è centrata sul recupero delle risorse personali e sulla riattivazione della capacità di autotutela e tutela dei minori: rivedere i rischi per l'integrità psico-fisica che la violenza ha comportato per sé e per i minori e quelli che può comportare per il futuro; riposizionare le proprie capacità (una volta liberate dalla prospettiva di una gestione della violenza per evitarne gli effetti più distruttivi per sé e per i figli) in una prospettiva di autonomia dal violento, con il supporto di un aiuto esterno e rompendo l'isolamento voluto dal violento; stabilire con l'arrivo in pronto soccorso un punto di non ritorno della propria vicenda e l'avvio di un processo duraturo di uscita dalla violenza; passare infine dalla percezione di vittima a quella di sopravvissuta. Questo intervento di destrutturazione della condizione di *stress* traumatico accompagna l'attività di osservazione e di refertazione costituendo un *background* indispensabile al percorso successivo di uscita della donna dalla violenza attraverso la rete extra-ospedaliera di sostegno.

7.9.2. La documentazione e la stesura del referto psicologico

Il referto, con la documentazione di quello specifico stato emotivo, colto nelle vicinanze temporali dell'accaduto, costituisce uno strumento di aiuto della vittima di violenza ⁽⁶⁴⁾.

L'intervento psicologico come difesa della vittima nasce proprio dall'esigenza di rappresentare i fatti traumatici, i loro effetti e, attraverso di essi, ricostruire gli eventi di violenza e il ruolo assunto dalla donna; ruolo che rischia di essere considerato collusivo quando non rappresentato nella cornice corretta delle possibili reazioni di autotutela o tutela della prole.

Questo intervento serve anche a orientare chi deve giudicare i reati di violenza, illuminando il significato degli stati emotivi altalenanti che la maggioranza delle donne, vissute a lungo in relazioni violente (mediamente dagli otto ai dieci anni), presenta: da un lato, paura del carnefice, dall'altro amore e rifiuto delle conseguenze afflittive per il violento (molte donne non tollerano l'idea che il *partner* possa andare in carcere). Amore e paura si mescolano nel seguente modo: paura dei comportamenti violenti, amore per

⁽⁶⁴⁾ Tale strumento di supporto potrà eventualmente essere utilizzato dalla vittima anche nelle successive vicende giudiziarie, con gli effetti e nei limiti di quanto previsto dalle vigenti disposizioni processuali.

l'uomo facendo astrazione della violenza, in un'alternanza che prevede alla base un meccanismo di separazione tra i comportamenti violenti e la persona violenta, come se quei comportamenti non appartenessero alla stessa persona. Da sottolineare che questa percezione è facilitata da una storia pregressa di scelta del *partner* per amore o da ripensamenti ciclici in cui il *partner* si pente e chiede scusa per la violenza inflitta, mostrandosi come il più amorevole compagno/marito.

In sintesi, la donna traumatizzata, con gli esiti il più delle volte di un trauma complesso come quello relativo alla relazione con un *partner* intimo, può trarre giovamento da una attività di refertazione psicologica che partendo dal suo narrato e correlandolo con lo stato emotivo attesta nei fatti la coerenza delle sue dichiarazioni.

Il referto psicologico, oltre a documentare uno stato emotivo correlato agli eventi di violenza riferiti, consegna poi quello stato emotivo anche a valutazioni successive quando le condizioni psicologiche della donna saranno diverse. Il referto costituisce, così, un modo per cristallizzare un contenuto emotivo (che poi potrà andare disperso in condizioni diverse e successive) attraverso un racconto dettagliato dell'evento traumatico.

Il referto psicologico è stato anche utilizzato oltre che in Campania anche nel distretto sanitario di un'altra regione, l'AUSL Romagna, che lo ha inserito nelle sue procedure dell'intervento sanitario in pronto soccorso. Presso l'azienda sanitaria della Romagna è in corso da alcuni anni un lavoro che ha coinvolto in modo integrato i Pronto soccorso, i servizi consultoriali territoriali, i servizi sociali ed i centri antiviolenza in un percorso orientato a migliorare l'intercettazione della violenza nel contesto sanitario, la corretta assistenza ed accompagnamento offerto alle vittime.

Il referto psicologico dal gennaio 2020 è entrato nelle linee guida regionali della Campania ad integrazione di quelle nazionali sul percorso in pronto soccorso delle donne che subiscono violenza ⁽⁶⁵⁾.

7.10. CRITICITÀ E PROSPETTIVE

La violenza di genere è un fenomeno diffuso, trasversale tra i diversi *status* sociali e complesso e pertanto necessita di risposte di sistema uniformi e coese su tutto il territorio nazionale.

Se da una parte si può constatare che tutte le regioni negli ultimi quindici anni hanno approvato almeno una legge sulla materia, dall'altra si devono segnalare le differenze significative per quanto attiene i provvedimenti d'attuazione e la tipologia degli interventi in un contesto normativo relativamente giovane. Lo stesso dicasi per il percorso di assistenza delle vittime di violenza nelle strutture ospedaliere, gestite con procedure interne alle aziende che non consentono però un vero monitoraggio del fenomeno a livello nazionale (anche a causa delle mancate modalità di codifica sulle

⁽⁶⁵⁾ Regione Campania, Giunta regionale, Delibera n. 47 del 28.1. 2020 « Approvazione delle linee guida per la prima assistenza e refertazione psicologica nei pronto soccorso per le donne vittime di violenza domestica e di genere », http://casadivetro.regione.campania.it/CASA_DG2020000047ver03.pdf.

banche dati a sistema), impedendo di valutare la reale coerenza dei percorsi applicati con le linee guida. Non si possono negare i miglioramenti e l'aumentata attenzione verso il problema, ma si debbono constatare i limiti che ancora è necessario superare.

La formalizzazione di numerosi protocolli interistituzionali ha facilitato il lavoro in rete (tra servizi sanitari, sociosanitari, forze dell'ordine ed enti locali) ma ancora oggi l'anello più debole è rappresentato dalle risposte sociali territoriali spesso frammentate o insufficienti. Le cause possono essere diverse, tra queste la scelta degli Enti locali di investire principalmente sul volontariato e una eterogeneità della programmazione delle regioni nelle misure di progettazione e finanziamento (in genere a cadenza annuale o su progetti di breve periodo).

Pur se la formazione è un tema ricorrente, non vi è evidenza dello sviluppo di metodologie e strumenti operativi socio-sanitari confrontabili, quali buone prassi e linee guida, con un'attività formativa di tipo multi-professionale, interdisciplinare e continua che sia codificata ed uniforme sul territorio nazionale, che punti in maniera particolare alla promozione delle *soft skills*, alle abilità comunicative e relazionali.

Rispetto alla scarsa emersione del fenomeno, i servizi sanitari, detengono un ruolo centrale in quanto sono quelli presso cui le donne accedono in misura prevalente, ma è ancora il Pronto Soccorso il luogo dove si intercetta la violenza che quando qui arriva ha già avuto esiti importanti.

Le centrali operative territoriali pur previste normativamente potrebbero rappresentare una soluzione in quanto attive h24 e in grado di interfacciarsi direttamente con i centri antiviolenza. In questo senso anche le Case della comunità previste dal PNRR potrebbero diventare un avamposto strategico per intercettare e mettere in atto le azioni di contrasto e presa in carico delle vittime di violenza.

La centralità della medicina generale nelle reti interistituzionali, nei tavoli di lavoro nelle *equipe* multidisciplinari, potrebbe infatti garantire una precoce intercettazione delle situazioni a rischio. Infine, per attivare sistemi di prevenzione efficaci anche con azioni proattive, che includano oltre alle istituzioni e associazioni tutti gli attori sociali (come le scuole) si ritiene sottolineare la necessità di sviluppare un sistema di monitoraggio omogeneo del fenomeno misurando anche le *performance* dei percorsi integrati; in questo contesto gli osservatori regionali, ed a seguire quelli provinciali, potrebbero diventare una realtà importate per programmare azioni proattive e coordinate su tutto il territorio nazionale intervenendo non solo sul contesto sociosanitario ma realizzando interventi di sistema in tutte le politiche in modo trasversale.

Complessivamente sarebbe opportuno procedere da un lato a valorizzare ulteriormente alcuni criteri importanti già presenti nelle linee guida, dall'altro aggiornare le medesime al nuovo quadro giuridico europeo in materia di protezione dati, in modo da definire le modalità di gestione degli accessi, di conservazione dei dati e del controllo sul loro trattamento con *standard* uniformi sul territorio nazionale e complessivamente adeguati al grado di rischio sotteso alla loro raccolta.

Anche se l'obbligo di osservanza delle prescrizioni in materia di protezione dati soprattutto in termini di sicurezza, minimizzazione e riservatezza, deriva, per sé sola, dalla disciplina legislativa interna e da quella europea, direttamente efficace ed immediatamente applicabile, certamente una ricognizione, calibrata sulle specificità della fattispecie, all'interno delle linee guida sarebbe stata indubbiamente opportuna.

In particolare, sarebbe importante la messa in rete, nazionale o almeno regionale, di tutti i Pronto soccorso per consentire fin dal primo momento la conoscenza dei precedenti accessi in ospedale e le diagnosi di dimissione. Sarebbe necessaria una maggiore diffusione tra gli operatori socio-sanitari dei corsi di formazione sulla violenza contro le donne e i minori, oltre a una diffusione tra tutti gli operatori delle modalità di comportamento da adottare in caso di aggressione da parte degli utenti. Definire corsi di formazione per il personale infermieristico che accrescano le loro abilità comunicative per fronteggiare la violenza e favoriscano una gestione appropriata degli episodi di violenza.

Tuttavia, il sistema sanitario per garantire una migliore risposta necessita di un rafforzamento, specialmente nei giorni festivi e nelle ore serali e notturne, delle reti territoriali per l'accoglienza e il collocamento in emergenza in caso di rischio elevato per la donna e i suoi figli. L'affollamento dei Pronto soccorso non consente una presa in carico adeguata dei bisogni delle vittime di violenza, specie se accompagnate da figli minori. Sarebbe opportuno evitare che il nucleo familiare resti in ospedale, ma spesso questa diviene l'unica soluzione per più giorni in assenza di una risposta sociale all'esigenza di sicurezza. Una più rapida attivazione dei centri antiviolenza territoriali e delle case rifugio potrebbe rappresentare una risposta più adeguata, come già sottolineato, con la garanzia di finanziamenti certi e consistenti per i centri che garantiscono una risposta professionale in emergenza.

VIII. IL CICLO DELLA VIOLENZA E LA VITTIMIZZAZIONE SECONDARIA. IN PARTICOLARE: LA VITTIMIZZAZIONE SECONDARIA DELLE MADRI E DEI LORO FIGLI

La delibera istitutiva della Commissione individua espressamente tra i compiti dell'inchiesta quello di « monitorare la concreta attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011[...]e di accertare le possibili incongruità e carenze della normativa vigente rispetto al fine di tutelare la vittima della violenza e gli eventuali minori coinvolti » (articolo 2, comma 1, lettere *b*) e *c*)).

La convenzione di Istanbul, all'articolo 18, stabilisce che gli Stati firmatari si impegnano ad « evitare la vittimizzazione secondaria », che consiste nel far rivivere le condizioni di sofferenza a cui è stata sottoposta la vittima di un reato, ed è spesso riconducibile alle procedure delle istituzioni susseguenti ad una denuncia, o comunque all'apertura di un procedimento giurisdizionale. La vittimizzazione secondaria è una conse-

guenza spesso sottovalutata proprio nei casi in cui le donne sono vittima di reati di genere, e l'effetto principale è quello di scoraggiare la presentazione della denuncia da parte della vittima stessa.

La Commissione, sollecitata anche dalle numerose richieste di madri vittime di violenza a cui sono stati – in molti casi – sottratti i figli, facendosi carico di questo tema, ha deliberato di svolgere un'inchiesta volta a verificare la concreta attuazione in Italia dei principi della Convenzione di Istanbul e a individuare la portata del fenomeno cosiddetto di vittimizzazione secondaria in danno di donne e minori vittime di violenza.

La necessità di accertare le dimensioni e l'ampiezza del fenomeno della vittimizzazione secondaria è derivata, inoltre, dalla consapevolezza che solo una risposta coerente di tutte le istituzioni può arginare la diffusione dell'endemico fenomeno della violenza domestica e di genere. Non si può reprimere la violenza domestica nella normativa sanzionatoria penale e nei procedimenti penali, ed ignorarne gli effetti nei procedimenti che abbiano ad oggetto la disciplina dell'affidamento dei figli o della responsabilità genitoriale.

A ciò si aggiunga che, in particolare nei procedimenti di affidamento di minori, in una minoranza di casi le denunce o allegazioni di violenza delle madri non sono riconosciute e vengono derubricate in semplice « conflitto familiare ». Il tema si intreccia – nelle sue radici sociali e culturali – con l'applicazione in campo consulenziale della teoria della sindrome di alienazione parentale (PAS), o degli indicatori di disfunzionalità relazionale ad essa collegati, secondo cui uno dei due genitori induce il figlio al rifiuto dell'altro genitore. Spesso, infatti, nei procedimenti di affidamento di minori all'interno dei quali le madri hanno denunciato episodi di violenza domestica, i padri a loro volta, al rifiuto dei figli di incontrarli, accusano le madri di alienazione parentale e di violazione del principio di bigenitorialità.

La necessità di approfondire il tema della vittimizzazione secondaria delle donne e delle minori vittime di violenza domestica nell'ambito dei procedimenti civili e minorili è emersa inoltre anche in conseguenza delle risultanze del rapporto GREVIO, che nell'esaminare l'applicazione della convenzione di Istanbul nell'ambito dei procedimenti nei quali vengano adottati provvedimenti attinenti l'esercizio e la titolarità della responsabilità genitoriale, ha verificato, in particolare, l'applicazione di due articoli della Convenzione:

– l'articolo 26, che impone alle parti di adottare misure legislative e di ogni altro tipo necessarie per garantire che siano debitamente presi in considerazione, nell'ambito dei servizi di protezione e di supporto alle vittime, i diritti e i bisogni dei bambini testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della Convenzione;

– l'articolo 31 che dispone che le Parti adottino misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza e per garantire che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini.

All'esito di un'ampia serie di audizioni di esperti della materia ⁽⁶⁶⁾, ed acquisiti i dati dell'indagine qualitativa e quantitativa [di cui si dirà più avanti, *infra* Capitolo 8.3], la Commissione ha approvato sul tema la Relazione Doc. XXII-*bis* n. 10, alla quale si rinvia integralmente per maggiori approfondimenti.

8.1. IL FENOMENO DELLA VITTIMIZZAZIONE SECONDARIA: DEFINIZIONE, PRINCIPI COSTITUZIONALI E RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI E INTERNAZIONALI

Nel contrasto al fenomeno della violenza domestica e nei confronti delle donne, l'attenzione del legislatore e degli operatori giudiziari si è concentrata, a livello nazionale, principalmente nella repressione delle condotte penalmente rilevanti, con l'adozione di norme (*cf.* da ultimo legge sul cosiddetto « codice rosso », legge 19 luglio 2019, n. 69), che hanno previsto risposte sanzionatorie sempre più elevate, scelta certamente idonea a conseguire l'obiettivo prefissato, ma sicuramente non sufficiente, come dimostrato dalla incidenza statistica delle condotte di violenza domestica ⁽⁶⁷⁾. La severa repressione penale di tutte le forme di violenza domestica, l'introduzione in forza delle norme richiamate di nuove fattispecie incriminatrici, di inasprimenti delle sanzioni già esistenti, rappresenta una valida risposta delle istituzioni per il contrasto del fenomeno, ma non ha dimostrato di avere l'efficacia deterrente auspicata.

La più volte richiamata radice culturale della violenza domestica, che induce a reprimerne solo le manifestazioni più gravi, quelle che emergono all'evidenza delle autorità giudiziarie penali, ha impedito al legislatore ed agli operatori di dedicare analoga attenzione ad un diverso ambito nel quale le condotte di violenza domestica, declinate in tutte le loro forme di violenza fisica, psicologica, economica, hanno presumibilmente la maggiore incidenza, quello delle relazioni familiari.

È infatti all'interno della famiglia che i rapporti fondati sulla prevaricazione e sulla sopraffazione esplicano gli effetti più gravi e devastanti. È tra le mura domestiche che si concentra il numero più elevato di violenze, che conseguentemente hanno la maggiore difficoltà ad emergere come fenomeno. Nelle relazioni disfunzionali basate su rapporti di prevaricazione del *partner* violento sull'altra, si realizza il cosiddetto « ciclo della violenza » che vede susseguirsi una prima fase nella quale si realizzano le condotte preliminari della violenza, cui seguono prima i comportamenti violenti, e poi fasi di ricostituzione del legame, nelle quali l'uomo violento promette di non reiterare le condotte aggressive, si mostra premuroso e tende ad attribuire la responsabilità a condotte esterne, in altre occasioni imputate invece alla stessa vittima, in modo da riconquistarne la fiducia, anche in nome dell'unità familiare.

In questo circolo, la donna, in posizione di soggezione rispetto al *partner* (in molti casi anche economicamente), finisce per riprendere la

⁽⁶⁶⁾ Per le quali si rinvia all'elenco di cui al Capitolo 1.2.1.

⁽⁶⁷⁾ Al riguardo si richiama la relazione, approvata dalla Commissione il 18 novembre 2021, su « La risposta giudiziaria ai femminicidi in Italia. Analisi delle indagini e delle sentenze. Il biennio 2017-2018 » (DOC. XXII-*bis*, n. 7).

relazione fino al successivo episodio di violenza, in un ciclo ripetitivo che può susseguirsi per un lungo numero di anni. La mancata capacità dell'ordinamento e soprattutto degli operatori della giustizia (magistrati, avvocati, responsabili dei servizi socio assistenziali, consulenti) di individuare la violenza in comportamenti considerati – e sovente descritti dalla stessa vittima – come di mero conflitto familiare produce dei danni rilevanti, non solo nei confronti della donna che ha subito la violenza non riconosciuta come tale, donna spesso ritenuta responsabile e colpevolizzata per non essersi sottratta alla spirale di violenza, ma anche nei confronti dei minori esposti alle medesime condotte violente.

L'esposizione dei minori a violenza domestica, non solo quando la stessa sia agita direttamente nei loro confronti, ma anche quando sia agita nei confronti della loro madre – essendo ormai patrimonio condiviso che la violenza cosiddetta assistita è da considerare anch'essa violenza diretta sui minorenni – produce conseguenze irreversibili sull'equilibrio psicofisico del minore, e può provocare sindromi post-traumatiche, ed incidere in ogni caso sulla crescita della persona di minore età⁽⁶⁸⁾.

Tali considerazioni, che oltre ad essere principi riconosciuti dal contesto scientifico internazionale costituiscono patrimonio della comune esperienza collettiva, non sempre sono adeguatamente valutate nell'ambito dei procedimenti civili e minorili⁽⁶⁹⁾ che abbiano per oggetto la disciplina dell'affidamento dei figli minori (di cui all'articolo 337-bis e seguenti del

⁽⁶⁸⁾ I dati Istat 2015 parlano chiaro: del gran numero di donne che subisce violenza dai propri compagni, circa 600.000 hanno bambini. Questi bambini non sono assenti o inconsapevoli dei comportamenti violenti del proprio genitore, non portano lividi sul proprio corpo, o meglio, non sempre, ma se non si interviene avranno in futuro conseguenze ben più importanti con cui fare i conti. La violenza assistita crea, infatti, sui minori danni che possono diventare irreparabili e che possono manifestarsi anche nel lungo periodo. Anche la sola violenza assistita legittima, dunque, non solo il provvedimento di allontanamento del genitore maltrattante ma anche la sua decadenza dalla responsabilità parentale costituendo « grave pregiudizio » per la vita e l'integrità psicofisica del minore in quanto condotta atta a turbare l'atmosfera della famiglia nel suo complesso. La Convenzione di Istanbul all'articolo 31 stigmatizza la violenza assistita specificando che le condotte penalmente rilevanti devono avere dei riflessi civilistici che consistono nella valutazione dell'incidenza delle condotte medesime sull'affido condiviso, sui rapporti tra genitore violento e figli minori, giungendo ad incidere direttamente sull'esercizio della responsabilità genitoriale.

Sul punto, in questi termini, si veda Cass. Penale n. 45403/2016 « proprio in considerazione della ratio ispiratrice della disposizione e della sua funzione, che il minore che abbia assistito ad uno dei delitti indicati nella disposizione può essere considerato anch'egli persona offesa del reato, in quanto la configurabilità di detta circostanza aggravante determina una estensione dell'ambito della tutela penale, anche al minore che abbia assistito alla violenza, come tale pienamente legittimato a costituirsi parte civile, essendo anch'egli danneggiato dal reato, così come aggravato ». Si aggiunga altresì che il novellato articolo 572, comma 4, c.p. prevede che il minore degli anni 18 che assiste ai maltrattamenti si considera persona offesa dal reato. Queste norme da un lato obbligano il giudice civile a tener conto delle vicende che coinvolgono i genitori e della « qualità relazionale » tra essi intercorrente stante che assicurare benessere psicofisico ad un minore significa anche costruire intorno ad esso un ambiente sereno in cui possa crescere al riparo da traumi, e dall'altro fanno assumere rilevanza alla violenza assistita rendendo i piccoli « testimoni di violenza » parte offesa, rendendo cioè giuridicamente significativo il pregiudizio che ne deriva loro, al pari di quello derivante da violenza diretta.

⁽⁶⁹⁾ Ai sensi dell'articolo 38 disp. att. c.c. la competenza per i procedimenti c.d. *de responsabilitate*, aventi ad oggetto domande attinenti la titolarità della responsabilità genitoriale, quali domande di decadenza o limitazione della responsabilità genitoriale in presenza di condotte pregiudizievoli dei genitori in danno dei minori, disciplinati dagli art. 330 e seguenti del codice civile è allo stato ripartita tra Tribunale per i minorenni e Tribunale ordinario.

codice civile⁽⁷⁰⁾) ovvero che abbiano ad oggetto domande di limitazione o di decadenza dalla responsabilità genitoriale (di cui agli articoli 330 e 333 del codice civile⁽⁷¹⁾).

Le risultanze dell'indagine contenute nel Documento relativo alla violenza di genere e domestica nella realtà giudiziaria⁽⁷²⁾ approvato dalla Commissione avevano già fatto emergere come il fenomeno della violenza non sia adeguatamente considerato nell'ambito dei procedimenti civili e minorili, e come manchi nella maggior parte dei tribunali di merito italiani una specifica attenzione al problema.

La sottovalutazione del fenomeno della violenza domestica e nei confronti delle donne nell'ambito dei giudizi civili e minorili ha avuto come conseguenza il verificarsi di fenomeni di vittimizzazione secondaria in danno delle madri e dei figli, esposti a condotte violente⁽⁷³⁾.

La vittimizzazione secondaria, con particolare riferimento a quella che rischia di realizzarsi nei procedimenti giurisdizionali di separazione, affidamento e di limitazione e decadenza dalla responsabilità genitoriale, si realizza quando le stesse autorità chiamate a reprimere il fenomeno della violenza, non riconoscendolo o sottovalutandolo, non adottano nei confronti

⁽⁷⁰⁾ Procedimenti che abbiano per oggetto domande relative all'esercizio della responsabilità genitoriale (c.d. di affidamento) dei figli minori in caso di giudizi di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili del matrimonio – nonché nei giudizi di modifica delle condizioni di separazione o divorzio- annullamento, nullità del matrimonio, e nei giudizi relativi alla disciplina dell'affidamento dei figli nati fuori del matrimonio.

⁽⁷¹⁾ L'articolo 330 c.c. prevede che il giudice possa pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale di uno o di entrambi i genitori qualora accerti che il genitore violi o trascuri i doveri inerenti la responsabilità genitoriale ovvero abusi dei relativi poteri, creando grave pregiudizio per il figlio.

L'articolo 333 c.c. prevede che il giudice in presenza di condotte pregiudizievoli di uno o di entrambi i genitori (che non diano luogo a pronunce di decadenza) possa adottare i provvedimenti più convenienti, compreso l'allontanamento del minore dalla residenza familiare, ovvero l'allontanamento del genitore o del convivente maltrattante o abusante. Entrambi i procedimenti sono regolati quanto alla disciplina processuale dall'art. 336 c.c.

⁽⁷²⁾ Nel Rapporto sulla violenza di genere e domestica nella realtà giudiziaria (relazione approvata dalla Commissione nella seduta del 17 giugno 2021, DOC. XXII-bis, n. 4) è stata compiuta l'analisi delle indagini condotte presso le procure della Repubblica, i tribunali ordinari, i tribunali di sorveglianza, il Consiglio superiore della magistratura, la Scuola superiore della magistratura, il Consiglio nazionale forense e gli ordini degli psicologi.

⁽⁷³⁾ L'attenzione sui procedimenti civili, quale luogo prioritario della vittimizzazione secondaria delle donne, trova riscontro nelle relazioni elaborate dalla piattaforma di esperti (*The Platform of Independent Expert Mechanisms on Discrimination and Violence against Women* (EDVAW Platform). La EDVAW Platform nella conferenza di Strasburgo del 24 maggio 2019 (dal titolo « *Women's rights at the Crossroads: strengthening international cooperation to close the gap between legal frameworks and their implementation* », disponibile all'indirizzo: <https://rm.coe.int/final-statement-vaw-and-custody/168094d880>) ha espresso preoccupazione per i modelli in varie giurisdizioni del mondo che ignorano la violenza del partner contro le donne nel determinare i diritti di custodia dei figli. Questi modelli rivelano pregiudizi di genere discriminatori sottostanti e stereotipi di genere dannosi per le donne. Ignorare la violenza del partner contro le donne nella determinazione della custodia dei figli può comportare gravi rischi per i bambini e quindi essa va considerata per garantire la loro efficace protezione...I membri della piattaforma ritengono che le relazioni violente tra genitori colpiscano prevalentemente le donne e abbiano un impatto diretto sulla vita dei bambini, tuttavia la violenza contro le donne è raramente considerata un fattore rilevante dalle autorità nazionali nelle decisioni sulla custodia dei figli. Non c'è dubbio inoltre che la violenza da parte del partner colpisca prevalentemente le donne, eppure la correlazione tra violenza domestica contro le donne e abuso sui minori è spesso sottovalutata da professionisti e tribunali. Il pregiudizio di genere nei confronti delle donne in tali contesti è prevalente poiché le donne sottoposte a violenza dai partner sono a maggior rischio di ottenere esiti negativi relativamente ai diritti di visita e custodia. Inoltre, il pregiudizio di genere discriminatorio porta spesso a diffidare delle donne, in particolare riguardo alle presunte false accuse di abusi sui minori e di violenza domestica.

della vittima le necessarie tutele per proteggerla da possibili condizionamenti e reiterazione della violenza.

Una puntuale definizione di vittimizzazione secondaria si rinviene nella raccomandazione n. 8 del 2006 del Consiglio d'Europa secondo la quale « vittimizzazione secondaria significa vittimizzazione che non si verifica come diretta conseguenza dell'atto criminale, ma attraverso la risposta di istituzioni e individui alla vittima »⁽⁷⁴⁾. La vittimizzazione secondaria colpisce le donne che hanno subito violenza soprattutto in ambito familiare e nelle relazioni affettive. La vittimizzazione secondaria, diversamente dalla vittimizzazione ripetuta da attribuire allo stesso autore, è quindi effettuata dalle istituzioni con cui la vittima viene in contatto, qualora operino senza seguire le direttive internazionali e nazionali, e non garantiscano comportamenti rispettosi e tutelanti, tali da non ledere la dignità personale, la salute psicofisica e la sicurezza della vittima, sia essa la donna sia esso il minore vittima di violenza assistita.

La convenzione di Istanbul obbliga gli Stati che abbiano ratificato e dato esecuzione alla convenzione a contrastare la vittimizzazione secondaria. Nell'articolo 18 è previsto che le parti contraenti devono adottare le misure necessarie, legislative o di altro tipo, per proteggere tutte le vittime da nuovi atti di violenza. Tale articolo, al comma 3, indica interventi puntuali finalizzati al raggiungimento di questo obiettivo disponendo che le Parti devono adottare misure che: « siano basate su una comprensione della violenza di genere contro le donne e della violenza domestica e si concentrino sui diritti umani e sulla sicurezza della vittima; siano basate su un approccio integrato che prenda in considerazione il rapporto tra vittime, autori, bambini e il loro più ampio contesto sociale; mirino ad evitare la vittimizzazione secondaria; mirino ad accrescere l'autonomia e l'indipendenza economica delle donne vittime di violenze; consentano, se del caso, di disporre negli stessi locali di una serie di servizi di protezione e di supporto; soddisfino i bisogni specifici delle persone vulnerabili, compresi i minori vittime di violenze e siano loro accessibili. ».

Come tutta la violenza di genere, anche la vittimizzazione secondaria ha profonde radici culturali: i rappresentanti delle istituzioni, in quanto espressione della società, possono essere portatori, anche inconsapevoli, di pregiudizi e stereotipi di genere che sono alla base della violenza domestica, con possibile tendenza a colpevolizzare la vittima (cosiddetto *victim blaming*)⁽⁷⁵⁾.

⁽⁷⁴⁾ Recommendation Rec(2006)8 of the Committee of Ministers to member states on assistance to crime victims, in cui al paragrafo 1.3 si definisce la vittimizzazione secondaria: « *Secondary victimisation means the victimisation that occurs not as a direct result of the criminal act but through the response of institutions and individuals to the victim* ».

⁽⁷⁵⁾ Citando, solo a titolo esemplificativo, alcune delle ipotesi più ricorrenti di possibile vittimizzazione secondaria nell'ambito dei procedimenti civili e minorili, numerosi sono i casi in cui sono le stesse norme a condurre a questo effetto. Nei procedimenti di separazione e divorzio giudiziale, rispettivamente l'articolo 708 codice di procedura civile e l'articolo 4 della legge n. 898/1970, prevedono espressamente la presenza congiunta dei coniugi davanti al Presidente per il tentativo di conciliazione, senza alcuna deroga; l'applicazione di queste disposizioni in presenza di condotte di violenza domestica – in alcuni casi anche accertate dall'autorità penale – produce come conseguenza la necessaria contemporanea presenza nel medesimo contesto della donna che ha subito violenza e del *partner* violento, senza che sia prevista l'adozione delle cautele invece

Ma la forma più ricorrente e grave di vittimizzazione secondaria può realizzarsi nei procedimenti di affidamento dei figli, in conseguenza della mancata applicazione dell'articolo 31 della convenzione di Istanbul, nel quale si prevede che « al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, devono essere presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione ». Il mancato accertamento delle condotte violente e la conseguente mancata valutazione di tali comportamenti nella adozione di provvedimenti di affidamento dei figli, ha come conseguenza l'emanazione di provvedimenti stereotipati che dispongono l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, senza distinguere tra il genitore violento e la genitrice vittima di violenza. Con conseguente imposizione alla madre, per provvedimento della stessa autorità giudiziaria, di assumere decisioni – peraltro sovente ostacolate dal genitore violento, con l'ulteriore pregiudizio per il minore che spesso rimane privo dei necessari interventi di sostegno – per i figli insieme con l'autore della violenza, con il rischio di essere di nuovo esposta ad aggressioni, a pressioni o a violenti condizionamenti.

Altra forma di vittimizzazione secondaria è rinvenibile nell'adozione di provvedimenti standardizzati per la disciplina del diritto di visita del padre, quando i figli minori affidati congiuntamente ad entrambi i genitori siano collocati in via prevalente presso la madre; il mancato riconoscimento della violenza, o la sottovalutazione del fenomeno hanno come conseguenze l'omessa adozione di tutele per i figli e per le madri vittime di violenza, con il rischio che comportamenti violenti si realizzino di nuovo o in danno dei minori, nei periodi di frequentazione, o in danno della madre, nel momento in cui il padre prelevi o riceva i minori per l'esercizio del diritto di visita.

Si realizza altresì un'altra forma di vittimizzazione secondaria qualora il mancato coordinamento tra le autorità giudiziarie chiamate a adottare provvedimenti, nei diversi ambiti di competenza, esponga la vittima di violenza a plurimi accertamenti o a reiterate testimonianze o ascolti (nel caso di minori). La Convenzione di Istanbul, all'articolo 18, detta specifici obblighi positivi a carico delle Parti contraenti, al fine di scongiurare tale rischio, oltre a prevedere, all'articolo 15, che sia assicurata una formazione specifica alle figure professionali che si occupano di vittime e di autori di atti di violenza.

In applicazione delle vigenti disposizioni normative, in presenza di procedimenti civili o minorili che hanno per oggetto domande di affidamento di figli minori, nei quali la donna allegghi di essere vittima di violenza, possono essere pendenti altri procedimenti nei quali diverse autorità giudiziarie inquirenti e decidenti compiono gli accertamenti di competenza. Ad esempio, possono essere contemporaneamente pendenti procedimenti dinanzi: al giudice civile per la disciplina delle modalità di

dettate nell'ambito dei procedimenti penali. La soggezione psicologica che subisce la vittima, in mancanza di adozione di necessarie tutele, può avere come conseguenza non solo l'esposizione a tensioni e pressioni agite dal violento, ma anche l'impossibilità per la vittima di esporre nel dettaglio le condotte subite nel corso della relazione familiare, con il rischio di mancata emersione dei comportamenti di violenza.

affidamento con l'intervento del pubblico ministero; al giudice minorile nel caso in cui siano state contemporaneamente proposte domande *ex* articoli 330 e 333 del codice civile, con presenza del pubblico ministero minorile parte in questi procedimenti; al giudice penale nel caso di condotte violente penalmente rilevanti per l'accertamento della responsabilità penale dell'autore della condotta violenta. In ciascuno dei descritti giudizi può essere nominato un consulente (o perito), e nei giudizi civili e minorili può essere richiesto l'intervento dei servizi socioassistenziali competenti, per compiere valutazioni.

È di immediata evidenza come il mancato coordinamento tra le autorità indicate possa produrre gravi forme di vittimizzazione secondaria delle vittime di violenza domestica esposte, qualora chiamate a rievocare le violenze subite dinanzi a ciascuna delle autorità indicate, a tensioni e sofferenze, nonché al rischio di decisioni tra loro non coordinate e potenzialmente divergenti.

8.2. IL MANCATO RICONOSCIMENTO DELLA VIOLENZA DOMESTICA NEI PROCEDIMENTI CIVILI E MINORILI: IL SUPERIORE INTERESSE DEL MINORE

La mancata valutazione della violenza domestica nell'ambito dei giudizi civili e minorili che abbiano per oggetto domande di affidamento dei figli o domande attinenti la titolarità o le limitazioni all'esercizio della responsabilità genitoriale è stata oggetto di specifici monitoraggi da parte del Consiglio superiore della magistratura. Con le delibere del 9 maggio 2018, del 4 giugno 2020 e da ultimo del 3 novembre 2021 il Consiglio superiore della magistratura, al fine di rendere più efficiente ed efficace la risposta giurisdizionale per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica, ha evidenziato la necessità di una puntuale formazione e specializzazione per la trattazione di questi procedimenti, nonché di interventi per creare e migliorare i collegamenti tra il settore penale e il settore civile e minorile.

Nei procedimenti civili e minorili la prima difficoltà che emerge è il mancato riconoscimento della violenza domestica e molteplici sono le cause di questa criticità.

In primo luogo, tranne il già richiamato articolo 31 della convenzione di Istanbul⁽⁷⁶⁾, nessuna disposizione normativa che regola la disciplina della titolarità⁽⁷⁷⁾ o dell'esercizio della responsabilità genitoriale⁽⁷⁸⁾ fa espresso riferimento alla violenza domestica come causa di revoca, sospensione o limitazione nell'esercizio della responsabilità genitoriale. Le predette disposizioni hanno formulazioni ampie che richiamano genericamente violazioni o abusi in grado di realizzare un pregiudizio per il minore (articoli 330 e 333 c.c.) ovvero prevedono che il giudice possa derogare alla regola

⁽⁷⁶⁾ Come già ricordato la Convenzione di Istanbul è stata considerata norma direttamente applicabile soltanto a partire dal biennio 2017-2018 e solo di recente è stata richiamata a fondamento di sentenze di legittimità.

⁽⁷⁷⁾ Articoli 330 e 333 c.c.

⁽⁷⁸⁾ Articoli 337-bis e seguenti c.c.

dell'affidamento condiviso, disponendo l'affidamento esclusivo dei figli ad uno dei genitori, nel caso in cui « l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore » (articolo 337-*quater* del codice civile). Queste disposizioni sarebbero astrattamente idonee all'adozione di provvedimenti in grado di limitare, in misura più o meno ampia, la titolarità o l'esercizio della responsabilità genitoriale del genitore violento sul figlio. Tuttavia, nella loro concreta applicazione, la violenza come causa di pregiudizio per il minore non viene adeguatamente considerata, e ciò in quanto la violenza domestica, in alcuni casi, non viene riconosciuta, in altri viene minimizzata e ricondotta a mero conflitto tra i genitori.

Una delle cause della mancata qualificazione dei comportamenti violenti come violenza domestica è la mancanza di specifica formazione degli attori del processo (avvocati, pubblici ministeri, giudici, consulenti tecnici, ausiliari, addetti al servizio socio-assistenziale). Ciò può per esempio comportare che già al momento della proposizione della domanda di affidamento dei figli minori, quando presentata dal genitore vittima di violenza, possa accadere che gli stessi difensori della vittima, nell'atto introduttivo del giudizio, pur descrivendo condotte violente, le minimizzino ovvero le riconducano nell'alveo del conflitto tra coniugi o tra *partner*, non cogliendo le ricadute negative che queste condotte hanno avuto sui minori, giungendo quindi in molti casi a chiedere che venga disposto l'affidamento condiviso del figlio.

La radice culturale della violenza domestica e la mancanza di formazione specifica, porta anche i magistrati a sottovalutarne gli effetti, inducendo i giudici a non attivare i poteri d'ufficio, attribuiti dalla normativa vigente (articoli 336 e 337-*ter* del codice civile) a tutela della prole, per accertare l'esistenza di condotte violente e per emettere idonei provvedimenti a tutela dei minori, evitando così la vittimizzazione secondaria degli stessi e delle loro madri.

Anche il pubblico ministero, che secondo quanto previsto dall'articolo 72 del codice di procedura civile è chiamato ad intervenire in tutti i procedimenti che hanno ad oggetto domande di affidamento dei minori, interviene in realtà solo nei casi più gravi. Ad esempio, quando assume il ruolo di parte *ex* articolo 336 del codice civile. nei procedimenti che hanno ad oggetto domande di limitazione della responsabilità genitoriale, in alcuni casi non riconoscendo nella violenza domestica la causa della fragilità della madre vittima di violenza può persino proporre domande limitative della responsabilità genitoriale non solo a carico del genitore violento ma anche della stessa vittima di violenza.

Parimenti, i consulenti tecnici d'ufficio, gli ausiliari del giudice, gli operatori del servizio socio assistenziale e socio sanitario, in molti casi non ritengono che l'esistenza di condotte violente nel corso della vita familiare debba necessariamente essere oggetto di valutazione. Se è vero che consulenti ed ausiliari del giudice della famiglia e dei minori non devono e non possono sostituirsi al giudice nell'accertamento dei fatti, laddove correttamente specializzati dovrebbero tuttavia essere in grado di cogliere gli indici rilevatori della violenza domestica per segnalare al giudice quanto rilevato. Al contrario, nella prassi accade che questi invitino le parti alla

mediazione ed alla conciliazione, vietata invece dall'articolo 48 della Convenzione di Istanbul nei casi di violenza. Gli operatori coinvolti nei diversi ruoli nei procedimenti giurisdizionali che hanno per oggetto domande relative ai figli minori pongono in essere, spesso involontariamente, forme di vittimizzazione secondaria della madre⁽⁷⁹⁾ e soprattutto del minore.

Quelle sopra descritte (assenza di istruttoria sul punto; mancato scambio di informazioni tra le diverse autorità che possono essere investite della medesima vicenda – tribunale ordinario civile, tribunale ordinario penale, tribunale per i minorenni, procura ordinaria, procura minorile) costituiscono le distorsioni più ricorrenti presenti nei procedimenti civili e minorili in presenza di condotte di violenza domestica.

In alcuni casi, che seppure residuali meritano estrema attenzione, il mancato riconoscimento della violenza domestica nell'ambito dei giudizi civili e minorili può realizzare la forma più grave di vittimizzazione secondaria in danno del minore e della madre, attraverso l'allontanamento del figlio dalla madre stessa.

Infatti, il mancato accertamento della violenza e le conseguenti distorsioni processuali sopra rappresentate possono avere come risultato il mancato accertamento delle ragioni per le quali il figlio minore si oppone alla frequentazione del padre. Ad esempio, può verificarsi che pur essendo stato adottato un provvedimento di affidamento condiviso sulla base di un provvedimento standardizzato, il minore si rifiuti di frequentare il genitore violento. La mancata indagine sui reali motivi del rifiuto – ovvero la presenza di violenza diretta o assistita da parte del minore – può comportare una non corretta valutazione e comprensione da parte del giudice e dei suoi ausiliari che potrebbero imputare alla madre condotte « alienanti » o « manipolative ». Si sottolinea che tale rischio è chiaramente evidenziato nel rapporto del GREVIO.

Per scongiurare tutti gli effetti negativi legati al mancato riconoscimento della violenza, occorre verificare: la compatibilità dell'articolo 31 della convenzione di Istanbul con la ordinaria applicazione della disposizione sull'affidamento condiviso compiuta nei giudizi civili in Italia; il bilanciamento del diritto alla bigenitorialità con i diritti fondamentali del minore (alla salute, sicurezza, libertà di autodeterminazione); eliminare ogni riferimento alla cosiddetta sindrome dell'alienazione parentale, o a sindromi analoghe quali la sindrome della « madre malevola », della « madre manipolativa », che non hanno alcun riconoscimento nella comunità scientifica.

In particolare, quando emerge una forma di violenza domestica o di genere, rientrante nell'ambito applicativo della Convenzione di Istanbul, dovrebbe essere escluso (in via presuntiva ed in una prima fase, come accade nel diritto di altri paesi di stampo anglosassone) l'affidamento condiviso, dovendo essere applicata correttamente la disposizione che

⁽⁷⁹⁾ Sono statisticamente non significative le ipotesi di violenza agita dalla madre nei confronti del padre.

dispone l'affidamento esclusivo ad un genitore in presenza di condotte pregiudizievoli poste in essere dall'altro.

Deve infatti essere sottolineato come il principio o il diritto alla bigenitorialità debba essere sempre subordinato all'interesse superiore del minore, diritto quest'ultimo di rango costituzionale, che in ogni bilanciamento di interessi deve essere riconosciuto e tutelato quale preminente rispetto agli altri. L'articolo 30 della Costituzione (unitamente agli articoli 2, 3 e 29) impone prima il dovere e riconosce poi il diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli. La norma, ponendo al suo centro il minore stesso, incardina in capo ai genitori prima di tutto i doveri di cura e solo successivamente il diritto di « scegliere come » curarli. Infatti, e non a caso data la delicatezza della materia, questa è l'unica fra le disposizioni costituzionali che anticipa il riferimento al « dovere » rispetto al « diritto » di cura dei genitori nei confronti dei figli. E proprio alla luce delle modalità con cui i genitori esercitano detta responsabilità, a garanzia dei diritti dei figli, il giudice può anche « stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente », fino a giungere al provvedimento di allontanamento del figlio dalla residenza familiare o del genitore secondo quanto previsto dall'articolo 330 del codice civile (decadenza dalla responsabilità genitoriale) oppure al provvedimento di affidamento a un solo genitore, laddove « ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore » a norma dell'articolo 337-*quater* del codice civile (affidamento a un solo genitore).

Dalle disposizioni normative richiamate deve desumersi come il diritto alla bigenitorialità non possa, in maniera incondizionata, prevalere sul principio – sviluppato a livello sovranazionale – del cosiddetto *best interest of the child* (superiore interesse del minore) che, in quanto tale, impone di tenere sempre in preminente considerazione, nell'adozione di tutti i provvedimenti e nelle procedure che li riguardano, il concreto interesse dei minori. La materia non tollera nessuna presunzione astratta, ma impone una valutazione caso per caso, alla luce delle specificità e peculiarità delle singole fattispecie, che non può prescindere dall'accertamento della violenza domestica.

Come chiarito in una delle audizioni svolte dalla Commissione ⁽⁸⁰⁾ « I diritti del figlio, in questo stesso delicato ambito, non possono (e non devono) essere contrapposti a quelli della madre: questa operazione peraltro non ha senso, perché nell'interesse del minore vi è innanzitutto quello a preservare l'integrità fisica e psicologica della madre (e del padre), che invece sono minate nel profondo nei casi di violenza domestica e durante le dolorose vicende giudiziarie che ne conseguono. Allo stesso tempo, la donna che ha subito violenza, così come il figlio, è titolare di diritti fondamentali che non possono essere lesi dall'imposizione di una bigenitorialità contro lo stesso interesse del minore o di una prosecuzione dei rapporti con l'altro genitore maltrattante. Occorre al proposito dunque

⁽⁸⁰⁾ Relazione svolta dalla Professoressa Marilisa D'Amico nella seduta della Commissione Femminicidio n. 72 del 26 gennaio 2021 e documentazione integrativa inviata dall'audita e depositata agli atti della Commissione stessa.

sottolineare che violazioni dei diritti della donna vittima di violenza, in nome di una astratta bi-genitorialità o di una certa idea di famiglia, che continua nonostante la separazione ad essere imposta alla donna, non possono essere giustificate ».

Tali conclusioni trovano riscontro anche nell'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) che in maniera impropria è invece spesso richiamato a sostegno di un diritto incondizionato del genitore a vedere garantiti i rapporti con il figlio minore. Al contrario, anche la Corte europea per i diritti dell'uomo (EDU) ha assunto il superiore interesse del minore a parametro nell'applicazione dell'articolo 8, sia quanto agli obblighi negativi, sia quanto agli obblighi positivi. Nella valutazione dell'interesse del minore assume un ruolo determinate l'opinione del figlio, che discende del suo diritto ad essere ascoltato. Se la Corte EDU ha affermato che è diritto del minore avere piene relazioni con entrambi i genitori stabilendo tra gli obblighi positivi a carico degli Stati aderenti l'adozione di misure che assicurino le relazioni tra genitori e figli e le rendano effettive, ha comunque puntualizzato che il bilanciamento tra i contrapposti interessi deve garantire l'equilibrio tra il diritto del minore a vivere in modo sereno e il diritto del genitore a mantenere rapporti con il figlio.

In numerose pronunce la Corte EDU ha stabilito che qualora le relazioni tra genitore-figlio, in presenza di genitore che non abbia sufficiente capacità genitoriale, siano tali da generare nel minore reazioni contrarie alla tutela del suo equilibrio psico fisico (nella specie, aumento della paura di non essere amato e reazioni di forte contrasto rispetto al genitore) gli incontri possono essere sospesi e tale misura non costituisce violazione dell'articolo 8 perché non vi è illegittima interferenza dello Stato nella vita familiare del genitore, poiché nel bilanciamento prevale la tutela dell'interesse del minore.

Nei casi di violenza domestica, inoltre, l'articolo 8 della CEDU deve essere interpretato in combinato disposto con l'articolo 31 della convenzione di Istanbul: colui che ha azionato la violenza non può essere soggetto di una norma a tutela della sua vita familiare, che è stata messa in pericolo dalla sua stessa condotta.

8.3 I RISULTATI DELL'INDAGINE STATISTICA SUL RICONOSCIMENTO DELLA VIOLENZA NEI PROCEDIMENTI CIVILI E MINORILI

La Commissione, nell'intento di esaminare il fenomeno della vittimizzazione secondaria nei casi di separazione con affidamento dei minori e nei procedimenti relativi alla responsabilità genitoriale, ha ritenuto indispensabile verificare con rigore statistico l'effettiva incidenza del fenomeno su scala nazionale.

Al fine di indagare attraverso evidenze oggettive il fenomeno, la Commissione ha pertanto deliberato di procedere ad una specifica indagine statistica, diretta a verificare la reale ampiezza del fenomeno della vittimizzazione secondaria delle donne che subiscono violenza e dei loro figli nei procedimenti che disciplinano l'affidamento e la responsabilità geni-

toriale. L'indagine ha avuto come oggetto lo studio di 1411 procedimenti giudiziari, iscritti a ruolo nell'anno 2017, relativi sia a giudizi civili di separazione giudiziale con domande di affidamento di figli minori sia a giudizi minorili sulla responsabilità genitoriale. Negli anni 2020-2021, sono stati esaminati per i 1411 procedimenti tutti gli atti processuali: atti di parte, verbali di causa, relazioni dei servizi socio-assistenziali, consulenze tecniche d'ufficio, provvedimenti provvisori e definitivi adottati dai giudici, ogni allegato dei fascicoli di parte e d'ufficio.

La Commissione ha pertanto acquisito, all'archivio della Commissione medesima, gli atti processuali dei procedimenti civili di un campione dei tribunali ordinari mentre per i procedimenti del campione dei tribunali minorili gli atti processuali sono stati esaminati *in loco* dai Collaboratori della Commissione. La ricerca ha avuto il fine di verificare attraverso un'analisi di carattere statistico – e pertanto con criteri oggettivi – sia l'incidenza dei procedimenti con presenza di indicatori di violenza rispetto al numero complessivo dei procedimenti iscritti, sia gli accertamenti in concreto compiuti dai giudici e i provvedimenti adottati in presenza di allegazioni di violenza.

8.3.1. Il riconoscimento della violenza nei procedimenti civili di separazione giudiziale con affidamento di figli minori

L'indagine effettuata ha avuto ad oggetto procedimenti di separazioni giudiziali con figli minori iscritti a ruolo in Italia nell'anno 2017, e in particolare nei mesi di marzo, aprile e maggio dello stesso anno⁽⁸¹⁾.

Si è pertanto deciso di esaminare un campione in cieco di fascicoli giudiziari di procedimenti di separazione giudiziale con domande di affidamento di minori scegliendo il trimestre marzo-maggio dell'anno 2017 in considerazione del fatto che la Convenzione di Istanbul fosse stata oramai ratificata da quattro anni e che pertanto avrebbe dovuto rappresentare un parametro di valutazione nei procedimenti in questione. Si ricorda infatti che tra i compiti della Commissione vi è anche quello di valutare l'effettiva applicazione della Convenzione.

In relazione alla durata media dei procedimenti di questo tipo, inoltre, la Commissione ha avuto modo di scegliere l'anno 2017 come anno di riferimento per avere la possibilità di analizzare sia procedimenti già definiti, sia procedimenti ancora pendenti.

Una volta definito il campione e acquisiti dai tribunali ordinari coinvolti tutti gli atti processuali di ciascun procedimento, segretati e conservati presso l'archivio della Commissione, è stato elaborato e informatizzato un questionario di rilevamento dei dati.

L'analisi approfondita dei fascicoli ha avuto l'obiettivo di verificare la capacità di tutti gli attori coinvolti nelle separazioni giudiziali con affidamento di minori (magistrati, avvocati, consulenti e servizi) di riconoscere la violenza, di considerarla un discrimine ai fini dell'affido e della


⁽⁸¹⁾ Per la metodologia d'indagine e le ulteriori specifiche, si rinvia alla Relazione approvata dalla Commissione, DOC. XXII-bis, n. 10.

domiciliazione dei figli minori, di comprendere se è presente una specifica formazione in materia di violenza di genere, di accertare quanto venga rispettata in concreto la convenzione di Istanbul che, ratificata con la legge n. 77 del 2013, è entrata a pieno titolo nel tessuto normativo italiano.

Dall'analisi è emerso come la violenza nei contesti familiari ed affettivi non rappresenti certo un fenomeno isolato o sporadico. Si pensi che ben il 34,7 per cento dei procedimenti contiene allegazioni di violenza, mentre il 5,8 per cento associa sia allegazioni di violenza che di disfunzionalità (cfr. Figura 1).

Pertanto, dei 2.089 procedimenti di separazione giudiziale con figli minori, relativi al trimestre in analisi, un totale di 724 casi risulta rilevante per l'indagine in quanto vi è la presenza di allegazioni di violenza⁽⁸²⁾ o di disfunzionalità genitoriale⁽⁸³⁾.

Figura 1 – Nel procedimento sono presenti allegazioni di violenza o di disfunzionalità genitoriali di un genitore che portino al rifiuto del figlio minore di frequentare l'altro genitore ? (N=2.089)




È bene sottolineare come, in ben 707 casi – ovvero il 97,6 per cento – le allegazioni di violenza erano presenti già negli atti introduttivi, il che risulta particolarmente interessante in relazione all'incidenza che tali allegazioni hanno avuto nei provvedimenti presidenziali in tema di affidamento, collocamento e frequentazione dei minori. Si rileva infatti che nel 56 per cento dei casi, ovvero in 406 fascicoli (di cui le allegazioni delle sole donne sono pari all'86,9 per cento), le allegazioni di violenza risultavano suffragate da idonea documentazione (referti, denunce, ecc.) e che la mera allegazione, pur non idoneamente supportata documentalmente (il che avviene nel 43,9 per cento dei casi) avrebbe comunque dovuto determinare un'accurata indagine da parte dei presidenti di tribunale rappresentando,

⁽⁸²⁾ Da intendere come affermazioni di una delle parti, da sottoporre a verifica nel corso o all'esito del procedimento, di condotte di uno o di entrambi i genitori di violenza fisica, psicologica o economica, realizzata in danno dell'altro genitore o della prole.

⁽⁸³⁾ Da intendere come affermazione di una delle parti, da sottoporre a verifica nel corso o all'esito del procedimento, di condotte di un genitore potenzialmente pregiudizievoli per la prole, che abbiano come effetto il rifiuto del figlio di frequentare l'altro genitore.

quantomeno, un indicatore della presenza di elementi di rischio di pregiudizio, non solo per le donne ma anche per i minori coinvolti (cfr. Figura 2).

Figura 2 – Sono depositati documenti relativi alla violenza (referti, denunce, ecc.)? Da quale parte sono depositati? (N=724)



Quanto detto assume un particolare rilievo laddove si consideri che, in relazione alla totalità dei casi con allegazione di violenza, nel 18,7 per cento (pari a 136 casi) venivano riportate anche allegazioni di violenza esercitata in danno dei figli minori e che, nel 15,4 per cento dei fascicoli processuali (111 casi) negli atti introduttivi si segnalava altresì il rifiuto del minore a frequentare uno dei due genitori: in particolare nel 72,5 per cento di questi (81 casi su 111) il rifiuto era relativo alla figura paterna e nel 23,8 per cento (26 casi su 111), invece, alla figura materna.

Per quanto riguarda le verbalizzazioni delle dichiarazioni delle parti rese nell'interrogatorio libero che si svolge nel corso delle udienze presidenziali⁽⁸⁴⁾, si evidenzia che nel 74,1 per cento dei casi sono riportate le dichiarazioni delle parti. Quello che colpisce è che nel 57,3 per cento dei casi sono presenti solo generici richiami agli atti introduttivi, senza nessun approfondimento di quanto negli stessi allegato e senza alcuna richiesta in merito alle condotte di violenza domestica anche se descritte negli atti introduttivi, e solo nel 15,6 per cento dei casi i presidenti (o giudici da loro delegati) hanno approfondito le allegazioni di violenza presenti.

Quanto detto contrasta con l'attuale impianto normativo che, con la legge 8 febbraio 2006, n. 54, ha introdotto, nel quarto comma dell'articolo 708 del codice di procedura civile, la possibilità del reclamo innanzi alla Corte di appello avverso l'ordinanza presidenziale e che quindi dovrebbe indurre ad approfondire proprio nell'udienza presidenziale le allegazioni delle parti per permettere un'adeguata valutazione delle stesse nella motivazione dei provvedimenti temporanei e urgenti emessi all'esito dell'udienza stessa.

A tutto questo si aggiunga che la ricerca ha messo in luce che i presidenti dei tribunali (o i giudici da loro delegati), anche in presenza di

⁽⁸⁴⁾ Al netto di consensualizzazioni ed improcedibilità i casi in analisi sono 683.

allegazioni di violenza e di notizie relative all'esistenza di procedimenti penali pendenti o definiti, nel 95,9 per cento dei casi non hanno ritenuto di acquisire d'ufficio i relativi atti, e che, analogamente, nel 96 per cento dei casi non hanno ritenuto di acquisire d'ufficio atti dei procedimenti minorili pendenti o definiti, pur avendone espressa contezza nel 41,7% dei casi – per quanto riguarda gli atti penali – e nel 12,2 per cento dei casi per quanto riguarda gli atti del tribunale per i minorenni. Analizzando i soli casi in cui nell'udienza presidenziale vi era presenza o notizia di atti del penale (il 41,7 per cento dei casi), nel 90,2 per cento di essi tali atti non sono stati acquisiti d'ufficio. Similmente, nei casi in cui vi era presenza o notizia di atti o provvedimenti del tribunale per i minorenni (pari al 12,2 per cento), nel 72,3 per cento di essi tali atti non sono stati acquisiti d'ufficio.

Ancor più rilevante appare il fatto che, in sede di udienza presidenziale, nonostante le allegazioni di violenza fossero, come detto, sempre presenti, solamente nel 15,6 per cento dei casi i presidenti (o i giudici da loro delegati) hanno ritenuto di approfondire tale questione mentre, di converso, nell'84,4 per cento dei casi tale aspetto è stato completamente trascurato. Nel 30,4 per cento dei casi, inoltre, i presidenti (o i giudici da loro delegati) seppur in presenza di allegazioni di violenza, hanno favorito o incentivato accordi e trasformazioni dei riti da giudiziale in consensuale.

Inoltre, l'analisi dei fascicoli mette in luce come, già dal provvedimento presidenziale, si confonda la violenza con il conflitto. Infatti, tornando a considerare il 56,1 per cento dei fascicoli (406 su 724) in cui sono depositati documenti relativi alla violenza, sottratte dall'analisi sia le « consensualizzazioni » avvenute in sede presidenziale, sia i procedimenti estinti, solamente in 68 casi su 323⁽⁸⁵⁾ si nomina la violenza (21,1 per cento), mentre, in 60 casi, benché in presenza di specifiche allegazioni, si parla di conflitto (18,6 per cento), in otto casi (2,5 per cento) si utilizzano alternativamente e contemporaneamente i due termini e, nei restanti casi (57,9 per cento), si evita di nominare il fenomeno.

Questa confusione terminologica negli elaborati peritali e nelle relazioni dei servizi sociali – che si riscontra anche nelle sentenze conclusive⁽⁸⁶⁾ dei giudizi – non è di poco conto se solo si vuol considerare la posizione differente che le parti assumono nelle relazioni di violenza rispetto a quelle assunte nelle relazioni di conflitto. Nel primo caso siamo, infatti, in presenza di una posizione dominante (quella dell'aggressore) e di una posizione recessiva (quella della vittima) il che, anche *ictu oculi*, determina un'impossibilità di interventi che abbiano come presupposto la « parità delle parti »: non si possono, invero, assumere decisioni paritarie per disciplinare situazioni impari. Nel secondo caso, quello del conflitto, si dovrebbe al contrario presupporre una parità di posizione dei *partner* nella relazione, il che, nella violenza, non avviene, né può avvenire mai. La

⁽⁸⁵⁾ Il numero di fascicoli in analisi passa da 406 a 323 per via delle consensualizzazioni e/o dei procedimenti estinti.

⁽⁸⁶⁾ In un numero complessivo di 445 sentenze conclusive solo in 77 casi si parla di violenza, in 20 casi si parla solo di conflitto e in 4 casi si nominano entrambe le condizioni (conflitto e violenza).

confusione tra i due termini, che altri non è che la manifestazione di una posizione stereotipata ben precisa, attribuisce alle vittime, in maniera errata e confondente, pari responsabilità dei comportamenti violenti ponendo vittime ed aggressori sullo stesso piano e giustificando i comportamenti violenti come possibili forme reattive, inficiando così, sin dall'inizio, la messa in atto di interventi adeguati.

Tra l'altro, il mancato riconoscimento della violenza è di per sé una forma di vittimizzazione secondaria perché si traduce inevitabilmente in una denegata giustizia, quantomeno agli occhi della vittima che ha subito violenza per tanto tempo, spesso per anni, e che non può sentirsi adeguatamente difesa da un sistema che la giudica anziché proteggerla.

Anche la fase istruttoria presenta numerose criticità. *In primis* possiamo notare che solo nel 50 per cento dei casi⁽⁸⁷⁾ è stata effettuata istruttoria. Di questi, solo nel 38,3 per cento sono stati disposti ordini di esibizione di documenti (acquisizione atti di pubbliche amministrazioni, relazioni della scuola ecc.), solo nel 46,4 per cento sono state assunte prove testimoniali; inoltre, solo nel 6,8 per cento sono stati ammessi interrogatori formali sugli episodi di violenza, e nel 41,9 per cento sono stati acquisiti atti dei procedimenti penali.

A questo proposito occorre poi sottolineare come solo nel 60,6 per cento dei casi in cui vi è notizia di procedimenti penali è disposta istruttoria (160 casi su 265). In questi, nel 39,4 per cento (63 casi su 160) non vengono acquisiti nel giudizio civile gli atti del procedimento penale. Appare necessario evidenziare che, anche quando le acquisizioni degli atti penali vengono effettuate, ovvero nel 61 per cento dei casi (97 su 160), queste sono disposte d'ufficio solo nel 6,7 per cento (sei casi su 97), mentre nella quasi totalità dei casi (il 93,3 per cento) sono effettuate per iniziativa di parte.

In misura corrispondente, nel 12,2 per cento dei casi si ha conoscenza di un parallelo procedimento minorile⁽⁸⁸⁾. Di questi solo nel 64,1 per cento (48 casi su 83) viene disposta istruttoria e in quota pari all'85,4 per cento, ovvero 41 casi su 48 sono state disposte acquisizioni degli atti del tribunale per i minorenni. Dove disposto, gli atti sono stati acquisiti nel 35,8 per cento d'iniziativa d'ufficio e nel 64,2 per cento d'iniziativa di parte.

Anche gli ascolti dei minori rappresentano una criticità. Nei procedimenti nei quali il superiore interesse del minore deve ricevere preminente considerazione, come nei procedimenti separativi oggetto dell'indagine, l'ascolto è finalizzato a permettere al minore, nei limiti della sua capacità di discernimento, di esprimere i propri vissuti e le proprie opinioni.

Nell'indagine emerge che solo nel 30,8 per cento dei casi⁽⁸⁹⁾ sono stati ascoltati i minori, e di questi solamente il 7,8 per cento (pari a quattordici)

⁽⁸⁷⁾ Al netto di consensualizzazioni ed improcedibilità i casi in analisi sono 584. Nel procedimento è stata effettuata istruttoria in 292 casi su 584.

⁽⁸⁸⁾ Al netto di consensualizzazioni e improcedibilità, i casi in analisi sono 679. In 83 di questi nell'udienza presidenziale vi è presenza o notizia di atti o provvedimenti del Tribunale per i minorenni.

⁽⁸⁹⁾ Al netto di consensualizzazioni ed improcedibilità i casi in analisi sono 578. I procedimenti in cui è stato eseguito l'ascolto del minore sono 178 su 578 (30,8%).

ha ricevuto un ascolto diretto da parte del giudice. Pertanto, benché l'ascolto diretto del minore sia ritenuto da tutte le convenzioni internazionali una pietra miliare dei « procedimenti che lo riguardano », solo nel 4,5 per cento dei casi i minori sono stati ascoltati in presenza del giudice con l'intervento di un ausiliario, mentre nell'85,4 per cento dei casi l'ascolto è stato delegato dal tribunale o ai servizi sociali (21 per cento) o ai consulenti tecnici d'ufficio.

Nel 69,2 per cento dei casi non si è proceduto all'ascolto del minore.

Questo significa che nel 69,2 per cento dei casi ai minori non è stata « data voce », non si sono raccolti i loro *desiderata*, non si è consentito loro di esprimere le proprie opinioni e le proprie esigenze, e, più in generale, non si è dato reale spazio al loro superiore interesse, se non in forma indiretta e filtrata da operatori non sempre specializzati in materia di violenza, trasformando i minori stessi in oggetti e non in soggetti privilegiati di diritto, il cui superiore interesse dovrebbe orientare ogni buon operatore di giustizia.

Il tribunale, nel 39,9 per cento dei casi ⁽⁹⁰⁾ (pari a 229), delega gli accertamenti al servizio sociale. Tali forme di indagine rivestono particolare criticità: solo nel 22,4 per cento (51 su 229) di queste è, infatti, presente una richiesta relativa alla violenza domestica e, benché nel 65,8 per cento (151 casi dei 229) siano presenti nelle relazioni riferimenti alla violenza, in 43 di questi 151 (pari al 28,2 per cento), è stato comunque effettuato almeno un incontro che prevedeva un confronto diretto tra le parti. Inoltre, nel 64,4 per cento dei casi (97 su 151) la violenza non è stata valutata nell'elaborazione degli interventi proposti.

Nella quasi totalità dei casi (95,4 per cento) in cui sono stati delegati accertamenti al servizio sociale (ricordiamo che in tutti questi casi era presente il riferimento alla violenza) non è stata adottata alcuna cautela nei confronti delle vittime in occasione degli incontri in spazio neutro. Infatti, benché in tutti i 229 casi emergesse la violenza, in ben 219 queste cautele sono mancate del tutto.

La situazione appare ancor più critica se si esaminano le consulenze tecniche d'ufficio che sono state disposte nel 17,8 per cento dei casi ⁽⁹¹⁾ (102 su 572).

In questi 102 casi (di cui nel 51,7 per cento sono stati proposti al consulente quesiti standardizzati, nel 44,2 per cento quesiti non standardizzati e nel 4,1 per cento tale dato non è stato rilevato) nei quesiti formulati dal tribunale, sussiste una totale assenza di riferimenti alla violenza.

Vi è di più: seppur nei quesiti esaminati manchi uno specifico riferimento alla sindrome di alienazione parentale (PAS), si rileva comunque che nel 29,3 per cento (pari a trenta casi) si riscontrano riferimenti al cosiddetto « criterio dell'accesso » ovvero alla « doverosa » capacità di un genitore, al fine della sua positiva valutazione – analogamente alla PAS

⁽⁹⁰⁾ Al netto di consensualizzazioni e improcedibilità i casi in analisi sono 574. I procedimenti in cui sono state delegate indagini/relazioni al servizio socio assistenziale sono 229 su 574 (39,9%).

⁽⁹¹⁾ Al netto di consensualizzazioni ed improcedibilità i casi in analisi sono 572. Le CTU sono state disposte in 102 casi su 572 (17,8%).

– di consentire accesso al figlio da parte dell'altro genitore, capacità ritenuta elemento discriminante nelle valutazioni anche di madri che hanno subito violenze inenarrabili.⁽⁹²⁾

Nella quasi totalità dei casi (96 per cento) inoltre, pur in presenza di allegazioni di violenza, non sono dettate specifiche indicazioni per evitare incontri congiunti tra i coniugi⁽⁹³⁾.

Per quanto riguarda le relazioni di consulenza tecnica, nel 22,2 per cento dei casi (23 su 102) sono presenti riferimenti metodologici che partono dal principio della bigenitorialità come fulcro della valutazione della competenza genitoriale delle parti.

La maggioranza dei provvedimenti decisori successivi alle consulenze aderiscono all'elaborato peritale. Nel 61,5 per cento dei casi (63 su 102), infatti, il Tribunale accoglie le risultanze della consulenza tecnica trasformandole nel proprio provvedimento, mentre solo nell'11% dei casi se ne discosta motivando. Per i restanti casi il dato non è stato rilevato.

Si è riscontrato, pertanto, che quando, nel corso del giudizio, sono esperite consulenze tecniche, di fatto queste « decidono » della vicenda giudiziaria familiare; i giudici, infatti, recepiscono *tout court* le risultanze peritali, delegando così a soggetti terzi, seppur ausiliari, le decisioni.

Occorre comunque sottolineare che al momento della rilevazione dei dati (ovvero al giugno 2021) il 22,5 per cento dei procedimenti oggetto dell'indagine statistica risultava essere ancora pendente.

Nelle 529 sentenze del campione oggetto di esame per le quali si era in presenza di una definizione del procedimento, e al netto dei fascicoli dichiarati improcedibili, il 56,8 per cento di queste (301) recepisce il sopravvenuto accordo tra genitori. Appare pertanto allarmante che, malgrado le allegazioni di violenza, in più della metà dei casi il Tribunale abbia recepito l'accordo delle parti.

8.3.2. *Il riconoscimento della violenza nei procedimenti minorili sulla responsabilità genitoriale*

L'oggetto dell'indagine sui tribunali per i minorenni è costituito dall'analisi dei procedimenti aventi ad oggetto domande relative alla disciplina della responsabilità genitoriale iscritti a ruolo nel mese di marzo del 2017 presso dodici tribunali per i minorenni selezionati sulla base di criteri statistici⁽⁹⁴⁾, comprendenti i 4 più grandi uffici (per numero di procedimenti sopravvenuti) presenti in ogni ripartizione geografica (Nord, Centro, Sud).

⁽⁹²⁾ Al riguardo, il rapporto GREVIO, al paragrafo 188, raccomandazione f), raccomanda all'Italia di « vietare l'uso da parte dei consulenti tecnici, degli assistenti sociali e dei tribunali dei concetti legati alla "alienazione parentale", o di qualsiasi altro approccio o principio, come il "friendly parent provision" - "buon genitore", che tendono a considerare le madri che denunciano la violenza come "non collaborative" e "non adatte" a fare da genitore, incolpandole del cattivo rapporto tra il genitore violento ed il figlio ».

⁽⁹³⁾ Nel restante 4% dei casi il dato non è stato rilevato.

⁽⁹⁴⁾ Si tratta dei Tribunali per i minorenni di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Roma, Taranto e Torino che la Commissione desidera ringraziare per la straordinaria collaborazione prestata all'attività d'inchiesta, nonostante le restrizioni e le difficoltà conseguenti all'emergenza pandemica

In Italia, il numero complessivo di tali procedimenti sopravvenuti nel 2017 è pari a 18.938, di cui 13.704 iscritti nei dodici tribunali per i minorenni selezionati per l'indagine (72,4%), 1.452 dei quali sopravvenuti nel mese di marzo ⁽⁹⁵⁾.

La dimensione complessiva del campione dei procedimenti analizzati è pari a 620 fascicoli, rappresentativi dei 1.452 iscritti al ruolo nel mese di marzo 2017 ⁽⁹⁶⁾; la proporzione campionaria risulta quindi pari al 42,7 per cento.

È stato esaminato un campione in cieco di fascicoli giudiziari di procedimenti minorili sulla responsabilità genitoriale scegliendo il mese di marzo dell'anno 2017, mese coincidente parzialmente con il trimestre di valutazione del campione dei fascicoli acquisiti dai tribunali ordinari.

Una volta definito il campione, gli atti sono stati consultati direttamente – nei mesi da dicembre 2020 ad aprile 2021, in piena emergenza pandemica – presso le sedi dei Tribunali dei minorenni del campione. Anche per questi procedimenti è stato elaborato un questionario informatico di rilevamento dei dati utili all'analisi statistica.

L'analisi approfondita dei fascicoli ha avuto l'obiettivo di verificare la capacità di tutti gli attori coinvolti nei procedimenti *de responsabilitate* (magistrati togati o onorari, avvocati, consulenti e in particolare i servizi sociali) di riconoscere la violenza, di considerarla un discrimine ai fini della decisione sulla responsabilità genitoriale e della domiciliazione dei figli minori, di comprendere se è presente una specifica formazione in materia di violenza di genere, di accertare quanto venga rispettata in concreto la convenzione di Istanbul.

Data la differenza tra i tribunali ordinari e quelli minorili, l'indagine, pur partendo dalla rilevazione di procedimenti in cui siano presenti allegazioni sia di violenza che di disfunzionalità, si è poi concentrata sulla verifica delle modalità di trattazione di questi procedimenti.

L'indagine evidenzia che, così come nei tribunali ordinari, anche nei tribunali per i minorenni la violenza non è affatto un fenomeno sporadico ed isolato. Dei 1.452 procedimenti iscritti al ruolo nel solo mese di marzo 2017, infatti, nel 34,1 per cento (495 casi) sono presenti allegazioni di violenza domestica ⁽⁹⁷⁾ o di disfunzionalità genitoriale di un genitore che portino al rifiuto del figlio minore di frequentare l'altro genitore ⁽⁹⁸⁾ (*cfr.* Figura 1). In particolare, nell' 86,3 per cento di questi casi (427 su 495),

⁽⁹⁵⁾ Per la metodologia d'indagine e le ulteriori specifiche, si rinvia alla Relazione approvata dalla Commissione, DOC. XXII-bis, n. 10.


⁽⁹⁶⁾ Poiché il campionamento statistico descritto rende i fascicoli campionati rappresentativi dell'intera popolazione assegnando a ciascuno di questi un certo « peso » (per esempio un certo fascicolo potrebbe pesare come 2,5 fascicoli della popolazione di riferimento), i numeri assoluti riportati in questa relazione (DOC. XXII-bis, n. 10) sono frutto di approssimazione. In conseguenza di ciò, in alcuni passaggi si potrebbe riscontrare una lieve discrepanza tra numeri relativi (espressi in %) e numeri assoluti, specie quando questi ultimi sono particolarmente piccoli.

⁽⁹⁷⁾ Da intendere come affermazioni di una delle parti, da sottoporre a verifica nel corso o all'esito del procedimento, di condotte di uno o di entrambi i genitori di violenza fisica, psicologica o economica, realizzata in danno dell'altro genitore o della prole.

⁽⁹⁸⁾ Da intendere come affermazione di una delle parti, da sottoporre a verifica nel corso o all'esito del procedimento, di condotte di un genitore potenzialmente pregiudizievoli per la prole, che abbiano come effetto il rifiuto del figlio di frequentare l'altro genitore.

si riscontra la presenza di sole allegazioni di violenza, nel 10,7 per cento (53 su 495) sussiste la contemporanea presenza di allegazioni di violenza e di disfunzionalità, mentre la presenza di allegazioni di sola disfunzionalità genitoriale si rileva in maniera residuale nel 3% dei casi (15 su 495)⁽⁹⁹⁾.

Figura 1 – Nel procedimento sono presenti allegazioni di violenza o di disfunzionalità genitoriali di un genitore che portino al rifiuto del figlio minore di frequentare l'altro genitore? (N=1452)



Nel 86,9 per cento dei casi in cui sono state rilevate allegazioni di violenza (417 su 480)⁽¹⁰⁰⁾, tali allegazioni risultano già dagli atti introduttivi e, in particolare nel 86,9 per cento (363 su 417), nel ricorso introduttivo del Pubblico ministero minorile, nel 13,4 per cento (56 su 417), nel ricorso introduttivo della madre⁽¹⁰¹⁾, nello 0,8 per cento (4 su 417), nel ricorso introduttivo del padre.

Da rilevare che le allegazioni di violenza sono presenti anche nelle memorie di costituzione e, in particolare, nel 12,2 per cento (51 su 417) nella memoria difensiva della madre⁽¹⁰²⁾, nel 1,4% (6 su 417) nella memoria difensiva del padre, e nel 1 per cento (4 su 417) nella memoria difensiva di entrambi i genitori.

Nel 65,2 per cento dei casi in cui sono state rilevate allegazioni di violenza (313 su 480), queste sono suffragate dal deposito in atti di documenti relativi alla stessa (referti, denunce ecc.). Detta documentazione, nel 80,5 per cento dei casi (pari a 252 su 313), è prodotta dal Pubblico

⁽⁹⁹⁾ Da ciò discende che, del totale di 1452 casi, nel 29,4% (427) ci sono solo allegazioni di violenza, nel 1% (15) solo di disfunzionalità, nel 3,7% (53) di entrambe.

⁽¹⁰⁰⁾ Ovvero considerando i 480 casi – dei 495 oggetto di analisi – in cui sono rilevate allegazioni di violenza, e quindi escludendo i 15 casi di sola disfunzionalità genitoriale.

⁽¹⁰¹⁾ Nel 2,6% dei casi (11 su 417) sia nel ricorso introduttivo del Pubblico ministero minorile sia della madre.

⁽¹⁰²⁾ Da notare che il 76% delle allegazioni presenti nelle comparse di costituzione delle madri (39 su 51), erano contemporaneamente rilevate anche nel ricorso introduttivo del Pubblico ministero minorile, ugual cosa per le allegazioni di violenza effettuate dai padri e da entrambi i genitori.

ministero minorile, nel 20 per cento (62 su 313) è prodotta dalle madri e solo nel 2,7 per cento dei casi (8 su 313) è prodotta dai padri ⁽¹⁰³⁾.

Nell'11 per cento dei casi con allegazioni di violenza (53 su 480), inoltre, è allegata violenza reciproca tra le parti, e nel 28,8 per cento dei casi con allegazioni di violenza o disfunzionalità genitoriale (142 su 495) è altresì allegata violenza in danno del minore. In relazione ai casi di violenza sui minori, si è rilevato che nel 85,1% dei casi (121 su 142), la violenza sarebbe esercitata dai padri, nel 8,6 per cento (12 su 142) dalle madri, e nel 6,3 per cento (9 su 142) da entrambi i genitori.

A quanto detto si aggiunga che, nel 9,4 per cento dei casi con allegazioni di violenza o disfunzionalità genitoriale (47 su 495), negli atti introduttivi è segnalato il rifiuto del minore di frequentare uno dei genitori, e che, nel 70,3 per cento di questi (33 su 47) tale rifiuto è relativo al padre e nel 25,4 per cento (12 su 47) alla madre. ⁽¹⁰⁴⁾

Particolare rilievo assumono, nei procedimenti minorili civili, i servizi socioassistenziali che spesso, si vedono attribuiti dai tribunali per i minorenni una serie ampia di compiti di particolare rilevanza, come il sostegno al minore o il monitoraggio del nucleo familiare. In tale ambito particolare importanza assumono le « indagini » svolte da tali servizi nei procedimenti ex articoli 330 e 333 del codice civile, cosiddetti *de responsabilitate*. Queste, di fatto, hanno il fine di far conoscere il contesto socio-ambientale in cui il minore vive e di rilevare possibili elementi di rischio o di pregiudizio tali da indurre il giudice ad assumere provvedimenti di tutela nei suoi confronti.

L'indagine dei servizi diviene dunque lo strumento attraverso cui il tribunale acquisisce informazioni in ordine alle condizioni familiari del minore, alla sua relazione con i genitori, alle sue condizioni abitative e al suo inserimento nel mondo scolastico e sociale. L'importanza del ruolo che i servizi assumono nei procedimenti civili minorili rende residuale il ricorso alle consulenze tecniche d'ufficio, a differenza di quanto accade nei procedimenti di competenza del tribunale ordinario, dove maggiore è il ricorso alla nomina di consulenti tecnici.

Nel 88,7 per cento dei casi (439 su 495) infatti, il tribunale per i minorenni delega le indagini ai servizi territoriali e, seppur in presenza di allegazioni di violenza, nel 68,2 per cento di questi casi (299 su 439) la delega non vi fa alcun riferimento.

Nel 95,3 per cento dei casi (418 su 439) in cui il Tribunale ha delegato il servizio sociale ad esperire gli accertamenti, nella delega non è espressamente demandato l'ascolto del minore, che si riscontra solo nel 4,7 per cento dei casi (21 casi su 439).

Per quanto riguarda le risultanze delle indagini, seppur nel 70,5 per cento dei casi (309 su 439) nelle relazioni dei servizi si fa riferimento alla violenza, nel 21,1 per cento di questi (65 su 309) sono stati comunque svolti

⁽¹⁰³⁾ Da notare che tra questi casi sono inclusi quelli in cui i documenti sono depositati da più di una parte contemporaneamente, in particolare: il 3,2% da Pubblico ministero minorile e madre, il 2,2% da Pubblico ministero minorile e padre, l'1,3% da madre e padre.

⁽¹⁰⁴⁾ Dall'indagine emerge anche che nel 4,3% dei casi (2 su 47) il rifiuto è relativo alla frequentazione di entrambe le figure genitoriali.

incontri che prevedevano un confronto diretto tra le parti. Deve essere evidenziato, quale dato di particolare rilevanza, come solo nel 37,4 per cento dei casi la violenza viene valutata nell'elaborazione degli interventi. Pertanto, nella maggioranza dei procedimenti analizzati, malgrado il servizio sociale fosse stato a conoscenza della violenza e spesso della pendenza di procedimenti penali, non sono state adottate specifiche misure per tutelare le vittime della violenza tanto che, nei casi in cui sono stati svolti incontri in spazio neutro per le frequentazioni tra i minori e il genitore autore delle condotte violente (148 casi), nell'82 per cento dei casi i servizi non hanno adottato cautele a tutela delle vittime.

L'analisi dei fascicoli relativi ai procedimenti minorili conferma pertanto che la violenza è invisibile agli occhi degli operatori e che, anche nei casi in cui essa viene rilevata, quest'ultimi non sono in grado di progettare interventi che ne contemplino il contrasto come componente fondamentale dell'intervento stesso. A ciò si aggiunga che, malgrado la presenza di allegazioni di violenza, sovente si riscontrano incontri congiunti tra genitori, il che palesa come, in un certo qual modo, la donna vittima sia « costretta » a permanere – in assenza di qualsivoglia cautela per la sua incolumità e per il suo diritto di esprimersi liberamente e senza paura – nella stessa stanza col proprio aggressore.

Come già rilevato nell'indagine relativa ai tribunali ordinari l'ascolto del minore ha mostrato rilevanti criticità, sebbene esso rappresenti un momento importante di ogni procedimento che lo riguarda.

Nel 66,6 per cento dei casi (329 su 495) l'ascolto non è stato disposto e quando disposto (165 su 495) nel 73,8 per cento dei casi è stato delegato al giudice onorario. Di fatto, il giudice togato ha proceduto ad un ascolto diretto del minore solo nel 14,3 per cento dei casi e, residualmente, nel 1,7 per cento in copresenza col giudice onorario. Nel 13,4 per cento dei casi (22 su 165), l'ascolto è stato espressamente delegato: in prevalenza al servizio sociale (20) e in 2 casi al consulente tecnico d'ufficio. Si è rilevato, peraltro, che solo nello 0,8 per cento (4 casi su 495) vi è agli atti del procedimento la richiesta del minore di essere ascoltato: ciononostante, solo in 2 casi (50 per cento) il tribunale ha ritenuto di accogliere la richiesta.

Quanto sin qui detto è ulteriormente aggravato dal fatto che, nel 95,5 per cento dei casi (472 su 495), non è stato nominato un curatore speciale del minore. Il minore, pertanto, non ha avuto alcuna possibilità di essere rappresentato in giudizio, di beneficiare di una difesa tecnica adeguata, di essere informato, di essere ascoltato; quindi, si trova a vedere eseguito un provvedimento, qualunque sia il merito dello stesso, che di fatto non conosce e che nessuno provvederà a spiegargli.

Per quanto attiene poi l'udienza di comparizione delle parti, solo nel 13,4 per cento (66 su 495), questa è stata celebrata innanzi al giudice togato, mentre nel 72,7 per cento dei casi (360 su 495) è stata delegata al giudice onorario.

Nel 59,8 per cento dei casi (296 su 495), all'udienza di comparizione delle parti si riscontrano dichiarazioni relative a fatti di violenza e, solo nel 14,3 per cento dei casi, nelle verbalizzazioni vi è un generico richiamo agli atti introduttivi (71 casi su 495).

Appare altresì rilevante che, benché in 417 casi vengano riportate allegazioni di violenza negli atti introduttivi, e nel 60,8 per cento dei casi (301 su 495) nell'udienza di comparizione delle parti vi sia conoscenza di atti o notizia dei procedimenti penali, nel 64,7 per cento di questi (270 su 417) non viene effettuato alcun approfondimento sulle condotte di violenza.

Nel 64,2 per cento dei casi (317 su 495) il tribunale per i minorenni ha emesso un provvedimento provvisorio che, nel 53 per cento dei casi (168 su 317), è stato emesso *inaudita altera parte*. Tra questi, nel 85,6 per cento dei casi (144 su 168), i provvedimenti *inaudita altera parte* vengono emessi in quanto si è in presenza di allegazioni di violenza. Nel primo provvedimento provvisorio il Tribunale, nel 79,6 per cento dei casi (253 su 317), interviene limitando la responsabilità genitoriale nel 59,7 per cento (151 su 253) a carico di entrambi i genitori, nel 37,5 per cento dei soli padri (95 su 253) e nel 2,8 per cento (7 su 253) delle sole madri. Numerosi sono gli affidi ai servizi sociali – riscontrati nel 55,2 per cento dei casi (175 su 317) – misura che appare particolarmente punitiva per i genitori e fortemente rivittimizzante per le madri che hanno subito maltrattamenti. Rispetto alla valutazione della capacità genitoriale dei soggetti coinvolti nel processo minorile, nel 35,7 per cento dei casi (113 su 317) il provvedimento provvisorio rileva inadeguatezza, incapacità, rischio genitoriale della madre – o diretto verso il minore o indiretto nel rapporto con l'altro genitore – e, nel 29 per cento (33 su 113), a tale rilevazione viene associata anche una sospensione o una limitazione della responsabilità materna.

Nel 50 per cento dei casi (159 su 317) invece, il provvedimento provvisorio rileva una inadeguatezza, incapacità, rischio genitoriale del padre che, nel 33,8 per cento dei casi (54 su 159), viene seguita da una sospensione o una limitazione della responsabilità parentale.

Nel 5,7 per cento (18 su 317) dei fascicoli con allegazioni di violenza, il provvedimento provvisorio dispone incontri protetti per la madre, nel 32,8 per cento (104 su 317) incontri protetti per padre.

Nel 6,4 per cento dei casi (20 su 317) gli incontri sono esclusi per entrambi i genitori.

Nel 22 per cento dei casi (109 su 495), nel corso dell'intero procedimento, sono stati emessi ulteriori provvedimenti provvisori. Per semplicità di valutazione è stato esaminato « l'ultimo provvedimento provvisorio », quello, cioè, che precede la decisione finale.

Si rileva che le osservazioni effettuate per il primo provvedimento provvisorio valgono anche per questo provvedimento, rispetto a cui non si riscontrano particolari scostamenti che facciano presupporre cambiamenti rilevanti della situazione.

Nell'89 per cento dei casi (97 su 109) nell'ultimo provvedimento provvisorio si riscontrano provvedimenti limitativi: l'11,3 per cento a carico della madre, nel 32 per cento a carico del padre e nel 56,7 per cento a carico di entrambi.

Nell'80,4 per cento dei casi (398 su 495) è stata adottata una decisione conclusiva, di cui nell'11,6 per cento (46 su 398) recependo i contenuti di un accordo raggiunto tra le parti. Inoltre, nel 12,2 per cento dei casi (48 su 398) il tribunale per i minorenni ha dichiarato la propria incompetenza

funzionale *ex* articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile a favore del tribunale ordinario.

L'indagine ha poi consentito di appurare, analizzando la durata dei procedimenti, che la giustizia minorile non è sempre stata sollecitata nei propri interventi: infatti nel 38,8 per cento dei casi (154 su 398) la decisione conclusiva è stata emessa entro 1 anno dal primo provvedimento provvisorio; nel 14,8 per cento (59 su 398) entro due anni; nel 8,8 per cento (35 su 398) entro tre anni e nel 2,4 per cento dei casi (10 su 398) oltre i tre anni dal primo provvedimento provvisorio. Nei restanti casi (140 su 398) il dato non è rilevato.

Al momento della rilevazione, il 19,6 per cento dei casi (97 su 495) era ancora pendente.

Nell'87 per cento dei casi (50 su 57) la decisione conclusiva ha confermato l'affidamento del minore ai servizi sociali precedentemente disposto.

Ciò dimostra sia l'infruttuosità dei percorsi disposti dal tribunale per i minorenni, e dall'altro conferma una disfunzionalità importante nei procedimenti minorili che rischiano di determinare a carico dei genitori, ed in particolare delle madri che subiscono maltrattamenti e violenze, stringenti limitazioni all'esercizio del proprio ruolo genitoriale rendendo « concreto il rischio di inadeguatezza della risposta giudiziaria, con conseguenti ulteriori effetti negativi per le vittime vulnerabili »⁽¹⁰⁵⁾.

8.4. I RISULTATI DELL'ANALISI QUALITATIVA CONDOTTA DALLA COMMISSIONE SU ALCUNI CASI EMBLEMATICI DI VITTIMIZZAZIONE SECONDARIA IN DANNO DI MADRI VITTIME DI VIOLENZA

Nel corso dell'inchiesta sul tema della vittimizzazione secondaria, sono stati portati all'attenzione della Commissione 36 casi di procedimenti aventi ad oggetto domande di affidamento di figli minori o relative alla titolarità della responsabilità genitoriale in cui le madri hanno denunciato di essere state vittime di violenza ovvero hanno denunciato i *partner* per abusi sui minori.

La Commissione, pertanto, ha deliberato di acquisire gli atti giudiziari relativi a tali vicende processuali, che si sono rivelate di particolare complessità, con il coinvolgimento di diverse autorità giudiziarie (penali, civili e minorili) i cui atti la Commissione ha secretato ai sensi della normativa vigente e che per tale ragione non sono citati *verbatim* nella Relazione (Doc. XXII-bis, n. 10).

Nell'ambito di questi 36 procedimenti, 25 donne sono state sottoposte, come epilogo delle loro vicende, ad un provvedimento con cui è stata limitata la loro responsabilità genitoriale ed i figli sono stati allontanati e collocati in luoghi alternativi all'abitazione nella quale vivevano, in applicazione di percorsi trattamentali che richiamano la cosiddetta PAS o teorie analoghe.

⁽¹⁰⁵⁾ « Rapporto sulla violenza di genere e domestica nella realtà giudiziaria » relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere, Doc. XXII-bis, n. 4, p. 5.

I casi esaminati non costituiscono un campione rappresentativo del fenomeno del riconoscimento della violenza di genere nei procedimenti aventi ad oggetto domande di affidamento di figli minori o relative alla titolarità della responsabilità genitoriale. Tuttavia, forniscono elementi utili a comprendere come in questi procedimenti gli operatori – giudici, consulenti e servizi sociali – operano in presenza di denunce o allegazioni di violenza.

L'analisi dei casi acquisiti dalla Commissione, definiti « emblematici » di forme di vittimizzazione secondaria, è stata di natura qualitativa, finalizzata cioè a rilevare eventuali disfunzioni del sistema giudiziario, a far emergere le principali problematiche e rilevare se, ed in quale misura, il fenomeno della vittimizzazione secondaria, sul quale la Convenzione di Istanbul richiama l'attenzione degli Stati firmatari, sia preso in considerazione nel nostro Paese, coniugandosi sotto questo profilo con l'indagine statistica che ha invece rappresentato le proporzioni del fenomeno su scala nazionale.

Sussistono numerosi indicatori comuni nelle storie giudiziarie analizzate, che consentono di sostenere che la violenza domestica – diretta o assistita – non viene riconosciuta nei procedimenti aventi ad oggetto domande di affidamento di figli minori o relative alla titolarità della responsabilità genitoriale, con conseguente esposizione di madri e minori a vittimizzazione secondaria.

Nei casi « emblematici » emergono cioè, in sintesi, alcuni elementi comuni che vale la pena sottolineare anche alla luce delle criticità evidenziate dall'analisi statistica.

La violenza denunciata dalle madri – su di loro o sui minori – non viene riconosciuta nei procedimenti civili o minorili aventi ad oggetto l'affidamento di figli minori o la titolarità della responsabilità genitoriale, in cui difficilmente riesce a fare ingresso la valutazione della violenza denunciata anche in sede penale. Alle denunce della madre – con contestuale richiesta di affidamento esclusivo – si contrappongono le richieste di affidamento esclusivo dei padri, motivate dall'ostruzionismo materno all'accesso ai figli e dall'accusa di alienazione parentale.

La violenza non viene riconosciuta neppure quando la madre denuncia abusi sui minori. È proprio in questo ambito che si consuma la vittimizzazione più drastica delle donne e dei minori: i procedimenti relativi a questi abusi vengono infatti archiviati, con la motivazione che il minore sia inattendibile e la madre alienante, quindi sostanzialmente per le difficoltà di accertamento dei fatti denunciati, con il conseguente rischio di determinare il collocamento del minore proprio presso il padre.

In questo contesto si inseriscono le consulenze tecniche d'ufficio, che presentano varie criticità. In primo luogo, spesso i consulenti non vengono scelti in albi con una specifica formazione sui temi della violenza di genere. In secondo luogo, nelle consulenze tecniche non si ricostruisce mai la storia della violenza, ma ci si focalizza sulla dimensione del presente nel momento in cui la consulenza e gli incontri con le parti sono svolti: conseguentemente, la violenza ed i suoi traumi difficilmente vengono riconosciuti. Inoltre, in molte delle consulenze esaminate – anche perché

è stata riscontrata la presenza dei medesimi consulenti per casi molto diversi – trova applicazione la discussa teoria dell’alienazione parentale, secondo la quale la funzione del padre è imprescindibile per il minore in nome della bigenitorialità. Quando la violenza non viene riconosciuta, la posizione delle madri che tendono a proteggere sé stesse ed i loro figli viene letta secondo lo schema delle madri alienanti o malevole, che impediscono ai padri il rapporto con i figli.

Inoltre, solo raramente in queste consulenze i minori vengono ascoltati dal giudice e, quando lo sono dai consulenti, raramente vengono creduti, attribuendo alle loro dichiarazioni la manipolazione materna che vuole allontanarli dai padri.

Le consulenze tecniche d’ufficio – quando definiscono il rapporto madre – figlio nel quadro dell’alienazione parentale – individuano come strumento di risoluzione della conflittualità con il padre il distacco del minore dalla madre. Queste indicazioni ripropongono nei fatti il trattamento suggerito dalle teorie di PAS attraverso modalità attuative che prevedono il distacco improvviso dal genitore alienante; un periodo di transizione in struttura; il passaggio dell’affidamento al genitore alienato.

Il giudice civile o minorile raramente si distacca nelle proprie decisioni sull’affidamento dalle indicazioni delle consulenze tecniche. Anche la presenza del pubblico ministero, di un curatore o di un tutore non costituisce quasi mai, nei casi esaminati, una voce dissonante rispetto alle conclusioni ed indicazioni del consulente.

I minori cambiano spesso collocazione dalla madre al padre, a volte con un periodo temporaneo in struttura per essere preparati al cambio di collocamento, e le madri subiscono solitamente una forte pressione dei servizi sociali in visite protette che si protraggono anche per anni.

In questo contesto l’ulteriore trauma che i bambini possono subire è quello del prelievo forzoso presso la casa materna, dove hanno vissuto fino a quel momento, con l’intervento della forza pubblica.

Rimane aperto il tema del ruolo dei servizi sociali e dei loro poteri in ordine alla valutazione dei percorsi di adattamento forzato dei minori alle nuove forme di collocamento ed alla disciplina delle modalità degli incontri del minore con la madre. Nel cambio di collocamento, infatti, la maggioranza delle madri perde il diritto all’accesso libero al figlio.

In sintesi, la Commissione sottolinea la presenza dei seguenti elementi trasversali che ricorrono in tutta la casistica esaminata e che si intrecciano con i dati statistici della ricerca sulla vittimizzazione secondaria:

- non emerge una specifica formazione e specializzazione degli operatori che a vario titolo si occupano di affidamenti;
- la mancanza di tale formazione impedisce il riconoscimento della violenza domestica e del maltrattamento assistito, che non entrano nei procedimenti giudiziari aventi ad oggetto l’affidamento di figli minori o la titolarità della responsabilità genitoriale;
- il principio di bigenitorialità è considerato nei procedimenti prioritario anche quando sono presenti allegazioni di violenza in danno delle madri o dei minori, e tale da giustificare il rifiuto del padre da parte dei

minori attraverso la teoria dell'alienazione parentale in capo alla madre, con la conseguenza di ripristinare la supremazia della genitorialità paterna su quella materna;

– le denunce formali e informali di violenza delle madri diventano un preciso fattore di rischio per la loro vittimizzazione secondaria in nome del valore primario che si dà alla bigenitorialità ed ai comportamenti afferenti ad una genitorialità amichevole e cooperativa.

8.5. LE CRITICITÀ EMERSE DALL'INCHIESTA

Le indagini svolte presso i tribunali ordinari e presso i tribunali per i minorenni hanno evidenziato la presenza delle criticità già segnalate dagli osservatori internazionali come il GREVIO e, sul piano nazionale, dal Consiglio superiore della magistratura.

Nella maggior parte dei procedimenti analizzati, sia presso i tribunali ordinari che per i minorenni, non emerge una specifica attenzione al tema della violenza domestica, anche in presenza di allegazioni di parte in merito all'esistenza di condotte violente, e in alcuni casi persino in presenza di provvedimenti emessi nell'ambito di procedimenti penali (misure cautelari che dispongono ordini di allontanamento o divieti di avvicinamento; ordinanze di rinvio a giudizio; sentenze penali di condanna emesse in primo grado). Nessuna specifica istruttoria viene compiuta per verificare se, in concreto, le condotte violente descritte dalla donna negli atti di causa o riferite nel corso delle udienze, siano state poste in essere. Solo in pochi casi si realizzano forme di coordinamento tra le autorità giudiziarie.

Nei procedimenti presso i tribunali ordinari, analizzati all'esito della ricerca, nessuna cautela viene adottata per evitare forme di vittimizzazione secondaria nel corso del procedimento: le parti compaiono davanti al giudice contemporaneamente per il tentativo di conciliazione. In molti dei procedimenti analizzati, pure in presenza di allegazioni di violenza domestica, quando negli atti depositati dalla vittima della violenza vengono descritte condotte di aggressione, minaccia, violenze fisiche, il difensore della stessa parte nelle conclusioni fa istanza affinché venga disposto l'affidamento condiviso dei minori. In alcuni procedimenti è la stessa madre, che pur affermando di essere stata destinataria di condotte violente, conferma che il marito seppure violento « è un buon padre ».

È frequente la cosiddetta « consensualizzazione » del procedimento, con recepimento da parte del giudice di accordi conclusi dalle parti, nei quali la violenza domestica non viene considerata, e vengono omologate condizioni di affidamento standardizzate (affidamento condiviso, collocazione del minore presso la madre, ordinarie frequentazioni padre-figlio senza specifiche limitazioni o cautele).

La presenza del pubblico ministero è quasi sempre formale, con interventi e conclusioni che anche in presenza di allegazioni di violenza domestica non fanno alcun riferimento a queste condotte. Residuale, e presente solo in alcuni tribunali con sezioni specializzate, è il coordinamento tra le autorità penali e civili. Quasi del tutto assente lo scambio di informazioni tra i tribunali ordinari e quelli per i minorenni.

Dalle rilevazioni statistiche emerge altresì che, anche in assenza di consensualizzazione, i giudici adottano provvedimenti standardizzati in presenza di condotte violente: nella maggior parte dei casi viene disposto l'affidamento condiviso dei figli con collocamento presso la madre e la disciplina delle frequentazioni paterne senza che siano adottate particolari cautele.

Seppure nei procedimenti analizzati nel campione le consulenze tecniche e le richieste rivolte dal giudice ai servizi socio assistenziali per redigere relazioni sono disposte in un numero limitato dei casi, nel quesito sottoposto al consulente tecnico e nella richiesta inoltrata ai Servizi il giudice non inserisce specifici riferimenti alla violenza, né prescrive che vengano adottate specifiche cautele a difesa della vittima di violenza o dei minori.

L'ascolto del minore viene disposto in un numero limitato di casi, ed inoltre in questo già limitato sottoinsieme è ancora più ridotto il numero di casi in cui l'ascolto viene eseguito direttamente dal giudice procedente. In molte ipotesi l'ascolto è delegato al consulente tecnico o ai responsabili del servizio socio assistenziale, che tendenzialmente non procedono (se non in casi residuali) alla sua registrazione o alla sua analitica verbalizzazione, e si limitano a riportare stralci, estrapolati dal contesto, di quanto riferito dal minore.

Nei procedimenti presso i Tribunali per i minorenni, analizzati all'esito della ricerca campionaria, emerge la costante ed attiva presenza del Pubblico ministero minorile che, nella quasi totalità dei casi, è la parte che propone d'ufficio *ex* articolo 336 del codice civile l'azione per la decadenza o per la limitazione della responsabilità genitoriale, proprio in conseguenza di procedimenti penali instaurati nei confronti del genitore violento.

Ma anche nei tribunali specializzati come quello per i minorenni nessuna cautela viene adottata per evitare la contemporanea presenza in udienza dell'autore della violenza e della vittima, e totalmente deficitario è il coordinamento con i tribunali ordinari civili, in caso di contemporanea pendenza di procedimenti che abbiamo ad oggetto domande di affidamento dei medesimi minori (per esempio separazioni, divorzi, procedimenti di affidamento dei figli nati fuori del matrimonio) o di procedimenti penali (non vengono acquisiti gli atti dei procedimenti penali pendenti nei confronti dell'autore delle violenze, pur se ostensibili).

L'ascolto del minore è spesso delegato ai responsabili dei servizi socio assistenziali e quando svolto direttamente dal giudice è delegato al giudice onorario. Anche all'esito dei procedimenti di competenza dei tribunali per i minorenni, residuale è l'adozione di misure limitative della responsabilità genitoriale motivate sulla violenza domestica cosiddetta assistita, cioè agita da un genitore in danno dell'altro alla presenza del minore; in alcuni casi, pure in presenza di condotte violente, le limitazioni della responsabilità genitoriale sono fondate su diverse motivazioni quali, per esempio, la tossicodipendenza del genitore violento, la dipendenza dall'alcool, o la presenza di altri precedenti penali.

In alcuni casi, soprattutto nelle fasi iniziali dei procedimenti, vengono adottate misure limitative della responsabilità genitoriale in danno di

entrambi i genitori, sia l'autore della violenza che la vittima, limitazioni motivate sulla incapacità della vittima di proteggere il minore dall'esposizione alla violenza, con conseguente attribuzione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ai servizi sociali o in alcuni casi ad un tutore.

Nell'esame dei casi « emblematici », ferma la particolarità di ciascuno, emerge come tratto comune il mancato accertamento della violenza nelle fasi preliminari del procedimento e nelle fasi successive, una forte delega di attività ai consulenti e ai responsabili del servizio sociale, la mancata attenzione a quanto riferito dal minore nel corso dell'ascolto in ragione dell'affermato condizionamento del figlio da parte della madre. In alcuni casi, viene persino disposta l'adozione di provvedimenti molto invasivi, quali il collocamento dei minori in strutture terze, anche con l'utilizzo della forza pubblica per l'esecuzione dei provvedimenti, in mancanza di adeguata ponderazione rischi/benefici. Infine, è da sottolineare come in questi casi la madre vittima di violenza sia sempre penalizzata nei provvedimenti relativi all'affidamento e alla responsabilità genitoriale, con la previsione di regimi di visita ai propri figli fortemente punitivi.

Le criticità evidenziate impongono l'adozione di provvedimenti normativi e di buone prassi, ma soprattutto rendono necessaria la specializzazione di tutti gli operatori. È altresì indispensabile riservare una specifica attenzione ai procedimenti civili e minorili che presentino allegazioni di violenza affinché il giudice, prima di adottare provvedimenti di affidamento dei minori o che limitino la responsabilità genitoriale, accerti la sussistenza o meno della violenza domestica.

Il fenomeno della vittimizzazione secondaria delle madri vittime di violenza è sempre più al centro al dibattito sociale e politico. Rispetto al 2017, anno di iscrizione a ruolo dei procedimenti oggetto delle indagini campionarie, emergono indici che fanno rilevare come stia emergendo una più spiccata attenzione verso la repressione della violenza domestica ed una sempre maggiore considerazione per il tema della vittimizzazione secondaria.

Alcuni uffici giudiziari hanno attivato buone prassi redigendo protocolli per lo scambio delle informazioni, e per la trasmissione dei provvedimenti, attivando modalità di trattazione dei procedimenti con allegazioni di violenza che garantiscano maggiormente le vittime (corsie preferenziali con tempi di fissazione della prima udienza più rapidi, cautele per evitare forme di vittimizzazione secondaria nel corso delle udienze, anche con ricorso a udienza in collegamento da remoto, espresso riferimento all'articolo 31 della convenzione di Istanbul nei provvedimenti di affidamento dei figli minori)⁽¹⁰⁶⁾.

La questione è stata affrontata nella legge 26 novembre 2021, n. 206, recante « Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la

⁽¹⁰⁶⁾ Cfr. Linee Guida Operative, adottate dagli uffici giudiziari del Circondario di Roma, per la protezione e tutela delle vittime di violenza domestica nel percorso di cooperazione tra Tribunale e Procura ordinaria, Tribunale e Procura minorile, Centri anti violenza operanti nel Circondario di Roma, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, approvate il 9 maggio 2019; Progetto Pilota per la rilevazione e la trattazione dei procedimenti di famiglia che presentino allegazioni di violenza domestica del Tribunale di Terni, applicato dal novembre 2020.

revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata » che, all'articolo 1, comma 23, lettera *b*) determina specifici principi di delega per contrastare la vittimizzazione secondaria. In particolare, la norma citata dispone che: « nei procedimenti di cui alla lettera *a*), prevedere che in presenza di allegazioni di violenza domestica o di genere siano assicurate: su richiesta, adeguate misure di salvaguardia e protezione, avvalendosi delle misure di cui all'articolo 342-*bis* del codice civile; le necessarie modalità di coordinamento con altre autorità giudiziarie, anche inquirenti; l'abbreviazione dei termini processuali nonché specifiche disposizioni processuali e sostanziali per evitare la vittimizzazione secondaria ». È inoltre prevista l'esclusione della mediazione e del tentativo di conciliazione, in presenza di allegazioni di violenza [*cf.*: criterio di delega di cui art. 1, comma 23, lettera *f*), *m*) e *n*)].

In una prospettiva di riforma, anzitutto occorre cambiare l'approccio culturale nei confronti della violenza contro le donne, attraverso l'individuazione di strumenti che consentano di riconoscere la violenza domestica ed assistita precocemente. Prima ancora di valutazioni e accertamenti psicologici, tutti gli operatori coinvolti a vario titolo nel ciclo della violenza devono « riappropriarsi dei fatti », interrogandosi ed accertando, ad esempio, le ragioni per cui un minore rifiuta di incontrare un genitore. Tale accertamento, peraltro, non può essere compiuto dopo anni, ma deve avvenire tempestivamente, già nell'udienza presidenziale o nella prima udienza di comparizione. Se questo accertamento non viene richiesto dagli avvocati occorre che i giudici procedano d'ufficio, e sempre procedendo all'ascolto del minore direttamente o, se troppo piccolo, in presenza di un ausiliario.

8.6. COME PROTEGGERE LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA DALLA VITTIMIZZAZIONE: LE PROPOSTE DELLA COMMISSIONE

La Commissione, in relazione alle criticità accertate dall'inchiesta ha elaborato nella relazione (Doc. XXII-*bis*, n. 10) specifiche linee di intervento per combattere il fenomeno della vittimizzazione secondaria, che raccomanda di approfondire ulteriormente e mettere a sistema nei lavori parlamentari della prossima legislatura.

8.6.1. *Formazione specialistica in materia di violenza domestica e assistita*

La Commissione raccomanda di incrementare la formazione di tutti gli operatori sul tema della violenza domestica. A tal fine, anche alla luce della criticità sopra esposta, occorre prevedere:

– specializzazione obbligatoria di tutti gli attori istituzionali coinvolti (forze dell'ordine, magistrati, avvocati, consulenti, operatori dei servizi sociali) con corsi di formazione obbligatoria sugli indici di riconoscimento

della violenza domestica e sulla normativa nazionale e sovranazionale in materia;

– formazione di liste di operatori e professionisti specializzati, in ogni settore, sul tema della violenza domestica, cui attingere in presenza di allegazioni di violenza;

– percorsi di formazione condivisa tra magistratura (inquirente e giudicante; ordinaria e minorile), forze dell'ordine, avvocatura, servizi sociali, servizi sanitari, centri e associazioni antiviolenza, anche per la diffusione di conoscenze condivise per l'individuazione degli indici di violenza domestica.

8.6.2. Applicazione dell'articolo 31 della convenzione di Istanbul sulla custodia dei figli: disciplina dell'affidamento, diritti di visita e sicurezza

Come è stato osservato in particolare nei casi emblematici, quando la violenza non viene riconosciuta spesso le madri ed i loro figli restano esposti al rischio di una reiterazione della violenza poiché vengono assunte decisioni sui diritti di custodia e visita a favore del genitore violento, in violazione dell'articolo 31 della convenzione di Istanbul, ai sensi del quale al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli devono essere presi in considerazione gli episodi di violenza.

Al riguardo, possono ipotizzarsi i seguenti interventi normativi:

– modifica dell'articolo 337-ter del codice civile specificando che il « diritto alla bigenitorialità » opera solo in presenza di genitori dotati di idonee capacità genitoriali, da ritenersi non sussistenti a carico del genitore autore di violenza domestica ed assistita, nel presupposto che il *best interest* del minore sia garantito pienamente assicurando al minore tutela dalla violenza domestica ed assistita;

– modifica dell'articolo 337-quater del codice civile, che disciplina l'affidamento esclusivo dei minori ad un genitore, introducendo una presunzione di disfunzionalità genitoriale a carico del genitore violento, prevedendo che in presenza di indici di violenza domestica il giudice debba disporre l'affidamento esclusivo del figlio minore al genitore vittima di violenza, salvo che ciò non sia attuabile per altri motivi accertati;

– modifica degli articoli 330 e 333 del codice civile, che disciplinano rispettivamente la decadenza dalla responsabilità genitoriale e le condotte del genitore pregiudizievoli per il figlio, prevedendo che in presenza di indici di violenza domestica l'accertamento di fatti di violenza domestica (da compiere anche in via incidentale nell'ambito del procedimento civile o minorile) costituisca condotta pregiudizievole compiuta dal genitore autore della violenza in danno del minore, salva prova contraria;

– prevedere che in presenza di accertamento, anche in via incidentale e provvisorio, di condotte di violenza domestica vengano adottate idonee misure a tutela dei minori e del genitore che abbia subito violenza per le frequentazioni con il genitore che abbia agito violenza. Tale modifica normativa appare viepiù indispensabile alla luce dei più recenti fatti di cronaca in cui minori sono stati uccisi da genitori durante incontri (liberi

o protetti) nonostante fosse stata ripetutamente segnalata la pericolosità e la violenza esercitata da parte del genitore omicida.

8.6.3. Allegazioni di violenza: attività istruttoria e ascolto diretto del minore

In caso di valutazione da parte del giudice dell'affidamento del minore, una tempestiva e approfondita istruttoria, che non può prescindere dall'ascolto diretto del minore, consente un riconoscimento precoce della violenza domestica che entra a far parte di tale valutazione ai fini del miglior affidamento del minore stesso.

Per raggiungere tale obiettivo è essenziale modificare le norme che disciplinano i procedimenti di affidamento dei minori e aventi ad oggetto la titolarità della responsabilità genitoriale, prevedendo che in presenza di allegazioni di violenza domestica:

- il pubblico ministero debba (e non possa) intervenire già nella fase iniziale del procedimento anche presentando domande e documenti *ex* articolo 72 del codice di procedura civile;

- il giudice procedente in qualunque fase del procedimento, e comunque prima dell'adozione di provvedimenti provvisori, debba (e non possa) acquisire, anche d'ufficio, elementi di prova (per esempio sommarie informazioni, documenti dalla pubblica amministrazione, atti di altri procedimenti penali, civili o minorili) per verificare la fondatezza delle allegazioni;

- il giudice nella prima udienza di comparizione debba (e non possa) compiere approfondito interrogatorio libero delle parti sulle allegazioni di violenza, con puntale verbalizzazione delle rispettive dichiarazioni;

- il giudice debba (e non possa) procedere personalmente all'ascolto del minore, anche alla presenza di ausiliari, procedendo alla videoregistrazione, nei casi di allegazioni di violenza o quando il minore sia presuntivamente vittima di violenza assistita, salvo che ciò sia contrario al suo interesse, con espressa impossibilità di motivare il « non ascolto » con presunti condizionamenti psicologici ad opera di uno dei genitori;

- il minore venga ascoltato in ogni fase della procedura di affidamento, anche successivamente al cambio di collocamento, con particolare attenzione all'ascolto dopo l'uscita dalle strutture che lo ospitavano;

- il giudice, qualora disponga di farsi assistere dal consulente tecnico d'ufficio, ai sensi dell'articolo 61 del codice di procedura civile, deve nominare un professionista specializzato nella materia della violenza domestica indicando nel provvedimento motivato di nomina specifici riferimenti alla presenza di indici di violenza domestica e assistita, prevedendo che nel corso dell'indagine peritale siano esclusi modalità ed atti che possano causare vittimizzazione secondaria per le donne e i minori;

- divieto di ogni tentativo di mediazione o di conciliazione in presenza di allegazioni di violenza domestica.

Con particolare riferimento alle consulenze, occorrerebbe inoltre prevedere l'elaborazione di richieste e di quesiti uniformi da utilizzare nel

conferimento di incarichi ai servizi socio assistenziali e ai consulenti tecnici d'ufficio, che siano specificamente redatti con riguardo alle ipotesi di violenza domestica e assistita, e con esclusione, in questi specifici casi, del riferimento al cosiddetto « criterio dell'accesso » come elemento di valutazione della competenza genitoriale.

8.6.4. Accertamenti tecnici: esclusione di teorie non riconosciute ed accettate dalla comunità scientifica

Tra le maggiori criticità rilevate vi è quella di un'attenta istruttoria di carattere specialistico per verificare l'esistenza di violenza domestica nei casi di separazione con affidamento ovvero nei procedimenti che disciplinano la responsabilità genitoriale. Purtroppo, dall'inchiesta e in particolare dall'esame dei casi emblematici, è emerso che troppo spesso la violenza domestica è confusa con la conflittualità di coppia e che pertanto le madri vittime di violenza che proteggono i propri figli dal genitore maltrattante vengono accusate di essere « alienanti ».

Appare pertanto necessaria l'esclusione per la valutazione delle capacità genitoriali di riferimenti a costrutti ascientifici e a diagnosi non asseverate, ovvero non desunte da un valido percorso diagnostico definito e condiviso dalla comunità scientifica e comunque non direttamente incidenti sulla capacità genitoriale, con espressa esclusione di ogni riferimento ed utilizzazione della cosiddetta sindrome di alienazione parentale (PAS) o alienazione parentale (AP) ovvero costrutti analoghi.

Corollario di tale raccomandazione è l'esclusione di ogni forma di percorso o trattamento ispirati a tecniche di decondizionamento/condizionamento nei confronti di minori.

8.6.5. Provvedimenti di allontanamento coattivo dei minori

Nell'esame dei casi emblematici si sono riscontrati prelievi coattivi con il ricorso alla forza pubblica. Poiché tale procedura si rivela molto traumatica per i bambini e le loro madri, che spesso rifiutano l'altro genitore, è indispensabile introdurre delle norme e delle prassi che riducano l'impatto di tali procedure. Come confermato da una recente ordinanza della Corte di cassazione, infatti, tali modalità di prelievo potrebbero causare rilevanti ed imprevedibili traumi per le modalità autoritative che il minore non può non introiettare: tali procedure pongono problemi « anche in ordine alla compatibilità con la tutela della dignità della persona »⁽¹⁰⁷⁾.

Al riguardo, appaiono necessari i seguenti interventi:

– introdurre disposizioni che disciplinino l'esecuzione dei provvedimenti di affidamento e collocamento dei minori con espresso divieto di disporre il prelievo forzoso dei minori al di fuori delle ipotesi di rischio di attuale e grave pericolo per l'incolumità fisica del minore stesso (esempio:

⁽¹⁰⁷⁾ Cass. I sez. Civile Ord. n. 9691/22 del 24 marzo 2022.

abbandono del minore in situazione di imminente pericolo per la vita e la salute);

– disciplinare le modalità di esecuzione dei provvedimenti relativi ai minori con esclusione di interventi traumatici. Tali interventi, da vietare nella generalità dei casi, risultano vieppiù traumatici se effettuati in strutture particolarmente sensibili per la dignità e la salute del minore come la scuola o gli ospedali;

– introdurre disposizioni che prevedano, in presenza di allegazioni di violenza, la possibilità di proporre opposizioni avverso provvedimenti che dispongano modifiche del collocamento del minore, da decidere in tempi rapidi e predeterminati;

– prevedere nei casi di disposizioni giudiziarie aventi ad oggetto la salute del minore, la delega al servizio sanitario nazionale finalizzata a stabilire preventivamente il percorso diagnostico-terapeutico idoneo per quel minore, per i casi che necessitano di interventi indispensabili;

– istituire una commissione interministeriale (Ministero della giustizia e Ministero della salute) che esamini la condizione di tutti i minori allontanati coattivamente dalla loro abitazione, valutandone le conseguenze e gli effetti sui minori stessi e sul genitore dal quale sono stati forzatamente allontanati.

8.6.6. Sostegno alle donne vittime di violenza

Un'ulteriore forma di vittimizzazione secondaria delle donne vittime di violenza è rappresentato dai costi economici per sostenere sia le spese legali e di separazione, sia la ricostruzione di una esistenza libera dalla violenza ed indipendente.

Al riguardo, occorre in primo luogo modificare le norme che disciplinano il patrocinio a spese dello Stato, prevedendo che nei procedimenti civili o minorili aventi ad oggetto l'affidamento di figli minori o la titolarità della responsabilità genitoriale, in presenza di allegazioni di violenza, siano ampliati i requisiti di accesso, in analogia a quanto previsto per i procedimenti penali; in secondo luogo è necessario ampliare il supporto alle donne vittime di violenza nei piani di sostegno previsti per le donne nei vari settori della vita quotidiana (lavoro, casa, cura dei figli, servizi).

PARTE SECONDA: PUNIZIONE

IX. I NUMERI DI UNA STRAGE. L'INCHIESTA DELLA COMMISSIONE SUI FEMMINICIDI IN ITALIA NEGLI ANNI 2017 E 2018

Il numero di femminicidi – in Italia come nel mondo – continuano a crescere, in un'*escalation* drammatica che interroga società e politica sulle modalità per fermare quest'inaccettabile strage.

La Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio ha tra i suoi compiti istituzionali primari proprio quello di « svolgere indagini sulle reali dimensioni, condizioni, qualità e cause del femminicidio, inteso come uccisione di una donna, basata sul genere, e, più in generale, di ogni forma di violenza di genere » [articolo 2, comma 1, lettera *a*)].

A tal fine ha stabilito di svolgere un'inchiesta basata su una rigorosa indagine statistica sui femminicidi intesi come uccisioni di donne da parte di un uomo determinate da ragioni di genere, con particolare riguardo a quelli commessi negli anni 2017 e 2018. Sono stati presi in considerazione i casi verificatisi negli anni citati in quanto temporalmente più recenti ma con indagini concluse – tali cioè da non determinare, da parte degli Uffici inquirenti, l'opposizione del segreto investigativo – nonché con definizione di gran parte dei procedimenti almeno di primo grado, se non addirittura irrevocabili.

Obiettivo dell'indagine – di natura qualitativa e quantitativa – è stato quello di « fotografare » il fenomeno anche attraverso l'esame degli atti dei fascicoli processuali, allo scopo di acquisire indicazioni ed elementi utili per individuare caratteristiche e ragioni della sua diffusione, verificare l'efficacia e l'effettività della legislazione esistente in materia ed identificare le cause di eventuali disfunzioni nel sistema della rete di protezione delle donne vittime di violenza, nell'ambito sociale, sanitario, giudiziario e di tutte le strutture sul territorio.

A tale fine la Commissione ha acquisito dai distretti di Corte d'appello copia dei fascicoli processuali, ivi comprese le sentenze, di tutte le uccisioni volontarie (omicidi) di donne commesse negli anni 2017 e 2018. Per il biennio esaminato la Commissione, sui fascicoli considerati femminicidio in quanto uccisioni di donne perpetrate da uomini per ragioni di genere, ha condotto anche indagini di tipo statistico.

Per i casi esaminati sono state ricercate ed elaborate, anche attraverso una rilevazione di carattere informatico, le stesse informazioni che gli organismi sovranazionali (CEDAW e Consiglio d'Europa) indicano per valutare ed analizzare le dinamiche dei femminicidi, comprenderne i fattori di rischio e porre rimedio alle eventuali lacune delle risposte istituzionali quando queste non hanno attivato il sistema di protezione e di coordinamento previsto dalle norme nazionali e dalla convenzione di Istanbul.

I risultati dell'indagine, contenuti nella Relazione della Commissione Doc. XXII-*bis*, n. 7, al quale si rinvia per gli approfondimenti, danno conto della dinamica degli eventi (ivi comprese le modalità del femminicidio), dei fattori di rischio (valutando anche eventuali denunce della vittima precedenti alla sua uccisione), della distribuzione territoriale del fenomeno, oltre ad esaminare le caratteristiche sia degli autori che delle vittime, nonché lo

svolgimento delle indagini ed i relativi procedimenti penali (es. rito abbreviato, archiviazioni ecc.) ivi comprese le sentenze di condanna, riguardo alle quali sono state anche esaminate l'entità e le modalità di determinazione della pena.

Tutti i dati acquisiti sono stati elaborati dal punto di vista quantitativo, attraverso diagrammi di flusso, tabelle e grafici, e sotto un profilo qualitativo, avendo riguardo ai principali aspetti della disciplina sostanziale e processuale in materia. Attraverso questi dati la Commissione ha potuto indagare sull'adeguatezza del sistema normativo vigente rispetto allo scopo di assicurare tutela immediata e idonea alle donne vittime di violenza, garantire l'effettività del loro accesso alla giustizia; accertare l'efficacia del sistema di prevenzione, protezione e punizione previsto dal codice penale e di procedura penale nel quadro dei principi stabiliti dalla convenzione di Istanbul; verificare l'adeguatezza del coordinamento e della collaborazione tra le diverse istituzioni, anche giudiziarie (civili e penali), normalmente inserite nel sistema della rete territoriale, deputate a prevenire e proteggere le donne vittime di violenza; comprendere le cause della mancata emersione della violenza e della eventuale sfiducia delle donne nelle istituzioni; monitorare la concreta applicazione della convenzione di Istanbul e l'adozione di una visione di genere, priva di pregiudizi nelle attività di indagine e nelle sentenze.

9.1. IL FEMMINICIDIO: PROBLEMI DEFINITORI E CRITICITÀ APPLICATIVE

Per esaminare i casi oggetto dell'inchiesta il primo problema affrontato è stato quello di distinguere tra uccisioni di donne e femminicidi, in assenza di una definizione normativa di questo crimine. Infatti, non ogni uccisione di una donna è un femminicidio.

Mancando disposizioni normative, interne o sovranazionali, che qualifichino il femminicidio, si è ritenuto di prendere come base: la definizione contenuta nella delibera istitutiva della Commissione secondo cui femminicidio è « inteso come uccisione di una donna basata sul genere »; la definizione richiamata nella Risoluzione del Parlamento europeo del 28 novembre 2019, secondo cui il femminicidio è « la morte violenta di una donna per motivi di genere, che avvenga nell'ambito della famiglia, di un'unione domestica o di qualsiasi altra relazione interpersonale, nella comunità, a opera di qualsiasi individuo, o quando è perpetrata o tollerata dallo Stato o da suoi agenti, per azione o omissione »; le definizioni del fenomeno elaborate dalla giurisprudenza di legittimità.

Nell'indagine si è ritenuto di tenere altresì conto di un dato di carattere soggettivo, non sempre esplicitato: che l'autore del delitto sia una persona di sesso maschile.

Sulla base di queste premesse, quindi, la Commissione ha concentrato l'indagine sui casi nei quali la morte violenta di una donna è dipesa da « motivi di genere », per tali intendendosi o il rifiuto della vittima del modello o del ruolo sociale impostole da un uomo per il solo fatto di essere una donna o la condizione di totale soggezione a cui era stata sempre costretta. I « motivi di genere » assumono ovviamente contorni differenti a

seconda della relazione in cui il femminicidio si consuma. Sono invece stati esclusi gli omicidi di donne in cui l'appartenenza al genere femminile della vittima non aveva assunto alcun valore nella scelta criminale.

Dai dati emersi dall'inchiesta, il femminicidio rappresenta un reato che si consuma principalmente nelle relazioni intime. Ciononostante, la Commissione ha ritenuto di non circoscrivere il fenomeno solo a questo ambito, alla luce sia della complessità e varietà dei casi esaminati, sia dell'evoluzione dei rapporti che sorreggono anche altre relazioni interpersonali. Una prospettiva più analitica, ma anche più avanzata nella lettura di questo reato, fatta propria anche dalle classificazioni internazionali, consente infatti di qualificare come femminicidi non solo quelli che avvengono nel contesto affettivo, ma anche quelli che, pur in numero minimale rispetto al macrofenomeno, si consumano in altri ambiti come quello sociale o prostitutivo.

Tutti i femminicidi esaminati si connotano per due requisiti costitutivi: il criminale di genere forma la sua identità su una relazione di dominio e controllo assoluto su una donna, unico tipo di relazione che conosce, e la violenza nei confronti di questa gli serve a riaffermare e confermare il suo potere; la donna che decide di interrompere quella relazione viene uccisa perché, in molti casi, sottraendosi ai doveri di ruolo, non solo viola una regola sociale e culturale, ma rende l'uomo che glielo ha permesso un perdente agli occhi della collettività. La sanzione diventa la morte.

Quindi le donne sono uccise non perché in sé fragili o vulnerabili, ma perché o diventano tali nella sola relazione di dominio o, al contrario, nella gran parte dei casi, con veri e propri atti di coraggio, si ribellano all'intento dei loro aggressori di sfruttarle, dominarle, possederle e controllarle.

La Commissione ha tenuto conto nella propria analisi anche dei cosiddetti femminicidi indiretti, nei quali l'uomo ha ucciso le figlie della donna con l'unica finalità di « punire » quest'ultima lasciandola in vita.

Il femminicidio, e prima ancora la violenza contro le donne di cui è l'espressione più atroce, è difficile da leggere e da sradicare perché richiede un impegno essenzialmente culturale nel decrittare i segni, normalizzati, della subordinazione delle donne che ne sono vittime e del potere diseguale, ritenuto legittimo, degli autori.

Per tutti i reati di violenza contro le donne il codice penale italiano utilizza un linguaggio neutro (chiunque, persona, ecc.) e non menziona mai la parola donna o genere. Sebbene il reato di femminicidio non sia previsto in quanto tale, cioè come morte violenta di una donna per motivi di genere, esso è punito in quanto omicidio con una pena minima di 21 anni di reclusione e con l'ergastolo quando tra l'autore e la vittima ricorrono relazioni di parentela o intimità ovvero il reato è commesso con determinate modalità. Il nostro Paese, in particolare negli ultimi anni, si è dotato di un apparato normativo avanzato per il contrasto alla violenza di genere. Ciononostante, come ha peraltro richiamato il rapporto del GREVIO 2020, le criticità che si registrano nella fase applicativa sono da ricondursi principalmente ad una inadeguata formazione degli operatori, non sempre in grado di riconoscere la violenza nella sua cornice globale, ridimensionandola a mero conflitto senza la consapevolezza delle conseguenze devastanti che possono derivarne.

Coloro che non riconoscono le espressioni che connotano la violenza di genere rischiano di non proteggere adeguatamente le vittime e i loro figli, sottovalutando i fattori di rischio, e di ostacolarne l'accesso ad una tutela che l'ordinamento offre, con evidenti ricadute in termini di sfiducia nelle istituzioni.

9.2. I RISULTATI DELL'ANALISI STATISTICA DEI FEMMINICIDI AVVENUTI NEL BIENNIO 2017-2018

Nel biennio 2017-18, secondo i dati disponibili più aggiornati⁽¹⁰⁸⁾, in Italia, le donne vittime di omicidio volontario sono state 273 (di cui 132⁽¹⁰⁹⁾ nel 2017 e 141⁽¹¹⁰⁾ nel 2018). Con lo scopo di analizzare i casi di femminicidio avvenuti in tali anni, la Commissione ha deliberato di acquisire i fascicoli relativi ai procedimenti penali presso gli uffici giudiziari italiani di merito (procure della Repubblica e tribunali/corti d'appello) riguardanti gli omicidi volontari di donne avvenuti nel suddetto biennio. Ciò allo scopo di selezionare e individuare il numero dei femminicidi, cioè degli omicidi di donne uccise in quanto donne.

A seguito di una valutazione di tutti i fascicoli acquisiti, il numero di casi che la Commissione ha ritenuto potenziali femminicidi si è attestato a 211, tutti omicidi di donne perpetrati da uomini nel corso del biennio 2017-18 (di cui 96 nel 2017 e 115 nel 2018).

Tali omicidi hanno causato un numero totale di vittime donne pari a 216.

I procedimenti penali definiti con sentenza di assoluzione dell'autore sono pari a 19 su 211. L'analisi fa dunque riferimento a 192 casi di femminicidio (di cui 81 nel 2017 e 111 nel 2018), per un totale di 197 donne uccise nel biennio (di cui 83 nel 2017 e 114 nel 2018).

9.2.1. *Distribuzione territoriale omogenea, caratteristiche di autori e vittime simili*


Non emergono particolari differenze né a livello territoriale né rispetto alle caratteristiche di autore e vittima. Il fenomeno, come d'altronde il fenomeno della violenza psicologica, fisica e sessuale, assume connotazioni trasversali. I femminicidi avvengono in comuni di ogni dimensione. Essi si distribuiscono, infatti, in modo proporzionale alla popolazione residente, come si vede in Figura 1.

⁽¹⁰⁸⁾ I dati relativi agli omicidi volontari sono suscettibili di variazione in relazione all'evolversi dell'attività di polizia e delle determinazioni dell'Autorità Giudiziaria; in ragione di ciò il Servizio Analisi Criminale del Ministero dell'interno, Dipartimento Pubblica Sicurezza, periodicamente provvede al loro confronto e aggiornamento con i dati del Sistema di Indagine (SDI).

⁽¹⁰⁹⁾ Dato aggiornato al 5/08/2021.

⁽¹¹⁰⁾ Dato aggiornato al 20/09/2021.

Figura 1. Percentuale di femminicidi (linea continua) e di residenti (linea tratteggiata) per fascia di dimensione comunale.



Anche a livello di ripartizione geografica, considerando i quozienti medi annui di vittime di femminicidio ogni 100 mila donne residenti non emergono forti differenze. La differenza tra il quoziente più alto (0,4) e quello più basso (0,3) è molto piccola.

Per quanto riguarda le età medie delle donne vittime e degli autori di femminicidio, queste sono molto vicine, pari a 51,5 anni per le prime e 52,5 anni per i secondi. Lo stesso dicasi per le età mediane⁽¹¹¹⁾, pari a 49 anni per le donne e 50 per gli autori.

Le età delle vittime, tuttavia, variano leggermente di più di quelle degli autori (Figura 2, Tabelle 1 e 2): le vittime estremamente giovani o anziane sono più di quanti siano gli autori appartenenti a queste categorie d'età (la deviazione *standard* della distribuzione delle età è pari a 20,8 anni per le vittime e 18,5 anni per gli autori). E ciò denota la condizione di fragilità in cui in una parte dei casi si trova la donna rispetto all'uomo: una donna anziana, o giovanissima, e quindi potenzialmente in una condizione tendenzialmente di maggiore debolezza fisica, ha una probabilità di essere uccisa più elevata di quanto lo sia quella che un uomo anziano, o giovanissimo, uccida.

Da notare che i quozienti più alti di femminicidi per 100.000 donne si evidenziano tra le donne anziane e di 35-44 anni. Il dato delle donne anziane è particolarmente importante perché sono meno visibili nella narrazione dei media, dove più frequentemente sono considerate le più giovani.

⁽¹¹¹⁾ L'età intermedia tra quella massima e quella minima.

Figura 2. Boxplots (o diagrammi a scatola) delle distribuzioni delle età dei 192 autori (sinistra) e delle 197 vittime (destra) di femminicidio.




Tabella 1. Distribuzione delle vittime di femminicidio per fascia d'età (da sinistra a destra: valori assoluti, percentuali, e quozienti per 100 mila residenti).

classe d'età vittima	V.A.	%	x100mila
0-13	4	2,0%	0,11
14-17	3	1,5%	0,27
18-24	14	7,1%	0,71
25-34	25	12,7%	0,77
35-44	32	16,2%	0,77
45-54	40	20,3%	0,82
55-64	20	10,2%	0,48
65+	58	29,4%	0,75
non rilevato	1	0,5%	
TOT	197	100,0%	0,64

Tabella 2. Distribuzione degli autori di femminicidio per fascia d'età (da sinistra a destra: valori assoluti, percentuali, e quozienti per 100 mila residenti).

classe d'età autore	V.A.	%	x100mila
0-13	0	0,0%	0
14-17	1	0,5%	0,09
18-24	11	5,7%	0,51
25-34	20	10,4%	0,6
35-44	39	20,3%	0,95
45-54	38	19,8%	0,79
55-64	25	13,0%	0,64
65+	52	27,1%	0,88
non rilevato	6	3,1%	
TOT	192	100,0%	0,66

La distribuzione è simile per autori e vittime anche per quanto riguarda la cittadinanza: il 78 per cento delle vittime e il 78,1 per cento degli autori ha la cittadinanza italiana, mentre il 21 per cento delle vittime e il 18,8 per cento degli autori ha una cittadinanza straniera (Tabelle 3 e 4). I femminicidi avvengono tendenzialmente all'interno delle stesse comunità di appartenenza.

L'83,9 per cento dei femminicidi viene commesso da un autore che ha la stessa nazionalità della vittima: in 136 casi sia autore che vittima sono italiani, e in 25 casi sono entrambi stranieri (Tabella 5). Quando, invece, le due nazionalità sono diverse (25 casi, il 13 per cento), sono di più i casi in cui un femminicidio è commesso da un italiano ai danni di una straniera (14 casi) piuttosto che il contrario (11 casi). Va sottolineato che il quoziente per 100.000 abitanti della popolazione straniera è più alto di quello della popolazione italiana. E ciò avviene anche per le vittime.

Tabella 3. Cittadinanza (italiana o straniera) delle 197 vittime di femminicidio (da sinistra a destra: valori assoluti, percentuali, e quozienti per 100 mila residenti).

cittadinanza vittima	V.A.	%	x100mila
Italiana	154	78%	0,55
Straniera	42	21%	1,65
non rilevata	1	1%	-
TOT	197	100%	-

Tabella 4. Cittadinanza (italiana o straniera) dei 192 autori di femminicidio (da sinistra a destra: valori assoluti, percentuali, e quozienti per 100 mila residenti).

cittadinanza autore	V.A.	%	x100mila
Italiana	150	78,1%	0,56
Straniera	36	18,8%	1,54
non rilevata	6	3,1%	-
TOT	192	100,0%	-

Tabella 5. Cittadinanza (italiana o straniera) di autore e vittima nei 192 casi di femminicidio oggetto di analisi.

cittadinanza autore	Cittadinanza vittima			
	Italiana	Straniera	non rilevata	TOT
Italiana	136	14	0	150
Straniera	11	25	0	36
non rilevata	3	2	1	6
TOT	150	41	1	192

Gli autori sono, in termini assoluti, più frequentemente romeni e marocchini (rispettivamente nove e sette autori). D'altro canto tali cittadinanze sono, insieme a quella albanese, le più numerose sul territorio italiano; e, in effetti, gli autori di femminicidio romeni e marocchini risultano essere rispettivamente, in termini di quozienti, 1,8 per 100.000 uomini romeni e 3,1 per 100.000 uomini marocchini residenti in Italia al 1° gennaio 2018.

Anche tra le vittime, vi è una significativa presenza di donne di cittadinanze romene (undici vittime, pari a 1,6 per 100.000 femmine romene residenti in Italia al 1° gennaio 2018).

Guardando alla situazione occupazionale dei 192 autori, quasi la metà di questi (il 46,4%) risultano non occupati (56 disoccupati, 32 pensionati e uno studente); gli occupati sono invece il 37,5 per cento, e per il restante 15,1 per cento (31 autori) non si conosce la condizione lavorativa.

Analizzando le singole situazioni lavorative degli occupati, la tipologia più frequente risulta essere quella di operaio (17 autori, il 23,6 per cento), seguita dagli impiegati (sette autori, il 9,7 per cento), le forze dell'ordine (sei autori, l'8,3 per cento), altri tipi di occupazione nel campo dell'agricoltura e dei trasporti, artigiani, e personale di sicurezza come guardie giurate e « buttafuori » (tutte con quattro autori, pari al 5,6 per cento del totale).

Dei disoccupati, quasi la metà (il 44,6 per cento) ha tra i 25 e i 44 anni (Tabella 6), mentre il 48,6 per cento degli occupati ha età comprese tra i 45 e i 64. In effetti, l'età media risulta più bassa per i disoccupati (44,8 anni), che per

gli occupati (48,8 anni), così come l'età mediana ⁽¹¹²⁾, pari a 42 anni per i primi e 48 per i secondi.

Tabella 6. Situazione occupazionale degli autori di femminicidio, per classe d'età.

classe d'età autore	Situazione occupazionale autore										Tot	Tot (%)
	Disoccupato	disoccupato (%)	occupato	occupato (%)	pensionato	pensionato (%)	studente	studente (%)	non rilevata	non rilevata (%)		
14-17	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	100,0%	0	0,0%	1	0,5%
18-24	5	8,9%	2	2,8%	0	0,0%	0	0,0%	4	12,9%	11	5,7%
25-34	11	19,6%	7	9,7%	0	0,0%	0	0,0%	2	6,5%	20	10,4%
35-44	14	25,0%	21	29,2%	1	3,1%	0	0,0%	3	9,7%	39	20,3%
45-54	11	19,6%	22	30,6%	0	0,0%	0	0,0%	5	16,1%	38	19,8%
55-64	6	10,7%	13	18,1%	3	9,4%	0	0,0%	3	9,7%	25	13,0%
65+	8	14,3%	7	9,7%	28	87,5%	0	0,0%	9	29,0%	52	27,1%
non rilevata	1	1,8%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	5	16,1%	6	3,1%
Tot	56	100,0%	72	100,0%	32	100,0%	1	100,0%	31	100,0%	192	100,0%

Il livello di mancate risposte sulla condizione occupazionale è molto più alto per le donne e arriva a un quarto del totale. Ciò avviene soprattutto nelle classi di età più avanzate (55 anni e più).

Il 35,5 per cento delle donne vittime di femminicidio risulta non occupata (29 disoccupate, 18 pensionate, 15 inattive, e 8 studentesse), mentre il 39,6 per cento risulta occupata (78 su 197) (Tabella 7).

Tra quelle che avevano un'occupazione, le più frequenti sono le impiegate (16 vittime, il 20,5 per cento), le badanti (15 vittime, il 19,2 per cento), le prostitute (7 vittime), le operaie (7 vittime), le infermiere (5 vittime).

Tabella 7. Situazione occupazionale delle vittime di femminicidio, per classe d'età.

classe d'età vittima	Situazione occupazionale vittima										Tot	Tot (%)		
	Disoccupata	disoccupata (%)	inattiva	inattiva (%)	occupata	occupata (%)	pensionata	pensionata (%)	studentessa	studentessa (%)			non rilevata	non rilevata (%)
0-13	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	4	50,0%	0	0,0%	4	2,0%
14-17	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	3	37,5%	0	0,0%	3	1,5%
18-24	4	13,8%	0	0,0%	7	9,0%	0	0,0%	1	12,5%	2	4,1%	14	7,1%

⁽¹¹²⁾ L'età intermedia tra quella massima e quella minima.

25-34	5	17,2%	1	6,7%	10	12,8%	0	0,0%	0	0,0%	9	18,4%	25	12,7%
35-44	4	13,8%	1	6,7%	21	26,9%	0	0,0%	0	0,0%	6	12,2%	32	16,2%
45-54	5	17,2%	2	13,3%	23	29,5%	0	0,0%	0	0,0%	10	20,4%	40	20,3%
55-64	2	6,9%	1	6,7%	14	17,9%	0	0,0%	0	0,0%	3	6,1%	20	10,2%
65+	9	31,0%	10	66,7%	3	3,8%	18	100,0%	0	0,0%	18	36,7%	58	29,4%
non ri-levata	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	2,0%	1	0,5%
Tot	29	100,0%	15	100,0%	78	100,0%	18	100,0%	8	100,0%	49	100,0%	197	100,0%ž

9.2.2 Il 57,4 per cento dei femminicidi è opera del partner, il 12,7 per cento dell'ex

La relazione che intercorre tra la donna vittima e l'autore al momento del femminicidio è fondamentale per capire le caratteristiche del fenomeno.

È possibile, su questa base, costruire una tipologia dei femminicidi suddividendoli in nove gruppi:

- partner
- ex partner
- figlio
- padre
- altro parente
- altro conoscente
- cliente / spacciatore
- autore non identificato
- autore sconosciuto alla vittima

Più della metà delle 197 donne vittime di femminicidio (113 su 197, il 57,4 per cento) sono uccise dal proprio *partner* (inteso come il marito, il compagno, il fidanzato, l'amante), che nel 77,9 per cento dei casi (88 su 113) coabitava con la donna. Il 12,7 per cento (25 donne) sono uccise, invece, dall'*ex partner* (Tabella 8). Si noti che, nei casi in cui è il *partner* a commettere il femminicidio, in 4 coppie su 10 si riscontrano nei fascicoli segnali di rottura dell'unione, in particolare nel 4,4 per cento dei casi la coppia era separata di fatto, nel 9,7 per cento la separazione era in corso e nel 23,9 per cento la donna aveva espresso la volontà di separarsi. Nella maggioranza dei casi, dunque, la rottura dell'unione non emerge dagli atti neanche come intenzione della vittima. Dunque il femminicidio si conferma come un atto di volontà di dominio e di possesso dell'uomo sulla donna al di là della possibile volontà di indipendenza e di rottura dell'unione della donna stessa.

Tra i femminicidi in ambito familiare, vi è poi un discreto numero di casi in cui a uccidere sono i figli (18 vittime, il 9,1 per cento) o i padri (9 vittime, il 4,6 per cento) delle vittime, oppure un altro parente (12 vittime, il 6,1 per cento). In totale quasi il 20 per cento.

In sette casi, invece, l'autore dell'omicidio è stato identificato come un cliente della vittima (sono quelli in cui la vittima si prostituiva), e in due casi come il suo spacciatore. In cinque casi, per finire, l'autore dell'omi-

cidio era un altro conoscente della vittima (un amico, un vicino, eccetera), in altri cinque non è mai stato identificato. Solo in un caso l'autore era ad essa sconosciuto.

Tabella 8. Le 197 vittime ripartite secondo il rapporto che avevano con l'autore al momento del femminicidio (in valori assoluti, a sinistra, e percentuali, a destra).

Femminicidio commesso da:	V.A.	%
partner	113	57,4%
ex partner	25	12,7%
figlio	18	9,1%
altro parente	12	6,1%
cliente / spacciatore	9	4,6%
padre	9	4,6%
altro conoscente	5	2,5%
autore non identificato	5	2,5%
autore sconosciuto alla vittima	1	0,5%
TOT	197	100,0%

All'interno dei nove gruppi cambia la relazione tra l'età della vittima e quella dell'autore. In Figura 3, ciascun punto rappresenta una delle 192 vittime per le quali è stato identificato l'autore, e si colloca nello spazio rispetto all'età del suo omicida (asse orizzontale) e all'età della vittima stessa (asse verticale), ed è colorato rispetto al rapporto che intercorre tra i due al momento dell'omicidio.

Si nota, così, che gli omicidi commessi dai *partner* si dispongono lungo tutta la bisettrice degli assi, a significare che, in generale, questi omicidi vengono commessi da autori di tutte le età, ai danni di vittime di tutte le età, e che queste età sono molto vicine tra loro (come, in effetti, ci si può aspettare che sia nelle coppie). Caratteristiche simili si osservano anche per gli omicidi commessi dall'*ex partner*.

Diverso, invece, il caso degli omicidi commessi da figli e padri.


Il gruppo dei femminicidi commessi dai figli ai danni delle proprie madri (in giallo in Figura 3) si colloca in alto, in corrispondenza di età elevate della vittima, ma è invece molto variabile rispetto all'età del figlio omicida: le madri, tutte anziane, hanno le stesse probabilità di essere uccise dai propri figli indipendentemente dall'età di questi ultimi.

Il gruppo dei femminicidi commessi dai padri ai danni delle proprie figlie (in arancione in figura 3), si concentra invece nella parte bassa del grafico. In questi casi, però, le età dei padri omicidi variano all'incirca come quelle delle figlie vittime, essendo comprese, le prime, nell'intervallo 40-85 anni, e le seconde nell'intervallo 0-45 anni.

Tra i femminicidi commessi da altri parenti (in rosso in figura 3) si distingue un cospicuo gruppo nella parte in alto a destra del grafico: si tratta di femminicidi commessi da autori anziani (intorno ai 70 anni) ai danni di vittime che sono leggermente più anziane (intorno agli 80 anni).

Per finire, i casi di femminicidi perpetrati da autori che sono clienti oppure spacciatori della vittima (in figura 3 aggregati e indicati in verde) si collocano, nella maggior parte dei casi (6 su 9), in corrispondenza di età sotto i 60 anni per entrambi.

Figura 3. Scatterplot delle età di autori (asse orizzontale) e vittime (asse verticale) per ciascuna delle 192 vittime di femminicidio il cui autore è stato identificato, ripartiti secondo il rapporto tra autore e vittima (nella legenda).



Oltre all'età anagrafica, a variare all'interno dei gruppi individuati sulla base del rapporto autore-vittima sono anche altre caratteristiche, sia relative alle donne uccise che agli autori del reato.

Una incidenza superiore alla media di autori stranieri si evidenzia nel gruppo di autori padri (figura 5), mentre l'incidenza delle vittime straniere è superiore alla media nei femminicidi compiuti da clienti o spacciatori (il 44 per cento delle donne vittime in questi casi è straniera), e nei casi in cui l'autore non è stato identificato (figura 4).

Figura 4. Incidenza della cittadinanza straniera della donna vittima di femminicidio nei diversi gruppi individuati sulla base del rapporto autore-vittima. L'incidenza media è indicata dalla linea tratteggiata.





Figura 5. Incidenza della cittadinanza straniera dell'autore di femminicidio nei diversi gruppi individuati sulla base del rapporto autore-vittima. L'incidenza media è indicata dalla linea tratteggiata.



Guardando alle donne che lavoravano, l'incidenza più alta si riscontra per le vittime di femminicidio compiuto dall'*ex partner*: il 60 per cento delle donne uccise dall'*ex* lavorava, contro una media pari al 40 per cento (figura 6). Incidenze più basse della media si notano invece nei due gruppi di donne uccise dai padri e dai figli; questo è coerente con le età di queste donne, che sono, rispettivamente, particolarmente giovani (quando uccise dal padre) o anziane (quando uccise dal figlio) (*cf.* figura 3).

Negli autori di femminicidio non si riscontrano, invece, grosse differenze nell'incidenza di tale caratteristica tra i diversi gruppi, con l'unica eccezione dei figli (figura 7). Tale eccezione non è tuttavia spiegata dalle età di tali autori di femminicidio, che sono molto varie (*cf.* figura 3), e può evidenziare, quindi, una situazione in cui i figli, indipendentemente dalla loro età, non avevano un'indipendenza economica e coabitavano con la madre vittima (è il caso di 11 autori dei 18 di cui si compone il gruppo, ovvero il 61 per cento).

Figura 6. Incidenza delle donne che lavoravano nei diversi gruppi individuati sulla base del rapporto autore-vittima. L'incidenza media è indicata dalla linea tratteggiata.





Figura 7. Incidenza degli autori che lavoravano nei diversi gruppi individuati sulla base del rapporto autore-vittima. L'incidenza media è indicata dalla linea tratteggiata.




9.2.3. Una caratteristica ricorrente: il suicidio dell'autore di femminicidio

Un fenomeno che appare frequente nei casi di femminicidio è il suicidio dell'autore. Dei 192 autori oggetto di questa analisi, infatti, ben 67 (il 34,9 per cento) si sono suicidati. Considerando che in Italia, nel 2018, il numero di suicidi negli uomini di età superiore ai 15 anni è stato di 2.868 (lo 0,01 per cento della popolazione residente di riferimento), questo dato diventa ancora più significativo.

Di questo gruppo di autori di femminicidio, si nota l'età elevata – quasi la metà (31 su 67, il 46,3 per cento) ha più di 65 anni (Tabella 10) – e la tendenza a coabitare con la vittima (47 su 67, il 70,1 per cento). Incrociando queste due caratteristiche, si evidenzia che il 38,8 per cento degli autori che commettono suicidio aveva più di 65 anni e conviveva con la vittima.

Figura 8. Incidenza degli autori che si sono suicidati nei diversi gruppi individuati sulla base del rapporto autore-vittima. L'incidenza media è indicata dalla linea tratteggiata.



Coerentemente con quanto appena osservato, il suicidio risulta decisamente più frequente della media tra gli autori padri della vittima (Figura 8), il 67 per cento di loro si è suicidato (quasi il doppio rispetto alla media del 36 per cento), e tra i *partner* (il 41 per cento di loro si è suicidato).

Tabella 10. Incidenza dei suicidi degli autori di femminicidio per classe d'età.


classe d'età autore	Suicidio dell'autore					
	Sì	Sì (%)	No	No (%)	Tot	Tot (%)
14-17	0	0,0%	1	0,8%	1	0,5%
18-24	2	3,0%	9	7,2%	11	5,7%
25-34	6	9,0%	14	11,2%	20	10,4%
35-44	9	13,4%	30	24,0%	39	20,3%
45-54	11	16,4%	27	21,6%	38	19,8%
55-64	7	10,4%	18	14,4%	25	13,0%
65+	31	46,3%	21	16,8%	52	27,1%
non rilevata	1	1,5%	5	4,0%	6	3,1%
Tot	67	100,0%	125	100,0%	192	100,0%

Quasi 9 autori su 10 con un porto d'armi si suicidano.

Un fattore che appare piuttosto collegato al fenomeno del suicidio degli autori di femminicidio è il possesso di un porto d'armi. Il 16,1 per cento degli autori (31 su 192) ne aveva uno, e, di essi, l'87,1 per cento (27 su 31) si è suicidato dopo l'omicidio; si tratta di una percentuale piuttosto elevata, specie se si considera il totale degli autori che si sono suicidati (67 su 192, il 34,9 per cento).

Dal punto di vista occupazionale, tra i possessori di porto d'armi figurano, tra gli altri, 11 pensionati (35,5 per cento), 4 appartenenti alle forze dell'ordine (12,9 per cento), e 3 guardie giurate (9,7 per cento).

L'incidenza del possesso di un porto d'armi è maggiore (33 per cento, contro una media del 16 per cento) nel gruppo di femminicidi compiuti dai padri delle vittime (figura 9), così come si è visto essere per il suicidio (figura 8).

Figura 9. Incidenza degli autori che avevano un porto d'armi nei diversi gruppi individuati sulla base del rapporto autore-vittima. L'incidenza media è indicata dalla linea tratteggiata.

9.2.4. Il 64 per cento degli autori ha confessato

Escludendo gli autori non identificati e quelli che si sono suicidati dopo aver compiuto il femminicidio, il 30,2 per cento degli autori (42 su 139) è fuggito dopo aver commesso il crimine, in 3 casi hanno chiamato le forze dell'ordine subito dopo il femminicidio, pur essendo fuggiti. Il 44,6 per cento (62 su 139), invece, si è fatto trovare sul luogo del femminicidio, e, tra questi, in 26 hanno chiamato da soli le forze dell'ordine. Nell'1,4 per cento dei casi (2 su 139) l'autore si è presentato direttamente ai Carabinieri per costituirsi.

Sempre escludendo gli autori non identificati e quelli che si sono suicidati dopo aver compiuto il femminicidio, il 64 per cento degli autori ha ammesso il fatto (89 su 139). Il primo momento in cui l'uomo ha confessato è stato, nella maggioranza dei casi, davanti alle forze dell'ordine (60 su 89, il 67 per cento), nell'11,2 per cento (10 su 89) davanti al pubblico ministero, nel 15,7 per cento (14 su 89) all'esito delle indagini, solo per 1 autore lo ha fatto durante il processo ⁽¹¹³⁾.

9.2.5. Autori del reato: procedimenti penali, giudiziari e dipendenze


In un terzo dei casi l'autore aveva precedenti penali o giudiziari.

Risultano 62 i casi (il 32,3 per cento di 192 totali) in cui l'autore aveva precedenti penali o giudiziari. In particolare, in 17 casi (8,8 per cento) i precedenti erano penali (e non giudiziari), in 23 (12 per cento) giudiziari (e non penali), e in 22 (11,5 per cento) l'autore aveva sia precedenti penali che giudiziari.

Inoltre, quasi un terzo (20 su 62, il 32,3 per cento) degli autori con precedenti erano anche già stati sottoposti a misure cautelari; di queste, 13 su 20 erano state emesse per reati contro la persona.

È interessante notare che l'incidenza dei precedenti penali o giudiziari negli autori è maggiore nei femminicidi opera di *ex* (48 per cento) e di spacciatori o clienti (56 per cento), oltre che nei padri (50 per cento) (figura 10).

Figura 10. Incidenza degli autori che avevano precedenti penali o giudiziari nei diversi gruppi individuati sulla base del rapporto autore-vittima. L'incidenza media è indicata dalla linea tratteggiata.



⁽¹¹³⁾ In 4 casi tale informazione non è rilevabile dai fascicoli.

Più di un quarto degli autori era dipendente da alcool, droghe, psicofarmaci o altra sostanza.

È stata rilevata anche la presenza di tre specifiche tipologie di dipendenza dell'autore – da alcol, da droga, e da psicofarmaci – più una quarta generica (altra dipendenza).

Per ben 52 autori di femminicidio (il 27,1 per cento) è stata riscontrata almeno una dipendenza (in Tabella 11 la distribuzione per età); di questi, tredici ne avevano esattamente due (e nessuno più di due).

Sensibilmente minore, invece, la dipendenza tra le 197 vittime. Di queste, infatti, solo 17 (l'8,6 per cento) avevano una dipendenza (in Tabella 12 la distribuzione per età), e per nessuna di loro se ne è attestata più di una contemporaneamente.

Per finire, sono 11 i casi in cui sia la vittima che l'autore avevano almeno una dipendenza da alcol/droga/psicofarmaci/altro, e ben 58 i casi (il 30,2 per cento di 192 totali) in cui almeno uno dei due aveva almeno una dipendenza (di questi, in 40 casi è solo l'autore dei due ad avere almeno una dipendenza, mentre in 5 casi è solo la vittima).

Tabella 11. Incidenza delle dipendenze (almeno una tra droga, alcool, psicofarmaci, altro) tra gli autori di femminicidio, per classe d'età.

classe d'età autore	Dipendenze dell'autore						Tot	Tot (%)
	Sì	Sì (%)	No	No (%)	non rilevata	non rilevata (%)		
14-17	1	1,9%	0	0,0%	0	0,0%	1	0,5%
18-24	2	3,8%	8	6,0%	1	14,3%	11	5,7%
25-34	8	15,4%	12	9,0%	0	0,0%	20	10,4%
35-44	15	28,8%	24	18,0%	0	0,0%	39	20,3%
45-54	15	28,8%	23	17,3%	0	0,0%	38	19,8%
55-64	6	11,5%	18	13,5%	1	14,3%	25	13,0%
65+	5	9,6%	47	35,3%	0	0,0%	52	27,1%
non rilevata	0	0,0%	1	0,8%	5	71,4%	6	3,1%
Tot	52	100,0%	133	100,0%	7	100,0%	192	100,0%

Tabella 12. Incidenza delle dipendenze (almeno una tra droga, alcool, psicofarmaci, altro) tra le vittime di femminicidio, per classe d'età.

classe d'età vittima	Dipendenze della vittima						Tot	Tot (%)
	Sì	Sì (%)	No	No (%)	non rilevata	non rilevata (%)		
0-13	0	0,0%	4	2,3%	0	0,0%	4	2,0%
14-17	2	11,8%	1	0,6%	0	0,0%	3	1,5%
18-24	1	5,9%	13	7,5%	0	0,0%	14	7,1%
25-34	2	11,8%	23	13,2%	0	0,0%	25	12,7%
35-44	3	17,6%	28	16,1%	1	16,7%	32	16,2%
45-54	6	35,3%	33	19,0%	1	16,7%	40	20,3%
55-64	0	0,0%	20	11,5%	0	0,0%	20	10,2%
65+	3	17,6%	51	29,3%	4	66,7%	58	29,4%
non rilevata	0	0,0%	1	0,6%	0	0,0%	1	0,5%
Tot	17	100,0%	174	100,0%	6	100,0%	197	100,0%

9.2.6. Il 28 per cento delle donne sono state uccise con modalità efferate

Complessivamente, il 37,6 per cento (74 su 197) delle donne è stato ucciso con più di una modalità. La modalità di uccisione più frequente (figura 12) è l'accoltellamento (32 per cento), seguono l'uso di armi da fuoco (25 per cento) e di oggetti contundenti usati per picchiare/colpire la donna con lo scopo di provocarne la morte. Tra gli oggetti usati, che sono stati rilevati nel 54 per cento dei casi, risultano: spranghe, tubi o pestelli di ferro (5), bastoni (5), martelli (3), asce (2), pietre (2), mazza da baseball (1), bottiglia di vetro (1), batticarne (1).

L'uccisione della donna tramite modalità efferate, ovvero con forme molto gravi di accanimento sul loro corpo (decine o centinaia di coltellate, il corpo fatto a pezzi, ecc.) sono più frequenti nei casi in cui l'omicida sia il cliente/spacciatore o un altro conoscente della donna, ma raggiungono una quota più alta della media, il 30 per cento, anche nei femminicidi per mano del *partner* (figura 11). Delle 55 donne uccise con modalità efferate, quasi la totalità (54) è stata uccisa con molteplici forme di uccisione.

Figura 11. Incidenza delle donne uccise con modalità efferate nei diversi gruppi individuati sulla base del rapporto autore-vittima. L'incidenza media è indicata dalla linea tratteggiata.




Figura 12. Percentuale di donne uccise per modalità della morte.



Nota: La somma delle percentuali è superiore a cento in quanto una donna può essere uccisa con più di una modalità.

9.2.7. Sono 169 gli orfani di femminicidio in due anni

L'indagine condotta dalla Commissione ha permesso di individuare il numero di figli rimasti orfani di madre in seguito al femminicidio perpetrato dal *partner* o dall'*ex partner* di quest'ultima. Si tratta di 169 orfani, di cui il 39,6 per cento (67 su 169) minorenni (in Tabella 13 la distribuzione per età). Del totale degli orfani, un terzo (55 su 169, il 32,5 per cento) è rimasto orfano anche del padre, essendosi egli suicidato dopo il femminicidio (in 19 su 55, il 34,5 per cento, erano anche minorenni). Questo dato è di particolare rilevanza ai fini del supporto materiale e psicologico che deve essere garantito dallo Stato alle famiglie che si prendono cura dei figli.

Complessivamente, i figli delle donne vittime sono 172, poiché tre di questi sono stati uccisi insieme alla madre. Il 74 per cento dei figli rimasti orfani di madre (125 su 169) erano della coppia, mentre nel restante 26 per cento essi erano solo della vittima.

Tabella 13. *Figli orfani di madre a causa di femminicidio, per fascia d'età.*

Classe d'età dei figli	V.A.	%
0-17	67	39,6%
19-29	32	18,9%
30+	48	28,4%
non rilevata	22	13%
Totale	169	100%

Dai fascicoli è stato possibile desumere anche il numero di figli che hanno assistito alla violenza precedentemente il femminicidio e quelli che hanno assistito al femminicidio o hanno rinvenuto il corpo della madre senza vita. Il 46,7 per cento dei figli sopravvissuti (79 su 169) aveva assistito alle precedenti violenze del padre sulla madre e, di questi, la maggioranza era minorenni (43 su 79, il 54,4 per cento).

Inoltre, il 17,2 per cento dei figli sopravvissuti (29 su 169) era presente al femminicidio, dei quali il 72,4 per cento era minorenni (21 su 29), e addirittura il 30 per cento dei figli sopravvissuti (50 su 169) ha trovato il corpo della madre (19 erano minorenni).

Se si considerano solo i figli minorenni, il 18 per cento ha vissuto l'esperienza più traumatica, non solo essendo presente al femminicidio ma anche trovando il corpo della madre.

9.2.8. *Violenza in maggioranza vissuta in totale solitudine dalle donne*

Il 63 per cento (123 su 196⁽¹¹⁴⁾) delle donne non aveva riferito a nessuna persona o autorità le violenze pregresse subite dall'uomo. È questo un dato particolarmente critico della situazione, purtroppo del tutto in sintonia con le stime emerse da altre indagini sulla violenza nel suo complesso. Denota, infatti, la grave difficoltà che le donne incontrano nel cercare aiuto e allo stesso tempo denuncia il forte ritardo delle istituzioni a investire sulla costruzione di contesti adeguati a favorire la ricerca di aiuto e di sostegno da parte delle donne. Solo il 35 per cento (69 su 196) aveva parlato della violenza con una persona vicina, il 9 per cento (18 su 196) si era rivolta ad un legale per chiedere consiglio, e il 15 per cento (29 su 196) aveva denunciato o querelato precedenti violenze o altri reati compiuti dall'autore ai suoi danni⁽¹¹⁵⁾.

Le donne che si aprono con qualcuno, segnalano, o denunciano, la violenza subita (73 su 196, il 37%) tendono a farlo, in primo luogo, con

⁽¹¹⁴⁾ In un caso il femminicidio è stato commesso ai danni di due bambine; di conseguenza si è scelto di riportare il racconto, la segnalazione o la denuncia della violenza ad opera della madre. Pertanto, il denominatore delle analisi esposte in questa sezione è pari a 196 (la madre agisce per conto delle due figlie vittime), e non 197.

⁽¹¹⁵⁾ Secondo l'indagine Istat « La violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia », realizzata nel 2014, la quota di donne che, avendo subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale, hanno denunciato, è pari all'11,8%.

persone a loro vicine. Nella maggior parte dei casi (il 60 per cento, 44 su 73), tuttavia, questa esternazione non si traduce, poi, in una denuncia. Le donne che arrivano a denunciare (15 per cento, 29 su 196) si erano, nella maggior parte dei casi (il 59 per cento, 17 su 29), anche attivate su tutti, o quasi, gli altri fronti (non solo il racconto a persone vicine, ma anche la segnalazione a soggetti obbligati alla segnalazione alle autorità). Il 41,4 per cento (12 su 29) delle donne che aveva denunciato si era anche rivolta ad un legale per chiedere consiglio, mentre il 13,8 per cento (4 su 29) si era rivolta ad un CAV.

Figura 13. Incidenza delle donne che avevano esternato la violenza subita nei diversi gruppi individuati sulla base del rapporto autore-vittima. L'incidenza media è indicata dalla linea tratteggiata.



Dei soggetti, che, come detto, hanno l'obbligo di segnalare la violenza alle autorità competenti, quelli cui le donne si sono rivolte di più sono i servizi sociali (15 donne), il pronto soccorso (13 donne) e il medico di base (9 donne).

Ad ogni modo, vista l'incidenza non trascurabile delle segnalazioni fatte a tali soggetti da parte delle donne vittime di femminicidio, va sottolineata l'importanza dell'adozione di strumenti di formazione che preparino in particolar modo i medici di base, il personale di pronto soccorso, gli operatori e le operatrici dei servizi sociali e del sistema scolastico, in merito al tema della violenza di genere e domestica.

Guardando agli argomenti adottati nel riferire della violenza, la maggior parte delle donne segnala di temere per la propria vita (il 60 per cento, 43 su 73), di avere subito minacce di morte (il 53,4 per cento, 39 su 73), di percepire il soffocante senso di possesso dell'uomo (il 43,8 per cento, 32 su 73), di avere verificato una *escalation* della violenza (il 30,1 per cento, 22 su 73), di sapere che l'uomo aveva un'arma (il 20,5 per cento, 15 su 73). In due casi, poi, la donna segnala l'intento suicida dell'uomo, e in un solo caso di essere stata dissuasa dai familiari dal denunciare.

Delle donne che avevano riferito della violenza, il 75 per cento aveva figli (53 su 71⁽¹¹⁶⁾).

⁽¹¹⁶⁾ Si escludono dal conteggio le donne uccise dai propri figli.


Queste ultime, nel riferire della violenza alle Autorità o alle persone vicine, avevano comunicato:

in 26 casi (il 49 per cento), di temere per la vita dei figli, oltre che per la propria;

in 6 casi (l'11,3 per cento), di temere che se avessero denunciato gli avrebbero potuto « togliere i figli ».

Il racconto a persone vicine che, come detto, costituisce la prima e, troppo spesso, anche l'unica esternazione della violenza subita da parte della donna, viene fatto per lo più ad un'amica (58 per cento), alla madre (48 per cento), o ad altre parenti femmine (45 per cento) (figura 14). In questo emerge come fondamentale il ruolo che possono avere tante donne che entrano in contatto con parenti o amiche che subiscono violenza nell'attivarsi per supportarle nel contatto con centri specializzati come i centri antiviolenza o servizi pubblici.

Figura 14. Percentuali di donne che avevano raccontato la violenza a persone vicine, per tipologia di persona vicina.



Nota: La somma delle percentuali è superiore a cento in quanto la donna poteva raccontare la violenza a più di una tipologia di persona.

Poche donne si rivolgono a un legale, e se lo fanno si tratta di avvocate civiliste.

Soltanto 18 donne su 197 (il 9 per cento) si erano rivolte a un legale per chiedere consiglio. In particolare, la quasi totalità si era rivolta ad un avvocato/a civilista (17 su 18), in due terzi donna. Solo 5 donne si sono rivolte anche a un/una penalista (in tre casi si trattava di una donna e in due di un uomo), e una donna si è rivolta esclusivamente a una penalista (donna). Le donne, quindi, tendono a rivolgersi di rado a legali per chiedere consiglio e quando lo fanno si rivolgono prevalentemente a civiliste donne.

Risulta poi che soltanto cinque donne su 29 che avevano sporto denuncia/querela (il 17 per cento) fossero seguite da un avvocato/a come persona offesa dei reati denunciati. In quattro casi l'avvocata era donna, in un caso non si possiede questa informazione.

Solo il 2,5 per cento delle donne (5 su 197) si era rivolta a un CAV, ed era stata seguita, in media, per tre mesi ⁽¹¹⁷⁾. Nella maggior parte dei casi (tre su cinque) la donna aveva avuto contatto con un'operatrice, in un caso sia con un'operatrice che con una psicologa, in un caso con la presidente, ma in nessun caso con una avvocatessa. Tuttavia, quattro delle cinque donne che si erano rivolte a un CAV si erano anche rivolte ad un legale per chiedere consiglio.

9.2.9. Solo il 15 per cento delle vittime aveva denunciato precedenti violenze


Solo il 15 per cento (29 su 196) delle donne aveva sporto denuncia/querela per precedenti violenze o altri reati compiuti dall'autore ai propri danni.

Le denunce/querelle, quindi, avvengono in pochi casi, ma spesso, quando avvengono, si susseguono. Infatti, il 58,6 per cento delle donne che avevano sporto denuncia ne aveva sporta più d'una e, addirittura, il 34,5 per cento 3 o più. Il numero medio di denunce/querelle per femminicidio risulta pari a 2,3, e la mediana pari a 2.

Inoltre, quando la donna sporge denuncia, spesso lo fa per più di un reato, con una media di 1,5 reati per denuncia.

I reati maggiormente denunciati ⁽¹¹⁸⁾, considerando tutto l'insieme delle denunce, sono: maltrattamenti in famiglia ⁽¹¹⁹⁾ (29 per cento), minaccia ⁽¹²⁰⁾, anche grave/con arma ⁽¹²¹⁾ (27 per cento), lesioni personali ⁽¹²²⁾ (16 per cento), atti persecutori ⁽¹²³⁾ (11 per cento) e violenza sessuale ⁽¹²⁴⁾ (7 per cento).

Figura 15. Incidenza delle donne che avevano sporto denuncia nei diversi gruppi individuati sulla base del rapporto autore-vittima. L'incidenza media è indicata dalla linea tratteggiata.



⁽¹¹⁷⁾ Una donna per 2 mesi, una per 3, una per 4, e per le restanti due donne non si possiede questa informazione.

⁽¹¹⁸⁾ Coprono l'89% dei reati denunciati dalle donne.

⁽¹¹⁹⁾ Art. 572 c.p.

⁽¹²⁰⁾ Art. 612 c.p.

⁽¹²¹⁾ Art. 612 comma 2 c.p.

⁽¹²²⁾ Art. 582 c.p.

⁽¹²³⁾ Art. 612-bis c.p.

⁽¹²⁴⁾ Art. 609-bis c.p.

L'86 per cento delle donne che aveva denunciato aveva dei figli. La gran parte di queste donne (21 su 25 madri) aveva indicato nella denuncia di avere dei figli.

Il 79 per cento delle donne che aveva denunciato (23 su 29) aveva indicato nella denuncia di temere per sé o per i figli.

Analizzando le denunce sporte dalle donne nel tempo, per quanto riguarda le 29 prime denunce i reati più denunciati sono quelli di maltrattamenti in famiglia (35 per cento), lesioni personali (23 per cento) e minaccia, anche grave/con arma (18 per cento). In sette casi su 29 (24,1 per cento) la donna ha successivamente rimesso la querela e, in particolare, in quattro casi su sette ha rimesso la querela anche per reati procedibili d'ufficio o con querela irrevocabile⁽¹²⁵⁾.

Nelle diciassette seconde denunce, dopo i maltrattamenti in famiglia (33 per cento) i reati più denunciati sono le minacce, anche gravi/con arma (26 per cento) e, a seguire, le lesioni personali (15 per cento). Qui le remissioni di querela sono state 3 su 17 (18 per cento).

Infine, nelle dieci terze denunce, dopo i reati di minacce, anche gravi/con arma (33 per cento) e di maltrattamenti in famiglia (27 per cento), assumono un peso significativo i reati di violenza sessuale (13 per cento) e atti persecutori (13 per cento). Una donna su 10 rimette querela dopo la terza denuncia.

Per sporgere la prima denuncia, il 66 per cento delle donne si è rivolta ai Carabinieri, il 24 per cento alla Polizia di Stato e il 10 per cento sia ai Carabinieri, sia alla Polizia di Stato.

In media, tra la prima denuncia e il femminicidio passano circa 2,4 anni: nel 75 per cento dei casi, infatti, tale tempo è inferiore agli 835 giorni (circa 2,3 anni). La mediana, tuttavia, è sensibilmente minore, e inferiore all'anno (pari a 324 giorni). Vi sono, poi, sei casi in cui tra la denuncia e la morte della donna trascorre un tempo che si attesta ben al di sopra dei quattro anni. Non appare, tuttavia, un legame tra questo dato e il numero di denunce sporte dalla donna.

9.2.10. Archiviazione nel 37 per cento dei casi, rito abbreviato nell'81,2 per cento dei processi

Un primo aspetto da tenere in considerazione è che, dei 211 casi in analisi, in 79 casi (37 per cento) vi è stata archiviazione; di queste archiviazioni, il 73 per cento (58 casi su 79) è dichiarata per morte del reo. Dei restanti, in 5 casi l'autore è rimasto ignoto, e i rimanenti non chiari. Nelle Tabelle 14 e 15, sono riassunti alcuni dettagli riguardanti i provvedimenti di archiviazione, per sesso del pubblico ministero e del giudice per le indagini preliminari, rispettivamente, dalle quali non emergono differenze significative tra i due gruppi.

⁽¹²⁵⁾ Nello specifico per i reati: maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate e violenza sessuale.

A parte i processi ancora in corso, si contano poi quattro processi sospesi per incapacità d'intendere e di volere dell'imputato (dei quali due avevano disturbi psichiatrici documentati), e 120 arrivati a sentenza (dei quali due sentenze per morte del reo, escluse dalla successiva analisi).

Nella maggior parte dei casi arrivati a sentenza (95 su 118, l'80,5 per cento) è stato adottato il rito abbreviato (con legge successiva tale possibilità è stata eliminata); in 19 casi il rito abbreviato è stato condizionato alla perizia psichiatrica per il 79 per cento (15 su 19), o all'esame testimoniale per il 5 per cento (un solo caso su 19). In tre tre casi l'informazione non è stata rilevata.

Tabella 14. Provvedimenti di archiviazione (motivato o su stampato) per sesso del PM, e totali.

Sesso del PM	Provvedimento del PM						Tot	Tot (%)
	motivato	motivato (%)	su stampato	su stampato (%)	non rilevato	non rilevato (%)		
F	28	63,6%	14	31,8%	2	4,5%	44	100,0%
M	22	62,9%	13	37,1%	0	0,0%	35	100,0%
Tot	50	63,3%	27	34,2%	2	2,5%	79	100,0%

Tabella 15. Provvedimenti di archiviazione (motivato o su stampato) per sesso del GIP, e totali.

Sesso del GIP	Provvedimento del GIP						Tot	Tot (%)
	motivato	motivato (%)	su stampato	su stampato (%)	non rilevato	non rilevato (%)		
F	8	19,0%	34	81,0%	0	0,0%	42	100,0%
M	4	12,5%	28	87,5%	0	0,0%	32	100,0%
non rilevato	0	0,0%	3	60,0%	2	40,0%	5	100,0%
Tot	12	15,2%	65	82,3%	2	2,5%	79	100,0%

9.2.11. Sentenze di condanna e applicazione delle attenuanti

Nelle sentenze definitive sono più numerose le condanne inferiori ai 20 anni di quelle superiori ai 30.

Gli esiti definitivi dei 118 processi arrivati a sentenza sono: 98 sentenze di condanna (81,5 per cento), 19 assoluzioni (16 per cento) e 1 patteggiamento.

Di queste 118 sentenze, 98 sono da considerarsi definitive, e comprendono 81 condanne e 17 assoluzioni, mentre 20 sono ancora pendenti, e comprendono 17 condanne, due assoluzioni e un patteggiamento.

In Tabella 16 è riassunta la distribuzione delle pene comminate dai giudici nelle 98 sentenze definitive, e nelle 20 sentenze non definitive. Si nota come a fronte di un reato così grave, la somma delle sentenze definitive di ergastolo e di condanna a 30 anni (35,7 per cento) sia più bassa della somma delle sentenze di pena inferiore ai 20 anni (40,8 per cento). La stessa situazione si osserva nelle 20 sentenze ancora non definitive (dove tali percentuali sono rispettivamente pari al 35 per cento e al 45 per cento). Ciò è dovuto ad un frequente utilizzo del rito abbreviato (79,6 per cento dei processi), possibilità ora eliminata per legge nei casi di omicidio aggravato, che abbatteva di un terzo la pena, nonché delle attenuanti, concesse nel 28,6 per cento dei casi ⁽¹²⁶⁾ (28 delle 98 sentenze finali di condanna/patteggiamento).

Tabella 16. Decisioni dei giudici relative alle 98 sentenze definitive (32 in primo grado e 66 in secondo grado) e 20 sentenze non definitive.

	Sentenze		Sentenze pendenti	
	V.A.	%	V.A.	%
Ergastolo	13	13,3%	4	20,0%
30 anni	22	22,4%	3	15,0%
Da 29 a 25 anni	0	0,0%	1	5,0%
Da 24 a 21 anni di reclusione	4	4,1%	1	5,0%
Da 20 a 15 anni di reclusione	29	29,6%	4	20,0%
Sotto 15 anni di reclusione	11	11,2%	5	25,0%
0 anni (assoluzione)	17	17,3%	2	2,0%
non rilevata	2	2,0%	0	0,0%
Tot	98	100,0%	20	100,0%

Le motivazioni più frequenti dell'applicazione di tali attenuanti ⁽¹²⁷⁾, che si possono presentare anche più d'una alla volta, sono: la confessione (18 casi), l'incensuratezza ⁽¹²⁸⁾ (9 casi), la condotta processuale (sette casi), l'età dell'imputato (cinque casi), il pentimento (due casi). A queste si aggiungono: il basso quoziente intellettuale dell'imputato, il suo « essere un ottimo lavoratore e molto attaccato alla famiglia », la sua condizione depressiva, i suoi disturbi della personalità, la sua emarginazione, i problemi economici e di salute della moglie.

⁽¹²⁶⁾ 5 generiche prevalenti, 20 generiche equivalenti e 3 generiche subvalenti.

⁽¹²⁷⁾ Informazione che è disponibile per 25 delle 28 sentenze.

⁽¹²⁸⁾ Da notare che l'incensuratezza non può essere l'unica ragione della concessione delle attenuanti generiche, per espresso divieto di legge, ma è un requisito valorizzabile (e valorizzato da giudici) solo e sempre insieme ad altri.

Primo grado di giudizio: in un terzo dei casi il Giudice concede le attenuanti.

Nelle sentenze di primo grado, risultano 99 condanne da parte dei giudici (84 per cento), 18 assoluzioni (15,2 per cento) e un patteggiamento.

Come si nota dalla Tabella 17, le pene richieste dal pubblico ministero sono decisamente più alte rispetto a quelle poi inflitte dal giudice, con un totale del 65,7 per cento di richieste sopra i 30 anni di carcere nel primo caso, a fronte di un 45,5 per cento delle stesse emesse dal Giudice.

In particolare, la percentuale di ergastoli si dimezza, e quella sotto i 15 anni raddoppia.

Non emergono differenze statisticamente significative in base al sesso dei pubblico ministero e dei giudici nelle loro decisioni (Tabelle 18 e 19).

Tabella 17. Pene richieste dai PM (a sinistra) e applicate dai Giudici (a destra) nelle condanne in primo grado.

	Conclusioni PM		Conclusioni Giudice (1° grado)	
	V.A.	%	V.A.	%
Ergastolo	36	36,4%	17	17,2%
30 anni	29	29,3%	28	28,3%
Da 29 a 25 anni	1	1,0%	1	1,0%
Da 24 a 21 anni di reclusione	6	6,1%	6	6,1%
Da 20 a 15 anni di reclusione	15	15,2%	33	33,3%
Sotto 15 anni di reclusione	7	7,1%	13	13,1%
non rilevato	5	5,1%	1	1,0%
Tot	99	100,0%	99	100,0%

Tabella 18. Conclusioni dei PM nelle 118 sentenze, distinte per sesso del PM.

Sesso PM	Conclusione PM						Tot	Tot (%)
	Con-danna	Con-danna (%)	Assolu-zione	Assolu-zione (%)	non ri-levata	non ri-levata (%)		
F	35	81,4%	8	18,6%	0	0,0%	43	100,0%
M	61	87,1%	9	12,9%	0	0,0%	70	100,0%
non ri-levato	3	60,0%	0	0,0%	2	40,0%	5	100,0%
Tot	99	83,9%	17	14,4%	2	1,7%	118	100,0%

Tabella 19. Decisioni dei Giudici nelle 118 sentenze, distinte per sesso del Giudice.

Sesso Giudice	Decisioni Giudice							Tot	Tot (%)
	Con-danna		Con-danna (%)	Asso-lu-zione	Asso-lu-zione (%)	Pat-teg-gia-mento	Pat-teg-gia-mento (%)		
F	36		83,7%	7	16,3%	0	0,0%	43	100,0%
M	60		84,5%	10	14,1%	1	1,4%	71	100,0%
non rilevato	3		75,0%	1	25,0%	0	0,0%	4	100,0%
Tot	99		83,9%	18	15,3%	1	0,8%	118	100,0%

I reati contestati dal pubblico ministero in primo grado sono riassunti in Tabella 20. Si nota che sui 118 omicidi, in un terzo dei casi viene contestata la premeditazione, e in altrettanti i motivi abietti o futili (ad esempio la gelosia), e in un caso su cinque la crudeltà.

Le decisioni dei giudici in primo grado riguardo le 99 sentenze di condanna (escluse le 18 assoluzioni e il patteggiamento), invece, hanno escluso la premeditazione nel 15 per cento delle sentenze di condanna (15 su 99), e la crudeltà nel 9 per cento (Tabella 21).

Inoltre, in 32 casi (32,3 per cento) sono state applicate delle attenuanti⁽¹²⁹⁾ – le cui motivazioni più frequenti sono: la confessione (20 casi), l'incensuratezza⁽¹³⁰⁾ (quattordici casi), la condotta processuale (undici casi) dell'imputato, la sua età (quattro casi), il suo pentimento (tre casi) – e in nove casi (9,2 per cento) è stato riconosciuto un vizio parziale di mente.

In questi ultimi nove casi in cui è stato riconosciuto un vizio parziale di mente, è sempre stata condotta una perizia psichiatrica (quasi sempre nel corso delle indagini in incidente probatorio – sette casi su nove– e in due casi disposta dal giudice d'ufficio), e in sei casi su nove anche una consulenza tecnica psichiatrica (in cinque casi sia del pubblico ministero che della difesa).

Tabella 20. Reati contestati dal pubblico ministero nelle 118 sentenze.

Reato contestato dal PM	V.A.	%
art. cp 575 (Omicidio)	112	95,7%
Contro coniuge o persona legata da legame affettivo	61	52,1%
Premeditazione	39	33,3%

⁽¹²⁹⁾ 7 generiche prevalenti, 22 generiche equivalenti e 3 generiche subvalenti.

⁽¹³⁰⁾ Da notare che l'incensuratezza non può essere l'unica ragione della concessione delle attenuanti generiche, per espresso divieto di legge, ma è un requisito valorizzabile (e valorizzato da giudici) solo e sempre insieme ad altri.

Motivi abietti o futili	40	34,2%
Crudeltà	24	20,5%
Art. 61 n. 2 cp (l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro)	6	5,1%
Altre aggravanti	33	28,2%
Recidiva	12	10,3%
Art. 572 ultimo comma cp (il minore che assista ai maltrattamenti sia considerato persona offesa dal reato)	4	3,4%
Occultamento di cadavere	11	9,4%
Legge armi	11	9,4%
Sfruttamento della prostituzione	1	0,9%

Tabella 21. Decisioni del Giudice nelle 99 sentenze di condanna in primo grado.

Decisione del Giudice	V.A.	%
Esclusione della premeditazione	15	15,2%
Esclusione della crudeltà	9	9,1%
Esclusione di altre aggravanti	17	17,2%
Applicazione delle attenuanti generiche prevalenti	7	7,1%
Applicazione di altre attenuanti	0	0,0%
Esclusione delle attenuanti generiche	46	46,5%
Riconoscimento di infermità parziale di mente	9	9,1%
Applicazione delle attenuanti generiche equivalenti	22	22,2%
Applicazione delle attenuanti generiche subvalenti	3	3,0%
Pene accessorie diverse da quelle obbligatorie per legge	5	5,1%
Sospensione responsabilità genitoriale	11	11,1%

Nel 69 per cento dei casi (81 su 118) c'è stata costituzione di parte civile, da parte di:

- figli (52 casi su 81, 64 per cento);
- altri parenti (63 casi su 81, 78 per cento);
- associazioni di donne (11 casi su 81, 14 per cento);
- enti locali (8 casi su 81, 10 per cento).

In poco più di un caso su quattro (21 su 81, il 26 per cento), essi sono stati ammessi al patrocinio a spese dello Stato.

Nella maggior parte dei casi, l'imputato è stato detenuto in carcere durante il processo (93 su 118, il 79 per cento), mentre 13 imputati (11 per cento) sono stati sottoposti a misura di sicurezza provvisoria, 7 (6 per cento) ad altra misura cautelare, e 3 (2,5 per cento) liberi.

Inoltre, l'imputato risulta aver reso spontanee dichiarazioni nel 44 per cento dei casi (52 su 118), essersi sottoposto ad esame nel 23 per cento dei casi (27 su 118), ed aver espresso formalmente pentimento solo nell'8 per cento dei casi (9 su 118). Sono 17 gli imputati (14 per cento), poi, che sono stati ammessi al patrocinio a spese dello Stato.

9.2.12 La infermità mentale come strategia difensiva dell'autore

Nel 59 per cento (70 su 118) dei casi viene posta in dubbio la capacità di intendere e di volere dell'autore.

Al fine di accertare la capacità di intendere e di volere dell'autore, nel 59 per cento dei casi (70 su 118), è stata depositata una consulenza tecnica psichiatrica (di parte, pubblica o privata) oppure è stata richiesta perizia (affidata a un perito d'ufficio con possibilità per le parti di nominare e far partecipare propri consulenti tecnici). Tuttavia, soltanto il 30 per cento (21 su 70) di queste è poi approdata a assoluzioni per vizio totale di mente (15) o a condanne con pene diminuite per vizio parziale di mente (6).

Considerando i 118 processi definiti con sentenza⁽¹³¹⁾, una consulenza tecnica psichiatrica di parte è stata depositata in quasi la metà dei casi (57 su 118, il 48 per cento) su iniziativa:

- solo del pubblico ministero in 15 casi su 57 (26 per cento);
- solo della difesa in 21 casi su 57 (37 per cento);
- di entrambi in 15 casi su 57 (26 per cento).

Nel 37 per cento dei casi (44 su 118), poi, è stata disposta dal giudice la perizia psichiatrica:

- nel corso delle indagini in incidente probatorio in tredici casi (30 per cento);
- solo richiesta dal pubblico ministero in due casi (5 per cento);
- solo richiesta dalla difesa in otto casi (18 per cento);
- solo disposta dal Giudice d'ufficio in undici casi (25 per cento).

Vi sono poi due casi (5 per cento) in cui la perizia è stata disposta nel corso delle indagini in incidente probatorio ed è stata poi anche richiesta dal pubblico ministero, e altri due (5 per cento) in cui è avvenuta nel corso delle indagini in incidente probatorio ed è stata poi anche disposta dal giudice d'ufficio. Per i restanti sei casi, si sono avute altre combinazioni.

Appare interessante evidenziare che le 44 perizie psichiatriche disposte dal giudice:

- erano già state precedute da consulenze tecniche psichiatriche nel 70,5 per cento dei casi (31 su 44);
- non erano state precedute da alcuna consulenza tecnica psichiatrica nel 22,7 per cento dei casi (10 su 44). In questi casi, quindi, la

⁽¹³¹⁾ Sono stati esclusi i due per morte del reo.

questione viene prospettata soltanto ai fini dell'incidente probatorio o nella fase del dibattimento.

Nel restante 6,8 per cento dei casi (3 su 44) non è stato possibile rilevare l'informazione relativa alle consulenze tecniche psichiatriche precedenti.

In sintesi, con riferimento ai 118 processi definiti con sentenza, quelli in cui è stata sia depositata una consulenza tecnica psichiatrica, sia richiesta una perizia psichiatrica sono 31 (il 44 per cento). Invece, quelli in cui è stata depositata una consulenza tecnica psichiatrica e/o richiesta una perizia psichiatrica sono il 59 per cento (70 su 118).

Quanto agli esiti per questi 70 indagati/imputati, solo una minoranza (30 per cento) è stata assolta o condannata con diminuzione per vizio parziale di mente. In particolare:

- il 21,4 per cento (15 su 70) è stato assolto per vizio totale di mente (per 8 di questi 15, il 53 per cento, era stata richiesta sia la consulenza che la perizia). La metà (8 su 15) di questi imputati assolti avevano disturbi psichiatrici precedentemente documentati;

- l'8,6 per cento (6 su 70) è stato condannato con la diminuzione del vizio parziale di mente (per due terzi di questi autori era stata richiesta sia la consulenza che la perizia). Due terzi (4 su 6) di questi condannati con vizio parziale di mente avevano disturbi psichiatrici precedentemente documentati;

- il 67 per cento (47 su 70) è stato condannato (in I o II grado) senza la diminuzione del vizio parziale (per 18 di questi 47 autori, il 38 per cento, era stata richiesta sia la consulenza che la perizia). L'incidenza sul totale dei condannati (in I o II grado) senza la diminuzione del vizio parziale di mente è pari al 51 per cento (47 su 92);

- l'1,4 per cento (1 su 70) non ha ancora un giudizio in primo grado. L'incidenza sul totale dei processi senza giudizio in primo grado è pari al 17 per cento (1 su 6);

- per l'1,4 per cento (1 su 70) il processo è stato sospeso per incapacità di intendere e di volere. L'incidenza sul totale dei processi sospesi per incapacità di intendere e di volere è pari al 25 per cento (uno su 4).

Dei 70 indagati/imputati, circa un quarto (il 24,3 per cento, 17 su 70) aveva disturbi psichiatrici documentati prima dell'omicidio. Si consideri che gli autori con disturbi psichiatrici documentati si attestano al 16,1 per cento sul totale dei 118 processi definiti con sentenza.

Si evidenzia, infine, che dei 118 processi, nel 35 per cento dei casi (41 su 118) risulta siano state adottate misure di sicurezza, delle quali poco più della metà sono libertà vigilata (22 su 41, il 54 per cento), 18 sono REMS (il 44 per cento), e in un caso non è stata adottata alcuna misura di sicurezza.

Le assoluzioni per vizio totale di mente hanno un'incidenza pari al 7,6 per cento dei casi totali.

Considerando tutti i 211 casi analizzati dalla Commissione le assoluzioni sono 19, di cui 16 per vizio totale di mente, due per non aver commesso il fatto e una senza motivazione conosciuta.

L'obiettivo di questo paragrafo è mostrare le variazioni delle distribuzioni relative alle principali caratteristiche degli autori e delle vittime se si considerassero nell'analisi anche le 16 assoluzioni per vizio totale di mente.

Le assoluzioni per vizio totale di mente hanno un'incidenza pari al 7,6 per cento sul totale dei casi (16 su 211).

Il 50% degli autori assolti per vizio totale di mente (8 su 16) ha ucciso la propria madre, il 19% la propria *partner*, il 13 per cento un altro parente (Tabella 22). La distribuzione è molto diversa da quella dei non assolti ⁽¹³²⁾: in questo caso si tratta del 57 per cento di autori *partner* e del 13 per cento di *ex*.

Gli autori assolti per vizio totale di mente sono meno anziani dei non assolti: il 19 per cento aveva più di 65 anni, a fronte di un 27 per cento tra i non assolti (Tabella 23). Se si includessero nell'analisi, tuttavia, la distribuzione per età non subirebbe rilevanti variazioni.

Soltanto un autore, pari al 6,3 per cento degli autori assolti per vizio totale di mente ha cittadinanza straniera (Tabella 24). Tra gli autori non assolti la percentuale di stranieri è tre volte maggiore.

Interessante sottolineare che nessun autore assolto per vizio totale di mente si è suicidato dopo aver commesso il crimine (Tabella 25).

Risulta inferiore la quota di autori con precedenti penali o giudiziari tra gli assolti per vizio parziale di mente (Tabella 26).

Tra gli stessi 16 autori è molto elevata la quota di autori con problematiche psichiatriche (68,8 per cento), quasi sempre documentate già da prima dell'omicidio (Tabella 27).

Quasi nessuna donna uccisa da autori assolti per vizio totale di mente aveva parlato con qualcuno o aveva segnalato alle autorità competenti l'eventuale violenza subita (Tabella 28).

Tabella 22. Distribuzione del rapporto autore vittima sul totale i) delle vittime dei soli autori non assolti, ii) delle vittime degli autori non assolti e assolti*, iii) delle vittime dei soli autori assolti*.

Femminicidio commesso da:	Solo non assolti		Non assolti + Assolti*		Solo Assolti*	
	V.A.	%	V.A.	%	V.A.	%
partner	113	57,0%	116	54,0%	3	19,0%
ex partner	25	13,0%	25	12,0%	0	0,0%
figlio	18	9,0%	26	12,0%	8	50,0%
altro parente	12	6,0%	14	7,0%	2	13,0%
cliente / spacciatore	9	5,0%	10	5,0%	1	6,0%

⁽¹³²⁾ Si considerano tutti gli autori di femminicidio con l'esclusione degli assolti per vizio totale di mente, degli assolti per non aver commesso il fatto e degli assolti per motivi non conosciuti.

padre	9	5,0%	9	4,0%	0	0,0%
altro co- noscente	5	3,0%	6	3,0%	1	6,0%
autore non iden- tificato	5	3,0%	5	2,0%	0	0,0%
autore scono- sciuto alla vittima	1	1,0%	2	1,0%	1	6,0%
TOT	197	100%	213	100%	16	100%

* Ci riferisce alle sole assoluzioni per vizio totale di mente.

Tabella 23. Distribuzione dell'età dell'autore sul totale i) dei soli autori non assolti, ii) degli autori non assolti e assolti, iii) dei soli autori assolti*.*

classe d'età au- tore	Solo non assolti		Non assolti + Assolti*		Solo Assolti*	
	V.A.	%	V.A.	%	V.A.	%
0-13	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
14-17	1	1,0%	1	0,0%	0	0,0%
18-24	11	6,0%	13	6,0%	2	13,0%
25-34	20	10,0%	21	10,0%	1	6,0%
35-44	39	20,0%	44	21,0%	5	31,0%
45-54	38	20,0%	40	19,0%	2	13,0%
55-64	25	13,0%	28	13,0%	3	19,0%
65+	52	27,0%	55	26,0%	3	19,0%
non rile- vato	6	3,0%	6	3,0%	0	0,0%
TOT	192	100%	208	100%	16	100%

* Ci riferisce alle sole assoluzioni per vizio totale di mente.

Tabella 24. Distribuzione della cittadinanza dell'autore sul totale i) dei soli autori non assolti, ii) degli autori non assolti e assolti, iii) dei soli autori assolti*.*

cittadi- nanza au- tore	Solo non assolti		Non assolti + Assolti*		Solo Assolti*	
	V.A.	%	V.A.	%	V.A.	%
Italiana	150	78,1%	164	78,8%	14	87,5%
Straniera	36	18,8%	37	17,8%	1	6,3%
non rile- vata	6	3,1%	7	3,4%	1	6,3%
TOT	192	100%	208	100%	16	100%

* Ci riferisce alle sole assoluzioni per vizio totale di mente.

Tabella 25. Autori non suicidi e suicidi sul totale i) dei soli autori non assolti, ii) degli autori non assolti e assolti*, iii) dei soli autori assolti*.

suicidio autore	Solo non assolti		Non assolti + Assolti*		Solo Assolti*	
	V.A.	%	V.A.	%	V.A.	%
No	125	65,1%	141	67,8%	16	100,0%
Sì	67	34,9%	67	32,2%	0	0,0%
TOT	192	100%	208	100%	16	100%

* Ci riferisce alle sole assoluzioni per vizio totale di mente.

Tabella 26. Autori con e senza precedenti penali o giudiziari sul totale i) dei soli autori non assolti, ii) degli autori non assolti e assolti*, iii) dei soli autori assolti*.

prece- denti pe- nali o giu- diziari au- tore	Solo non assolti		Non assolti + Assolti*		Solo Assolti*	
	V.A.	%	V.A.	%	V.A.	%
No	119	62,0%	133	63,9%	14	87,5%
Sì	62	32,3%	64	30,8%	2	12,5%
non rile- vato	11	5,7%	11	5,3%	0	0,0%
TOT	192	100%	208	100%	16	100%

* Ci riferisce alle sole assoluzioni per vizio totale di mente.

Tabella 27. Autori con e senza disturbi psichiatrici (di cui documentati) sul totale i) dei soli autori non assolti, ii) degli autori non assolti e assolti*, iii) dei soli autori assolti*.

di- sturbi psi- chia- trici au- tore	Solo non assolti			Non assolti + Assolti*			Solo Assolti*		
	V.A.	%	di cui con di- sturbi docu- men- tati	V.A.	%	di cui con di- sturbi docu- men- tati	V.A.	%	di cui con di- sturbi docu- men- tati
No	160	83,3%	-	165	79,3%	-	5	31,3%	-
Sì	26	13,5%	18 (69%)	37	17,8%	27 (73%)	11	68,8%	9 (82%)
non rile- vato	6	3,1%	-	6	2,9%	-	0	0,0%	-
TOT	192	100%	-	208	100%	-	16	100%	-

* Ci riferisce alle sole assoluzioni per vizio totale di mente.

Tabella 28. Donne che avevano o meno esternato l'eventuale violenza subita sul totale i) delle vittime dei soli autori non assolti, ii) delle vittime degli autori non assolti e assolti*, iii) delle vittime dei soli autori assolti*.

la donna aveva esternato la violenza	Solo non assolti		Non assolti + Assolti*		Solo Assolti*	
	V.A.	%	V.A.	%	V.A.	%
No	124	62,9%	139	65,3%	15	93,8%
Sì	73	37,1%	74	34,7%	1	6,0%
TOT	197	100%	213	100%	16	100%

* Ci si riferisce alle sole assoluzioni per vizio totale di mente.

9.2.13. Il secondo grado di giudizio: nel 63% conferma la pena

Delle 118 sentenze in I grado (avendo escluso le due per morte del reo), 86 sono state impugnate, cioè il 73 per cento. La condanna di primo grado è stata confermata in più della metà delle sentenze (52 su 86, il 63%), mentre 14 sentenze di condanna in primo grado (15 per cento) non sono state confermate in secondo. Nei restanti 20 casi, si tratta di processi non ancora conclusi.


Nelle 14 sentenze di condanna in primo grado non confermate, si evidenziano, in secondo grado di giudizio, una assoluzione per vizio totale di mente (in primo grado diminuente del vizio parziale di mente) e 13 condanne, tutte con pene inferiori o uguali ai 20 anni di reclusione. In particolare, la media di anni di reclusione comminati in primo grado risulta pari a 18 anni e 2 mesi (mediana 18 e moda 30), ben più alta di quella in secondo grado, pari a 13 anni e 7 mesi (mediana 18 e moda 18). In effetti, dal primo al secondo grado le condanne delle 14 sentenze diminuiscono in media di 4 anni e 3 mesi (mediana 2 e moda 2) (Tabella 29).

Tabella 29. Pene relative alle 14 sentenze che sono cambiate nel passaggio dal primo al secondo grado.

	Pena I grado (anni)	Pena II grado	Diff. pena tra I e II grado
	20 anni	18 anni	- 2 anni
	19 anni e 4 mesi	17 anni e 8 mesi	- 1 anno e 8 mesi
	30 anni	18 anni	- 12 anni
	30 anni	16 anni	- 14 anni
	4 anni e 6 mesi	8 anni	+ 3 anni e 6 mesi
	16 anni	13 anni	- 3 anni
	16 anni	14 anni	- 2 anni
	30 anni	20 anni	- 10 anni

	20 anni	18 anni	- 2 anni
	10 anni	9 anni e 4 mesi	- 8 mesi
	17 anni	14 anni e 6 mesi	- 2 anni e 6 mesi
	10 anni	9 anni e 4 mesi	- 8 mesi
	10 anni	0 anni	- 10 anni
	24 anni	20	- 4 anni
Media	18 anni e 2 mesi	13 anni e 7 mesi	- 4 anni e 3 mesi
Mediana	18 anni	18 anni	- 2 anni
Moda	30 anni	18 anni	- 2 anni

Figura 16. Flow chart dei 211 casi analizzati dalla Commissione femminicidio.



9.3. LA FASE DELLE INDAGINI: CRITICITÀ E BUONE PRASSI

Dalla lettura degli atti della fase investigativa sono emersi alcuni tratti comuni delle indagini concernenti i femminicidi a prescindere dalla loro specifica tipologia (femminicidi intimi, familiari, in ambito prostitutivo). In molti casi si tratta di criticità legate alla insufficiente ricerca del « movente di genere ». Come in parte già ricordato, con tale espressione si intende la ricerca di un eventuale rapporto di continuativa sopraffazione dell'autore nei confronti della vittima; del motivo di odio di genere che muove il delitto; delle antecedenti violenze patite in silenzio dalla donna spesso in un contesto socio-culturale omertoso o sminuente, nel quale matura il

femminicidio, come epilogo punitivo a fronte della « ribellione » femminile al ruolo di soggezione impostole in quanto donna.

Emblematico di tale criticità e quindi del mancato accertamento del movente di genere è uno dei casi di femminicidio esaminati, nel quale il Pubblico Ministero ha ritenuto plausibile il movente indicato dall'indagato, ritenendo l'uccisione di una donna prostituita determinata « dallo stato di forte bisogno economico dell'uomo ».

Con specifico riguardo al movente, l'analisi dei casi ha mostrato come di frequente l'attività investigativa si sia focalizzata esclusivamente sull'accertamento del fatto e sull'individuazione degli autori, senza però tenere conto del contesto e in particolare del tipo e della qualità della relazione con la vittima. Scarsa attenzione è poi riservata non solo alla ricerca di eventuali violenze precedenti, anche di carattere psicologico, nonché all'accertamento della personalità della vittima e del suo contesto (condizioni economiche, culturali, religiose, di età, di salute, professionali, dipendenze, ecc.). Al contrario, nelle indagini sembra tenersi in ampio conto dei problemi di tipo economico o collegati alla salute o alle condizioni psichiatriche dell'autore o della vittima (specie quando si tratta di uccisione di donne anziane o malate).

Per quanto riguarda le modalità delle indagini, i fascicoli esaminati mostrano un frequente ridimensionamento a « conflittualità familiare » delle violenze – laddove emerse o accertate – precedentemente patite dalla vittima e a « gelosia » dell'ossessivo controllo esercitato sulla donna. Risulta inoltre come siano state adottate, nelle indagini, modalità investigative non specifiche, ma ordinarie, cioè applicabili a qualsiasi omicidio, volte a verificare la dinamica della morte come fatto singolo ed episodico (orario, modalità dell'uccisione, numero di colpi inferti sul corpo della vittima, ecc.), anche con lunghe e complesse consulenze tecniche (balistiche, autoptiche, ecc). Non sempre, inoltre, le indagini sono state condotte da pubblici ministeri appartenenti a gruppi specializzati in violenza di genere. Una eccessiva valorizzazione è stata in taluni casi riconosciuta ai problemi depressivi o ai disagi psichiatrici degli autori del femminicidio, fondati sulle loro sole dichiarazioni o su quelle dei figli (qualificando come disturbi anche semplici problemi del sonno o dell'umore per i quali avevano solo consultato il medico di famiglia) ed utilizzati per sollevare il dubbio circa la loro capacità di intendere e di volere al momento del fatto.

Da ultimo, alcune criticità sono state ravvisate sul piano della acquisizione probatoria. In particolare in alcuni casi non sono stati formulati specifici quesiti per le autopsie volti a cercare il « movente di genere » ovvero sia le eventuali violenze sessuali, il livello di crudeltà e gratuità della violenza esercitata dall'autore, il numero di colpi inferti, le parti del corpo interessate da questi, l'assenza di una relazione tra la zona colpita e l'effetto mortale, il grado di forza per vincere la resistenza avvenuta con fratture e lesioni delle ossa della vittima, segni di difesa di questa, eventuali precedenti accessi al pronto soccorso con l'acquisizione di certificazioni mediche, la durata dell'aggressione rispetto all'evento morte.

Altrettanto scarsamente accertate sono le precedenti violenze dell'autore del femminicidio nei confronti della vittima o di altre donne quando

l'uomo risulta affetto da una patologia psichiatrica grave o dichiara di avere sentito delle « voci ». In alcuni dei casi esaminati peraltro si è proceduto all'immediata nomina di un consulente tecnico, ritenendo evidentemente che vi fosse un diretto rapporto tra la malattia o il disagio mentale e il delitto, anche in assenza di evidenze o anche a fronte di precedenti violenze contro le donne (la stessa vittima o altre donne).

Una ulteriore criticità sempre sul piano probatorio rilevata nell'analisi dei fascicoli di femminicidio acquisiti, è relativa alla assunzione di dichiarazioni da persone informate sui fatti: infatti, in molti casi sono state acquisite dichiarazioni di amici, parenti e datori di lavoro del solo autore ovvero di persone che conoscono solo in apparenza le reali relazioni tra vittima ed autore. Peraltro le dichiarazioni dei figli, anche minorenni, della vittima non in tutti i casi sembrano essere state acquisite con modalità adeguate e protettive.

A ciò si aggiunga che in molti casi le autorità procedenti non hanno adeguatamente acquisito alcune informazioni necessarie ad inquadrare la relazione tra autore e vittima, tra le quali l'esistenza o meno di una separazione in atto; le modalità dell'affidamento concordato o richiesto dei figli; gli eventuali problemi, e le loro cause, nell'esercizio del diritto visita dei figli da parte del padre; il rapporto dell'uomo con i figli, il loro mantenimento economico ed il ruolo educativo e affettivo svolto.

Dall'esame dei fascicoli emerge un frequente ricorso all'utilizzo di un linguaggio emozionale, per cui l'omicidio della donna viene apostrofato come « insano gesto » o « tragedia familiare ».

Al fine di migliorare la risposta dell'apparato giudiziario penale sulla violenza contro le donne, il GREVIO ha invitato le autorità italiane a raccogliere e diffondere buone pratiche esistenti nel Paese, che dimostrino come i meccanismi normativi a disposizione possono essere utilizzati al meglio nel rispetto di quanto prescritto dalla Convenzione di Istanbul.

In questa prospettiva la Commissione ha riscontrato alcune prassi positive relative sia all'inquadramento delle indagini, che ne ha consentito un esito adeguato e rispondente ai principi sanciti dalla Convenzione di Istanbul, sia al loro positivo svolgimento.

Un primo nucleo di positive prassi si riscontrano con riguardo all'inquadramento delle indagini che ricostruiscono correttamente il ciclo della violenza. In particolare, in alcuni dei casi considerati le indagini, anche ai fini di una puntuale descrizione del reato nel capo di imputazione con la contestazione delle numerose aggravanti previste dal codice penale, hanno accertato e valorizzato tutti gli elementi di fatto utili per la sua qualificazione come: l'inquadramento del femminicidio nel contesto socio-familiare in cui era stato commesso, evitandone la lettura di fatto episodico, imprevedibile ed isolato; la pianificazione del delitto (avere acquistato armi, avere portato i bambini presso parenti, avere svolto ricerche su internet sulle modalità della morte, ecc.); i fattori contestuali alla commissione del delitto, a partire dalla efferatezza delle modalità con cui l'uomo aveva infierito sul corpo della vittima o alla presenza dei bambini piccoli e alla loro reazione; la valutazione di eventuali patologie psichiatriche dell'indagato non come cause di riduzione o esclusione dell'imputabilità, ma al più acceleratori, con

altri fattori (alcol, droghe, precedenti violenze subite, ecc.), di rischi di violenza; gli indicatori successivi al femminicidio come i comportamenti volti a depistare le forze dell'ordine, ad ottenere il consenso sociale colpevolizzando la vittima con motivazioni rappresentative di un retroterra culturale di dominio e sopraffazione; i segni di aggressività dell'autore espressi nella rottura di mobili, di suppellettili, di oggetti che avevano un significato sentimentale per le vittime e nelle violenze su animali domestici cui queste erano legate; le espressioni di odio, rabbia, vendetta, disprezzo, umiliazione, spirito punitivo da parte del contesto familiare o socio-culturale nei confronti della vittima sia come persona, ma soprattutto come donna, per avere violato una regola di ruolo, specie in caso di separazione; l'anamnesi medico sanitaria della vittima ovverosia l'acquisizione di tutte le informazioni disponibili non solo sulla violenza direttamente subita, cioè accessi al pronto soccorso o in ospedale (anche per tentativi di suicidio), ed anche delle patologie sofferte, sul piano fisico e psicologico, per l'esposizione all'aggressione e al controllo permanente dell'uomo violento; le condizioni comportamentali, emotive e fisiche dei figli le cui alterazioni sono in grado di determinare la profondità della violenza esercitata dal padre su loro stessi e sulla madre; la ricerca, nel caso di scomparsa della vittima, fin dall'inizio, del « movente di genere » in quanto la sparizione del corpo di una donna è una delle modalità diffuse per commettere un femminicidio, proprio per realizzare la brutalizzazione e la grave violazione dell'identità che connota questi reati.

Un secondo ordine di positive prassi afferisce alle specifiche modalità di svolgimento delle indagini. In non pochi casi le autorità procedenti hanno applicato modalità investigative specifiche, e non routinarie, in quanto volte alla ricerca del « movente di genere », cioè all'esistenza di una condizione di assoggettamento della vittima a condotte sopraffattorie dell'uomo e di violenze antecedenti, anche solo confidate; si sono avvalse di Polizia giudiziaria formata sul fenomeno della violenza di genere, anche nei centri più piccoli; hanno riservato una particolare attenzione nel caso le violenze fossero state subite dalla vittima anche alla presenza di figli minorenni; hanno riportato fatti, evitando di indulgere in convincimenti soggettivi circa la ragione del femminicidio come gelosia, frustrazione, rabbia, risentimento; non hanno ridimensionato i maltrattamenti precedentemente denunciati dalle vittime come banali liti familiari; hanno ricercato le informazioni utili a descrivere la vittima a partire dalla professione svolta, dalle sue frequentazioni, dai suoi interessi, dagli sport praticati, dalla sua effettiva autonomia, ecc.; hanno acquisito informazioni da persone vicine alla donna (amiche, colleghe, sorelle, persone che non avevano rapporti diretti con il marito, avvocati civilisti) che ne avevano ricevuto le confidenze circa il suo stile di vita, le sue rinunce, i maltrattamenti o le violenze sessuali subite, le sue paure; hanno ascoltato le dichiarazioni dei figli della coppia o della sola vittima (specie quando adulti), circa il clima familiare, il rapporto tra i genitori e quello loro con il padre, la mancanza di rispetto, la soggezione e la svalutazione della donna uccisa; hanno analizzato i rapporti interni alla coppia sotto il profilo economico (chi utilizzava il conto corrente facendo prelievi, chi disponeva del denaro guadagnato, chi poteva fare acquisti

importanti in autonomia, a chi erano intestati i beni, ecc.), e accertando a chi spettasse la gestione e la cura dei figli, delle incombenze domestiche, delle relazioni con i rispettivi parenti, ecc; hanno acquisito: precedenti denunce della vittima nei confronti dell'autore dell'atto criminale o dei parenti di questi; certificati medici, suoi o dei figli, di accesso presso gli ospedali della zona o strutture come consultori o centri antiviolenza; hanno posto quesiti per le autopsie volti ad accertare non solo le cause della morte ma gli elementi connotanti la violenza di genere a seconda del tipo di femminicidio (l'ira sadica per quelli sessuali e nei confronti di persone prostitute, le parti del corpo attinte e il numero gratuito di colpi per quelli intimi, i segni di pregresse violenze, ecc.); hanno verificato dove si trovassero gli orfani al momento del femminicidio (se avessero assistito o sentito le grida di aiuto della madre), come avessero reagito, a chi fossero stati affidati immediatamente dopo l'evento delittuoso e da chi successivamente presi in carico dal punto di vista psicologico e sanitario; hanno comunicato con il giudice civile, nel corso della separazione, per evitare provvedimenti confliggenti a tutela della vittima e dei suoi figli; hanno utilizzato negli atti una terminologia strettamente giuridica e non emozionale come raptus, evento fatale, ecc.; hanno infine inquadrato quella che il contesto definisce erroneamente gelosia come un atto di dominio secondo i principi individuati dalla Convenzione di Istanbul per come interpretata dalla Corte di Cassazione.

9.4. GLI INTERVENTI NECESSARI

La Convenzione di Istanbul stabilisce, per la prima volta in Europa, *standard* giuridicamente vincolanti per prevenire la violenza nei confronti delle donne, proteggere le vittime e punire gli autori di tali reati, partendo dal presupposto, riportato nel Preambolo, che si tratti di una violazione dei diritti umani la cui radice è costituita da strutture sociali e culturali egemoniche nelle relazioni tra generi, che pesano fortemente nei rapporti sociali, e che relegano le donne in ambiti familiari e tradizionali subordinati secondo strutture ataviche di dominanza maschile.

Se, dunque, la violenza di genere è strutturale e costituisce un fenomeno mondiale, legato a ruoli comportamentali imposti, è evidente che l'accettabilità sociale della violenza appartiene innanzitutto all'ambito familiare, sociale e culturale cosicché il contrasto giudiziario costituisce soltanto l'ultimo anello della catena di un sistema che, complessivamente inteso, ha tollerato – e tollera – quella violenza.

Dall'inchiesta della Commissione sui 211 procedimenti penali di uccisione di donne perpetrati da uomini, potenziali femminicidi, relativi al biennio 2017/2018 sono emersi diversi ambiti in cui, per le criticità riscontrate, appare opportuno un intervento di carattere legislativo.

Quanto alla formazione degli operatori del diritto, si sono riscontrate alcune criticità riguardanti in particolare:

- la non adeguata conoscenza delle peculiarità delle dinamiche della violenza basata sul genere e degli specifici strumenti giuridici utilizzabili per contrastarla e proteggere le vittime;

- una non sempre idonea valutazione delle situazioni di rischio per la salute e l'incolumità delle donne che denunciano e dei loro figli;
- la frammentazione della violenza e la parcellizzazione del *continuum* di condotte violente, ivi compresa la sottovalutazione delle violenze psicologiche ed economiche subite e denunciate;
- il mancato inquadramento del femminicidio come apice di pregresse, gravi e reiterate violenze (anche psicologiche);
- la diffusa tendenza ad assimilare la violenza domestica al conflitto familiare, con conseguente « oscuramento » del fenomeno e compromissione della possibilità che sia fatta emergere, con l'ulteriore grave effetto di confermare nell'autore violento il senso di impunità e di determinare nei confronti della donna che subisce la violenza effetti di vittimizzazione secondaria.

Il secondo ambito riguarda il coordinamento di tutti i soggetti coinvolti nel contrasto alla violenza di genere, riguardo al quale sono da segnalare le seguenti criticità:

- la carenza di un effettivo sistema integrato di collaborazione di rete tra i professionisti specializzati nei diversi settori che possa assicurare un approccio olistico alla violenza;
- la mancanza di comunicazione dei dati tra i diversi livelli, istituzioni e associazioni coinvolti nella presa in carico della donna vittima di violenza e dei suoi figli;
- un efficace raccordo tra la giurisdizione ordinaria e minorile, tra giudizi civili e penali, con particolare riferimento alle informazioni prodromiche all'adozione dei provvedimenti riguardanti l'affidamento dei figli o per l'esercizio del diritto di visita.

Le criticità riscontrate nel sistema giudiziario indicano che:

- la risposta istituzionale alla violenza di genere non è sempre pronta, immediata ed efficace soprattutto per quanto riguarda la protezione delle donne e dei bambini, poiché non è adeguata rispetto all'esigenza di interrompere le condotte violente in atto;
- le soluzioni adottate – di fatto – penalizzano le vittime (anche minorenni), ad esempio prevedendone il collocamento in case rifugio, anche per molti mesi, con sradicamento dal loro contesto piuttosto che l'emissione tempestiva di provvedimenti che impediscano la continuazione delle azioni violente limitando la libertà personale dell'indagato;
- la durata dei procedimenti (penali, civili e minorili) è eccessiva, defaticante e non sufficiente il ricorso agli strumenti processuali, pure previsti a tutela delle vittime.

Prendendo atto che il Consiglio superiore della magistratura è intervenuto più volte sul tema attraverso l'adozione di risoluzioni di indirizzo e di natura organizzativa – da ultimo con la delibera del 3 novembre 2021 recante « Risultati del monitoraggio sull'applicazione delle linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a violenza di genere e domestica »- appare opportuno implementare

il monitoraggio e la vigilanza dello stesso Consiglio, in particolare attraverso la verifica in concreto dei singoli progetti organizzativi e dell'effettività dell'azione giudiziaria nella trattazione dei procedimenti di violenza di genere e domestica.

In sostanza, ciò che risulta in modo evidente dall'inchiesta è una risposta istituzionale non sempre adeguata ai precetti normativi, che rischia di alimentare un clima di sfiducia nelle istituzioni da parte delle donne che subiscono violenza.

A questo riguardo, vale la pena di sottolineare che dai dati statistici risulta che solo 29 delle donne vittime di femminicidio nel biennio considerato (pari al 15 per cento) avevano denunciato alle Forze dell'ordine le violenze subite da colui che poi le avrebbe uccise, mentre il 63% non aveva raccontato comunque a nessuno delle violenze.

La sfida che tutte le istituzioni coinvolte nel ciclo della violenza devono fare propria riguarda pertanto l'individuazione e il superamento delle cause per le quali non sono denunciati i casi di violenza di genere, nelle sue varie forme: è ineludibile comprendere perché l'85% delle donne uccise (e chi era a loro più vicino) non aveva presentato alcuna denuncia.

Nell'attesa che sia adottata una legge organica che, come già previsto da alcuni paesi europei, affronti unitariamente il tema del contrasto alla violenza di genere, appare auspicabile l'approvazione di alcuni interventi correttivi del quadro normativo vigente.

In particolare:

- la previsione dell'arresto, anche fuori dei casi di flagranza, per i reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi, violenza sessuale, lesioni e atti persecutori ovvero, per i medesimi reati, l'adottabilità del provvedimento di fermo del Pubblico Ministero anche in assenza del pericolo di fuga;

- l'obbligo del patrocinio a spese dello Stato per le persone offese dei reati di violenza di genere, ivi compreso il tentato femminicidio, anche in adesione alle indicazioni della Corte costituzionale;

- la possibilità di disporre le intercettazioni in presenza di sufficienti indizi circa la commissione dei delitti sopra citati;

- l'obbligo di disporre l'incidente probatorio per l'ascolto delle vittime, se richiesto dal Pubblico Ministero anche su sollecitazione della persona offesa o del suo difensore;

- l'ampliamento dei diritti e dei poteri della persona offesa e del suo difensore, attraverso la comunicazione, da parte del pubblico ministero, dell'appello proposto avverso il rigetto di applicazione di misura cautelare dallo stesso richiesta, nonché di ogni altro appello proposto nel caso di sostituzione o revoca della misura cautelare da parte del Giudice;

- la facoltà per la persona offesa di intervenire nel giudizio innanzi al tribunale del riesame;

- l'obbligo di trasmissione del verbale di incidente probatorio relativo alle dichiarazioni rese dal minore o dalla donna vittima di violenza domestica, al giudice civile e al giudice minorile;

- l’obbligo di applicare i dispositivi elettronici di controllo per l’indagato sottoposto a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, salva specifica ed adeguata motivazione fondata su elementi oggettivi;
- l’applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata con prescrizioni per gli autori dei reati di violenza di genere;
- l’obbligo, ove sia disposto l’allontanamento dell’indagato dall’abitazione familiare, dell’ingiunzione di pagamento periodico di assegno previsto dall’articolo 282-bis, comma 2, del codice di procedura penale a favore delle persone conviventi, salva oggettiva impossibilità per mancanza di redditi dell’obbligato.

Come evidenziato nel rapporto della Commissione Doc. XXII-bis n. 4 e confermato dall’inchiesta, sono auspicabili anche interventi di carattere organizzativo per tutti gli operatori coinvolti nelle attività di prevenzione e contrasto della violenza, oltre a quelli sulla formazione e sulle competenze in materia già richiamati.

In linea generale e con riferimento all’intera magistratura appare necessario dotare gli uffici giudiziari competenti, sia penali che civili, di personale specializzato e mezzi adeguati ed estendere le buone prassi già operative negli uffici più virtuosi. In questo contesto potrà certamente giocare un ruolo fondamentale la Scuola superiore della magistratura, attraverso la predisposizione di un’offerta formativa strutturata, permanente e di qualità in materia di violenza di genere.

Analoghe indicazioni appaiono opportune affinché sia assicurata un’adeguata, strutturata e costante formazione anche per le Forze dell’ordine, l’Avvocatura e i professionisti che assumono incarichi di consulenza nei procedimenti per violenza di genere.

È necessario, in conclusione, promuovere una diffusa cultura del rispetto nei confronti delle donne, capace di estirpare le radici della violenza attraverso uno sforzo di consapevolezza che la renda riconoscibile, a partire da coloro che, ai diversi livelli di responsabilità, operano nelle Istituzioni, per ricreare con le vittime un rapporto di fiducia e liberarle dalla violenza.

X. LE MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI

La Commissione è stata chiamata dall’articolo 2 della delibera istitutiva del 16 ottobre 2018 a svolgere compiti di controllo sulla concreta attuazione degli accordi internazionali, fra i quali la convenzione di Istanbul del 2011, e della legislazione nazionale in materia di contrasto alla violenza nei confronti delle donne. La convenzione di Istanbul, all’articolo 38, chiede che siano perseguite sul piano penale, in quanto pratiche dannose, le mutilazioni genitali femminili, a prescindere dalle motivazioni che vengono addotte a sostegno di tale pratica. Le mutilazioni genitali femminili sono infatti una fra le più gravi lesioni della integrità delle donne, spesso origine di danni fisici e psichici seri e irreversibili. Nel nostro ordinamento è dal 2006, quindi già vari anni prima della Convenzione, che le mutilazioni genitali femminili sono punite penalmente. Nonostante tale

scenario normativo questa pratica non è ancora stata eradicata del tutto. Anzi, le mutilazioni genitali femminili, tradizionalmente non in uso nella nostra cultura, hanno assunto particolare rilievo anche in Italia in seguito all'aumento di famiglie straniere, provenienti da Paesi dove è alta l'incidenza di queste pratiche eseguite per motivi socio-culturali. In molti Paesi, le mutilazioni genitali sono considerate infatti un rituale tradizionale e obbligatorio di ingresso nella società delle donne. Coloro che non le subiscono rischiano quindi l'esclusione e l'isolamento sociale.

La Commissione ha pertanto dedicato un *focus* specifico a questo tema con l'approvazione del *Doc. XXII-bis* n. 6, al quale si fa rinvio per la trattazione completa della materia, nell'intento non solo di fare il punto attraverso una ricognizione dei dati relativi a tale fenomeno, ma anche di fornire indicazioni sulle azioni da porre in essere per assicurare un più incisivo contrasto a tali pratiche, attraverso interventi di prevenzione che vedano il coinvolgimento degli operatori e delle operatrici scolastici e sanitari e di tutte le altre istituzioni competenti, e soprattutto una più piena tutela delle donne e in particolare delle bambine e delle adolescenti che hanno subito (o rischiano di subire) questa pratica.

10.1. LE MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI: PROBLEMI DEFINITORI

Il termine « mutilazioni genitali femminili » è stato coniato nel corso della terza Conferenza del Comitato interafricano sulle pratiche tradizionali rilevanti per la salute di donne e bambine, svoltasi ad Addis Abeba nel 1990. Questa definizione, motivata dalla esigenza di qualificare in modo netto e senza ambiguità una forma di violenza che si sostanzia nella amputazione di una parte fisica del corpo femminile nelle popolazioni di alcuni Stati africani, ha destato, tuttavia, fin dall'inizio alcune critiche per la sua ritenuta intrinseca connotazione negativa, di colpevolizzazione e criminalizzazione dei gruppi etnici interessati dalla pratica. Nel tempo, peraltro, la terminologia utilizzata per definire queste procedure ha subito molteplici correzioni in base alle diverse caratteristiche dell'intervento, all'etnia interessata dal fenomeno o all'area geografica considerata. Attualmente, per indicare queste pratiche a livello internazionale si sta progressivamente facendo ricorso a nuove espressioni, ritenute più neutre e meglio comprensibili e accettabili da parte dei gruppi sociali coinvolti.

Nel 1996 l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha fornito una definizione di mutilazioni genitali femminili intendendo con questa espressione « tutte le pratiche che comportano la rimozione parziale o totale dei genitali esterni femminili o altri danni agli organi genitali femminili, compiute per motivazioni culturali o altre motivazioni non terapeutiche ». Sempre l'Organizzazione mondiale della sanità ha ritenuto di distinguere più specificatamente quattro tipi di mutilazione: la parziale o totale rimozione del clitoride e/o del suo prepuzio (clitoridectomia); la parziale o totale rimozione del clitoride e delle piccole labbra, con o senza l'escissione delle grandi labbra (escissione); il restringimento della vagina tramite apposizione delle labbra minori e/o maggiori precedentemente tagliate, con o senza escissione del clitoride (infibulazione) ed infine tutte le altre

procedure di manipolazione dei genitali femminili – che interessano donne di ogni parte del mondo, e non solo quelle migranti- a fini non terapeutici (ad esempio *pricking*, *piercing*, incisione, raschiatura e cauterizzazione).

La classificazione delle quattro tipologie dettate dall'OMS ha svolto, e svolge ancora oggi, un ruolo importante soprattutto nei termini di una comunicazione e una sensibilizzazione sociale ad ampio raggio.

Va tuttavia sottolineato che in molti Paesi a tradizione escissoria, nel tentativo di sottrarsi alle forti pressioni della Comunità internazionale per l'eradicazione di queste pratiche dannose, si sta negli ultimi anni registrando un progressivo ricorso all'espedito della medicalizzazione di questi interventi. Attraverso questo *escamotage* di fatto si finisce, circoscrivendone ed evidenziandone i rischi solo di natura sanitaria, per legalizzare e legittimare queste pratiche violente ed invalidanti. Le mutilazioni genitali femminili vengono in questa prospettiva assimilate alla circoncisione maschile e considerate semplicemente come una pratica medica che, se effettuata in ambito sanitario, risulta priva di ogni pericolosità, mentre è importante ribadire la totale arbitrarietà di ogni assimilazione tra la circoncisione maschile e le mutilazioni genitali femminili che restano una grave forma di violenza contro le donne e una vera e propria violazione dei diritti umani.

10.2. LE DIMENSIONI DEL FENOMENO NEL MONDO: LE STIME

Le mutilazioni genitali femminili sono una pratica presente in Africa, Asia, Medio Oriente e Sud America. La maggiore incidenza del fenomeno si registra soprattutto in alcuni Paesi dell'Africa settentrionale e orientale. Per quanto concerne il continente asiatico il fenomeno risulta scarsamente analizzato anche se in Asia le mutilazioni genitali sono praticate e in alcuni casi, quali l'Indonesia, addirittura prescritte per legge ed effettuate nelle scuole. Le donne e le ragazze che hanno subito questa pratica o sono a rischio di subirla, tuttavia, vivono in tutti i Paesi del mondo, anche in Italia, in Europa e nei Paesi arabi. Si tratta di un fenomeno globale, a motivo della stretta connessione con il fenomeno migratorio da Paesi a tradizione escissoria. Secondo una stima dell'OMS, tra 100 e 140 milioni di donne e bambine in tutto il mondo hanno subito una qualche forma di mutilazione genitale.

Le mutilazioni genitali femminili sono un fenomeno presente anche nel nostro Paese, del quale però – come del resto già osservato a livello globale – non si conoscono le effettive dimensioni, essendo disponibili unicamente delle stime. La presenza di dati affidabili consentirebbe al contrario di poter modulare le politiche di contrasto anche tenendo conto della propensione al mantenimento di tali pratiche da parte delle donne, in ragione di alcune specifiche caratteristiche, quali il Paese di provenienza, la generazione di nascita e l'anzianità migratoria. Vale la pena ricordare che proprio per questa esigenza il Dipartimento per le pari opportunità ha incaricato un gruppo di lavoro tecnico dell'Università di Milano Bicocca, per effettuare un'indagine campionaria, i cui esiti sono stati acquisiti dalla

Commissione e per la cui lettura approfondita si rinvia al Doc. XXII-bis n. 6.

In sintesi, l'indagine condotta dall'Università meneghina mostra la presenza, al 1° gennaio 2018, di oltre ottantasettemila donne escisse, di cui oltre settemila minori di età. Le più esposte al rischio di subire una mutilazione genitale sono le giovani somale e sudanesi.

Quasi la metà delle donne con figlie non mutilate è attiva nel contrastarle, mentre il 25 per cento che ha figlie mutilate le sostiene. Proprio dove si mostra il consenso più elevato si registra anche la maggiore numerosità di figlie che, pur essendo nate in Italia, hanno subito una qualche forma di mutilazione genitale. Con riguardo alla possibile medicalizzazione della pratica, essa è considerata dalle donne coinvolte nella indagine una possibile risposta ai rischi collegati all'intervento. In Italia ben due terzi fra le favorevoli si sono dichiarate disponibili a sottoporre le proprie figlie a questi interventi in condizioni di sicurezza. Nel complesso, l'indagine mostra un'opposizione alla pratica superiore al 70 per cento, con valori massimi raggiunti da chi non ha subito o pensa di non aver subito la pratica (92 per cento), a testimonianza di una progressiva diminuzione dell'incidenza col passaggio intergenerazionale.

In conclusione, l'indagine conferma come la pratica sia strettamente connessa alla dimensione socio-culturale delle comunità di provenienza con la conseguenza che per poter efficacemente eradicare il fenomeno non si possa prescindere da iniziative condivise dalle comunità di appartenenza, per « rompere » queste norme sociali attenuando il timore di una possibile emarginazione per le donne che non si sottopongono a queste pratiche.

10.3. LE MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI NELLE AULE DI GIUSTIZIA

Pur essendo il fenomeno accertato nel nostro Paese, tuttavia le pratiche escissorie risultano scarsamente rilevate nei repertori giurisprudenziali.

Come mostrano i dati rilevati dal Ministero della giustizia e acquisiti dalla Commissione, dal 2015 al 2019 i procedimenti penali contenenti il reato di mutilazioni genitali femminili di cui all'articolo 583-bis del codice penale non sono stati mai più di cinque. Ed ancora, se si considerano le modalità di definizione nei tribunali italiani – sezione GIP/GUP– i dati sono tutt'altro che confortanti: i procedimenti definiti e contenenti tale delitto, si sono conclusi prevalentemente con un decreto di archiviazione. Prendendo in considerazione le modalità di definizione dei procedimenti nei tribunali italiani – sezione dibattimento – si osserva come solo nel 2019 si sia giunti a sentenze di condanna (due su due definiti), mentre negli altri casi il procedimento si sia comunque concluso con una sentenza assolutoria.

Con riguardo all'articolo 583-ter del codice penale che prevede, qualora responsabile del fatto sia un esercente una professione sanitaria, in caso di condanna, la applicazione della pena accessoria della interdizione dalla professione da tre a dieci anni, i dati ministeriali mostrano come nel periodo 2015-2019 non risultino essere stati iscritti procedimenti, mentre per quanto riguarda le definizioni, è stato individuato un solo procedimento per il 2015 definito presso la sezione GIP/GUP.

La scarsa rilevanza nelle aule giudiziarie del reato in questione sembra, da un lato, doversi ricondurre alla circostanza per la quale le mutilazioni genitali femminili vengono praticate all'estero nel corso di viaggi per lo più estivi o nei periodi di vacanza nei Paesi di origine, con la conseguente difficoltà di emersione *ex post* della effettuazione di tale pratica, e, dall'altro, come è stato sottolineato durante l'indagine, ad evidenti « resistenze » applicative da parte della magistratura stessa, in quanto alla condanna consegue la perdita della potestà genitoriale. Bisogna infatti ricordare che i genitori che sottopongono le bambine a queste pratiche non agiscono con la consapevolezza di porre in essere una condotta lesiva, ma « per il bene » delle stesse. È importante inoltre evidenziare come in sede giurisprudenziale in molti casi non sembri essere stata pienamente colta la connotazione di genere di questo reato, con la conseguenza che solo la madre è stata dichiarata decaduta dalla potestà genitoriale, in quanto l'unica formalmente presente al momento della effettuazione della mutilazione genitale.

10.4. LO SCENARIO INTERNAZIONALE: IL CONTRASTO ALLE MGF DA TUTELA DELLA SALUTE A SALVAGUARDIA DEI DIRITTI UMANI

Nel corso degli anni è profondamente mutato, a livello internazionale, l'approccio alle mutilazioni genitali femminili.

Queste pratiche sono state, in un primo momento, considerate principalmente in un'ottica di salute pubblica. Pratiche da contrastare, quindi, unicamente per le loro conseguenze negative sulla salute delle donne e delle bambine. Un divieto alla effettuazione di tale pratica legato al diritto alla salute è evidente già nelle convenzioni universali sui diritti umani delle Nazioni Unite, nella parte in cui vietano l'esecuzione di trattamenti o punizioni crudeli, disumani o degradanti. Tra le prime iniziative delle Nazioni Unite con specifico riguardo alle mutilazioni genitali femminili è necessario far riferimento all'invito, nel 1958, da parte del Consiglio economico e sociale all'OMS, a compiere un'analisi approfondita circa la sussistenza di usanze rituali che sottoponevano le donne ad operazioni brutali e non necessarie. I primi atti formali furono le raccomandazioni contenute nel *report* del « Seminario sulle pratiche tradizionali che colpiscono la salute delle donne e dei bambini » organizzato dall'OMS a Khartoum nel 1979.

Nel 1984, a seguito dell'incontro tra le organizzazioni di donne africane a Dakar, fu istituito il Comitato (interafricano) contro le pratiche tradizionali dannose (IAC). Si tratta di un'organizzazione non governativa – con uno stato consultivo presso le Nazioni Unite e di osservatore in seno all'Unione africana – che ha come obiettivi fondamentali la prevenzione e l'eliminazione delle pratiche tradizionali che colpiscono la salute, lo sviluppo umano, i diritti delle donne e delle bambine, nonché la difesa di chi ha subito le conseguenze mediche della pratica. Un approccio di carattere medico sanitario è ancora rinvenibile nella convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 che all'articolo 24 obbliga espressa-

mente gli Stati parte ad adottare misure efficaci « atte ad abolire le pratiche tradizionali pregiudizievoli per la salute dei minori ».

È solo con gli anni Novanta che la campagna globale di contrasto alle mutilazioni genitali femminili si è progressivamente distaccata dalla cornice della salute pubblica, in favore di un approccio improntato al rispetto dei diritti umani. È con la Conferenza di Vienna sui diritti umani del 25 giugno 1993 che per la prima volta le mutilazioni genitali femminili vengono considerate una violazione dei diritti umani. Le mutilazioni genitali femminili in questa chiave non solo costituiscono una lesione del diritto all'integrità fisica e psichica e più in generale del diritto alla salute delle donne che la subiscono, ma riflettono anche una radicata disuguaglianza tra i sessi e rappresentano quindi una forma di estrema discriminazione contro le donne, oggetto di protezione – fra le altre – da parte della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna.

Anche nelle Convenzioni di diritto internazionale regionale non mancano previsioni per il contrasto di questa pratica. Per quanto riguarda l'Europa, questo obbligo si evince già dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) del 4 novembre 1950, in particolare dall'articolo 3, che tutela il diritto all'integrità fisica. Ma è sicuramente con la Convenzione di Istanbul che si afferma una netta condanna di queste pratiche. Come ricordato in premessa, proprio l'articolo 38 della Convenzione proibisce esplicitamente le mutilazioni genitali femminili.

In Africa – il continente nel quale la pratica, come detto, è molto diffusa – il divieto di mutilazioni genitali femminili si rinviene, da un lato, nella Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli del 27 giugno 1981 (la cosiddetta Carta di Banjul) che, analogamente alle Convenzioni sui diritti umani dell'ONU, tutela in maniera completa i diritti umani e, dall'altro, nella Carta africana dei diritti e del benessere del bambino del 11 luglio 1990 che obbliga gli Stati a garantire l'integrità fisica del bambino e la sua salute vietando ogni forma di discriminazione di genere, nonché ogni pratica sociale e culturale dannosa per il bambino. Ancora, il Protocollo per la protezione dei diritti delle donne in Africa dell'11 luglio 2003, all'articolo 5, richiede esplicitamente agli Stati di proibire e punire ogni forma di mutilazione genitale femminile e di adottare misure per la protezione e l'assistenza alle vittime.

Al di là delle previsioni contenute in accordi ed atti internazionali un'importante attività di contrasto è stata portata avanti anche sul piano politico, nell'ambito di conferenze internazionali, come la quarta Conferenza internazionale su popolazione e sviluppo che si è svolta a Il Cairo nel 1994 o la Conferenza mondiale sulle donne tenutasi a Pechino nel 1995. Nel 2012 le mutilazioni genitali femminili sono state condannate per la prima volta dall'Assemblea generale dell'ONU. Le mutilazioni genitali femminili sono state inserite nell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite con l'obiettivo di porvi fine entro il 2030 congiuntamente alla eliminazione dei matrimoni e delle gravidanze precoci.

10.5. LA LEGISLAZIONE ITALIANA: NON SOLO REPRESSIONE PENALE

In Italia, con la legge 9 gennaio 2006, n. 7, è stata introdotta una specifica disciplina per la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazioni genitali femminili. Tale legge, come emerge anche dal titolo, oltre ad interventi volti a reprimere sul piano penale queste pratiche, prevede una serie di misure di prevenzione delle stesse. Per quanto riguarda il profilo penale la legge del 2006 ha introdotto nel codice penale, all'articolo 583-*bis*, un'autonoma fattispecie di reato – il delitto di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili – che punisce con la reclusione da quattro a dodici anni chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili (clitoridectomia, escissione, infibulazione ed altre analoghe pratiche). Quando la mutilazione è di natura diversa dalle precedenti ed è volta a menomare le funzioni sessuali della donna, la pena è la reclusione da tre a sette anni; una specifica aggravante (pena aumentata di un terzo) è prevista quando le pratiche sono commesse a danno di un minore ovvero il fatto sia commesso a fini di lucro.

Il medesimo articolo – previa richiesta del Ministro della giustizia – stabilisce la punibilità delle mutilazioni genitali femminili nel caso in cui l'illecito sia commesso all'estero da cittadino italiano (o da straniero residente in Italia) o in danno di cittadino italiano (o di straniero residente in Italia). È quindi per legge applicabile il principio di extraterritorialità, che rende punibili queste pratiche anche se commesse al di fuori del Paese.

La legge ha, inoltre, previsto pesanti pene accessorie (al nuovo articolo 583-*ter* del codice penale) nei confronti dei medici condannati per mutilazioni genitali: interdizione dall'esercizio della professione per un periodo da tre a dieci anni; comunicazione della sentenza di condanna all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri. Sempre sul piano della repressione, attraverso l'inserimento dell'articolo 25-*quater*.1 nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche derivante da reato, la legge ha disposto specifiche sanzioni interdittive e pecuniarie a carico degli enti nella cui struttura è commesso il delitto di cui all'articolo 583-*bis*.

Come è stato già rilevato, la nuova fattispecie di reato, nella sua quindicennale vigenza, ha trovato scarsa applicazione nelle aule giudiziarie.

Oltre all'aspetto repressivo, la legge del 2006 ha previsto una serie di ulteriori misure di prevenzione del fenomeno e di sostegno per le vittime: campagne informative e di sensibilizzazione delle popolazioni in cui tali pratiche sono più diffuse in collaborazione con i centri di assistenza sanitaria, organizzazioni di volontariato e organizzazioni *no profit*; corsi di formazione per il personale sanitario, nonché l'istituzione di un numero verde presso il Ministero dell'interno volto sia a ricevere segnalazioni che a fornire informazioni e assistenza ai soggetti coinvolti nella pratica delle mutilazioni genitali femminili.

Nel 2007, in attuazione della legge, il Ministero della salute ha emanato le Linee guida destinate alle figure professionali sanitarie, nonché ad altre figure professionali che operano con le comunità di immigrati provenienti da Paesi dove sono effettuate le pratiche di mutilazione genitale femminile, per

realizzare una attività di prevenzione, assistenza e riabilitazione delle donne e delle bambine già sottoposte a tali pratiche. Il sistema vigente, tuttavia, non è esente da criticità: infatti, non tutte le Regioni hanno effettivamente attivato iniziative per combattere il fenomeno delle mutilazioni genitali e per rendere operative azioni di prevenzione e, a tutt'oggi, non esiste una visione generale di come è affrontato il problema nei vari territori né una mappatura organica dei risultati ottenuti con la formazione prevista. A ciò si aggiunga che le Linee guida non sono mai state aggiornate.

Oltre alla legge del 2006 un'altra importante risorsa giuridica è rappresentata dalle disposizioni del codice civile a tutela dei minori, in particolare dagli articoli 330 e 333 che prevedono l'allontanamento del minore dalla famiglia e la sospensione della custodia parentale del genitore il cui comportamento minacci il benessere del minore, nonché interventi preventivi in caso di comportamento pregiudizievole dei genitori. Infine, è opportuno sottolineare come le mutilazioni genitali femminili, configurando una forma di violenza contro le donne, assumono rilevanza anche ai fini del rilascio del permesso di soggiorno speciale previsto dall'articolo 18-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, di cui al decreto legislativo 29 luglio 1998, n. 286.

10.6. LE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E LE CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE

La mera repressione penale di per sé rappresenta uno strumento limitato nella politica di contrasto alle mutilazioni genitali se non accompagnata da interventi finalizzati ad informare e sensibilizzare sui rischi connessi alla esecuzione di queste pratiche. Occorre che tali interventi si sostanzino nella realizzazione di un integrato sistema informativo. Un sistema che può consentire di individuare le bambine a rischio: intercettando le donne mutilate (soprattutto le madri che hanno il contatto maggiore con i servizi sanitari, in genere per i profili legati alla salute riproduttiva) si può avviare un processo di presa in carico in grado di accompagnarle in un percorso di sostegno e di abbandono della pratica nei confronti delle figlie.

10.6.1. La prevenzione in ambito medico-sanitario

In attuazione dell'articolo 4 della legge n. 7 del 2006 il Ministero della salute ha emanato le Linee guida destinate alle figure professionali sanitarie e ad altre figure che operano con le comunità di immigrati provenienti da Paesi a tradizione escissoria, per realizzare un'attività di prevenzione, assistenza e riabilitazione delle donne e delle bambine già sottoposte a tali pratiche. Più in generale il ruolo dei servizi sanitari (pediatri, ginecologi) e socio-sanitari (i consultori familiari) è quello della immediata presa in carico della bambina/ragazza, per affrontare gli eventuali danni fisici e le conseguenze psicologiche che l'intervento mutilatorio può comportare a breve, medio e lungo termine. In questa prima fase è innegabile l'importanza di attivare una collaborazione con i genitori al fine di rendere più semplice e meno traumatica la situazione per la bambina/ragazza, che non

deve mai essere trattata – come è emerso in più occasioni nel corso dell'attività conoscitiva svolta dalla Commissione – con pietà, da mutilata o come vittima della barbarie familiare. La formazione dei professionisti della salute che si relazionano con le donne e con le bambine immigrate è quindi una delle azioni prioritarie per la tutela della loro salute, in materia di comunicazione, prevenzione, assistenza e riabilitazione delle stesse, già sottoposte a pratiche di mutilazione genitale femminile. È ugualmente determinante anche la formazione dedicata alle figure professionali (mediatori/mediatrici culturali, assistenti sociali, volontariato) che operano con le comunità di immigrati provenienti dai Paesi con tradizioni escissorie.

10.6.2. Il ruolo della scuola

Infine, anche il mondo della scuola può giocare un ruolo molto importante nella prevenzione delle mutilazioni genitali femminili. Occorre quindi che gli insegnanti, i responsabili della formazione e dell'educazione alla salute abbiano una conoscenza della tradizione delle mutilazioni genitali femminili, dei Paesi nei quali è diffusa e delle motivazioni che portano molte donne a sottoporre le loro figlie a queste pratiche, nonché della legislazione esistente in merito in Italia e negli altri Paesi. Anche quando non vi è una forma di comunicazione esplicita su questi temi tra alunne e insegnanti, il linguaggio del corpo può infatti aiutare a comprendere situazioni di disagio o di difficoltà, situazioni di ansia, di irrequietezza in concomitanza ad esempio della programmazione di un viaggio nel Paese dei genitori. Come già sottolineato con riguardo alla presa in carico da parte dei servizi sanitari, anche in questi casi non si può prescindere dal coinvolgimento dei genitori, i quali dovrebbero quanto meno essere messi a parte della rilevanza penale in Italia delle pratiche escissorie e dei pericoli per la salute femminile che queste comportano.

Poiché gli insegnanti non sono solo i responsabili dei processi di apprendimento degli alunni, ma sono anche le persone che, nella scuola, sono a più stretto contatto con gli allievi e meglio di tutti sono in grado di individuare precocemente eventuali problematiche, essi devono essere adeguatamente formati così da essere in grado di intercettare i possibili comportamenti « spia » che possano preludere a « un evento particolare per la vita » delle loro alunne, ovvero cogliere quegli eventuali cambiamenti dei comportamenti conseguenti a una mutilazione già avvenuta altrove. L'intervento dei docenti deve essere in ogni caso accompagnato dal tempestivo coinvolgimento degli organismi scolastici competenti e più in generale dei servizi attivi del territorio.

10.7. CONCLUSIONI

Questa pratica radicata, dall'origine lontana, nasce e si sviluppa in contesti di disparità di genere. Le mutilazioni genitali non si sostanziano infatti unicamente in un'azione corporale, ma rappresentano un'azione sociale e mentale che determina una strutturazione dell'ordine collettivo e

una dicotomia tra dominanti – gli uomini – e dominate – le donne. Proprio questa circostanza consente di comprendere le ragioni della sopravvivenza nel corso degli anni di tali pratiche violente. Le mutilazioni genitali rispondono a schemi di pensiero assimilati dagli agenti sociali, vissuti e decodificati in forma normale e naturale non solo dagli uomini che la impongono, ma anche e soprattutto da molte donne che le difendono costruendo delle neutralizzazioni giustificatorie (dall'essere un mezzo di abbellimento del corpo ovvero uno strumento per salvaguardare anche a fini matrimoniali la purezza della donna) difficili da scardinare, normalizzando e naturalizzando la violenza. Le mutilazioni genitali si inseriscono quindi in un sistema paradossale nel quale le stesse vittime giustificano queste pratiche, in quanto obbligate da un dominio maschile che attraverso la costruzione di un ordine sociale ineguale e legittima le escissioni.

L'attività conoscitiva svolta dalla Commissione ha posto in luce la presenza di alcune criticità nella risposta istituzionale nel nostro Paese al fenomeno delle mutilazioni genitali.

In primo luogo, talune carenze sono ravvisabili proprio con riguardo alla applicazione concreta delle misure preventive predisposte dalla legge n. 7 del 2006. La progressiva riduzione delle risorse a ciò destinate, accompagnata da carenze sul piano della *governance*, ha di fatto pregiudicato la piena efficacia delle politiche di informazione e prevenzione per permettere alle giovani generazioni di origine non occidentale di conoscere le gravi conseguenze che le mutilazioni genitali determinano sulle donne che le subiscono, così da poter annullare definitivamente questa spirale intergenerazionale. È essenziale quindi potenziare nuovamente queste politiche favorendo il coinvolgimento delle comunità di appartenenza delle donne che hanno subito questa pratica e inserendo espressamente le mutilazioni genitali femminili tra le forme di violenza contro le donne contemplate dal Piano nazionale antiviolenza.

In questo processo è necessario evitare che le mutilazioni genitali femminili possano trasformarsi in uno dei tanti temi ad alto rischio di stigma sociale verso la popolazione migrante. Ciò finirebbe per relegare di nuovo il fenomeno nell'ombra, compromettendo la possibilità per donne e ragazze di accedere ai servizi di supporto. È fondamentale invece affrontare il tema secondo un approccio di genere. Occorre costruire un dialogo interculturale che parta dalla conoscenza delle differenze culturali e che coinvolga le donne e le ragazze affinché riconoscano la violenza e diventino agenti attive di cambiamento presso le loro comunità di appartenenza nel contrasto di questa grave violazione dei diritti umani delle bambine, delle ragazze e delle donne. L'approccio interculturale richiede che siano adottate tecniche di comunicazione appropriate che non utilizzino termini o concetti impropri o classificatori, che possano far sentire a disagio la donna sopravvissuta a queste pratiche o che rischia di subirle. Il multiculturalismo non deve, però, in nessun caso spingersi fino alla giustificazione o alla minimizzazione di queste gravi forme di violenza in ragione di un frainteso senso di libertà culturale.

Altrettanto importante in quest'attività di prevenzione – come strategia complessiva di contrasto – è il coinvolgimento degli uomini e in

particolare dei *leader* religiosi. In questo contesto è rilevante curare il percorso di presa in carico delle donne che hanno subito questa pratica, un percorso di accompagnamento che deve spingere queste donne a discostarsi dalla accettazione della pratica stessa, così da impedire che le loro figlie possano a loro volta esservi sottoposte. Analogamente risulta di primaria importanza portare avanti iniziative volte alla alfabetizzazione delle donne con figli provenienti da Paesi a tradizione escissoria. Una alfabetizzazione che deve sostanziarsi nella conoscenza non solo della lingua, ma anche e soprattutto dei diritti che l'ordinamento riconosce e garantisce alle donne. Ancora, occorre investire nella formazione del personale medico e socio-sanitario che entra in contatto con le donne vittime di mutilazione, e di quello del mondo educativo. È innegabile, infatti, che in Italia sono ancora poche le strutture nelle quali operano ginecologi e ostetriche con una specifica formazione in tema di mutilazioni genitali. Sempre con riguardo al mondo sanitario appare auspicabile un aggiornamento delle Linee guida varate dal Ministero della sanità all'indomani della entrata in vigore della legge n. 7 del 2006. Infine, per una efficace azione di prevenzione, attraverso la precoce emersione del rischio, è necessario investire nella formazione e nell'aggiornamento anche dei medici di base e dei pediatri.

Serve una strategia coraggiosa, continuativa nel tempo e che si sostanzia anche in programmi e progetti per il contrasto di queste pratiche da realizzare nei Paesi di origine. La quasi totalità degli interventi escissori sono compiuti infatti durante viaggi o periodi di soggiorno nel Paese di provenienza della donna. Devono essere sensibilizzati quindi gli operatori (soprattutto operatrici) che la praticano e nel contempo dovrebbero essere finanziati e sostenuti « programmi di riconversione lavorativa » per queste figure, tali da trasformare queste donne da mutilatrici di professione in operatrici sanitarie a supporto della maternità e della gravidanza.

Le mutilazioni genitali, così come altre pratiche lesive, devono rientrare in una strategia più ampia contro tutte le forme di violenza di genere: ogni forma di violenza è grave e lede il diritto delle donne di autodeterminarsi. L'approccio seguito deve fondarsi su percorsi di *empowerment* e autonomia. La risposta più adeguata non può essere semplificata né ridotta a questione di natura medico sanitaria. L'approccio alla medicalizzazione non può sostituire quello culturale rivolto all'educazione e all'*empowerment* delle donne e delle comunità coinvolte. La strategia del Governo, inclusi i Piani di azione nazionale contro la violenza e la Strategia nazionale per la parità di genere, devono partire quindi da tale presupposto.

Oltre agli interventi di prevenzione e di contrasto a queste pratiche, è essenziale implementare le misure a sostegno delle donne che hanno già subito le mutilazioni genitali. In tale contesto appare quanto mai importante valorizzare, anche nei procedimenti per la richiesta di protezione internazionale presso le Commissioni territoriali, l'aver subito questa forma di violenza quale motivo per il riconoscimento della protezione stessa. Con specifico riguardo alle donne migranti poi è necessario implementare le forme di assistenza sia in gravidanza che nel parto, prevedendo a tal fine anche la figura di una mediatrice culturale che possa favorire non solo l'emersione della violenza, ma anche accompagnare sul piano clinico la

sopravvissuta. Sempre con riguardo alle donne migranti merita una riflessione la attuale disciplina relativa al rilascio del permesso di soggiorno. Molte delle donne che provengono da Paesi a tradizione escissoria si trovano infatti sul territorio italiano legalmente grazie a permessi di soggiorno per motivi familiari. Un permesso di soggiorno, quindi, che vincola ancora di più al marito e al suo potere la donna sopravvissuta alle mutilazioni genitali, la quale, a sua volta, è evidentemente privata in prospettiva di ogni capacità di contrattazione nel sottrarre le proprie figlie alla pratica.

È evidente che una politica di contrasto e prevenzione seria del fenomeno non può prescindere dallo stanziamento di adeguate risorse. Come già rilevato, nel corso degli ultimi anni il Parlamento ha autorizzato una spesa di gran lunga inferiore a quanto previsto dalla legge n. 7 del 2006. A ciò si aggiunga l'esigenza di ovviare alle difficoltà di tracciamento delle risorse e di identificazione della loro destinazione d'uso, nonché alla poca trasparenza in merito al coordinamento in capo al Dipartimento per le pari opportunità delle attività svolte dai Ministeri competenti dirette alla prevenzione, all'assistenza alle vittime e all'eliminazione delle pratiche di mutilazione genitale femminile, ai sensi dell'articolo 2 della citata legge del 2006. Fondi certi sono essenziali per il mantenimento della rete di servizi offerti dalle organizzazioni e dalla società civile, in collaborazione con gli enti territoriali, ma anche per poter portare avanti una politica di contrasto di livello nazionale.

Infine, manca in Italia un sistema di rilevazione dei dati relativi alle mutilazioni genitali. È evidente che le rilevazioni effettuate dal Ministero della giustizia sono poco attendibili in quanto il fenomeno solo in casi estremi giunge nelle aule di giustizia. Si tratta di una pratica, invece, ben più facilmente rilevabile in ambito sanitario. Occorre quindi prevedere un sistema di rilevazione periodica, omogenea e scientificamente accurata anche di questa grave forma di violenza nei confronti delle donne. La Commissione auspica pertanto che l'approvazione della ricordata legge n. 53 del 2022 che prevede appunto un organico sistema di rilevazione statistica del fenomeno della violenza di genere in tutte le sue forme possa rivelarsi utile anche all'emersione della reale portata di questo fenomeno.

XI. COSA NON HA FUNZIONATO ? FEMMINICIDI, VIOLENZE SESSUALI, STALKING, VITTIMIZZAZIONE SECONDARIA: L'INCHIESTA SU CASI SINGOLI DI CRONACA GIUDIZIARIA

Oltre ai fascicoli processuali acquisiti per le inchieste sui femminicidi e sulla vittimizzazione secondaria (*Doc. XII-bis*, nn. 7 e 10), la Commissione ha ritenuto necessario acquisire anche ulteriori atti giudiziari relativi a casi di violenza sulle donne riportati dai *media*, ed in cui si sono evidenziati elementi di criticità del sistema di protezione.

Per ragioni di riservatezza nei confronti delle vittime, dei loro familiari e spesso dei minori coinvolti, in questa sede non è possibile dare conto della specificità degli atti acquisiti. Inoltre, è da sottolineare che questi casi non

rappresentano un dato statisticamente rilevante, come invece le rilevazioni contenute nelle due relazioni sui femminicidi e sulla vittimizzazione secondaria (Doc. XII-*bis*, nn. 7 e 10, *cf.* capitoli XVII e IX), in cui i dati sono stati rilevati con metodo statistico. Tuttavia, questi casi si sono rivelati utili a evidenziare le aporie dell'ordinamento oltre che a misurare il grado di sottovalutazione che spesso le donne devono sopportare in relazione alle loro denunce. Tutti gli ulteriori atti processuali acquisiti hanno evidenziato infatti la persistenza delle criticità denunciate dalla Commissione nelle sue relazioni: a partire dalla mancata formazione degli operatori, fino alla manifestazione di stereotipi di genere nell'ambito giudiziario.

Anche il fenomeno della sottovalutazione delle denunce di *stalking* e di maltrattamenti, pur gravi e ripetuti, che le vittime avevano subito prima di essere uccise è stato in tanti casi una costante. Per esempio, la violazione dell'obbligo di allontanamento del maltrattante dalla vittima, ha spesso portato al femminicidio per il mancato uso del braccialetto elettronico che forse avrebbe potuto evitare l'*escalation* della violenza.

11.1. GLI ULTERIORI CASI DI FEMMINICIDIO ACQUISITI, UNA STRAGE CHE NON SI FERMA: UNA RIFLESSIONE SULL'USO DEL BRACCIALETTO ELETTRONICO

Come accennato poco sopra la Commissione ha acquisito gli atti giudiziari di alcuni casi di femminicidio che si sono verificati successivamente agli anni 2017 e 2018, oggetto dell'indagine specifica di cui si è dato conto nel Capitolo IX.

In alcuni di questi casi l'omicida, violando il divieto di avvicinamento, ha raggiunto la vittima e l'ha uccisa. L'utilizzo del braccialetto elettronico avrebbe forse potuto evitare il femminicidio: ciò consente di formulare alcune riflessioni sulle misure di protezione delle vittime di violenza di genere e domestica, tema centrale nell'azione di contrasto, soprattutto nella fase cautelare del procedimento penale.

Il giudice spesso impone l'allontanamento dalla casa familiare, con contestuale divieto di avvicinamento alla vittima, ai sensi dell'articolo 282-*bis* del codice di procedura penale, ma non sempre impone la misura del braccialetto elettronico mancando un giudizio sulla pericolosità sociale dell'indagato anche quando lo svolgimento dei fatti evidenziano una « *escalation* » di violenza tipica di queste forme criminali.

Questo dispositivo di sorveglianza e controllo, previsto dall'articolo 275-*bis* del codice di procedura penale, ha fatto ingresso nel nostro sistema processuale oltre 20 anni or sono (decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4), allo scopo dichiarato di ridurre il numero delle persone detenute in carcere, tanto che ne era originariamente prevista l'applicazione soltanto per gli arresti domiciliari e per la « detenzione domiciliare » (art. 47-*ter*, comma 4-*bis*, delle norme sull'ordinamento penitenziario, di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 75) ma in considerazione delle peculiarità tecniche tale dispositivo si è rivelato nel tempo mezzo determinante nel contrasto al « rischio di letalità » cui sono esposte molte donne vittime di violenza di genere e domestica.

Ed infatti nel 2013 la sua applicabilità è stata estesa (ad opera della legge 15 ottobre 2013, n. 119, emanata in attuazione della convenzione di

Istanbul) dapprima alla misura cautelare dell'allontanamento dall'abitazione familiare (articolo 282-bis del codice di procedura penale) e successivamente – con la legge n. 69 del 2019 – al « divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa » (articolo 282-ter del codice di procedura penale).

La nuova, prospettata, opportunità di utilizzo di questo dispositivo di monitoraggio e sorveglianza dell'indagato – particolarmente ampia se si ha riguardo al numero dei reati previsti nel comma 6 dell'articolo 282-bis del codice di procedura penale – riveste specifico rilievo nei casi in cui ricorra la pregnante necessità di proteggere una persona offesa « preventivamente individuata », come tale « candidata » ad essere nuovamente vittima dello stesso indagato.

Questi i motivi per cui anche la stessa potenziale vittima è richiesta di prestare la propria collaborazione, dotandosi di un dispositivo che monitora il rispetto del divieto di avvicinamento entro un raggio spaziale delineato, allertando le forze dell'ordine e la stessa vittima nel caso di violazione.

Questa modalità di controllo non è, tuttavia, applicata quanto sarebbe opportuno, anche rispetto alle sue odierne potenzialità, come confermano i dati disponibili, secondo i quali, attualmente, i dispositivi elettronici attivi sono complessivamente 4.595, e quelli cosiddetti *anti stalking*, che consentono cioè di monitorare il rispetto delle distanze dalla potenziale vittima, sono 850.

Per potenziare l'utilizzo del braccialetto elettronico è necessario superare alcune problematiche operative, connesse – essenzialmente – ai tempi ed alle formalità indispensabili per la sua attivazione. Come è noto, i delitti di violenza di genere e domestica sono caratterizzati dall'abitudine e dalla ripetitività delle condotte criminose, indirizzate nei confronti della stessa vittima con cui l'autore condivide una relazione « personale ». Per tali ragioni, in queste ipotesi, il ricorso alle modalità di controllo mediante mezzi elettronici può risultare fondamentale per la tutela e la protezione della stessa vittima. Se è vero che, nell'adozione di una misura cautelare, il giudice deve ispirarsi al principio del minimo sacrificio per la libertà personale dell'autore del delitto, tuttavia, quando procede per delitti di violenza di genere e domestica, nel valutare la natura ed il grado delle esigenze cautelari dovrebbe nondimeno procedere ad una scelta che tenga conto della relazione personale tra l'autore e la persona offesa, che in quanto tale si candida ad essere nuovamente vittima per lo stesso reato per cui si procede.

Essendo la valutazione del giudice (e la conseguente esplicitazione nelle motivazioni) elemento cruciale nell'azione di contrasto alla violenza di genere e domestica, ciò rende necessaria un'adeguata specializzazione che garantisca anche la conoscenza dei principi sovranazionali, da tenere sempre presenti nelle valutazioni, anche in sede cautelare. Centrale, al riguardo, è la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del del 25 ottobre 2012, recante « Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato », che riconosce a tutte le vittime il « diritto alla protezione » e, pur facendo salvi i diritti della difesa, « richiede agli Stati membri di assicurare che sussistano misure per

proteggere la vittima e i suoi familiari da vittimizzazione secondaria e ripetuta, intimidazioni e ritorsioni, compreso il rischio di danni emotivi o psicologici ».

Ulteriore riflessione attiene alla protezione delle vittime di violenza di genere e domestica che dovrebbe essere garantita dai principi previsti dalla convenzione di Istanbul. Questa infatti dopo aver affermato all'articolo 2 – che le Parti « presteranno particolare attenzione alla protezione delle donne vittime di violenza di genere », precisa, al successivo articolo 18, che bisogna « proteggere tutte le vittime da nuovi atti di violenza »; circa lo svolgimento dell'azione giudiziaria, non solo richiede espressamente una cooperazione « tra le autorità giudiziarie ed i pubblici ministeri », ma sottolinea, anche, che le misure devono « essere basate su una comprensione della violenza di genere, e concentrarsi sulla sicurezza della vittima ».

Tutto questo richiede un giudice specializzato capace, quindi, di procedere tempestivamente ad una corretta valutazione di tutti gli elementi del caso concreto, in grado di effettuare valutazioni e giudizi prognostici complessi, sin dall'acquisizione della « *notitia criminis* », di individuare gli indici di rischio cui può essere esposta la persona offesa – a volte anche nella sua stessa inconsapevolezza –, e di applicare misure cautelari adeguate a fermare l'aggressore, garantendo la sicurezza personale della sua vittima.⁽¹³³⁾

In questo contesto, pertanto, la Commissione auspica che si pongano tutte le condizioni giuridiche e processuali affinché uno strumento come il braccialetto elettronico possa almeno ridurre significativamente, in alcuni riconoscibili casi, il rischio di femminicidio delle vittime di violenza di genere e domestica.

⁽¹³³⁾ Per gli approfondimenti sul tema si rinvia a Maria Monteleone, « Braccialetto elettronico » e protezione vittima di violenza di genere, in *Giustizia insieme*, 17 maggio 2022, <https://www.giustiziainsieme.it/it/processo-penale/2311-braccialetto-elettronico-e-protezione-vittima-di-violenza-di-genere?hitcount=0>, da cui le considerazioni di questo paragrafo sono state tratte.

PARTE TERZA: INDIRIZZI E *POLICIES*

XII. PREVENIRE, PROTEGGERE E PUNIRE PER CONTRASTARE LA VIOLENZA: LE *POLICIES* COME MOTORE DEL CAMBIAMENTO. L'ATTIVITÀ DI PROPOSTA NORMATIVA DELLA COMMISSIONE E LA COLLABORAZIONE CON LE ALTRE ISTITUZIONI

Partendo dall'assunto contenuto nel preambolo della convenzione di Istanbul ovvero che la violenza sulle donne ha radici millenarie e mantiene una natura strutturale, che essa è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione ed è uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini, la Commissione, oltre a svolgere l'attività d'inchiesta secondo le indicazioni della delibera istitutiva, ha cercato di orientare con una serie di iniziative di carattere politico, nell'ambito delle sue competenze, l'azione parlamentare per contribuire a individuare soluzioni di carattere legislativo.

La Commissione ha cioè cercato di interpretare la quarta P di *Policy* indicata dalla convenzione di Istanbul in tutti i modi che la delibera istitutiva ha consentito, ritenendo che il Parlamento debba avere un ruolo di primo piano per sconfiggere una disuguaglianza tra uomini e donne che è violazione dei diritti umani e che riguarda in tutte le nazioni del mondo la metà dell'umanità, ma con una visione fortemente focalizzata sulla concretezza delle politiche possibili per contribuire, in un'ottica condivisa con tutte le istituzioni e i soggetti che operano nella società civile, a sconfiggere questo fenomeno.

Tutti i componenti della Commissione hanno sottoscritto il disegno di legge – definitivamente approvato, legge 5 maggio 2022, n. 53, recante « Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere » – relativo alla raccolta dei dati statistici, nella consapevolezza che soltanto attraverso una puntuale conoscenza dei numeri della violenza contro le donne possano essere indagate le soluzioni legislative più adeguate per rispondere al fenomeno.

La Commissione – anche alla luce dell'attività di indagine e di inchiesta, e dei risultati emersi – è inoltre intervenuta a sollecitare il Governo e il Parlamento nelle sue articolazioni (le Commissioni parlamentari) sui provvedimenti che durante la legislatura sono stati oggetto dell'esame parlamentare.

Innanzitutto, la Commissione ha avuto una costante interlocuzione con i Ministri che si sono succeduti al Dipartimento per le pari opportunità (prima il sottosegretario Spadafora e poi la Ministra Bonetti, auditi più volte) con i quali ha collaborato in ordine all'attuazione e alla riscrittura del Piano anti violenza fino all'ultimo Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023. A questo riguardo la Commissione ha elaborato nell'agosto 2021 un documento nel quale sono state indicate alcune questioni di fondo che il nuovo Piano dovrebbe contemplare e di cui pare opportuno sottolineare i punti rilevanti. In particolare, la Commissione

ha condiviso la strategia del Piano nella sua impostazione generale, allineata con il lavoro della Commissione e con le indicazioni provenienti dai risultati delle indagini svolte. In uno spirito di collaborazione istituzionale e di indispensabile raccordo tra Governo e Parlamento, la Commissione ha indicato alcune proposte di integrazione che – alla luce dai risultati delle indagini condotte – potessero rappresentare un valido strumento per il raggiungimento del comune obiettivo di contrastare la violenza maschile contro le donne. La Commissione ha posto all’attenzione del Governo, in primo luogo, la necessità che per ogni tema contenuto nel Piano vengano indicati in modo circostanziato gli obiettivi specifici da perseguire; il cronoprogramma di realizzazione; gli strumenti impiegati; i soggetti coinvolti nelle decisioni e nell’esecuzione nonché l’individuazione di un preciso responsabile sia dell’esecuzione che del controllo del Piano medesimo. Tali necessità risultavano evidenti in modo particolare sotto il profilo della programmazione delle risorse e dei criteri di *governance*. La Commissione ha inoltre segnalato la coerenza del Piano con le finalità di prevenzione, con particolare riferimento alle azioni relative alla promozione dell’*empowerment* femminile e dell’autonomia economica delle donne e l’indicazione di un possibile ricorso alle risorse previste per favorire l’occupazione femminile dal recente PNRR.

Ha inoltre posto l’attenzione sul modello di *governance* con l’obiettivo dell’omogeneità territoriale nell’offerta dei servizi alle vittime di violenza e ha invitato il Governo a intraprendere una revisione dell’intesa Stato-Regioni del 2014, in particolare procedendo alla individuazione di un procedimento unico e snello per l’assegnazione dei fondi, al fine di evitare disparità di tutela del settore tra i vari territori regionali. Un passo ulteriore è rappresentato dalla definizione dei « livelli essenziali » di tutela dei diritti fondamentali delle vittime di violenza, che dovrebbero essere adottati ai sensi dell’articolo 117, comma secondo, lettera *m*), della Costituzione (« i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale »).

Nel quadro degli interventi previsti dal Piano la Commissione ha indicato la necessità di investire prioritariamente e con decisione sulle politiche di prevenzione che, in linea con quanto indicato dalla Convenzione di Istanbul, attraverso interventi nel campo dell’educazione e della conoscenza del fenomeno, consentano di affrontare la questione culturale dalla quale origina la violenza contro le donne e uno sforzo importante sulla formazione degli operatori.

Analogamente la Commissione ha auspicato la previsione di investimenti in politiche di prevenzione, attraverso interventi nei settori dell’informazione e della comunicazione, per il superamento degli stereotipi di genere. Al riguardo ha inoltre sottolineato l’importanza del lavoro di prevenzione nelle scuole che deve essere prioritariamente orientato alla destrutturazione degli stereotipi, volto alla promozione della cultura del rispetto, all’educazione delle emozioni ed alla stigmatizzazione della violenza. Ha inoltre condiviso l’avvio di una razionalizzazione della normativa e del finanziamento dei centri che trattano uomini autori di violenza e si è espressa con favore sulle iniziative in materia di vittimizzazione secon-

daria delle donne e dei loro figli. Le componenti e i componenti della Commissione hanno altresì elaborato proposte poi accolte dal Parlamento con l'approvazione della legge di bilancio 2022, volte alla modifica della legge 6 agosto 2013, n. 97, per rendere più efficace e fluida la *governance* del Piano da parte del Dipartimento delle pari opportunità (per approfondimenti si rinvia alla relazione sul riordino della disciplina in materia di violenza di genere Doc. XX-bis n. 14).

Inoltre, sul piano delle proposte normative la Commissione, oltre a sollecitare le Commissioni permanenti all'approvazione dei disegni di legge presentati dai componenti in tema di molestie sessuali nei luoghi di lavoro, di introduzione nei programmi scolastici dell'educazione emozionale e al rispetto, di percorsi per gli uomini autori di violenza sulle donne, di modifiche per il miglioramento della normativa sul cosiddetto « codice rosso », ha altresì suggerito al Governo e al Parlamento di inserire una serie di norme di protezione per le donne che hanno subito violenza all'interno del Piano di ripresa e resilienza. Alcune di queste norme, come ad esempio il rafforzamento sul piano finanziario del reddito di libertà, sono state inserite nella legge di bilancio per il 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234). Sempre nell'ultima legge di bilancio vale la pena ricordare il rafforzamento, in termini finanziari, delle risorse trasferite a centri anti-violenza e acse rifugio⁽¹³⁴⁾.

La Commissione, infine, ha da ultimo contribuito nei termini sopra descritti a elaborare proposte emendative anche alle leggi di delega sulle riforme del processo civile (con riferimento ai temi della vittimizzazione secondaria e alle norme sul diritto di famiglia) e del processo penale⁽¹³⁵⁾.

In particolare, in sede di esame della riforma del processo civile, sono state recepite numerose indicazioni formulate dalla Commissione all'esito delle specifiche indagini condotte.

Il comma 23 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2021, n. 206, nell'enunciare i principi e criteri direttivi cui il Governo è tenuto a conformarsi, nell'esercizio della delega di riforma del processo civile, per la realizzazione di un rito unificato nel codice di procedura civile denominato « procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie », ha accolto numerosi principi e criteri di delega diretti a migliorare l'attuale sistema della giustizia civile, nel quale la violenza contro le donne e domestica non è adeguatamente « riconosciuta ». Come è emerso nelle relazioni approvate dalla Commissione (*Doc. XXII-bis* nn. 4, 7 e 10 in particolare) la violenza contro le donne ancora oggi, nelle aule di giustizia, in particolare in ambito civile, viene sottovalutata, non identificata, spesso

⁽¹³⁴⁾ Al riguardo, si vedano in particolare i commi 148, 149, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669 e 670 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

⁽¹³⁵⁾ Si tratta, rispettivamente, della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante « Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata » e della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante « Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari ».

letta come « conflitto familiare », rendendo di fatto assai meno efficaci le leggi di repressione e di prevenzione del fenomeno.

Fra le principali criticità dell'attuale sistema si segnala lo scarso collegamento, nonostante gli obblighi di segnalazione introdotti con la legge sul codice rosso, fra le cause civili per separazione e quelle penali nei casi di violenza domestica

Proprio per ovviare a queste criticità la riforma ha stabilito che il governo nell'esercizio della delega debba prevedere che nei procedimenti di separazione e divorzio in presenza di allegazioni di violenza domestica o di genere siano assicurate: su richiesta, adeguate misure di salvaguardia e protezione, avvalendosi delle misure di protezione di cui all'articolo 342-bis del codice civile (recante « Ordini di protezione contro gli abusi familiari »); le necessarie modalità di coordinamento con altre autorità giudiziarie, anche inquirenti; l'abbreviazione dei termini processuali nonché specifiche disposizioni processuali e sostanziali per evitare la vittimizzazione secondaria. Ancora, sempre con riguardo agli ordini di protezione il Governo dovrà prevedere che essi possano essere richiesti ed emessi anche dal tribunale per i minorenni e quando la convivenza è già cessata.

In relazione al tema della mediazione familiare, la riforma dispone in proposito che il Governo in sede di esercizio della delega debba prevedere che con il decreto di fissazione della prima udienza il giudice debba informare le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare. Questa possibilità è esclusa nei casi in cui una delle parti sia stata destinataria di condanna anche non definitiva o di emissione dei provvedimenti cautelari civili o penali per reati di violenza di genere o domestica, secondo quanto previsto dalla Convenzione di Istanbul e più volte ribadito dalla Commissione. Inoltre, alla prima udienza il giudice deve esperire un tentativo di conciliazione, salvo i casi in cui siano allegate o segnalate violenze di genere o domestiche. Infine si prevede – al fine di assicurare una adeguata formazione dei mediatori nel campo della violenza – che il Governo debba istituire presso ciascun tribunale un elenco dei mediatori familiari iscritti presso le associazioni del settore, con possibilità, per le parti, di scegliere il mediatore tra quelli iscritti in tale elenco. I mediatori familiari devono essere dotati di adeguata formazione e specifiche competenze nella disciplina giuridica della famiglia, nonché in materia di tutela dei minori e di violenza contro le donne e di violenza domestica. È contestualmente ribadito l'obbligo di interrompere l'attività di mediazione nel caso in cui emerga qualsiasi forma di violenza.

Con specifico riferimento al tema della vittimizzazione secondaria, il legislatore delegato è tenuto a disciplinare l'ipotesi di rifiuto, da parte di un figlio minore, di incontrare uno o entrambi i genitori: il giudice, personalmente, sentito il minore e assunta ogni informazione ritenuta necessaria, dovrà accertare con urgenza le cause del rifiuto e assumere i provvedimenti nel superiore interesse del minore, tenendo conto – nella determinazione dell'affidamento dei figli e degli incontri con i figli – di eventuali episodi di violenza. In ogni caso, il Governo dovrà assicurare che gli eventuali incontri tra genitori e figli siano, se necessario, accompagnati dai servizi sociali e non compromettano la sicurezza della vittima. Nei casi di

allegazioni o segnalazioni di comportamenti di un genitore tali da ostacolare il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con l'altro genitore si prevede che siano assicurate una abbreviazione dei termini processuali e la concreta attuazione dei provvedimenti adottati nell'interesse del minore. Significativo è inoltre il limite che la delega pone all'intervento dei servizi socioassistenziali o sanitari nelle cause di affido dei minori, con la previsione per la quale – fermo restando il principio generale dell'interesse del minore a mantenere relazioni significative con i genitori – tale intervento, nelle ipotesi di violenze di genere e domestiche, può essere disposto solo in quanto specificamente diretto alla protezione della vittima e del minore e sia adeguatamente motivato.

Con riguardo al tema della formazione dei consulenti la delega prevede in primo luogo che qualora il giudice ritenga di avvalersi dell'ausilio di un consulente, debba procedere alla sua nomina con provvedimento motivato, indicando gli accertamenti da svolgere. Il consulente del giudice eventualmente nominato è tenuto ad attenersi ai protocolli e alle metodologie riconosciuti dalla comunità scientifica senza effettuare valutazioni su caratteristiche e profili di personalità agli stessi estranei. Specifici criteri di delega riguardano proprio il tema dell'ascolto del minore. Oltre alla previsione della obbligatoria registrazione delle audizioni dei minori, si prevede che il giudice non possa delegare l'ascolto del minore. Inoltre il Governo è chiamato a procedere al riordino delle disposizioni in materia di ascolto del minore, anche alla luce della normativa sovranazionale di riferimento e a predisporre una autonoma regolamentazione della consulenza tecnica psicologica, anche prevedendo l'inserimento nell'albo dei consulenti tecnici d'ufficio di indicazioni relative alle specifiche competenze.⁽¹³⁶⁾

Sul piano normativo, la Commissione è intervenuta altresì con proposte, poi accolte, nella stesura del regolamento di cui al decreto ministeriale 21 maggio 2020, n. 71, recante l'erogazione di misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie, che ha dato concreta attuazione sul piano finanziario ed operativo alla legge 11 gennaio 2018, n. 4, recante disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici.

La Commissione ha sempre curato anche lo scambio di informazioni e la collaborazione con gli operatori della giustizia. In particolare, è stato costante il raccordo con il Consiglio superiore della magistratura e con la Scuola superiore della magistratura, nella consapevolezza che la formazione e la specializzazione, in particolare dei magistrati, sia un elemento fondamentale nel contrasto alla violenza di genere.

⁽¹³⁶⁾ Il Governo ha presentato alle Camere il 2 agosto 2022 l'Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 407, recante « Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata », attualmente all'esame delle competenti Commissioni parlamentari.

Nella stessa ottica la Commissione ha attivato un formale scambio di informazioni e d'incontri con la procura generale presso la Corte di cassazione e le procure generali presso le corti d'appello, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, sui temi della violenza di genere, domestica ed assistita. Il Protocollo di collaborazione ha dato avvio ad iniziative, finalizzate alla sensibilizzazione sui temi della violenza di genere e alla ricognizione delle migliori pratiche, che si auspica possano essere rinnovate nella prossima Legislatura.

XIII. CONCLUSIONI E PROSPETTIVE: VERSO IL RIORDINO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI VIOLENZA DI GENERE

13.1. PROPOSTE DI RIFORMA

Nella delibera istitutiva della Commissione il Senato, all'articolo 2, comma 1, lettera *m*), ha voluto conferire alla Commissione femminicidio la possibilità di proporre un testo unico sulla materia della violenza di genere.

L'ambizione della Commissione sarebbe stata quella di presentare a nome di tutti i suoi componenti, come per la legge n. 53 del 2022 sulla raccolta dei dati statistici, un disegno di legge di delega da sottoporre al Parlamento per riportare, per quanto possibile, ad unità una normativa molto dispersa nell'ordinamento.

Per questa ragione la Commissione ha approfondito la questione nella relazione sul riordino di questa disciplina (*Doc. XXII-bis* n. 14). In tale documento, in particolare, la Commissione ha indagato se anche il nostro sistema non possa ispirarsi al « modello spagnolo », introducendo una legge « organica » che comprenda tutte le misure previste (o da prevedere) per contrastare le diverse forme di violenza maschile contro le donne.

Essendo terminata la legislatura si riportano in questo paragrafo le conclusioni di quella relazione affinché gli approfondimenti e le relative proposte della Commissione possano rappresentare il passaggio di testimone al prossimo Parlamento, che ci si augura vorrà essere raccolto per continuare un lavoro che non può considerarsi terminato.

13.1.1. Le criticità del sistema: le indicazioni della Commissione per il riordino della normativa in materia di contrasto alla violenza di genere

La ricostruzione del quadro normativo multilivello sulle azioni di contrasto dei fenomeni di femminicidio e di violenza di genere e domestica, da un lato, mostra il particolare dinamismo del legislatore italiano che, con cadenza almeno annuale, aggiunge – tassello su tassello – sempre nuovi strumenti di intervento. Dall'altro, fornisce la dimostrazione « plastica » di un sistema che non riesce ad assestarsi: che continua a comporre e a scomporre quel « quadro di riferimento complesso e frammentario » criticato dalla Corte di cassazione.

A tal fine, la Commissione ha svolto un'analisi attenta delle principali criticità del nostro attuale sistema, in modo da fornire al futuro Parlamento elementi utili per la costruzione di un testo unificato della normativa che possa colmare, oltre al *deficit* di conoscibilità, anche quelle asimmetrie che contraddistinguono l'irregolare attenzione data alle « quattro P » del Consiglio d'Europa.

Nel corso della Legislatura numerosi sono stati gli interventi di riforma di punti qualificanti del nostro sistema antiviolenza, indirizzati verso una più efficace attuazione della convenzione di Istanbul⁽¹³⁷⁾. Il lavoro di ricognizione dell'assetto normativo di cui al Doc. XXII-bis n. 14 si è svolto, dunque, nel contesto mobile di un quadro legislativo che si è arricchito progressivamente di nuovi strumenti di intervento. Nonostante gli indubbi progressi realizzati dal nostro sistema nella direzione indicata dalla convenzione di Istanbul, l'analisi della disciplina vigente consente di individuare e porre in evidenza anche quelle lacune, incongruenze o sovrapposizioni, che discendono per lo più dal suddetto approccio emergenziale/incrementale e che, tuttora, contribuiscono a determinare vuoti di tutela e disfunzioni del sistema di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne.

Vent'anni di legislazione in materia di contrasto alla violenza di genere, all'insegna di una logica « emergenziale », ci consegnano un apparato normativo stratificato, frammentato, plurisettoriale. Spesso scarsamente conosciuto, tanto dalle donne, quanto dagli operatori chiamati alla sua applicazione.

La difficoltà dinanzi alla quale si trovano anche gli operatori e le operatrici più esperti e motivati è quella di doversi misurare con innovazioni legislative continue, talora « nascoste » nelle pieghe di provvedimenti *omnibus* (da decreti-legge che introducono misure di emergenza su vari ambiti, alle leggi finanziarie statali).

Gran parte di questi interventi, pur segnati da una lettura della violenza di genere come situazione « eccezionale », contengono misure che potrebbero produrre effetti incisivi, se opportunamente inseriti in testi organici e coordinati. Ma soprattutto se non venissero concepiti come « misure tampone ».

Basti qui citare, a mero titolo di esempio, la misura del cosiddetto « reddito di libertà »: una misura di « emergenza » nata all'interno di un'altra « emergenza » (quella pandemica), ora prorogata, ma non ancora messa a regime.

È pur vero che tale approccio costituisce, ormai da tempo, un tratto caratteristico della nostra attuale produzione legislativa. Uno dei principali nodi critici del sistema di tutela dei diritti individuali: una tecnica normativa che finisce per determinare – in tutti i campi – quell'endemico stato di incertezza, destinato ad alimentare la conflittualità tra gruppi sociali e tra individui, ed in definitiva a generare sfiducia verso le istituzioni.

⁽¹³⁷⁾ Si veda al riguardo il Capitolo 2.3.

La questione assume, però, una particolare gravità quando si ci trova dinanzi alle vittime di una violenza che tocca l'intimità della persona, ne compromette le relazioni affettive, la espone all'ambigua reazione del proprio contesto vitale; ne mette a rischio l'incolumità fisica e psichica o – come dimostrano le cronache e le statistiche – la stessa vita.

Dinanzi all'estrema vulnerabilità delle vittime di violenza di genere, servirebbe la massima chiarezza e la piena conoscibilità delle effettive prospettive di tutela e delle opportunità messe a disposizione dall'ordinamento per coloro che vogliano intraprendere un percorso di fuoriuscita dallo stato di soggezione.

Se per ottenere « giustizia » occorre intraprendere un lungo e faticoso calvario (alla fine del quale non è detto che si ottenga l'effettiva tutela richiesta), appare quasi inevitabile che molte donne non riescano a trovare le risorse – emotive, prima ancora che economiche – per « scontrarsi » con l'autore dei comportamenti violenti; si sentano destinate a subire, oppure a cercare soluzioni « fai da te ».

Il medesimo stato di incertezza e di « ignoranza della legge » da parte dei (presunti) autori di violenza finisce per disperdere quell'effetto di deterrenza che un sistema sanzionatorio chiaro e trasparente dovrebbero perseguire.

Ciò vale, in primo luogo, per le norme di diritto penale, che richiedono un elevato grado di stabilità e prevedibilità, se si vuole promuovere quella cultura diffusa della legalità necessaria per prevenire comportamenti delittuosi.

E vale anche per le norme di diritto civile, anch'esse capaci di produrre straordinari effetti deterrenti, ma solo a condizione che i processi siano rapidi e la giurisprudenza non troppo « creativa ».

Se la stessa Corte di cassazione denuncia la propria difficoltà « ad orientarsi » all'interno del sistema delle norme (penali), quanta determinazione, quanta forza di volontà deve possedere la vittima di un reato, per godere di quello « statuto » privilegiato promesso dal nostro ordinamento ?

Anche le critiche, sin troppo spesso fondate, sull'inadeguatezza culturale e sull'impreparazione degli operatori professionali (dai magistrati, agli assistenti sociali; dagli avvocati, agli psicologi; dalle forze dell'ordine, ai mediatori familiari, ecc.) rischiano di apparire ingenerose, se questi vengono costretti a misurarsi con un quadro normativo instabile.

Si sottovaluta troppo spesso il circolo vizioso all'origine dell'ipertrofia normativa: alla scarsa efficacia del precedente intervento – appena emanato – si reagisce aggiungendo nuove norme, nuove fattispecie, nuovi dettagli.

Senza intervenire sui nodi strutturali che rendono inadeguati gli apparati preposti all'attuazione delle incessanti modifiche normative. Senza, cioè, tener conto dello scarto tra la fissazione di obiettivi complessi e la limitatezza delle risorse – finanziarie, umane e professionali – delle istituzioni preposte all'attuazione della normativa vigente.

La Commissione, peraltro, ha opportunamente ritenuto che il lavoro di ricognizione normativa dovesse essere condotto « in parallelo » rispetto alle numerose ed approfondite indagini volte a comprendere le dimensioni reali

del fenomeno nel nostro Paese, il grado e le modalità di implementazione della normativa vigente, le sue eventuali disfunzioni.

È del tutto evidente, infatti, che non tutte le criticità del nostro sistema di attuazione della Convenzione di Istanbul traggono origine da un assetto normativo inadeguato o lacunoso. Tanto meno dall'inerzia del legislatore italiano in materia di contrasto e prevenzione di tutte le forme di violenza maschile contro le donne.

L'impegno del legislatore è, del resto, riconosciuto anche dalle sedi internazionali e sovranazionali preposte al monitoraggio della situazione nel nostro Paese (dal Comitato CEDAW al GREVIO, dalla Corte EDU alla Commissione europea), che – come si evince dai Rapporti citati in questa Relazione – muovono censure e rilievi per lo più sul terreno dell'implementazione della nostra normativa.

Occorre, dunque, ed occorrerà ancora, indagare a fondo sulle ragioni più profonde di un fenomeno che, da un lato, ha radici antiche, dall'altro, si presenta in forme sempre nuove, spesso sommerse e subdole. Un fenomeno che non è possibile affrontare con risposte estemporanee, soluzioni transitorie, interventi parziali.

Le diverse relazioni approvate dalla Commissione mettono in chiara evidenza come, in molti ambiti, difficoltà attuative e disfunzioni non dipendono necessariamente da *deficit* normativi.

Il terreno sul quale più spesso si arena la corretta applicazione dei principi e delle norme in materia di contrasto della violenza maschile contro le donne è quello dell'inadeguata formazione e della carenza di specializzazione delle figure professionali che, a vario titolo, si trovano a gestire situazioni e contesti segnati dalla violenza di genere: dalle forze dell'ordine, agli operatori del sistema giudiziario (magistrati, avvocati, consulenti tecnici); dal personale medico-sanitario, agli operatori dei servizi sociali; dagli insegnanti, agli operatori dei servizi dedicati all'inserimento lavorativo.

È noto che tali carenze di formazione e specializzazione sono spesso legate all'esiguità delle risorse (umane, finanziarie e strumentali) dei servizi e degli uffici pubblici con competenze nella materia.

Ma dietro questo *deficit* formativo, altrettanto spesso si cela una grave lacuna culturale. Ciò che ancora fa da ostacolo alla capacità di riconoscere i « segnali » del fenomeno e, dunque, di operare con tempestività ed incisività, è un approccio culturale – più diffuso di quanto non si pensi – che di fatto sottovaluta (o disconosce) la « natura strutturale » della violenza contro le donne, così come definita dalla convenzione di Istanbul: « una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione », « uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini »⁽¹³⁸⁾.

⁽¹³⁸⁾ Così il Preambolo della Convenzione di Istanbul.

Accade fin troppo spesso che l'attenzione sul fenomeno dei femminicidi, si accenda prioritariamente (se non esclusivamente) solo quando e se si presenta in forma di « emergenza », o quando è troppo tardi: quando le cronache registrano episodi efferati o irrimediabili. Appena si spengono i « riflettori » sull'ultimo episodio, si disperde nuovamente il nesso tra singolo episodio di violenza « fisica » e l'assuefazione ai fenomeni meno cruenti, ma striscianti, di discriminazione, alla resistenza di antichi e nuovi stereotipi, alla conservazione di arcaiche divisioni dei ruoli tra uomini e donne, agli ostacoli (più o meno nascosti) al pieno dispiegamento della libertà femminile.

Va riconosciuto che un approccio « emergenziale » si rinviene, spesso, anche nella nostra produzione legislativa, che nel corso dell'ultimo ventennio ha proceduto tramite provvedimenti che si sono stratificati, seguendo una logica incrementale.

Una logica che, in definitiva, finisce per contraddire proprio quell'impianto organico ed integrato che, secondo la convenzione di Istanbul (così come secondo la convenzione OIL), costituisce l'unico metodo adeguato per eradicare un fenomeno che non ha natura « emergenziale », bensì « strutturale ».

La Commissione ha pertanto ritenuto di suggerire al prossimo Parlamento una serie di interventi di riforma, in tutti gli ambiti – prevenzione, protezione, punizione, politiche – indicati dalla Convenzione di Istanbul.

13.1.2. Gli interventi necessari in materia di Prevenzione

Il carattere « strutturale » della violenza maschile contro le donne, posto alla base di tutta la normativa nazionale, sovranazionale ed internazionale, esige sicuramente un forte investimento (non solo finanziario) nella « sensibilizzazione », nella formazione e nella decostruzione degli stereotipi che continuano ad alimentare, nella quotidianità, comportamenti sociali ed individuali che ripropongono « relazioni di potere storicamente ineguali tra donne e uomini ».

La Commissione ritiene che sia indispensabile ripensare gli interventi in materia di prevenzione, a partire dalla consapevolezza che la violenza maschile contro le donne è, innanzitutto, una « questione culturale ».

Serve andare oltre gli interventi occasionali o di breve periodo di « sensibilizzazione », pure significativi. Occorre ripartire da un intervento organico e coordinato con le diverse istituzioni preposte al sistema educativo, all'istruzione universitaria e alla formazione professionale per lo sviluppo di programmi stabili (« curriculari ») destinati a promuovere l'educazione all'uguaglianza di genere.

È fondamentale incentivare, soprattutto nelle giovani generazioni, la capacità di costruire relazioni basate sui principi di parità, equità, rispetto, inclusività, riconoscimento e valorizzazione delle differenze, così da promuovere una società in cui il libero sviluppo di ciascun individuo avvenga in accordo col perseguimento del bene collettivo.

Nel contempo, nel settore della formazione, bisogna integrare le attuali prassi dei « corsi brevi » ed « opzionali » sulla violenza di genere: servono investimenti stabili nella formazione specialistica e nell'aggiornamento

professionale delle figure che, a vario titolo, si trovano a gestire situazioni e contesti segnati dalla violenza di genere.

Serve, altresì, adottare e attuare misure efficaci per incoraggiare i media ad eliminare messaggi ed immagini che veicolano forme di discriminazione contro le donne (incluso il ritratto o la rappresentazione dannosi e stereotipati delle donne o di gruppi specifici di donne), anche nella pubblicità, *online* e in altri ambienti digitali.

13.1.3. Gli interventi necessari in materia di Protezione

Più complessa la situazione nell'ambito del modello di « Protezione e supporto »: il suo assetto rimane esposto ad una serie di criticità, sia dal punto di vista dell'impianto programmatico, sia dal punto di vista della sua implementazione.

Sebbene alcune norme siano state inserite all'interno del codice delle pari opportunità, il quadro complessivo delle misure di cui le donne possono avvalersi rimane affidato alla « buona volontà » dell'interprete (ossia al lavoro di aggiornamento continuo delle operatrici della rete dei centri antiviolenza e delle case rifugio e di quello che dovrebbero svolgere operatori e operatrici dei servizi sociali).

Andare alle radici dei persistenti fenomeni di violenza maschile, come impone la Convenzione di Istanbul, significa anche rendere più facilmente accessibili e fruibili i diritti delle donne a ricevere un supporto immediato ed adeguato al bisogno indilazionabile di garantire la propria sicurezza ed incolumità e, nel contempo, di ricostruire la propria autostima ed autode-terminazione (messe in discussione dall'esposizione alla violenza).

In questa direzione, occorre un'adeguata conoscenza, tanto delle dimensioni dei diversi fenomeni, dell'articolazione dei diversi luoghi nei quali la donna è esposta a situazioni di pericolo, quanto delle condizioni socio-economiche delle donne che intraprendono il proprio percorso di autonomia, a partire dalla propria indipendenza economica.

La complessità delle diverse situazioni impone, dunque, un nuovo approccio al tema della violenza di genere: esige la capacità di introdurre processi di forte innovazione nelle modalità di presa in carico delle vittime di violenza; richiede il potenziamento dell'offerta di servizi e di percorsi individualizzati di fuoriuscita dalla violenza, flessibili e coerenti con le differenti esigenze di ciascuna vittima.

Occorre estendere e valorizzare le esperienze specifiche dei centri antiviolenza, che dimostrano l'efficacia di una metodologia di lavoro che, proprio in quanto basata su interventi individualizzati, riesce a coniugare le prassi consolidate dell'approccio di genere con le strategie di inclusione fondate sull'offerta di incentivi e misure di sostegno al reddito. Tali misure possono produrre risultati positivi e stabili solo se inseriti in percorsi di *empowerment*, che puntano sulla valorizzazione delle risorse personali, sulla sperimentazione di auto-efficacia, incidendo sulle aspirazioni e sul superamento delle condizioni di povertà.

La Commissione ritiene che occorra dare priorità all'approvazione di un testo organico dell'attuale disciplina del sistema dei servizi di assistenza,

protezione e supporto alle donne che intraprendono percorsi di fuoriuscita dalla violenza.

Le norme attualmente in vigore, seppure enunciano l'adozione di una pianificazione strategica, mantengono un elevato tasso di instabilità e disorganicità, che lascia estremamente fluido il percorso dalla previsione degli obiettivi strategici all'implementazione delle decisioni di spesa.

Serve un consistente potenziamento (in termini di risorse umane e finanziarie) ed una revisione del modello di *governance* dell'intera rete dei servizi pubblici e privati chiamati ad intervenire nelle azioni di contrasto e di supporto delle donne esposte a situazioni di violenza, che faccia perno sulla valorizzazione dei servizi specializzati (centri antiviolenza e case rifugio) che, secondo le indicazioni della convenzione di Istanbul, operano adottando la metodologia della relazione tra donne e l'ottica di genere.

Sarà opportuno, anche, riprendere in seria considerazione una riforma delle misure destinate al sostegno dell'autonomia economica delle donne inserite in percorsi di fuoriuscita dalla violenza, passando dall'attuale modello degli interventi-tampone (di volta in volta, previsti con carattere transitorio e sperimentale) ad un modello di interventi strutturali, dotati di adeguata stabilità e facilità di accesso.

Più in generale, occorre rimettere al centro della disciplina dei servizi destinati alle donne esposte a situazione di violenza la tutela dei loro diritti fondamentali (civili e sociali).

È indispensabile una strategia orientata a garantire una maggiore omogeneità, anche a livello territoriale, dell'effettualità di tali diritti. Come per altri diritti fondamentali (salute, istruzione, assistenza, occupazione), anche in questo ambito, la legge deve procedere all'attuazione dell'articolo 117, comma secondo, lettera *m*), della Costituzione, ossia deve predisporre modalità e procedure per la « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ».

13.1.4. Gli interventi necessari in materia di Punizione

Sebbene si tratti dell'Asse maggiormente sviluppato nell'ultimo decennio, rimane ancora aperta la questione della riforma di alcune fattispecie di reato, a partire da quella sulla violenza sessuale, fino a quelle sugli abusi e le molestie nel mondo del lavoro.

È opportuno, fin d'ora, sapere che il prossimo Parlamento sarà, quasi certamente, chiamato a recepire la citata direttiva dell'Unione europea sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, in corso di approvazione, che, tra l'altro, prevede l'introduzione del principio del « consenso » (del « solo sì vuol dire sì ») nelle fattispecie di violenza sessuale previste dai diversi Stati membri.

Nel contempo, occorrerà completare il percorso intrapreso in questa legislatura per il potenziamento di quelle misure di prevenzione, amministrative e giudiziali, che possono consentire alle forze dell'ordine di mettere « al riparo » le potenziali vittime di violenza dai propri aggressori.

13.1.5. *Gli interventi necessari in materia di politiche integrate*

Il superamento dell'approccio emergenziale esige, a sua volta, l'abbandono di quella visione « settoriale » che, tuttora, caratterizza la « materia » della violenza di genere: troppo spesso concepita come un segmento « separato » e « marginale » delle politiche di pari opportunità.

Tanto con riferimento all'« asse Prevenzione », quanto con riferimento a quello della Protezione, risulta del tutto evidente la necessità di una forte integrazione del principio di uguaglianza ed equità di genere nell'ambito, da un lato, delle politiche educative e della formazione, dall'altro, nelle politiche di promozione di uno sviluppo socialmente sostenibile.

Solo a titolo esemplificativo, basti qui indicare la necessità di un intervento normativo che estenda alle donne inserite in percorsi di fuoriuscita dalla violenza misure e strumenti di sostegno già previsti per altri soggetti destinatari degli investimenti in materia di protezione e di reinserimento socio-economico.

Ovviamente, scelte come questa sono possibili solo se l'ordinamento prende in seria considerazione la natura « strutturale » della violenza maschile contro le donne.

Se si considera, cioè, che la protezione e il supporto delle donne esposte a violenza, anche domestica, non rappresentano misure « assistenziali », ma sono parte essenziale dell'effettività della tutela dei diritti fondamentali delle donne alla vita, all'integrità fisica, alla propria autodeterminazione.

13.2. PROSPETTIVE D'INDAGINE

Posto che un fenomeno di carattere strutturale come la violenza di genere non può smettere mai di essere indagato per la profondità e la vastità delle radici sociali da cui esso scaturisce, e che la Commissione ha cercato di indagare con il lavoro svolto e illustrato in questo documento, appare innanzitutto indispensabile e auspicabile che il prossimo Parlamento possa continuare a monitorare questo fenomeno secondo le indicazioni della convenzione di Istanbul.

A questo riguardo la Commissione femminicidio può senz'altro rivendicare la sua azione politica (in larga misura portata avanti unanimemente da tutti i gruppi parlamentari) di stimolo al Parlamento che, anche in questa legislatura, ha proceduto a migliorare la legislazione sui temi della violenza sulle donne e quella di sensibilizzazione delle altre istituzioni stimolate ad approfondire le criticità di ciascuno (formazione, comprensione del fenomeno, superamento di pregiudizi e stereotipi) nella lotta per il contrasto alla violenza di genere. Questo compito deve continuare ad essere portato avanti dal Parlamento affinché esso possa essere l'interlocutore privilegiato delle altre istituzioni e della società civile.

Vi sono poi temi specifici che, pur rientrando nel programma iniziale della Commissione, essa non ha avuto il tempo di indagare in modo adeguato e approfondito. Si tratta infatti di fenomeni di violenza di genere che la Convenzione di Istanbul invita i Paesi contraenti a monitorare e sconfiggere.

Uno dei temi è quello della discriminazione che nel nostro Paese subiscono le donne immigrate, a partire dai matrimoni forzati. La Commissione, partendo da un caso di cronaca riguardante la scomparsa e la probabile uccisione di una ragazza pakistana che non voleva accettare un matrimonio imposto dalla famiglia, aveva iniziato un'indagine che avrebbe dovuto coinvolgere non solo la magistratura che su tale caso sta indagando, ma anche il contesto sociale e istituzionale in cui la ragazza aveva vissuto: la scuola, il centro che l'aveva accolta quando aveva lasciato la famiglia denunciando violenze, le forze dell'ordine che erano state informate della sua paura per il rifiuto di quel matrimonio, le istituzioni locali e assistenziali. Il tema, tra l'altro, si sarebbe dovuto allargare al fenomeno dei matrimoni forzati che rappresentano una delle molteplici forme della violenza di genere.

L'altro tema che la Commissione avrebbe voluto indagare è quello della tratta di esseri umani con un *focus* sulla tratta delle donne straniere che vengono tradotte nel nostro Paese per essere avviate al mercato della prostituzione.

Per quanto riguarda poi le donne straniere uno dei temi da approfondire dovrebbe essere quello della loro vittimizzazione secondaria. Esse infatti si trovano in una situazione di particolare vulnerabilità. Su questa tematica sarebbe opportuno, da un lato, effettuare una verifica sulla congruità ed effettiva applicazione della normativa vigente, e in particolare dell'istituto del permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica di cui all'articolo 18-*bis* del testo unico sull'immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998), e dall'altro, procedere, ove necessario, alla individuazione di ulteriori misure di protezione, finalizzate ad assicurare alle vittime di violenza l'effettivo accesso ai servizi di protezione e supporto.

Risulta inoltre indispensabile un'indagine specifica sulle multidiscriminazioni che riguardano i soggetti più vulnerabili: donne anziane, donne disabili o donne immigrate. La Commissione ha toccato il tema delle donne anziane e disabili sul piano della salute e dell'accoglienza ospedaliera ma sono molti gli aspetti della discriminazione di genere che toccano queste donne e che dovrebbero essere indagati come ad esempio quello della violenza domestica o nei luoghi di lavoro.

Nell'indagine svolta dalla Commissione sull'attuazione delle linee guida per l'accoglienza delle donne che hanno subito violenza nelle strutture sanitarie le risposte delle Regioni non sono complete. Sette regioni su venti, alcune delle quali con popolazione rilevante, non hanno infatti fornito alcun dato alla Commissione. Pertanto, il tema deve essere ulteriormente indagato non solo al fine di accertare la presenza di un quadro di accoglienza delle vittime di violenza omogeneo in tutto il Paese, pur nell'ambito di autonomia costituzionale attribuita in materia sanitaria alle singole Regioni, ma anche al fine di sollecitare l'attenzione di queste istituzioni sul tema. Altra questione che sul piano sanitario sarebbe indispensabile approfondire è la medicina di genere.